

(a cura di)
FABIO IADELUCA

CRIMINI DI GUERRA E CONTRO L'UMANITÀ

Fatti • Documenti • Prospettive



**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù

SAGGI

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

Elenco autori

Il dizionario enciclopedico è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

fatta eccezione per quanto riguarda le voci di seguito indicate con i rispettivi autori:

- Dott. Maurizio Block, *Saggi - Introduzione*
Procuratore generale militare della Corte di cassazione. Accademico Pontificio.
- Col. Sebastiano La Piscopia, *Saggi - La tutela dell'ambiente nei conflitti armati: evoluzione e limiti del diritto pattizio internazionale*
Procura generale militare della Corte di cassazione. Accademico Pontificio.
- Prof. Antonio Scaglione, *Saggi - I processi penali per i crimini di guerra nazifascisti in Italia (1943-1945)*
È stato Professore ordinario di Procedura penale e Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, nonché Vicepresidente del Consiglio della Magistratura militare. È autore di oltre centotrenta pubblicazioni giuridiche. Accademico Pontificio.
- Prof. Francesco Callari, *Saggi - Azione civile nei processi penali militari italiani per crimini nazisti*
È Docente di Diritto processuale penale nell'Università di Palermo (Dipartimento di Giurisprudenza), ove insegna Ordinamento giudiziario, nonché Magistrato Onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e Teaching Fellow at the RWTH Aachen University in Germania. Egli è, inoltre, Accademico Pontificio e Socio della Società Siciliana per la Storia Patria, nonché componente di altre autorevoli Istituzioni culturali, oltre a far parte del Comitato scientifico ed editoriale di importanti Riviste e Collane giuridiche. È Autore di oltre cento pubblicazioni anche internazionali.
- Prof. Avv. Pierpaolo Rivello, *Saggi - I processi per i crimini nazifascisti perpetrati in Italia*
Procuratore generale militare emerito presso la Corte di cassazione.
Docente di diritto penale e penitenziario presso il Dipartimento di cultura, politica e società dell'Università di Torino.
- Gen. B. Antonio Zaccaria, *Saggi - L'antisemitismo del XX secolo. L'eredità della Shoah ... tra estremismi ideologici e negazionismo*
Procura generale militare della Corte di cassazione. Accademico Pontificio.
- Dott. Francesco Pillitteri, *Saggi - Lo stupro*
Cultore di Scienze Filosofiche, Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente della Asl Roma 2 c/o Unità Operativa Complessa Salute Mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense del Polo Penitenziario di Rebibbia. Accademico Pontificio.
- Dott.ssa Giuliana La Marca, *Saggi - Lo stupro*
Ufficiale di Complemento della Riserva Selezionata dell'Arma dei carabinieri in qualità di Capitano, Psicologa, Psicoterapeuta, Dirigente presso Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo.
- Prof. Avv. Roberto De Vita, *Saggi - Il negazionismo e il terreno fertile della società contemporanea*
Direttore del Dipartimento Giustizia, Presidente dell'Osservatorio Cybersecurity dell'Eurispes, Accademico Pontificio.
- Avv. Marco Della Bruna, *Saggi - Il negazionismo e il terreno fertile della società contemporanea*
Docente aggiunto per la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, Componente dell'Osservatorio Cyber Security Eurispes

La pubblicazione di quest'opera è stata possibile grazie al contributo della Casa Editrice Armando Curcio Editore, della società di eventi Events 3.0 s.r.l. e dell'Associazione 7 Colonne.



ISBN 978-88-89681-56-5



© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

A Papa Francesco luce della nostra speranza



Radiomessaggio per l'intesa e la concordia tra i popoli

Signore, ascolta la supplica del tuo servo, la supplica dei tuoi servi, che temono il tuo nome. Questa antica preghiera biblica sale oggi alle nostre labbra tremanti dal profondo del nostro cuore ammutolito e afflitto.

Mentre si apre il Concilio Vaticano II, nella gioia e nella speranza di tutti gli uomini di buona volontà, ecco che nubi minacciose oscurano nuovamente l'orizzonte internazionale e seminano la paura in milioni di famiglie.

La Chiesa - e noi lo affermavamo accogliendo le ottantasei missioni straordinarie presenti all'apertura del Concilio - la Chiesa non ha nel cuore che la pace e la fraternità tra gli uomini, e lavora, affinché questi obiettivi si realizzino.

Noi ricordiamo a questo proposito i gravi doveri di coloro che hanno la responsabilità del potere. E aggiungiamo: Con la mano sulla coscienza, che ascoltino il grido angoscioso che, da tutti i punti della terra, dai bambini innocenti agli anziani, dalle persone alle comunità, sale verso il cielo: pace! pace!.

Noi rinnoviamo oggi questa solenne implorazione. Noi supplichiamo tutti i governanti a non restare sordi a questo grido dell'umanità. Che facciano tutto quello che è in loro potere per salvare la pace. Eviteranno così al mondo gli orrori di una guerra, di cui non si può prevedere quali saranno le terribili conseguenze.

Che continuino a trattare, perché questa attitudine leale e aperta è una grande testimonianza per la coscienza di ognuno e davanti alla storia. Promuovere, favorire, accettare i dialoghi, a tutti i livelli e in ogni tempo, è una regola di saggezza e di prudenza che attira la benedizione del cielo e della terra.

Che tutti i nostri figli, che tutti coloro che sono segnati dal sigillo del battesimo e nutriti dalla speranza cristiana, infine che tutti coloro che sono uniti a noi per la fede in Dio, uniscano le loro preghiere alla nostra per ottenere dal cielo il dono della pace: di una pace che non sarà vera e duratura se non si baserà sulla giustizia e l'uguaglianza.

Che a tutti gli artigiani di questa pace, a tutti coloro che con cuore sincero lavorano per il vero bene degli uomini, vada la grande benedizione che Noi accordiamo loro con amore al nome di Colui che ha voluto essere chiamato Principe della pace.

*Papa Giovanni XXIII
Radiomessaggio per l'intesa e la concordia tra i popoli (Estratto)
25 ottobre 1965*

Ringraziamenti

Il più grande ringraziamento va a Papa Francesco, che ha voluto il percorso dei Dipartimenti e degli Osservatori come segno della carità, della giustizia, della solidarietà e della verità che la Chiesa, guardando alla madre di Gesù, sente di dover annunziare a tutti i costi e con tutti.

Un ringraziamento particolare va a S.E. Card. Pietro Parolin Segretario di Stato di Sua Santità.

Il mio profondo e affettuoso pensiero va alla memoria del Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione dott. Giorgio Santacroce, maestro fondamentale ed insostituibile dei miei studi.

Inoltre, nel licenziare quest'opera sento il dovere di ringraziare le tantissime Autorità civili, militari ed ecclesiastiche che da anni sono un punto di riferimento imprescindibile per i miei studi:

- Prof. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica;
- S.E. Card. José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
- Dott.ssa Margherita Cassano, Primo Presidente della Corte di cassazione;
- Don Luigi Ciotti;
- P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- P. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede per l'analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi;
- P. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis;
- Mons. Francesco Oliva, Vescovo della diocesi di Locri-Gerace. Accademico Pontificio;
- Pres. Pietro Curcio, Primo Presidente della Corte di cassazione;
- Pres. Giovanni Mammone, Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione;
- Pres. Ernesto Lupo, Primo Presidente Emerito della Corte di cassazione;
- Pres. Giovanni Mammone, Presidente Emerito della Corte di cassazione;
- On. Rosy Bindi, già Presidente della Commissione parlamentare antimafia;
- Proc. Maurizio Block, Procuratore generale militare della Corte di cassazione;
- Pres. Antonino Balsamo, Presidente del Tribunale di Palermo;
- Pres. Pasquale Fimiani, Avvocato generale presso la Corte di cassazione;
- Prof. Avv. Pierpaolo Rivello, Procuratore generale militare Emerito presso la Corte di cassazione;
- Cons. Stefano Tocci, Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
- Cons. Eugenia Pontassuglia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto;
- Cons. Renato Nitti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
- Cons. Maria Vittoria De Simone, Procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Pres. Luciano Panzani, già Presidente della Corte d'Appello di Roma;
- Cons. Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato ordinario - Consigliere Giuridico;
- Cons. Franca Imbergamo, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Cons. Salvatore Dolce, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Cons. Michele Del Prete, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
- Cons. Eugenia Pontassuglia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto;
- Cons. Giuseppe Gatti, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Cons. Anna Canepa, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Cons. Roberto Sparagna, Sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Prefetto Vittorio Rizzi, Vice Direttore generale vicario della Pubblica sicurezza;
- Vicedirettore Generale della P.S., Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- Prof. Nando dalla Chiesa, ordinario di Sociologia della criminalità organizzata all'Università degli studi di Milano;
- Prefetto Bruno Corda, Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità;
- Dott. Ubaldo Leo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani;
- Dott.ssa Giuseppina Latella, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori, di Roma;
- Dott. Antonio Sabino, Procuratore del Tribunale Militare di Roma;
- Cons. Stefania Papparazzo, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
- Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca;
- Prefetto Annapaola Porzio;
- Dott. Giuseppe Albenzio, già Vice Avvocato generale dello Stato;

- Dott. Stefano Delfini, Dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Analisi Criminale;
- Prof. Antonio Scaglione, già Vicepresidente del Consiglio della magistratura militare;
- Prof. H.C. Pier Luigi Maria dell'Osso, già Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
- Cons. Marisa Manzini, Sostituto procuratore generale di Catanzaro;
- Cons. Giovambattista Tona, Consigliere presso la Corte d'Appello di Caltanissetta;
- Cons. Costantino De Robbio, Scuola Superiore della Magistratura di Firenze;
- Cons. Graziella Luparello, Giudice per le indagini preliminari presso Tribunale di Caltanissetta;
- Cons. Simone Petralia, giudice del Tribunale di Caltanissetta;
- Dott. Francesco Mandoi, già Magistrato di collegamento, presso il Ministero della Giustizia della Repubblica d'Albania, Tirana;
- Prof. Avv. Roberto De Vita, Direttore del Dipartimento Giustizia e Presidente dell'Osservatorio Cybersecurity dell'Eurispes;
- Prof. Francesco Callari, Professore presso l'Università degli Studi di Palermo;
- Gen. B. Antonio Zaccaria, Procura generale militare presso la Corte di Cassazione;
- Col. Sebastiano La Piscopia, Procura generale militare presso la Corte di Cassazione;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Dott. Alfonso Quintarelli, Avvocato e Criminologo presso la Sapienza Università di Roma;
- Dott. Avv. Cosmo Cesare Cosentino, Consiglio superiore della magistratura;
- Dott.ssa Maria Maddalena Giungato, Avvocato del Foro di Roma;
- Dott.ssa Giuliana La Marca, Ufficiale di Complemento della Riserva Selezionata dell'Arma dei Carabinieri in qualità di Capitano, Psicologa, Psicoterapeuta, Dirigente presso Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo.
- Dott. Francesco Pillitteri, cultore di Scienze Filosofiche, Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente della Asl Roma 2 c/o Unità Operativa Complessa Salute Mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense del Polo Penitenziario di Rebibbia. Accademico Pontificio;
- Dott. Antonio Pignataro, Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza;
- Dott.ssa Federica Cabras, Accademico Pontificio;
- Avv. Marco Della Bruna, Docente aggiunto per la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, Componente dell'Osservatorio Cyber Security Eurispes.

Un sentito ringraziamento va inoltre,

- alla Prof.ssa Cristina Siciliano Vicepresidente dell'Armando Curcio Editore, punto di riferimento imprescindibile per la realizzazione dell'opera;
- al Brigadiere Maurizio Tevere insostituibile collaboratore e punto di riferimento.

Inoltre, un sentito ringraziamento, per avermi dato la possibilità di consultare ed analizzare il prezioso materiale che costituisce l'essenza di questa enciclopedia:

- all'Archivio Storico della Segreteria di Stato della Città del Vaticano;
- alla Biblioteca della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- alla Direzione dei Beni Storici e Documentali dei Carabinieri;
- alla Biblioteca del Quirinale;
- alla Biblioteca del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- alla Biblioteca Giuridica della Corte di cassazione;
- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- all'Istituto per la Storia del Risorgimento d'Italia,
- alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

Infine, il mio amorevole ringraziamento va alla mia famiglia per avermi sempre supportato, con i loro saggi consigli e la loro capacità di ascoltarmi, per essere stata sempre al mio fianco. Senza di loro non avrei mai potuto raggiungere questi prestigiosi traguardi.

Grazie di cuore.

Fabio Iadeluca

Nota del Presidente della PAMI

Nel suo magistero, Papa Francesco ripete accoratamente e senza stancarsi che la guerra è una sconfitta, riecheggiando quel che il suo predecessore, Pio XII (1939-1958), disse alla vigilia della seconda guerra mondiale (1939-1945): «Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra. Tornino gli uomini a rendersi. Riprendano a trattare. Trattando con buona volontà e con rispetto dei reciproci diritti si accorgeranno che ai sinceri e fattivi negoziati non è mai precluso un onorevole successo»¹. Nello stesso tempo, il Papa venuto dalla “fine del mondo” non smette di farsi voce di tutti coloro che vengono oppressi dai crimini contro l’umanità, perpetrati in sfregio di ogni ragionevolezza soprattutto dai movimenti terroristici, siano essi locali e/o globali, in nome e per conto di ideologie religiose e politiche aberranti.

Questo nuovo ed imponente lavoro del Dipartimento *Liberare Maria dalle mafie* e dei suoi quaranta *Osservatori* vuole sostenere la voce e il magistero del Pontefice a partire da colei che, nella fede, «fu tutt’altro che donna passivamente remissiva o di una religiosità alienante, ma donna che non dubitò di proclamare che Dio è vindice degli umili e degli oppressi e rovescia dai loro troni i potenti del mondo (cfr. *Lc* 1,51-53); [...] una donna forte, che conobbe povertà e sofferenza, fuga ed esilio (cfr. *Mt* 2,13-23): situazioni che non possono sfuggire all’attenzione di chi vuole assecondare con spirito evangelico le energie liberatrici dell’uomo e della società»².

L’autentica devozione mariana conduce sempre alla ricerca della giustizia e della pace, allo stesso modo con cui sostiene la cultura dell’incontro attraverso il dialogo, la conoscenza reciproca e la collaborazione. Non è un caso che uno dei titoli mariani più diffusi sia quello di *Regina della pace*. Esso ha progressivamente preso il posto di un altro titolo, *Regina delle vittorie*: titolo rivelatosi nel corso del tempo profondamente ambiguo, perché connesso ad un’idea di vittoria come annientamento del nemico. Idea che – come oggi vede chiaramente chi ha occhi per vedere – muove sia la spaventosa macchina dei crimini di guerra, sia quella altrettanto terribile dei crimini contro l’umanità: due facce della “pulizia etnica” con cui qualcuno pensa di risolvere alla radice tutto ciò che impedisce di *essere soli* e di fare, conseguentemente, quel che si vuole con il pianeta e le sue risorse.

Ai miti ricorrenti della terra, del sangue, della superiorità (morale, etnica, religiosa), delle esigenze economiche, va contrapposta l’umile forza della ragione: l’unica in grado di trasformare le armi in *parole* che hanno il sapore dell’alternativa alla legge (presunta) della forza, alla inevitabilità (stabilita da chi?) dello scontro, alla guerra come “luogo etico per eccellenza” (di quale etica?).

Di questa umile forza della ragione la devozione mariana non solo non ha paura, ma si fa annunciatrice in una società pluralista e multiculturale, impedendo che il discorso su Dio e sull’essere umano divenga appannaggio dei propagandisti, dei manipolatori, dei dittatori e di tutti coloro che «hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti»³ perché hanno liberamente scartato quella «gentilezza [che] è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto a essere felici»⁴.

Un grazie sincero al coordinatore dell’opera, l’infaticabile prof. Fabio Iadeluca, e a tutti coloro che hanno collaborato a questa ricerca nella sincera certezza che la pace e la giustizia sono sempre possibili; e che gli umani non sono condannati da chissà quale destino immutabile ad essere criminali.

Prof. Stefano Cecchin, OFM

¹ *Radiomessaggio ai governanti e ai popoli*, del 24 agosto 1939, in *Acta Apostolicae Sedis* 31 (1939), pp. 333-334.

² PAOLO VI, *Marialis cultus* 37, esortazione apostolica, del 2 febbraio 1974, in <https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus.html>, consultato il 25 marzo 2024.

³ FRANCESCO, *Evangelii gaudium* 288, esortazione apostolica, del 24 novembre 2013, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html>, consultato il 25 marzo 2024.

⁴ IDEM, *Fratelli tutti* 224, lettera enciclica, del 3 ottobre 2020, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html>, consultato il 25 marzo 2024.

Nota introduttiva del Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori presso la Pontificia Academia Mariana Internationalis

Questa nuova e ampia ricerca che vede l'instancabile impegno comune degli Accademici Pontifici del Dipartimento *Liberare Maria dalle mafie* e dei suoi quaranta *Osservatori*, della Procura generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione, di vari Studiosi ed Esperti, nasce come servizio alla collettività, in particolare ai giovani, affinché possano rendersi conto di cosa realmente indichino le espressioni “crimini di guerra” e “crimini contro l'umanità”, di quale sia la loro storia, di quali importanti cambiamenti culturali, politici e giuridici siano il segno, da quale finalità siano pervase. Siamo perciò davanti ad un'opera che, ancora una volta, intende promuovere un'educazione collettiva allo sviluppo di una giustizia che sappia mettere al suo centro la persona umana, con la sua dignità e i suoi diritti, senza avallare discriminazioni di alcun tipo. Una simile giustizia è infatti il presupposto di una pace autentica, fondata nella forza della ragione e non nelle ragioni della forza. Essa si situa nel cuore del “patto tra le generazioni” e ne svela l'intenzione profonda: proclamare la cultura della vita.

Una semplicissima ricerca sul sito della Santa Sede indica che la parola italiana “guerra” ritorna – al momento in cui scriviamo – 722 volte nel magistero di Papa Francesco, rispetto alle 303 occorrenze in san Giovanni Paolo II e alle 265 in Benedetto XVI. Mentre l'espressione italiana “crimini contro l'umanità” appare 63 volte in Papa Francesco, 24 volte in san Giovanni Paolo II, 34 in Benedetto XVI. Un dato che parla da sé e che dice qualcosa di drammatico sul momento storico che stiamo vivendo e che lo stesso Papa Francesco riassume così: «abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso. Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle Nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall'indifferenza e paralizzare dall'egoismo. Abbiamo preferito convivere con le nostre falsità, alimentare l'aggressività, sopprimere vite e accumulare armi. Abbiamo smarrito l'umanità, abbiamo sciupato la pace»¹.

Le pagine che seguono, dove si intrecciano documenti e approfondimenti, restituiscono il drammatico intreccio tra orrore e bellezza, tra la “banalità del male” e la “innovatività del bene” con cui persone, società e culture sono sempre confrontate, nel “piccolo” degli spazi individuali e nel “grande” degli spazi comunitari. Davanti a tutto ciò non è lecito, anche se possibile, nascondersi nel silenzio o, al contrario, aprire la caccia al capro espiatorio di turno cui addossare responsabilità che sono invece “strutturali” e “sistemiche”. Occorre piuttosto accettare la sfida che un simile intreccio lancia alla libertà e alla coscienza, maturando sempre più la consapevolezza che la presenza dell'*altro* non è la ragione della mancanza del futuro, ma semmai, la sua condizione di possibilità: infatti, «“tutto è collegato” e “nessuno si salva da solo”»².

Se poi qualcuno si chiedesse cosa c'entri tutto questo con la devozione mariana, lasciamo la risposta all'icona di *Maria addolorata* e alle parole di Papa Francesco: «oggi, Madre santa, portiamo qui, sotto il tuo sguardo, tante madri che, come è successo a te, sono addolorate. Le madri che piangono i figli uccisi dalla guerra e dal terrorismo. Le madri che li vedono partire per viaggi di disperata speranza. Aiuta noi a fare un cammino di educazione e di purificazione, riconoscendo e contrastando la violenza annidata nei nostri cuori e nelle nostre menti e chiedendo a Dio che ce ne liberi»³.

Prof. Gian Matteo Roggio, MS
Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori
della Pontificia Academia Mariana Internationalis Santa Sede Introduzione

¹ FRANCESCO, *Atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria*, del 25 marzo 2022, in <<https://www.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html>>, consultato il 25 marzo 2024.

² IDEM, *Laudate Deum* 19, esortazione apostolica, del 4 ottobre 2023, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/20231004-laudate-deum.html>, consultato il 25 marzo 2024.

³ IDEM, *Atto di venerazione all'Immacolata in Piazza di Spagna*, dell'8 dicembre 2023, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/20231004-laudate-deum.html>, consultato il 25 marzo 2024.

Nota del Segretario della PAMI

Il 31 gennaio e il 1° febbraio 2024 a Città del Messico, Fra' Marco Mendoza, OFM, segretario del PAMI, ha partecipato al Congresso dal titolo: **DIALOGHI DALLE FRONTIERE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**, Cultura della legalità e povertà educativa

Il Congresso è stato organizzato dall'Istituto Messicano per la Giustizia (IMJUS) e dall'Istituto di Ricerca Giuridica dell'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM).

Il primo giorno del Congresso è stato diviso in due momenti:

Primo momento: "Il complesso compito della prevenzione".

- Terrorismo e criminalità organizzata,
- Reti egemoniche di potere e traffico illecito. Il caso di Jalisco.
- Politiche pubbliche per la prevenzione del reclutamento di bambini e adolescenti, Ambiente e criminalità organizzata.

Secondo momento: "Modelli e strumenti di prevenzione".

- Sviluppo civile, educazione e povertà educativa: il ruolo dell'Accademia,
- Dal margine alla dignità: percorsi e sforzi in Messico per disimpegnare i giovani dalla criminalità organizzata,
- Disuguaglianza educativa in Messico,
- Reti di macro-criminalità in Messico,
- Criminalità organizzata in contesti elettorali.

Nella seconda giornata è stato presentato il libro "Combattere la mafia" Vol. I colloqui di Giovanni Falcone di Nando dalla Chiesa.

Sintesi dell'Intervento

Vi invito a fare un salto nel tempo, concentrandoci sugli scenari che si sono presentati negli ultimi decenni dell'istruzione in Messico. Il divario esistente tra ricchi e poveri si sta allargando sempre di più. Questo ha reso più evidente l'esistenza della disuguaglianza sociale e la mancanza di opportunità educative non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo. Se vogliamo avere società giuste, dobbiamo affrontare la questione delle disuguaglianze e trovare strumenti, forse non per risolverle, ma per ridurle. Per colmare il gigantesco divario tra chi ha di più e chi ha di meno. Per cercare possibili soluzioni, non basta guardare alle disuguaglianze di oggi; è necessario anche studiare perché ci sono generazioni di genitori che hanno ereditato alcune disuguaglianze ai loro figli. In Messico è molto comune sentire la frase: "Darò ai miei figli quello che non ho avuto io" o meglio ancora: "Voglio che i miei figli studino per non soffrire quello che ho sofferto io". La grande domanda è perché, nonostante il grande desiderio di alcuni giovani di migliorarsi, la maggior parte di loro rimane solo con questo, con il desiderio.

Vi invito a rivolgere la nostra attenzione a questi quattro punti, che ritengo siano interconnessi. Questi 4 punti illustrano alcune delle fonti della disuguaglianza educativa nel nostro Paese.

1. Il contesto sociale in cui si nasce. È inconcepibile che anche in quella che può essere considerata la classe più bassa della scala economica sociale ci siano differenze. Nascere in un villaggio rurale indigeno non è la stessa cosa che nascere in un villaggio rurale "meticcio" (come viene chiamato in alcune regioni del Paese). Ho potuto constatarlo visitando alcuni villaggi della Sierra del Nayar.

2. Area geografica. Rispetto ad altri Paesi del mondo, il Messico è un territorio abbastanza vasto, con un'orografia fatta di zone di difficile accesso e dove, ancora oggi, vivono molte delle nostre popolazioni indigene. L'accesso ai beni di prima necessità è molto scarso. È anche incredibile che, in Messico, il centro e il nord del Paese siano aree con molte più opportunità di istruzione e sviluppo rispetto al sud.

3. Contesto economico. La scala economico-sociale nel nostro Paese è molto variegata, ma c'è una cosa che non possiamo negare: il denaro non compra la felicità, ma dà gli strumenti per raggiungerla. Quando si parla di disuguaglianza, vengono in mente immagini di contesti geografici, sociali ed economici, ad esempio qui a Città del Messico è sconvolgente vedere il complesso edilizio di Santa Fe e a soli 500 metri le case di

San Mateo Tlaltenango. Pensate ai giganteschi svantaggi educativi di bambini che vivono a soli 500 metri di distanza l'uno dall'altro ma che sembrano vivere in universi diversi. Dobbiamo abbandonare l'idea che chi nasce povero molto probabilmente morirà povero. Qui vorrei aprire una grande parentesi, per parlare di come l'educazione cattolica in Messico si sia trasformata a poco a poco in educazione privata e sia ora destinata a coloro che hanno il maggior potere d'acquisto. In Messico abbiamo l'Università Iberoamericana e l'Università Anáhuac, università cattoliche di qualità che ultimamente sono destinate a un piccolo gruppo di giovani provenienti da famiglie con grande potere d'acquisto. Nel nostro Paese, l'istruzione privata è un investimento a lungo termine, poiché entrare in una cerchia così ristretta comporta il vantaggio di avere delle conoscenze, e si può notare che qui in Messico molte delle migliori posizioni imprenditoriali sono occupate da "l'amico di un amico che è il figlio del direttore o del proprietario di tale e tale azienda". L'educazione privata d'élite, per così dire, sta avanzando molto velocemente e ciò che genera è l'ampliamento delle disuguaglianze. Le istituzioni che offrono istruzione privata sono di grande aiuto allo Stato, che ha l'obbligo di fornire istruzione a tutti i cittadini, ma nel nostro Paese lo Stato offre un'istruzione pubblica di scarsa qualità, il che costringe le classi sociali più elevate a risolvere questa carenza cercando un'istruzione privata per i propri figli. Quando questo accade, è una specie di trappola perché implica che forse gli individui con più potere economico e che possono influenzare le politiche pubbliche non sono più interessati all'istruzione pubblica, quindi non esercitano più pressione sullo Stato, e senza questa pressione lo Stato continua a offrire un'istruzione pubblica di qualità molto bassa e i poveri devono accontentarsi di questo. Perché non c'è altro.

4. Il sesso con cui si è nati. Molte persone che si considerano "progressiste" sono sorprese di sapere che ci sono tre benedizioni che un ebreo è obbligato a recitare ogni giorno, prestiamo attenzione alla seconda: "Benedetto sei tu Signore per NON avermi fatto un gentile; Benedetto sei tu Signore per NON avermi fatto una donna; Benedetto sei tu Signore per NON avermi fatto un ignorante". Ad eccezione degli uomini che vivono nelle grandi città del nostro Paese, credo che la maggior parte dei cittadini messicani di sesso maschile, anche se non lo recitano ogni giorno, viva secondo questo principio. Il maschilismo messicano è anche una delle cause principali della disuguaglianza educativa. Possiamo pensare che si tratti di una pratica degli anni Cinquanta, ma anche oggi in Messico ci sono genitori che investono di più nell'istruzione dei figli maschi che delle figlie femmine.

A questi quattro punti si aggiunge l'indifferenza e la mancanza di interesse da parte dei governi. Un governo che dice di voler porre fine alla povertà e alla criminalità e non investe nell'istruzione è un governo che vi sta mentendo. Alla Pontificia Accademia Mariana Internazionale, l'istituzione che rappresento, siamo convinti che la migliore arma per combattere le disuguaglianze educative ed economiche e la criminalità organizzata sia l'istruzione. L'accesso a un'istruzione di qualità è una necessità urgente in tutto il mondo, ma ancora più urgente in Paesi con alti tassi di violenza come il nostro.

Promuoviamo una società in cui tutti i bambini, in quanto esseri umani e cittadini del mondo, abbiano esattamente le stesse opportunità e la stessa qualità di vita. È inconcepibile che in una società così avanzata esistano ancora disuguaglianze associate a condizioni che le persone non hanno scelto. Questo non fa che riflettere l'ingiustizia in cui sono state costruite le nostre società. Non basta riunirsi per riflettere sulle disuguaglianze, occorre che le istituzioni pubbliche, la società civile e le Chiese uniscano le forze e inizino a prendere provvedimenti con azioni concrete, altrimenti continueremo a essere indebitati con i bambini e i giovani messicani e continueremo a perdere la battaglia contro la povertà e la disuguaglianza, che vanno di pari passo con la criminalità organizzata.

Fra' Marco Mendoza, OFM,
Segretario del PAMI

Introduzione

Cari Ambasciatori,

c'è una parola che risuona in modo particolare nelle due principali feste cristiane. La udiamo nel canto degli angeli che annunciano nella notte la nascita del Salvatore e la intendiamo dalla voce di Gesù risorto: è la parola "pace". Essa è primariamente un dono di Dio: è Lui che ci lascia la *sua* pace (cfr. *Gv* 14,27); ma nello stesso tempo è una nostra responsabilità: «Beati gli operatori di pace» (*Mt* 5,9). Lavorare per la pace. Parola tanto fragile e nel contempo impegnativa e densa di significato. Ad essa vorrei dedicare la nostra riflessione odierna, in un momento storico in cui è sempre più minacciata, indebolita e in parte perduta. D'altronde, è compito della Santa Sede, in seno alla comunità internazionale, essere voce profetica e richiamo della coscienza.

Alla vigilia di Natale del 1944, Pio XII pronunciò un celebre Radiomessaggio ai popoli del mondo intero. La Seconda guerra mondiale stava avvicinandosi alla conclusione dopo oltre cinque anni di conflitto e l'umanità – disse il Pontefice – avvertiva «una volontà sempre più chiara e ferma: fare di questa guerra mondiale, di questo universale sconvolgimento, il punto da cui prenda le mosse un'era novella per il rinnovamento profondo»⁴. Ottant'anni dopo, la spinta a quel "rinnovamento profondo" sembra essersi esaurita e il mondo è attraversato da un crescente numero di conflitti che lentamente trasformano quella che ho più volte definito "terza guerra mondiale a pezzi" in un vero e proprio conflitto globale.

Non posso in questa sede non ribadire la mia preoccupazione per quanto sta avvenendo in Palestina e Israele. Tutti siamo rimasti scioccati dall'attacco terroristico del 7 ottobre scorso contro la popolazione in Israele, dove sono stati feriti, torturati e uccisi in maniera atroce tanti innocenti e molti sono stati presi in ostaggio. Ripeto la mia condanna per tale azione e per ogni forma di terrorismo ed estremismo: in questo modo non si risolvono le questioni tra i popoli, anzi esse diventano più difficili, causando sofferenza per tutti. Infatti, ciò ha provocato una forte risposta militare israeliana a Gaza che ha portato la morte di decine di migliaia di palestinesi, in maggioranza civili, tra cui tanti bambini, ragazzi e giovani, e ha causato una situazione umanitaria gravissima con sofferenze inimmaginabili.

Ribadisco il mio appello a tutte le parti coinvolte per un cessate-il-fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, e per l'immediata liberazione di tutti gli ostaggi a Gaza. Chiedo che la popolazione palestinese riceva gli aiuti umanitari e che gli ospedali, le scuole e i luoghi di culto abbiano tutta la protezione necessaria.

Auspico che la Comunità internazionale percorra con determinazione la soluzione di due Stati, uno israeliano e uno palestinese, come pure di uno statuto speciale internazionalmente garantito per la Città di Gerusalemme, affinché israeliani e palestinesi possano finalmente vivere in pace e sicurezza.

Il conflitto in corso a Gaza destabilizza ulteriormente una regione fragile e carica di tensioni. In particolare, non si può dimenticare il popolo siriano, che vive nell'instabilità economica e politica, aggravata dal terremoto del febbraio scorso. La Comunità internazionale incoraggi le Parti coinvolte a intraprendere un dialogo costruttivo e serio e a cercare soluzioni nuove, perché il popolo siriano non abbia più a soffrire a causa delle sanzioni internazionali. Inoltre, esprimo la mia sofferenza per i milioni di rifugiati siriani che ancora si trovano nei Paesi vicini, come la Giordania e il Libano.

A quest'ultimo rivolgo un particolare pensiero, esprimendo preoccupazione per la situazione sociale ed economica in cui versa il caro popolo libanese, e auspico che lo stallo istituzionale che lo sta mettendo ancora più in ginocchio venga risolto e che il Paese dei Cedri abbia presto un Presidente.

Rimanendo nel continente asiatico, desidero richiamare l'attenzione della Comunità internazionale pure sul Myanmar, chiedendo che vengano messi in campo

⁴ *Radiomessaggio natalizio ai popoli del mondo intero*, 24 dicembre 1944.

tutti gli sforzi per dare speranza a quella terra e un futuro degno alle giovani generazioni, senza dimenticare l'emergenza umanitaria che ancora colpisce i Rohingya.

Accanto a queste situazioni complesse, non mancano anche segni di speranza, come ho potuto sperimentare nel corso del viaggio in Mongolia, alle cui Autorità rinnovo la mia gratitudine per l'accoglienza che mi hanno riservato. Allo stesso modo, desidero ringraziare le Autorità ungheresi per l'ospitalità durante la mia visita al Paese nell'aprile scorso. È stato un viaggio nel cuore dell'Europa, dove si respirano storia e cultura e dove ho saggiato il calore di molte persone, ma dove si avverte anche la vicinanza di un conflitto che non avremmo ritenuto possibile nell'Europa del XXI secolo.

Purtroppo, dopo quasi due anni di guerra su larga scala della Federazione Russa contro l'Ucraina, la tanto desiderata pace non è ancora riuscita a trovare posto nelle menti e nei cuori, nonostante le numerosissime vittime e l'enorme distruzione. Non si può lasciare protrarre un conflitto che va incancrenendosi sempre di più, a detrimento di milioni di persone, ma occorre che si ponga fine alla tragedia in atto attraverso il negoziato, nel rispetto del diritto internazionale.

Esprimo preoccupazione anche per la tesa situazione nel Caucaso Meridionale tra l'Armenia e l'Azerbaigian, esortando le parti ad arrivare alla firma di un Trattato di pace. È urgente trovare una soluzione alla drammatica situazione umanitaria degli abitanti di quella regione, favorire il ritorno degli sfollati alle proprie case in legalità e sicurezza e rispettare i luoghi di culto delle diverse confessioni religiose ivi presenti. Tali passi potranno contribuire alla creazione di un clima di fiducia tra i due Paesi in vista della tanto desiderata pace.

Se volgiamo ora lo sguardo all'Africa, abbiamo davanti agli occhi la sofferenza di milioni di persone per le molteplici crisi umanitarie in cui versano vari Paesi sub-sahariani, a causa del terrorismo internazionale, dei complessi problemi socio-politici, e degli effetti devastanti provocati dal cambiamento climatico, ai quali si sommano le conseguenze dei colpi di stato militari occorsi in alcuni Paesi e di certi processi elettorali caratterizzati da corruzione, intimidazioni e violenza.

In pari tempo, rinnovo un appello per un serio impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione dell'Accordo di Pretoria del novembre 2022, che ha messo fine ai combattimenti nel Tigray, e nella ricerca di soluzioni pacifiche alle tensioni e alle violenze che assillano l'Etiopia, nonché per il dialogo, la pace e la stabilità tra i Paesi del Corno d'Africa.

Vorrei pure ricordare i drammatici eventi in Sudan, dove purtroppo, dopo mesi di guerra civile, non si vede ancora una via di uscita; nonché le situazioni degli sfollati in Camerun, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan. Proprio questi due ultimi Paesi ho avuto la gioia di visitare all'inizio dello scorso anno, per portare un segno di vicinanza alle loro popolazioni sofferenti, seppure in contesti e situazioni diversi. Ringrazio di cuore le Autorità di entrambi i Paesi per l'impegno organizzativo e per l'accoglienza riservatami. Il viaggio in Sud Sudan ha avuto peraltro un carattere ecumenico, essendo stato accompagnato dall'Arcivescovo di Canterbury e dal Moderatore dell'Assemblea generale della Chiesa di Scozia, a testimonianza dell'impegno condiviso delle nostre Comunità ecclesiali per la pace e la riconciliazione.

Sebbene non vi siano guerre aperte nelle Americhe, fra alcuni Paesi, per esempio tra il Venezuela e la Guyana, vi sono forti tensioni, mentre in altri, come in Perù, osserviamo fenomeni di polarizzazione che compromettono l'armonia sociale e indeboliscono le istituzioni democratiche.

Desta ancora preoccupazione la situazione in Nicaragua: una crisi che si protrae nel tempo con dolorose conseguenze per tutta la società nicaraguense, in particolare per la Chiesa Cattolica. La Santa Sede non cessa di invitare ad un dialogo diplomatico rispettoso per il bene dei cattolici e dell'intera popolazione.

Eccellenze, Signore e Signori,

dietro questo quadro che ho voluto tratteggiare brevemente e senza pretese di

esaustività, si trova un mondo sempre più lacerato, ma soprattutto si trovano milioni di persone – uomini, donne, padri, madri, bambini – i cui volti ci sono per lo più sconosciuti e che spesso dimentichiamo.

D'altra parte, le guerre moderne non si svolgono più solo su campi di battaglia delimitati, né riguardano solamente i soldati. In un contesto in cui sembra non essere osservato più il discernimento tra obiettivi militari e civili, non c'è conflitto che non finisca in qualche modo per colpire indiscriminatamente la popolazione civile. Gli avvenimenti in Ucraina e a Gaza ne sono la prova evidente. Non dobbiamo dimenticare che le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono crimini di guerra, e che non è sufficiente rilevarli, ma è necessario prevenirli. Occorre dunque un maggiore impegno della Comunità internazionale per la salvaguardia e l'implementazione del diritto umanitario, che sembra essere l'unica via per la tutela della dignità umana in situazioni di scontro bellico.

All'inizio di quest'anno risuona quanto mai attuale l'esortazione del Concilio Vaticano II, nella *Gaudium et spes*: «Esistono, in materia di guerra, varie convenzioni internazionali, che un gran numero di nazioni ha sottoscritto per rendere meno inumane le azioni militari e le loro conseguenze. [...] Tutte queste convenzioni dovranno essere osservate; anzi le pubbliche autorità e gli esperti in materia dovranno fare ogni sforzo, per quanto è loro possibile, affinché siano perfezionate, in modo da renderle capaci di porre un freno più adatto ed efficace alle atrocità della guerra»⁵. Anche quando si tratta di esercitare il diritto alla legittima difesa, è indispensabile attenersi ad un uso proporzionato della forza.

Forse non ci rendiamo conto che le vittime civili non sono “danni collaterali”. Sono uomini e donne con nomi e cognomi che perdono la vita. Sono bambini che rimangono orfani e privati del futuro. Sono persone che soffrono la fame, la sete e il freddo o che rimangono mutilate a causa della potenza degli ordigni moderni. Se riuscissimo a guardare ciascuno di loro negli occhi, a chiamarli per nome e ad evocarne la storia personale, guarderemmo alla guerra per quello che è: nient'altro che un'immane tragedia e “un'inutile strage”⁶, che colpisce la dignità di ogni persona su questa terra.

D'altra parte, le guerre possono proseguire grazie all'enorme disponibilità di armi. Occorre perseguire una politica di disarmo, poiché è illusorio pensare che gli armamenti abbiano un valore deterrente. Piuttosto è vero il contrario: la disponibilità di armi ne incentiva l'uso e ne incrementa la produzione. Le armi creano sfiducia e distolgono risorse. Quante vite si potrebbero salvare con le risorse oggi destinate agli armamenti? Non sarebbe meglio investirle in favore di una vera sicurezza globale? Le sfide del nostro tempo travalicano i confini, come dimostrano le varie crisi – alimentare, ambientale, economica e sanitaria – che stanno caratterizzando l'inizio del secolo. In questa sede, reitero la proposta di costituire un Fondo mondiale per eliminare finalmente la fame⁷ e promuovere uno sviluppo sostenibile dell'intero pianeta.

Tra le minacce causate da tali strumenti di morte, non posso poi tralasciare di menzionare quella provocata dagli arsenali nucleari e dallo sviluppo di ordigni sempre più sofisticati e distruttivi. Ribadisco ancora una volta l'immoralità di fabbricare e detenere armi nucleari. Al riguardo, esprimo l'auspicio che si possa giungere al più presto alla ripresa dei negoziati per il riavvio del *Piano d'azione congiunto globale*, meglio noto come “Accordo sul nucleare iraniano”, per garantire a tutti un futuro più sicuro.

Per perseguire la pace, tuttavia, non è sufficiente limitarsi a rimuovere gli strumenti bellici, occorre estirpare alla radice le cause delle guerre, prime fra tutte la fame, una piaga che colpisce tuttora intere regioni della Terra, mentre in altre si verificano ingenti sprechi alimentari. Vi è poi lo sfruttamento delle risorse naturali, che arricchisce pochi, lasciando nella miseria e nella povertà intere popolazioni, che sarebbero i beneficiari

⁵ Cost. past. *Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo* (7 dicembre 1965), 79.

⁶ Cfr Benedetto XV, *Lettera ai Capi dei Popoli belligeranti* (1° agosto 1917).

⁷ Cfr Lett. enc. *Fratelli tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale* (3 ottobre 2020), 262.

naturali di tali risorse. Ad esso è connesso lo sfruttamento delle persone, costrette a lavorare sottopagate e senza reali prospettive di crescita professionale.

Tra le cause di conflitto vi sono anche le catastrofi naturali e ambientali. Certamente vi sono disastri che la mano dell'uomo non può controllare. Penso ai recenti terremoti in Marocco e in Cina, che hanno causato centinaia di vittime, come pure a quello che ha colpito duramente la Turchia e parte della Siria e che ha lasciato dietro di sé una tremenda scia di morte e distruzione. Penso pure all'alluvione che ha colpito Derna in Libia, distruggendo di fatto la città, anche a causa del concomitante crollo di due dighe.

Vi sono però i disastri che sono imputabili anche all'azione o all'incuria dell'uomo e che contribuiscono gravemente alla crisi climatica in atto, come ad esempio la deforestazione dell'Amazzonia, che è il "polmone verde" della Terra.

La crisi climatica e ambientale è stata oggetto della *XXVIII Conferenza degli Stati parte alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici* (COP28), tenutasi a Dubai il mese scorso, alla quale mi rincresce di non aver potuto partecipare personalmente. Essa è iniziata in concomitanza con l'annuncio dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale che il 2023 è stato l'anno più caldo rispetto ai 174 anni precedentemente registrati. La crisi climatica esige una risposta sempre più urgente e richiede il pieno coinvolgimento di tutti quanti, così come dell'intera comunità internazionale⁸.

L'adozione del documento finale alla COP28 rappresenta un passo incoraggiante e rivela che, di fronte alle tante crisi che stiamo vivendo, vi è la possibilità di rivitalizzare il multilateralismo attraverso la gestione della questione climatica globale, in un mondo in cui i problemi ambientali, sociali e politici sono strettamente connessi. Alla COP28 è emerso chiaramente come quello in corso sia il decennio critico per fronteggiare il cambiamento climatico. La cura del creato e la pace «sono le tematiche più urgenti e sono collegate»⁹. Auspico, pertanto, che quanto stabilito a Dubai porti a «una decisa accelerazione della transizione ecologica, attraverso forme che [...] trovino realizzazione in quattro campi: l'efficienza energetica; le fonti rinnovabili; l'eliminazione dei combustibili fossili; l'educazione a stili di vita meno dipendenti da questi ultimi»¹⁰.

Le guerre, la povertà, l'abuso della nostra casa comune e il continuo sfruttamento delle sue risorse, che sono alla radice di disastri naturali, sono cause che spingono pure migliaia di persone ad abbandonare la propria terra alla ricerca di un futuro di pace e sicurezza. Nel loro viaggio mettono a rischio la propria vita su percorsi pericolosi, come nel deserto del Sahara, nella foresta del Darién al confine tra Colombia e Panama, in America centrale, nel nord del Messico, alla frontiera con gli Stati Uniti, e soprattutto nel Mare Mediterraneo. Questo, purtroppo, è diventato nell'ultimo decennio un grande cimitero, con tragedie che continuano a susseguirsi, anche a causa di trafficanti di esseri umani senza scrupoli. Tra le tante vittime, non dimentichiamolo, ci sono molti minori non accompagnati.

Il Mediterraneo dovrebbe piuttosto un *laboratorio di pace*, un «luogo dove Paesi e realtà diverse si incontrino sulla base dell'umanità che tutti condividiamo»¹¹, come ho avuto modo di sottolineare a Marsiglia, nel corso del mio viaggio, per il quale ringrazio gli organizzatori e le Autorità francesi, in occasione dei *Rencontres Méditerranéennes*. Davanti a questa immane tragedia finiamo facilmente per chiudere il nostro cuore, trincerandoci dietro la paura di una "invasione". Dimentichiamo facilmente che abbiamo davanti persone con volti e nomi e tralasciamo la vocazione propria del *Mare Nostrum*, che non è quella di essere una tomba, ma un luogo di incontro e di arricchimento reciproco fra persone, popoli e culture. Ciò non toglie che

⁸ fr Esort. ap. *Laudate Deum a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica* (4 ottobre 2023).

⁹ *Discorso alla Conferenza degli Stati parte alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici*, 2 dicembre 2023.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Discorso alla Sessione conclusiva dei «Rencontres Méditerranéennes»*, Marsiglia, 23 settembre 2023, 1.

la migrazione debba essere regolamentata per accogliere, promuovere, accompagnare e integrare i migranti, nel rispetto della cultura, della sensibilità e della sicurezza delle popolazioni che si fanno carico dell'accoglienza e dell'integrazione. D'altra parte occorre pure richiamare il diritto di poter rimanere nella propria Patria e la conseguente necessità di creare le condizioni affinché esso possa effettivamente esercitarsi.

Dinanzi a questa sfida nessun Paese può essere lasciato solo, né alcuno può pensare di affrontare isolatamente la questione attraverso legislazioni più restrittive e repressive, approvate talvolta sotto la pressione della paura o per accrescere il consenso elettorale. Accolgo perciò con soddisfazione l'impegno dell'Unione Europea a ricercare una soluzione comune mediante l'adozione del nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo, pur rilevandone alcuni limiti, specialmente per ciò che concerne il riconoscimento del diritto d'asilo e per il pericolo di detenzioni arbitrarie.

Cari Ambasciatori,

la via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa, né diventare oggetto di mercimonio. Al riguardo, ritengo deprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. Auspico, pertanto, un impegno della Comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica. In ogni momento della sua esistenza, la vita umana dev'essere preservata e tutelata, mentre constato con rammarico, specialmente in Occidente, il persistente diffondersi di una cultura della morte, che, in nome di una finta pietà, scarta bambini, anziani e malati.

La via della pace esige il rispetto dei diritti umani, secondo quella semplice ma chiara formulazione contenuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, di cui abbiamo da poco celebrato il 75° anniversario. Si tratta di principi razionalmente evidenti e comunemente accettati. Purtroppo, i tentativi compiuti negli ultimi decenni di introdurre nuovi diritti, non pienamente consistenti rispetto a quelli originalmente definiti e non sempre accettabili, hanno dato adito a colonizzazioni ideologiche, tra le quali ha un ruolo centrale la teoria del *gender*, che è pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali. Tali colonizzazioni ideologiche provocano ferite e divisioni tra gli Stati, anziché favorire l'edificazione della pace.

Il dialogo, invece, dev'essere l'anima della Comunità internazionale. L'attuale congiuntura è anche causata dall'indebolimento di quelle strutture di diplomazia multilaterale che hanno visto la luce dopo il secondo conflitto mondiale. Organismi creati per favorire la sicurezza, la pace e la cooperazione non riescono più a unire tutti i loro membri intorno a un tavolo. C'è il rischio di una "monadologia" e della frammentazione in "club" che lasciano entrare solo Stati ritenuti ideologicamente affini. Anche quegli organismi finora efficienti, concentrati sul bene comune e su questioni tecniche, rischiano una paralisi a causa di polarizzazioni ideologiche, venendo strumentalizzati da singoli Stati.

Per rilanciare un comune impegno a servizio della pace, occorre recuperare le radici, lo spirito e i valori che hanno originato quegli organismi, pur tenendo conto del mutato contesto e avendo riguardo per quanti non si sentono adeguatamente rappresentati dalle strutture delle Organizzazioni internazionali.

Certamente dialogare richiede pazienza, perseveranza e capacità di ascolto, ma quando ci si adopera nel tentativo sincero di porre fine alle discordie, si possono raggiungere risultati significativi. Penso ad esempio all'*Accordo di Belfast*, noto anche come *Accordo del Venerdì Santo*, firmato dai Governi britannico e irlandese, di cui lo scorso anno si è ricordato il 25° anniversario. Esso, ponendo fine a trent'anni di violento conflitto, può essere preso ad esempio per spronare e stimolare le Autorità a credere nei processi di pace, nonostante le difficoltà e i sacrifici che richiedono.

La via della pace passa per il dialogo politico e sociale, poiché esso è alla base della

convivenza civile di una moderna comunità politica. Il 2024 vedrà la convocazione di elezioni in molti Stati. Le elezioni sono un momento fondamentale della vita di un Paese, poiché consentono a tutti i cittadini di scegliere responsabilmente i propri governanti. Risuonano più che mai attuali le parole di Pio XII: «Esprimere il proprio parere sui doveri e i sacrifici, che gli vengono imposti; non essere costretto ad ubbidire senza essere stato ascoltato: ecco due diritti del cittadino, che trovano nella democrazia, come indica il suo nome stesso, la loro espressione. Dalla solidità, dall'armonia, dai buoni frutti di questo contatto tra i cittadini e il governo dello Stato, si può riconoscere se una democrazia è veramente sana ed equilibrata, e quale sia la sua forza di vita e di sviluppo»¹².

È perciò importante che i cittadini, specialmente le giovani generazioni che saranno chiamate alle urne per la prima volta, avvertano come loro precipua responsabilità quella di contribuire all'edificazione del bene comune, attraverso una partecipazione libera e consapevole alle votazioni. D'altronde la politica va sempre intesa non come appropriazione del potere, ma come «forma più alta di carità»¹³ e dunque del servizio al prossimo in seno a una comunità locale o nazionale.

La via della pace passa pure attraverso il dialogo interreligioso, che innanzitutto richiede la tutela della libertà religiosa e il rispetto delle minoranze. Duole, ad esempio, constatare come cresca il numero di Paesi che adottano modelli di controllo centralizzato sulla libertà di religione, con l'uso massiccio di tecnologia. In altri luoghi, le comunità religiose minoritarie si trovano spesso in una situazione sempre più drammatica. In alcuni casi sono a rischio di estinzione, a causa di una combinazione di azioni terroristiche, attacchi al patrimonio culturale e misure più subdole come la proliferazione delle leggi anti-conversione, la manipolazione delle regole elettorali e le restrizioni finanziarie.

Preoccupa particolarmente l'aumento degli atti di antisemitismo verificatisi negli ultimi mesi; e ancora una volta sono a ribadire che questa piaga va sradicata dalla società, soprattutto con l'educazione alla fraternità e all'accoglienza dell'altro.

Parimenti preoccupa la crescita della persecuzione e della discriminazione nei confronti dei cristiani, soprattutto negli ultimi dieci anni. Essa riguarda non di rado, seppure in modo incruento ma socialmente rilevante, quei fenomeni di lenta marginalizzazione ed esclusione dalla vita politica e sociale e dall'esercizio di certe professioni che avvengono anche in terre tradizionalmente cristiane. Nel complesso sono oltre 360 milioni i cristiani nel mondo che sperimentano un livello alto di persecuzione e discriminazione a causa della propria fede, e sono sempre di più quelli costretti a fuggire dalle proprie terre d'origine.

Infine, la via della pace passa per l'educazione, che è il principale investimento sul futuro e sulle giovani generazioni. Ho ancora vivo il ricordo della Giornata Mondiale della Gioventù svoltasi in Portogallo nell'agosto scorso. Mentre ringrazio nuovamente le Autorità portoghesi, civili e religiose, per l'impegno profuso nell'organizzazione, conservo nel cuore l'incontro con più di un milione di giovani, provenienti da ogni parte del mondo, pieni di entusiasmo e voglia di vivere. La loro presenza è stata un grande inno alla pace e la testimonianza che «l'unità è superiore al conflitto»¹⁴ e che è «possibile sviluppare una comunione nelle differenze»¹⁵.

Nei tempi moderni, parte della sfida educativa riguarda un uso etico delle nuove tecnologie. Esse possono facilmente diventare strumenti di divisione o di diffusione di menzogna, le cosiddette *fake news*, ma sono anche mezzo di incontro, di scambi reciproci e un importante veicolo di pace. «I notevoli progressi delle nuove tecnologie dell'informazione, specialmente nella sfera digitale, presentano dunque entusiasmani

¹² Cfr. *Radiomessaggio natalizio ai popoli del mondo intero*, 24 dicembre 1944.

¹³ Pio XI, *Udienza ai dirigenti della Federazione Universitaria Cattolica*, 18 dicembre 1927.

¹⁴ Esort. ap. *Evangelii gaudium* (24 novembre 2013), 228.

¹⁵ *Ibid.*

opportunità e gravi rischi, con serie implicazioni per il perseguimento della giustizia e dell'armonia tra i popoli»¹⁶. Per questo motivo ho ritenuto importante dedicare l'annuale *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace* all'intelligenza artificiale, che è una delle sfide più importanti dei prossimi anni.

È indispensabile che lo sviluppo tecnologico avvenga in modo etico e responsabile, preservando la centralità della persona umana, il cui apporto non può né potrà mai essere rimpiazzato da un algoritmo o da una macchina. «La dignità intrinseca di ogni persona e la fraternità che ci lega come membri dell'unica famiglia umana devono stare alla base dello sviluppo di nuove tecnologie e servire come criteri indiscutibili per valutarle prima del loro impiego, in modo che il progresso digitale possa avvenire nel rispetto della giustizia e contribuire alla causa della pace»¹⁷.

Occorre dunque una riflessione attenta ad ogni livello, nazionale e internazionale, politico e sociale, perché lo sviluppo dell'intelligenza artificiale si mantenga al servizio dell'uomo, favorendo e non ostacolando, specialmente nei giovani, le relazioni interpersonali, un sano spirito di fraternità e un pensiero critico capace di discernimento.

In tale prospettiva acquisiscono particolare rilevanza le due Conferenze Diplomatiche dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che avranno luogo nel 2024 e alle quali la Santa Sede parteciperà come Stato membro. Per la Santa Sede, la proprietà intellettuale è essenzialmente orientata alla promozione del bene comune e non può svincolarsi da limitazioni di natura etica dando luogo a situazioni di ingiustizia e indebito sfruttamento. Speciale attenzione va poi prestata alla tutela del patrimonio genetico umano, impedendo che si realizzino pratiche contrarie alla dignità dell'uomo, quali la brevettabilità del materiale biologico umano e la clonazione di esseri umani.

Eccellenze, Signore e Signori,

in quest'anno la Chiesa si prepara al Giubileo che inizierà il prossimo Natale. Ringrazio in particolare le Autorità italiane, nazionali e locali, per l'impegno che stanno approfondendo nel preparare la città di Roma ad accogliere numerosi pellegrini e consentire loro di trarre frutti spirituali dal cammino giubilare.

Forse oggi più che mai abbiamo bisogno dell'anno giubilare. Di fronte a tante sofferenze, che provocano disperazione non soltanto nelle persone direttamente colpite, ma in tutte le nostre società; di fronte ai nostri giovani, che invece di sognare un futuro migliore si sentono spesso impotenti e frustrati; e di fronte all'oscurità di questo mondo, che sembra diffondersi anziché allontanarsi, il Giubileo è l'annuncio che Dio non abbandona mai il suo popolo e tiene sempre aperte le porte del suo Regno. Nella tradizione giudeo-cristiana il Giubileo è un tempo di grazia in cui sperimentare la misericordia di Dio e il dono della sua pace. È un tempo di giustizia in cui i peccati sono rimessi, la riconciliazione supera l'ingiustizia, e la terra si riposa. Esso può essere per tutti - cristiani e non cristiani - il tempo in cui spezzare le spade e farne aratri; il tempo in cui una nazione non alzerà più la spada contro un'altra, né si imparerà più l'arte della guerra (cfr *Is 2,4*).

È questo l'augurio, cari fratelli e sorelle, l'augurio che formulo di cuore a ciascuno di voi, cari Ambasciatori, alle vostre famiglie, ai collaboratori e ai popoli che rappresentate. Grazie e buon anno a tutti!¹⁸

Papa Francesco

¹⁶ *Messaggio per la LVII Giornata Mondiale della Pace* (8 dicembre 2023), 1.

¹⁷ *Ibid.*, 2.

¹⁸ Cfr. Discorso del Santo Padre Francesco ai membri del corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri del nuovo anno, Aula della Benedizione, lunedì, 8 gennaio 2024.

Un anno fa in questa stessa circostanza concludevo il mio saluto auspicando il ripristino di una pace giusta per l'Ucraina.

Dobbiamo invece constatare, purtroppo, che non soltanto Kiev è ancora impegnata a difendersi dall'inaccettabile aggressione russa, ma che molte altre aree del nostro globo sono oggi in condizioni di maggiore precarietà rispetto allo scorso anno.

Come non era difficile immaginare, a causa dello sconvolgimento di valori indotto dall'attacco alle regole della comunità internazionale, l'aggressione alla stabilità e alla pace si è riverberata in negativo in tutte le aree del globo e su tutti i dossier, da quello del contrasto alle mutazioni climatiche a quello della sicurezza alimentare – con il pericolo di rendere popolazioni del mondo più povere e meno sicure – a quello dello spazio che rischia di trasformarsi, da ambito di collaborazione scientifica a vantaggio dell'umanità, in ambito, oltre che di competizione commerciale, di contrapposizione militare, con drammatiche prospettive per il pianeta su cui, tutti, viviamo.

Lo stato del mondo sul finire di questo 2023 ci impone di superare la superficiale sottovalutazione con cui si assiste al moltiplicarsi delle crisi e dei drammi umani che comportano.

Il Medio Oriente è nuovamente sconvolto da una spirale di violenza a seguito dei proditori attacchi terroristici mossi da Hamas contro inermi cittadini israeliani.

Assassini e brutalità verso cui rinnovo la più forte e ferma condanna della Repubblica Italiana.

La situazione a Gaza è stata definita dai vertici delle Nazioni Unite come "apocalittica" e i resti dei territori sotto l'Autorità Nazionale Palestinese sono, anch'essi, in preda a gravi sofferenze, per le violenze che le persone subiscono.

In Europa, la guerra di Mosca contro l'Ucraina continua a provocare sofferenze indicibili alla popolazione civile e conseguenze drammatiche a livello mondiale.

L'impegno della comunità internazionale in Africa si è dimostrato insufficiente a frenare l'ondata di focolai di crisi.

Così il deterioramento del quadro securitario nel Sahel ha aggravato ulteriormente l'emergenza umanitaria in atto.

Gli scontri in Sudan hanno provocato migliaia di vittime nonché milioni di sfollati interni e di rifugiati.

Il succedersi delle crisi rischia di distogliere l'indispensabile attenzione da altre situazioni foriere di non meno gravi sofferenze: penso alle bambine e alle donne afgane ostaggio dei talebani; alle giovani e ai giovani iraniani le cui aspirazioni sono quotidianamente concusse e soffocate.

Queste sofferenze assumono a volte caratteri ancor più intollerabili.

Poche settimane fa, in occasione della Giornata mondiale del fanciullo, l'Unicef Italia ha pubblicato un rapporto, i cui numeri inchiodano alle responsabilità della comunità internazionale, dimostrando inequivocabilmente le insufficienze palesate dalla sua azione.

In oltre due anni di guerra - rileva quel rapporto - 6,4 milioni bambini ucraini sono risultati bisognosi di assistenza umanitaria. In Siria sono più di 13.000 i bambini che hanno perso la vita o sono stati feriti nel lungo conflitto interno; quasi altrettante sono le piccole vittime in Yemen. Ad Haiti la stragrande maggioranza di bambini vive sotto il controllo di gruppi armati e rischia ogni giorno la morte, il ferimento, il reclutamento.

A questi teatri si aggiunge la più recente barbarie che poc'anzi ricordavo: la ferocia di Hamas contro i bambini inermi. Neppure i neonati sono stati risparmiati quel giorno. Ci colpiscono dolorosamente le oltre 5.000 piccole vittime innocenti nella striscia di Gaza.

Una comunità internazionale che non riesce a proteggere i suoi figli, che non è in grado di recare aiuto umanitario neanche ai fanciulli, appare inumana.

Ci allarmiamo per i danni inflitti al nostro pianeta da virus o da catastrofi naturali ma dobbiamo constatare che il pericolo maggiore arriva dagli sciagurati comportamenti di alcuni governi, da forze paramilitari, da gruppi terroristici.

Impossibile non riconoscere la chiarezza del Pontefice, Francesco, che già dieci anni orsono ha parlato per la prima volta di una “guerra mondiale a pezzi”.

Quel monito, oggi più che mai attuale, non deve essere ignorato e richiede una più consapevole lettura della realtà.

Questi frammenti di guerra, infatti, rischiano di creare false prospettive, ingannando la nostra capacità di analisi e di comprensione.

Signore e signori Ambasciatori,

a fronte di uno scenario che sembrerebbe implicare la fine di un sistema basato su regole condivise, alcuni osservatori parlano di “un’età del caos”, in un mondo in cui tutto è permesso, dove l’atto di aggressione non è più censurato come violazione ma, al contrario, viene addirittura giustificato per pretesi interessi nazionali.

L’ondata di destabilizzazione delle regole adottate dalla comunità internazionale, e che portò alla creazione delle Nazioni Unite, è davanti a tutti noi.

I pretesti sono i più diversi: con approccio inammissibile c’è chi giustifica gli attacchi come desiderio di costruire un nuovo ordine internazionale, più rispettoso di nuovi equilibri affacciatisi.

Il mondo in questi decenni è cambiato ma l’esito dei conflitti non lo condurrebbe mai a un ordine più rispettoso e più giusto.

Se si desidera realizzare regole e istituzioni più rispondenti è certamente produttivo ed efficace procedere all’impresa quando si è in pace.

È la pari dignità tra tutti i soggetti internazionali il principio su cui impostare i rapporti tra gli Stati. Con un cambio di paradigma, che sposti definitivamente l’accento dalla competizione alla cooperazione.

Il modello non può essere quello delle conferenze internazionali che si limitino, di volta in volta, a fotografare contingenti rapporti di forza.

Dobbiamo essere consapevoli che il nostro pianeta, per sopravvivere, ha indispensabile necessità di un sistema multilaterale, capace di sviluppare ulteriormente forme di collaborazione e di integrazione.

Non si tratta di una difesa pregiudiziale dell’attuale sistema multilaterale: le Organizzazioni Internazionali di cui oggi disponiamo non sono state disegnate per affrontare tutte le sfide che abbiamo davanti e, riflettendo gli equilibri usciti dalla Seconda guerra mondiale, spesso non sono state in grado di registrare le novità, perdendo efficacia.

La soluzione, tuttavia, non consiste nell’accentuarne i difetti, rischio insito in alcune riforme ipotizzate, cristallizzando, ad esempio, nuove categorie di serie A e serie B per i membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

Dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, all’Organizzazione mondiale del commercio, dall’Organizzazione mondiale della sanità, al regime sul controllo degli armamenti nucleari, queste e altre istituzioni hanno bisogno di essere aggiornate e rafforzate.

Delle loro carenze tutti paghiamo un prezzo.

Sarebbe tuttavia errato ritenere che la soluzione a tali carenze risieda nello smantellamento delle regole della globalizzazione: i limiti del multilateralismo odierno sono, infatti, riconducibili, in grande misura, alla volontà politica espressa dagli Stati che ne fanno parte.

Indebolire l’architettura internazionale darebbe libero campo a forze puramente distruttive laddove un multilateralismo efficace, fondato su principi di eguaglianza, trasparenti, responsabili e rappresentativi, sarebbe al contrario di grande vantaggio.

La sfida principale è proprio quella della rappresentatività.

Le voci di chi oggi non si sente sufficientemente ascoltato vanno prese in adeguata considerazione, a partire dalle legittime esigenze dei Paesi più poveri, più fragili, perché sono quelli le cui popolazioni patiscono maggiormente i contraccolpi delle crisi che si susseguono.

Aggiornare le regole significa rendere più autentica la testimonianza dei valori sot-

tesi alla nostra convivenza civile.

Abbiamo da poco celebrato il 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo – come ricordava il Decano – un documento che non costituisce appannaggio di una sola cultura o di un singolo gruppo di Paesi ma esprime il patrimonio di valori comuni e condivisi dell'umanità.

Assumere come guida la tutela dei diritti umani rende le società più forti, resilienti ed eque anche nei rapporti fra le nazioni.

Il “pilastro” dei diritti umani è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile che le Nazioni Unite si sono date a partire dagli ambiti della pace e sicurezza e della lotta alla povertà e alle disuguaglianze.

Lo stesso va detto per i principi fondanti lo Stato di diritto.

La tragedia della Seconda guerra mondiale spinse al cambiamento, al negoziato per un ordine internazionale che non fosse basato sul diritto del più forte.

La “guerra mondiale a pezzi”, porta a un mondo in pezzi.

Si innalzano muri, si attenta alla libertà di navigazione e di approdo.

Per evitare di essere trasformata in conflitti di più ampie proporzioni, deve spingere a ricercare un fattore comune da cui riprendere le fila di un confronto che consenta una proficua riforma strutturale del multilateralismo.

I pericoli di oggi hanno nomi diversi da quelli di ottant'anni fa, ma non sono meno temibili, e dovrebbero indurci ad agire, subito, insieme.

L'indebolimento del multilateralismo non poteva accadere in un momento peggiore, in cui tutte le sfide più grandi del ventunesimo secolo sono di carattere globale.

Dalle pandemie ai cambiamenti climatici, dalla sicurezza cibernetica al governo dell'intelligenza artificiale, dalla lotta alla povertà alla proliferazione nucleare, tutte le minacce a cui dobbiamo far fronte richiedono multilateralismo e cooperazione internazionale.

Ci guardano i cittadini dei nostri Paesi, attenti a disuguaglianze e ingiustizie sociali, economiche, generazionali, di genere o etniche.

Signore e signori Ambasciatori,

ho tracciato un quadro realista, con molteplici ombre che vi gravano.

Vanno, comunque, colti alcuni spiragli positivi sulla strada della cooperazione internazionale.

Il 2023 ha visto l'inclusione dell'Unione Africana come membro permanente del G20: è il riconoscimento della legittima aspirazione degli oltre cinquanta Stati africani a svolgere un ruolo più rilevante e crescente nella scena internazionale.

È, allo stesso tempo, un concreto passo per inserire una parte così importante e vitale del mondo all'interno delle dinamiche planetarie.

È significativo che quest'atteso riconoscimento - che anche l'Italia ha sempre sostenuto - sia avvenuto sotto la Presidenza di un importante Paese asiatico, l'India, e che toccherà a un grande Paese dell'America Latina, il Brasile, presiedere il primo G20 allargato all'Unione Africana.

L'Unione Europea ha deciso di procedere, dopo anni di ritardi, sulla strada del ricongiungimento con molti dei Paesi europei candidati a farne parte.

Si tratta di un percorso a volte impervio, ma il cui profondo significato storico e politico riveste grande rilievo.

Allargamento significa inclusione, accettazione delle differenze, solidarietà, valori agli antipodi rispetto alle pulsioni neo-imperialiste che provengono, in questo periodo, da Mosca.

Oltre ad ampliare il numero dei suoi membri, l'Unione Europea dovrà mettere mano a quel complesso di riforme istituzionali necessarie per porla in grado di affrontare, con efficacia e tempestività, le sfide del nostro tempo, offrendo l'esempio di una comunità che, attraverso il dialogo e il negoziato, contribuisce in maniera ancora più rilevante alla causa della pace e della collaborazione internazionali.

Numerose – ripeto – sono le istanze che l'agenda internazionale propone e di gran-

de impatto le scelte che una comunità come l'Unione Europea può compiere, a partire dal clima.

Le iniziative recentemente assunte in sede europea in materia di Intelligenza Artificiale, per la definizione di standard e di regole, sono un esempio di buone pratiche a vantaggio di tutta la comunità internazionale.

Positivi segnali sono giunti anche dalla COP28: la comunità internazionale ha raggiunto un ampio consenso sul progressivo abbandono dei combustibili fossili.

Siamo adesso chiamati a dare rapida e concreta attuazione a quanto deciso, consapevoli che il ritardo accumulato è già molto e il costo di nuove esitazioni ricadrebbe, moltiplicato, sulle future generazioni.

Vi è la piena presa di coscienza che mentre si perseguono gli obiettivi di lungo periodo, bisogna sostenere i Paesi che più sono colpiti dai cambiamenti climatici. L'Italia parteciperà con 100 milioni di euro al nuovo fondo globale per le perdite e i danni, volto a fornire aiuto ai Paesi vulnerabili per superare le distruzioni causate dai cambiamenti climatici.

Il 2023 ha visto anche l'ingresso della Finlandia nell'Alleanza Atlantica e il raggiungimento di un'intesa per il prossimo ingresso della Svezia.

Il tema della sicurezza in un mondo sempre più interconnesso e senza più distanze riguarda i popoli sotto qualunque latitudine.

La parabola della NATO – un'organizzazione che ha ritrovato centralità e vigore nell'emergenza drammatica e impreveduta di una guerra in Europa – testimonia quanto sia importante non abbandonare la strada del multilateralismo.

Va confermata la volontà di dialogo, nel rispetto del diritto internazionale, tra le strutture di sicurezza per perseguire la pace attraverso il multilateralismo, trovando il coraggio per riformarlo, ampliarlo, anche nella sua architettura.

Sul terreno degli impegni internazionali della Repubblica Italiana permettetemi di citare la Presidenza del G7, che si appresta ad assumere nel 2024.

Come è costume del nostro Paese, la ricerca del dialogo ne costituirà un elemento portante.

L'Italia non farà venire meno il proprio impegno per creare fiducia e spazi di collaborazione. Per raggiungere risultati di rilievo avremo bisogno del sostegno di tutti voi, che nel prossimo anno seguirete da Roma l'azione del nostro Paese¹⁹.

Il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella

Nell'introdurre questa nuova opera dal titolo *Crimini di guerra e contro l'umanità Fatti, Documenti e Prospettive*, a cura del sottoscritto, realizzato dal Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi e dal Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù, edita dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale presso la Santa Sede, non potevo iniziare senza fare riferimento al grido di dolore e di allarme lanciato da Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in due momenti diversi, ma importanti fra loro, ovvero l'incontro con gli ambasciatori di tutto il mondo, hanno manifestato la loro preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare con la guerra in Ucraina, iniziata con l'invasione della Russia nel febbraio 2022 e giunta ormai al secondo anno dove si contano centinaia di migliaia di morti (civili e militari) da ambo le parti con conseguenze drammatiche a livello mondiale, nell'evocare ogni giorno lo spettro di una guerra atomica!, e lo scoppio del conflitto tra Israele e la Palestina del 7 ottobre 2023, dopo l'attacco dell'organizzazione islamico-palestrinese di Hamas che ha sparato dalla striscia di Gaza, quest'ultima

¹⁹ Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con il Corpo Diplomatico, Palazzo del Quirinale, 15 dicembre 2023.

sottoposta dal 2006 al controllo israeliano dello spazio aereo, delle acque territoriali e dell'accesso attraverso i varchi, un'enorme quantità di missili nel Sud di Israele oltre a far entrare le sue milizie armate sul terreno dove sono stati feriti, torturati e uccisi in maniera atroce centinaia di soldati e innocenti e molti sono stati presi in ostaggio, determinando, la durissima reazione militare di Israele nella striscia di Gaza con la morte di decine di migliaia di palestinesi, in maggioranza civili, tra cui tanti bambini, ragazzi e giovani, causando, altresì, una situazione umanitaria gravissima con sofferenze inimmaginabili tanto da essere definita una "situazione apocalittica" dai vertici delle Nazioni Unite. Senza pensare, inoltre che questa guerra va ad aggravare ancora di più gli equilibri in una regione fragile e carica di tensioni: oltre un milione di palestinesi che vivevano a nord di Gaza sono stati costretti dagli israeliani a lasciare le loro case per trasferirsi a sud entro 24 ore, dopo che si sono visti bloccare i rifornimenti di cibo, elettricità e carburante.

Quello che sta accadendo mette in risalto tutta la sua drammaticità con i dati forniti dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente (UNRWA, *UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*), i quali evidenziano che ci sono circa 6 milioni di rifugiati palestinesi registrati nel mondo e circa 1,5 milioni di loro vivono in 58 campi profughi riconosciuti in Giordania, Libano, Siria e Palestina (Striscia di Gaza e Cisgiordania). Ma la situazione risulta essere ancora più grave, in quanto non tutti i rifugiati palestinesi sono registrati presso UNRWA e molti possono vivere fuori da questi campi o in altri Paesi o in campi profughi non ufficiali come avviene in Giordania, in Libano in Siria, nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania²⁰.

Come dichiarato in più occasioni da papa Francesco da tempo il mondo è *attraversato da un crescente numero di conflitti che lentamente trasformano quella che ho più volte definito terza guerra mondiale a pezzi in un vero e proprio conflitto globale*, dove, purtroppo, la logica della "guerra" sta prevalendo sulla "logica della pace" fra i popoli, tanto da essere sottolineato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: *Impossibile non riconoscere la chiaroveggenza del Pontefice, Francesco, che già dieci anni orsono ha parlato per la prima volta di una "guerra mondiale a pezzi". Quel monito, oggi più che mai attuale, non deve essere ignorato e richiede una più consapevole lettura della realtà.*

Troppi sono i conflitti che minano la pace nel mondo: Ucraina-Russia, Israele-Palestina, la tesa situazione nel Caucaso Meridionale tra l'Armenia e l'Azerbaijan, in Siria, in Giordania, in Libano, nello Yemen, in Myanmar, il deterioramento ed l'instabilità in vari Paesi africani è stato aggravato ulteriormente dall'emergenza umanitaria dovuta alla guerra in atto in Burkina Faso, in Camerun, nel Ciad, in Etiopia, in Libia, nel Mali, in Mozambico, nel Niger; mentre ci sono situazioni di crisi in: Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Sahara Occidentale, Somalia, Sudan, Sudan del sud, Algeria, Burundi, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Senegal, Tunisia, Uganda, Zimbabwe. Inoltre, oltre alle vittime dobbiamo evidenziare il dramma degli sfollati in Africa: quasi 28 milioni interni a 11 Paesi, come osservato dallo CeSPI²¹:

1. Il conflitto in Burkina Faso: è tra il governo e vari gruppi armati, tra cui lo Stato Islamico nel Grande Sahara (ISGS). Il conflitto ha causato quasi 2 milioni di sfollati interni.
2. Il conflitto in Camerun: è tra il governo e il gruppo armato Boko Haram. Il conflitto ha causato quasi un milione di sfollati interni.
3. Il conflitto in Ciad: è tra il governo e il gruppo armato Fronte per il cambiamento e la concordia in Ciad (FACT). Il conflitto ha causato quasi 400.000 sfollati interni.
4. La guerra del Tigray (Etiopia): è tra il governo e il Fronte di liberazione del popolo tigrino (FLPT), è in corso dal 2020 e ci sono quasi 4 milioni di sfollati interni.
5. Il conflitto in Mali: è tra il governo e vari gruppi armati, tra cui lo Stato Islamico nel Grande Sahara (ISGS) e al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQMI). Il conflitto ha causato quasi mezzo milione di sfollati interni.
6. Il conflitto in Nigeria: è tra il governo e vari gruppi armati, tra cui Boko Haram e la Provincia dello Stato Islamico dell'Africa Occidentale. Il conflitto ha causato oltre 3,6 milioni di sfollati interni.
7. Il conflitto in Repubblica Centrafricana (RC): è tra il governo e vari gruppi armati, tra cui i Seleka e gli Anti-Balaka. Il conflitto ha causato oltre mezzo milione di sfollati interni.
8. Il conflitto nella Repubblica democratica del Congo (RDC): è un conflitto complesso e multiforme che dura dal 1996. Il conflitto ha causato 5,7 milioni di sfollati interni.
9. Il conflitto in Somalia: è tra il governo e vari gruppi armati, tra cui al-Shabaab. Il conflitto ha causato

²⁰ Cfr. Atlante geopolitico 2023, Treccani, Roma, pp. XV e XVI.

²¹ Zupi M., Osservatorio di Politica Internazionale, Approfondimento CeSPI, I conflitti armati dimenticati, 24 luglio 2024, p.12.

quasi 4 milioni di sfollati interni.

10. Il conflitto in Sudan: è tra il governo e vari gruppi armati, tra cui il Movimento di liberazione del popolo sudanese del Nord (MLPS-N). Il conflitto ha causato oltre 3,5 milioni di sfollati.

11. Il conflitto nel Sudan del sud: è tra il governo e vari gruppi armati. Il conflitto ha causato oltre 2,2 milioni di sfollati interni.

Inoltre, sebbene non vi siano guerre aperte nelle Americhe, fra alcuni Paesi, per esempio tra il Venezuela e la Guyana, vi sono forti tensioni, mentre in altri, come in Perù, osserviamo fenomeni di polarizzazione che compromettono l'armonia sociale e indeboliscono le istituzioni democratiche, desta ancora preoccupazione la situazione in Nicaragua, l'emergenza in Ecuador, in Haiti, in Honduras, le recenti tensioni tra Serbia e Kosovo in Europa, o nel quadrante asiatico, in Afghanistan da quando i talebani sono tornati al potere nell'agosto 2021, è sprofondato in una crisi umanitaria di proporzioni enormi, aggravata recentemente dai terremoti che hanno colpito la provincia di Herat, le tensioni in Iran, nelle Filippine, in Indonesia e Thailandia o la delicata situazione della Corea del Nord dove non passa giorno che il dittatore Kim Jong-un, dopo aver ridotto alla fame il suo popolo a discapito dell'incremento delle spese in armamenti, non evochi uno scenario atomico contro la Corea del Sud o contro il Giappone o contro gli Stati Uniti, le relazioni sempre tese tra India e Pakistan che attestano una rivalità storica tra i due Paesi dove in settant'anni di storia, le due nazioni "separate alla nascita" nel 1947, sono state protagoniste di tre guerre, oltre a conflitti di più breve durata e incidenti di confine che hanno visto i rispettivi eserciti opporsi in schermaglie e scontri a fuoco e nonostante che nel 2003 i due paesi hanno formalmente firmato un accordo di cessate il fuoco dopo una escalation di violenze negli anni Novanta, per non parlare poi, dei difficili rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina e della spinosa questione dell'indipendenza di Taiwan che la Cina rivendica di annettere anche con la forza, dove si segnalano ripetuti sconfinamenti dello spazio aereo da parte di bombardieri e di unità navali da parte delle due potenze.

Si deve osservare che oggi il numero dei conflitti violenti a livello globale è il più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale e a pagarne le conseguenze sono innanzitutto le persone - circa 2 miliardi - che vivono in aree interessate da eventi bellici.

Lo scenario che ormai si va via delineando nel mondo di sofferenza, morte, distruzione mette in risalto che attualmente ci sono 55 conflitti armati tra i vari stati, di cui 8 hanno raggiunto il livello di guerra e 22 sono stati internazionalizzati, il che significa che una o entrambe le parti hanno ricevuto il supporto di truppe da uno Stato straniero. Anche se non si tratta di guerre che hanno la stessa rilevanza della guerra in Ucraina, concorrono a fare del 2022 l'anno più letale dai tempi del genocidio in Ruanda nel 1994. Non dimentichiamo che il conflitto in Etiopia è stato definito quello più letale registrato nel periodo successivo al 1989 nel mondo, con oltre 101.000 vittime. A completare un quadro preoccupante e che fa riflettere sul delicato momento che l'umanità sta vivendo è anche il dato dei conflitti armati non statali che ha raggiunto il livello record per il 2022: l'UCDP²² ha registrato 82 conflitti; 9 su 10 non statali più letali dell'anno si sono verificati in Messico, dove i cartelli della droga rivali si combattono per il controllo del territorio dagli anni Ottanta. Ultimamente, la violenza alle bande si è intensificata anche in Brasile, Haiti, Honduras ed El Salvador²³.

Questa lunga scia di conflitti sta provocando milioni e milioni di sfollati, rifugiati e richiedenti asilo e altre persone che la comunità internazionale deve proteggere.

In un quadro geopolitico che a oggi appare complesso e in mutamento, i conflitti e le tensioni in atto hanno infatti il potenziale di incidere sul livello della minaccia terroristica a livello nazionale, regionale e globale.

Al riguardo, si osserva che con riferimento alle dinamiche interne al terrorismo jihadista, queste risultano sempre più caratterizzate da una strategia di "delocalizzazione" delle attività da parte di DAESH e al Qaida a favore delle rispettive filiali periferiche. Tale approccio fornisce maggiori garanzie di resilienza, consentendo alle due organizzazioni di adattarsi meglio ai diversi contesti territoriali e di far fronte all'eliminazione di figure centrali di vertice²⁴. Il jihad globale appare infatti perfettamente "sintonizzato" su alcune delle principali sfide poste da un mondo in rapida trasformazione. Si pensi al cambiamento climatico, "moltiplicatore" di crisi e minacce in quanto oltre a impattare trasversalmente su settori sensibili come la geopolitica, la sicurezza alimentare, idrica, economica e sociale, incide a cascata anche sull'espansione del terrorismo. Il Sahel è in tal senso una

²² UCDP: Uppsala Conflict Data Program è un programma di collazionamento ed elaborazione di dati sui conflitti armati nel mondo gestito dall'Università di Uppsala, in Svezia.

²³ Cfr. Atlante geopolitico 2023 cit., p. XVIII.

²⁴ Presidenza del Consiglio dei ministri, Sistema di informazione per la difesa della Repubblica, relazione annuale 2023, sulla politica per l'informazione per la sicurezza, p. 47.

regione emblematica²⁵.

Alla Vigilia di Natale del 1944, Pio XII pronunciò un celebre Radiomessaggio ai popoli del mondo intero. La Seconda guerra mondiale stava avvicinandosi alla conclusione dopo oltre cinque anni di conflitto e l'umanità - disse il Pontefice - avvertiva «una volontà sempre più chiara e ferma: fare di questa guerra mondiale, di questo universale sconvolgimento, il punto da cui prenda le mosse un'era novella per il rinnovamento profondo»²⁶.

Ma purtroppo le vicende degli ultimi tempi e i nuovi equilibri geopolitici che si sono delineati stanno portando ad un ritorno di quello che pensavano non succedesse più: lo spettro della guerra atomica con tutte le sue atrocità! Ecco Papa Francesco come si è espresso sul ricorso di un possibile scenario di guerra atomica: *Non posso non ricordare la supplica con cui nel 1962 san Giovanni XXIII chiese ai potenti del suo tempo di frenare un'escalation bellica che avrebbe potuto trascinare il mondo nel baratro del conflitto nucleare. Non posso dimenticare la forza con cui san Paolo VI, intervenendo nel 1965 all'Assemblea generale delle Nazioni Unite disse: Mai più la guerra! Mai Più la guerra! O, ancora, i tanti appelli per la pace di san Giovanni Paolo II, che nel 1991 ha definito la guerra "un'avventura senza ritorno"*²⁷.

E proprio per cercare di riportare alla mente l'immane tragedia della Seconda guerra mondiale con le stragi perpetrate, con oltre 60 milioni di morti e dei genocidi e conflitti armati che hanno martoriato il XX secolo (Ruanda e dell'ex Jugoslavia fra tutti), che è stato realizzato questo dizionario, indirizzato in particolare ai giovani, affinché possano rendersi conto di cosa realmente indichino le espressioni "crimini di guerra" e "crimini contro l'umanità", di quale sia la loro storia, di quali importanti cambiamenti culturali, politici e giuridici siano il segno, da quale finalità siano pervase, con un *focus* particolare sull'importanza dei Tribunali penali internazionali. Giova far presente che la repressione dei crimini internazionali, anche se prevista, è stata affidata per lungo tempo ai soli tribunali interni. Esempi isolati devono essere considerati i Tribunali penali internazionali di Norimberga (creato con l'Accordo di Londra del 1945, c.d. Carta di Londra) e di Tokyo (creato per effetto di una decisione datata 19 gennaio 1946 del gen. MacArthur, c.d. Carta Atlantica del Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente), istituiti dopo la Seconda guerra mondiale per giudicare i crimini perpetrati dai tedeschi nei territori occupati e dai giapponesi in Estremo Oriente. Entrambi i tribunali devono essere considerati un organo comune delle potenze vincitrici che, in quanto, occupanti, esercitano in Germania ed in Giappone un potere quasi sovrano. La costituzione dei tribunali penali internazionali è abbastanza recente e hanno giurisdizione su individui accusati di aver commesso un crimine internazionale. Sono stati istituiti, con risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, due tribunali *ad hoc*: uno per giudicare i crimini commessi nell'ex Jugoslavia (ris. 808-1993) a partire dal 1991 e l'altro per giudicare i crimini commessi in Ruanda durante il conflitto civile del 1994 (ris.995-1994). Entrambi i Tribunali erano destinati a cessare le loro funzioni entro il 2014 con la conclusione dei processi degli imputati più significativi, anche se, il Tribunale per il Ruanda ha cessato di funzionare il 2015, mentre quello della ex Jugoslavia nel 2017 (Consiglio di sicurezza ris. 2329-2016). Inoltre, per evitare che alcuni crimini rimanessero impuniti, è stata istituita, con apposita risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una struttura più agile, il *Meccanismo internazionale residuale per i Tribunali criminali*, formato da due sezioni, già in funzione, e rispettivamente una per i crimini di competenza del Tribunale del Ruanda e l'altra per il Tribunale della ex Jugoslavia.

Al riguardo, si osserva che i Tribunali per la ex Jugoslavia e il Ruanda devono essere considerate delle strutture create *ad hoc*, di carattere temporaneo e limitativo, ed è per questo che la comunità internazionale, di fronte a scenari "criminali" sempre più frequenti dovuti ai mutamenti geopolitici che si susseguono, ha inteso il bisogno di istituire con una Corte penale internazionale, con sede all'Aja, una struttura permanente e universale. Lo Statuto della Corte è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998, in una conferenza internazionale che ha visto la partecipazione di Stati ed è entrato in vigore il 1° luglio 2002. Il nostro Paese solo nel 2012 ha provveduto ad adottare una legge con cui si dispone l'adeguamento con procedimento ordinario, limitato peraltro alle sole disposizioni relative alla cooperazione con la Corte²⁸ (L. 20 dicembre 2012, n.237) (vds. Approfondimenti).

Inoltre, come osservato da Ronzitti (2021) si deve fare cenno anche ai Tribunali "ibridi" o "internazionalizzati" che vengono istituiti da un accordo tra lo Stato territoriale e le Nazioni Unite o in conseguenza di una

²⁵ Presidenza del Consiglio dei ministri, rel. cit. p. 48.

²⁶ *Radiomessaggio natalizio ai popoli del mondo intero*, 24 dicembre 1944.

²⁷ Papa Francesco, *Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace*, Corriere della Sera, Libreria Editrice Vaticano, Solferino, Milano, 2022, pp. 8.9.

²⁸ Cfr. Ronzitti N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, Torino, pp.241-242.

risoluzione dell'autorità internazionale che amministra il territorio sotto mandato delle Nazioni Unite. Fanno parte della composizione di questi tribunali i giudici dello Stato territoriale e dai giudici nominati dalle Nazioni Unite o dall'Autorità che amministra il territorio, quindi di composizione mista. Questi tribunali, di regola, fanno parte del processo di *post conflict peace building*, avente lo scopo di ricostruire il tessuto istituzionale di uno Stato o di un territorio, alla fine del conflitto armato internazionale o di una guerra civile. L'istituzione di un tribunale internazionalizzato a seguito di un accordo tra lo Stato territoriale e Nazioni Unite è solido essere preceduto da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza²⁹. Rientrano in questa tipologia la Corte Speciale per la Sierra Leone, la Corte Speciale di Timor Est, le Camere straordinarie delle Corti in Cambogia per la persecuzione dei crimini commessi durante il periodo della Kampuchea Democratica (nome ufficiale della Cambogia durante il regime dei Khmer Rossi, 1975-79) e le Camere straordinarie africane in Senegal che nel 2016 hanno condannato l'ex dittatore ciadiano Hissène Habré.

L'opera realizzata dall'instancabile impegno comune degli Accademici Pontifici del Dipartimento *Liberare Maria dalle mafie* e dei suoi quaranta *Osservatori*, della Procura generale militare presso la Suprema Corte di Cassazione, di vari Studiosi ed Esperti, edito dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale presso la Santa Sede, è strutturata in sei volumi di approfondimento e un volume di saggi, con aggiornamenti semestrali:

- Saggi;
- Approfondimenti, vol. I: Cronologia della Seconda guerra mondiale, Ebrei, ebraismo e leggi razziali, Le suppliche alla Sagra Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari;
- Approfondimenti, vol. II: Le suppliche alla Sagra Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari;
- Approfondimenti, vol. III: Stragi, eccidi e relativi processi;
- Approfondimenti, vol. IV: Stragi, eccidi e relativi processi;
- Approfondimenti, vol. V: Stragi, eccidi e relativi processi, Norme e Codici
- Approfondimenti, vol. VI: Norme e Codici.

Fabio Iadeluca, Accademico Pontificio
*Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori
della Pontificia Accademia Mariana Internationalis Santa Sede*

²⁹ Cfr. Ronzitti N., *op. cit.*, p.247.

INDICE

Elenco autori	II
Ringraziamenti	V
Nota del Presidente della PAMI	VII
Nota introduttiva del Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori presso la Pontificia Accademia Mariana Internationalis	VIII
Nota del Segretario della PAMI	IX
Introduzione di F. Iadeluca	XI

[SAGGI]

Introduzione. La repressione dei crimini di guerra attraverso la giurisdizione penale militare.

Dimensione storica ed attuale: casistica e problemi probatori (<i>M. Block</i>)	1
--	---

La tutela dell'ambiente nei conflitti armati: evoluzione e limiti del diritto pattizio internazionale (*S. La Piscopìa*)

1. Introduzione	7
2. La tutela dell'ambiente nei due conflitti mondiali	7
3. L'ecocidio nella posizione del Prof. Falk del 1973	9
4. La tutela dell'ambiente nei Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1977 e nello Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998	10
5. Peculiarità della Convenzione ENMOD del 1976 e proposte emergenti sul crimine di ecocidio	11
6. Conclusioni	12

I processi penali per i crimini di guerra nazifascisti in Italia (1943-1945) (*A. Scaglione*)

1. Le stragi nazifasciste nel biennio 1943-1945	13
2. Segue: i processi penali	14
3. Una vicenda storica memorabile: la strage di Cefalonia	15
4. Segue: i processi	17

Azione civile nei processi penali militari italiani per crimini nazisti (*F. Callari*)

1. Premessa	19
2. La possibilità di costituzione della parte civile nel processo penale militare	20
3. La costituzione di parte civile nei processi penali militari italiani per crimini nazisti	20
4. La costituzione di parte civile degli enti pubblici territoriali e dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia	22
5. Conclusioni	24

I processi per i crimini nazifascisti perpetrati in Italia (*P. Rivello*)

1. I procedimenti celebrati nei primi mesi della	25
--	----

Liberazione	25
2. I Tribunali militari alleati operanti nell'immediato dopoguerra e l'accantonamento del progetto di una "Norimberga italiana", volto alla celebrazione di un grande processo cumulativo	26
3. I processi per stragi nazifasciste celebrati dagli organi giudiziari italiani negli anni '50, '60, '70 e '80 del secolo scorso	28
4. Le possibili cause degli "insabbiamenti" dei procedimenti relativi alle stragi perpetrate nel corso della seconda guerra mondiale	30
5. Il processo Priebke e i procedimenti successivi	33
6. Le principali questioni giuridiche affrontate in detti processi. La manifesta criminalità degli ordini impartiti	35
7. La tematica della rappresaglia	36
8. La competenza in materia dell'Autorità giudiziaria militare	37

L'antisemitismo del XX secolo. L'eredità della Shoah

... tra estremismi ideologici e negazionismo (<i>A. Zaccaria</i>)	39
Introduzione	39
Antisemitismo, Shoah e negazionismo. Cenni storici e riflessioni...	43
L'avvento del nazismo	48
Norimberga. Giustizia sostanziale o giustizia formale?	54
Gli estremismi di destra e il fondamentalismo islamico	56
La verità "confutata" dall'inseminazione negazionista	70
La reazione del Diritto Internazionale.	
Le legislazioni nazionali	78
Conclusioni	84

Lo stupro (*F. Pillitteri, G. La Marca*)

Introduzione	87
Le conseguenze psicologiche di uno stupro	90
Quale aiuto psicologico fornire alle vittime?	95
Ma chi sono questi bruti?	96

Il negazionismo e il terreno fertile della società contemporanea (*Roberto De Vita, Marco Della Bruna*)

Il negazionismo della Shoah	100
Il dialogo con i negazionisti: una strada senza uscita?	101
Il negazionismo e l'uso dei social media: le <i>echo chamber</i>	101
La polarizzazione del pensiero politico: un terreno fertile per idee estreme?	102
Il contrasto al negazionismo e il ruolo della memoria	103

[VOLUME I]

CRONOLOGIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

APPROFONDIMENTO 1

Dal Trattato di Versailles alla cronologia della seconda guerra mondiale	1
--	---

EBREI, EBRAISMO E LEGGI RAZZIALI

APPROFONDIMENTO 2

Le leggi razziali	225
Il manifesto degli scienziati razzisti	226
Dichiarazione sulla razza	227
Le leggi antiebraiche in Italia dal 1938 al 1945	228
Provvedimenti e comunicazioni	230
Provvedimenti adottati dal Ministero dell'Educazione in materia di difesa della razza	230
R.D.L. 17 novembre 1938 – XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana	231
Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici	236
Questioni ebraiche varie - massime	236
Campi di concentramento	241
Scioglimento delle comunità ebraiche	241
<i>A seguire alcune Gazzette Ufficiali dal 1938 al 1944, recanti provvedimenti nei confronti degli ebrei</i>	
G.U. del 5 settembre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1390. Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.	242
G.U. del 12 settembre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1381. Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri.	244
G.U. del 5 ottobre 1938. Regio Decreto n.1531. Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza.	246
G.U. dell'8 ottobre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1539. Istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.	248
G.U. del 25 ottobre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1630. Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.	250
G.U. del 19 novembre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1728. Provvedimenti per la difesa della razza italiana.	252
G.U. del 29 novembre 1938. Regio Decreto-Legge n. 1779. Integrazione e coordinamento in un unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana.	256
G.U. del 6 febbraio 1939. Regio Decreto-Legge n. 2111. Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica.	259
G.U. dell'11 febbraio 1939. Regio Decreto-Legge n. 126. Norme ... ai limiti di proprietà immobiliare	

e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica.	264
G.U. del 13 febbraio 1939. Regio Decreto n. 2154. Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista.	280
G.U. del 10 maggio 1939. Regio Decreto n. 665. Approvazione dello statuto dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.	282
G.U. del 27 luglio 1939. Legge n. 1024. Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana.	287
G.U. del 2 agosto 1939.	289
Legge n. 1054. Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.	289
Legge n. 1055. Disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.	289
Legge n. 1056. Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.	289
G.U. del 18 ottobre 1940. Legge n. 1403. Abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343.	296
G.U. del 31 ottobre 1940. Legge n. 1459. Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.	297
G.U. del 16 gennaio 1941. DM 30 luglio 1940-XVIII. Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica.	300
G.U. del 2 aprile 1941. Comunicato del Ministero delle Corporazioni. Variazione all'elenco «C» delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.	303
G.U. del 28 maggio 1942. Legge n. 517. Esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo.	305
G.U. del 17 dicembre 1942. Legge n. 1420. Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia.	308
G.U. del 9 febbraio 1944. Regio Decreto-legge n. 25. Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.	314
APPROFONDIMENTO 3	
Dai campi di concentramento alla Soluzione finale	317
Nazione e razza	318
La falsità del federalismo	322
Campi di concentramento	325
Dachau (cronologia)	325
Campi di sterminio	327
Auschwitz-Birkenau	328

Le deportazioni	331	LE SUPPLICHE ALLA SAGRA CONGREGAZIONE	
Campo di concentramento di Buchenwald	335	DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI	
Dalla sentenza del processo di Norimberga	335	APPROFONDIMENTO 10	
Omicidi e maltrattamenti della popolazione civile	338	Suppliche	573
Politica del lavoro schiavista	343		
Persecuzione degli ebrei	346	[VOLUME II]	
Soluzione finale	348	APPROFONDIMENTO 11	
Camere a gas	349	Suppliche	795
APPROFONDIMENTO 4		APPROFONDIMENTO 12	
“Destinazione sconosciuta”	353	Suppliche	1009
Destination inconnue	354	APPROFONDIMENTO 13	
Approfondimenti	386	Suppliche	1251
Notte dei lunghi coltelli	386	APPROFONDIMENTO 14	
Leggi di Norimberga	386	Suppliche	1509
Legge sulla cittadinanza tedesca	387		
Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco	387	[VOLUME III]	
Notte dei cristalli	387		
APPROFONDIMENTO 5		STRAGI, ECCIDI E RELATIVI PROCESSI	
Le atrocità subite o presenziate da militari dell'Arma durante il periodo di prigionia in Germania	389	<i>Le Fosse Ardeatine - Roma</i>	
Il dramma dei prigionieri	390	APPROFONDIMENTO 15	
APPROFONDIMENTO 6		Sentenza n. 631, del Tribunale Militare Territoriale di Roma, 20.07.1948	1731
Ebrei e ebraismo	435	APPROFONDIMENTO 16	
Il “Manifesto” degli scienziati razzisti	436	Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare Territoriale di Roma, 03.05.1948	1757
Dichiarazione sulla razza, votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938	438	APPROFONDIMENTO 17	
Ebrei ed ebraismo	439	Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, 18.06.1948	1761
Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri	439	APPROFONDIMENTO 18	
Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana	439	Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, 06.07.1948	1763
Gli altri ebrei	439	APPROFONDIMENTO 19	
Immigrazione di ebrei in Etiopia	439	Ricorso presentato dall'imputato Kappler, 02.11.1948	1765
Cattedre di razzismo	440	APPROFONDIMENTO 20	
Alle camicie nere	440	Sentenza n. 1714, del Tribunale Supremo Militare di Roma, 25.10.1952	1767
Legislazione razziale	441	APPROFONDIMENTO 21	
La caduta del fascismo	443	Sentenza n. 26 Sezioni unite penali della Corte di Cassazione, 19.12.1953	1859
Il governo Badoglio	443	APPROFONDIMENTO 22	
La Repubblica Sociale Italiana	443	Istanza del difensore di Kappler, 27.12.1959	1861
APPROFONDIMENTO 7		APPROFONDIMENTO 23	
L'ultima seduta del gran consiglio del fascismo nelle carte Federzoni acquisite dall'Archivio Centrale dello Stato	445	Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, 01.02.1960	1877
APPROFONDIMENTO 8		APPROFONDIMENTO 24	
Gli ebrei nella Repubblica Sociale Italiana	519	Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, 16.02.1960	1881
L'atteggiamento ambiguo di Mussolini verso gli ebrei	520	APPROFONDIMENTO 25	
APPROFONDIMENTO 9		Sentenza del Tribunale Supremo Militare di Roma, 25.10.1960	1885
L'abrogazione delle leggi razziali e il reinserimento degli ebrei nella società italiana	525	APPROFONDIMENTO 26	
		Istanza del difensore di Kappler, 26.04.1973	1891

APPROFONDIMENTO 27	Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, 08.06.1973	1893	APPROFONDIMENTO 46	Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 18.09.1997	2015
APPROFONDIMENTO 28	Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, 31.01.1974	1897	APPROFONDIMENTO 47	Ricorso del Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello di Roma, 02.10.1997	2019
APPROFONDIMENTO 29	Istanza di Kappler, 04.04.1974	1901	APPROFONDIMENTO 48	Atto di Appello del Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, 27.10.1997	2025
APPROFONDIMENTO 30	Decreto del Ministero della Difesa, 12.03.1976	1903	APPROFONDIMENTO 49	Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 16.02.1998	2031
APPROFONDIMENTO 31	Ordinanza del Giudice Militare di Sorveglianza, 30.08.1976	1905	APPROFONDIMENTO 50	Sentenza della Corte Militare di Appello di Roma, 07.03.1998	2033
APPROFONDIMENTO 32	Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, 02.10.1976	1923	APPROFONDIMENTO 51	Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 16.11.1998	2093
APPROFONDIMENTO 33	Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, 10.11.1976	1927	APPROFONDIMENTO 52	Ordinanza del Tribunale Militare di Sorveglianza di Roma, 03.02.1999	2113
APPROFONDIMENTO 34	Ricorso del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, 23.11.1976	1933	APPROFONDIMENTO 53	Il Processo ad Albert Kesserling	2119
APPROFONDIMENTO 35	Decreto del Magistrato di Sorveglianza, 09.12.1976	1939	APPROFONDIMENTO 54	Mackensen e Maelzer	2125
APPROFONDIMENTO 36	Sentenza n° 397 del Tribunale Supremo Militare, 15.12.1976	1943	<i>Strage di Piazzale Loreto - Milano</i>		
APPROFONDIMENTO 37	Decreto del Ministero della Difesa, 16.08.1977	1949	APPROFONDIMENTO 55	Saevecke Theodor Emil	2131
APPROFONDIMENTO 38	Ordinanza di Esecuzione della pena, 16.08.1977	1951	<i>Strage della Benedicta - Alessandria</i>		
APPROFONDIMENTO 39	Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, 15.06.1978	1953	APPROFONDIMENTO 56	Engel Siegfried	2139
APPROFONDIMENTO 40	Sentenza morte del reo, 21.07.1978	1955	<i>Eccidio di Caiazzo</i>		
APPROFONDIMENTO 41	Ordinanza del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale Militare di Roma, 07.12.1995	1957	APPROFONDIMENTO 57	Sentenza del Tribunale di Coblenza	2145
APPROFONDIMENTO 42	Ordinanza Della Corte Militare di Appello di Roma, 29.07.1996	1963	APPROFONDIMENTO 58	Provvedimento del Procuratore Militare della Repubblica di Napoli, 28.12.1992	2167
APPROFONDIMENTO 43	Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 15.10.1996	1969	APPROFONDIMENTO 59	Decisione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, 10.03.1993	2171
APPROFONDIMENTO 44	Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 10.02.1997	1973	APPROFONDIMENTO 60	Sentenza della Corte di Assise di S. Maria C.V., 25.10.1994	2175
APPROFONDIMENTO 45	Sentenza del Tribunale Militare di Roma, 22.07.1997	1981	<i>Strage di Fossopoli - Carpi in Modena</i>		
			APPROFONDIMENTO 61	Seifert Michael	2201
			APPROFONDIMENTO 62	Seifert Michael	2255

APPROFONDIMENTO 63		APPROFONDIMENTO 73	
Seifert Michael	2261	Il genocidio in Ruanda	3123
<i>Strage di San'Anna di Stazzema - Lucca</i>		Condanna all'ergastolo confermata in appello l'8 maggio 2012	3124
APPROFONDIMENTO 64		[VOLUME V]	
Sommer Gerhard, Schöneberg Alfred, Bruss Werner, Schendel Heinrich, Sonntag Ludwig Heinrich, Rauch Georg, Goring Ludwig, Concina Alfred, Gropler Karl, Richter Horst	2269	<i>I crimini nella ex Jugoslavia</i>	
APPROFONDIMENTO 65		APPROFONDIMENTO 74	
Sentenza del Tribunale Militare di La Spezia, 22.6.2005	2331	I crimini di guerra nella ex Jugoslavia	3229
[VOLUME IV]		Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. Ergastolo del 20 marzo 2019	3230
APPROFONDIMENTO 66		APPROFONDIMENTO 75	
Sentenza Corte Militare di Appello	2545	I crimini di guerra nella ex Jugoslavia	3615
APPROFONDIMENTO 67		Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia. Ergastolo, 8 giugno 2021	3616
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, prima sezione penale, 9.11.2007	2573	NORME E CODICI	
<i>Eccidi di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi - Bologna</i>		APPROFONDIMENTO 76	
APPROFONDIMENTO 68		Codici Penali Militari di Pace e di Guerra	3983
Eccidi di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, in provincia di Bologna	2607	APPROFONDIMENTO 77	
APPROFONDIMENTO 69		Costituzione del Tribunale Militare Internazionale	4103
Sentenza della Corte Militare di Appello	2653	[VOLUME VI]	
<i>Salvo D'Acquisto</i>		APPROFONDIMENTO 78	
APPROFONDIMENTO 70		Sentenza del Tribunale Militare Internazionale per il processo ai grandi criminali di guerra tedeschi	4109
L'omicidio del V.Brig. Salvo D'Acquisto	2787	APPROFONDIMENTO 79	
<i>Il genocidio in Ruanda</i>		Statuto del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (1994)	4217
APPROFONDIMENTO 71		APPROFONDIMENTO 80	
Il genocidio in Ruanda	2813	Statuto del Tribunale Internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991 (1993)	4225
APPROFONDIMENTO 72		APPROFONDIMENTO 81	
Il genocidio in Ruanda	2989	Il Trattato di Versailles 28 giugno 1919	4233
Condanna all'ergastolo confermata in appello il 7 luglio 2006	2990		4233



INTRODUZIONE

Dott. Maurizio Block

Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione

La repressione dei crimini di guerra attraverso la giurisdizione penale militare. Dimensione storica ed attuale: casistica e problemi probatori¹

Buonasera a tutti. Un ringraziamento ai promotori di questa conferenza ed in particolare al segretario generale dell'organizzazione non governativa *Parliamentarians for Global Action*, prof. David Donat Cattin.

Lo scopo di questa relazione è di illustrare il compito svolto dai Tribunali militari all'indomani della seconda guerra mondiale e gli interventi che sono stati realizzati sul piano giudiziario nel prosieguo degli anni cinquanta fino ai tempi più recenti allorquando sono emersi procedimenti giudiziari accantonati per decenni a seguito di un anomalo ed illegittimo provvedimento di archiviazione provvisoria che ha fortemente messo in discussione il ruolo dei Tribunali militari e quello della politica dell'epoca.

Vorrei anche fare qualche breve considerazione sull'attuale normativa vigente sulla repressione dei reati militari commessi in territorio estero nelle operazioni internazionali di pace.

All'indomani della seconda guerra mondiale la repressione dei reati commessi, nel corso o subito dopo la stessa, si sviluppò su piani diversi ed ad opera di organi diversi, come è comprensibile, d'altronde, in considerazione della situazione storico-politica in particolare del nostro Paese.

Già la dichiarazione sui crimini di guerra rilasciata dalla Conferenza di Mosca il 30 ottobre 1943, aveva

previsto la possibilità di riportare i criminali di guerra nazisti nei Paesi di commissione dei delitti perché potessero essere ivi giudicati e puniti da quegli stessi Paesi (non appena retti da Governi legittimamente nominati).

Tuttavia tale ipotesi non era di facile realizzazione in quanto lo *status* internazionale dell'Italia in quel delicato periodo storico era particolarmente ambiguo, atteso che dal 13 ottobre 1943, data della dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania, il nostro Paese risultava "cobelligerante" al fianco delle Nazioni Unite, ma anche firmatario di un armistizio che lo individuava come potenza sconfitta con l'obbligo di consegnare agli Alleati i criminali di guerra italiani.

Pertanto, nell'immediato dopoguerra, non era facile comprendere se i criminali nazisti potessero essere processati dall'Italia oppure no.

Va rammentato, infatti, che gli inglesi ritenevano l'Italia una nazione nemica sconfitta, più che un "emergente alleato" e che quindi opponevano riserve alle insistenti richieste dell'Italia di far processare i criminali tedeschi dai Tribunali militari italiani competenti per territorio.

Inoltre vi era un altro problema: insistere per processare i criminali nazisti avrebbe concesso maggior forza a chi, a sua volta, chiedeva l'estradizione per i criminali fascisti per fatti commessi in Grecia in Jugoslavia, in Albania ecc.

Se da un lato, quindi, vi era l'interesse a processare i criminali tedeschi, dall'altro vi era il timore che la comunità internazionale chiedesse di processare quelli italiani per fatti commessi all'estero.

Sta di fatto che dopo il 25 aprile 1945, le prove sui crimini di guerra nazisti furono raccolte dalla "Commissione centrale istituita presso il Ministero

¹ Intervento alla Conferenza sul ventesimo anniversario dello Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale, Sala della Protomoteca, Campidoglio, Roma 18 luglio 2018.

dell'Italia occupata" che trasferì sino alla fine del '46 tutto il materiale accusatorio alla Procura Generale militare.

In particolare, la suddetta Procura Generale militare interagiva con:

- la Commissione Alleata in Italia la quale aveva il compito di individuare e fermare i ricercati;
- la Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra di Londra (UNWCC) la quale aveva il compito di decidere l'inserimento dei denunciati nella lista dei presunti criminali di guerra.

È interessante notare che tale accentramento delle attività presso la Procura Generale militare costituiva il presupposto per una possibile futura attività dei Tribunali militari italiani, all'atto del reintegro della piena potestà giudiziaria italiana in materia.

In questa fase, le **Corti militari britanniche site in Italia** erano invece attive e **processarono alcuni alti generali tedeschi** ritenuti responsabili di *war crimes*, **ma nessuna sentenza di condanna a morte fu mai eseguita nei loro confronti** e la quasi totalità dei condannati fu liberata negli anni immediatamente successivi.

Quanto all'attività dei Tribunali militari italiani, bisognerà arrivare alla fine del 1946 perché la comunità internazionale riconoscesse agli stessi la possibilità di processare i criminali di guerra tedeschi di grado inferiore a Generale.

I Tribunali militari italiani svolsero gran parte della loro attività del dopoguerra entro il 1952, portando a sentenza **13 procedimenti penali contro criminali nazisti**.

Ad avviso di molti storici e politologi, tali processi verosimilmente risentirono della benevola influenza politica del primo governo tedesco occidentale guidato, dal 1949, da *Adenauer*.

Sta di fatto che rispetto alla imponente mole di documenti giunti alla Procura Generale militare, i **processi celebrati contro i criminali di guerra tedeschi furono ben pochi**.

Nel caso specifico, i Tribunali militari ricorsero all'**art. 13 del c.p.m.g. "Reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra"** che estendeva ai militari tedeschi l'applicabilità delle sanzioni penali per le violenze e le uccisioni commesse dai militari italiani contro civili o prigionieri di guerra.

Pensando a quali siano state le possibili cause di un numero così esiguo di processi a criminali nazisti nell'immediato dopoguerra, credo che sia necessario considerare che le riprese relazioni diplomatiche tra Germania e Italia (1949) erano di sostegno al *piano*

Marshall (1947), finalizzato alla ricostituzione di una forte Germania occidentale da contrapporre al blocco sovietico nel quadro di una nascente alleanza euro-atlantica favorevole ad una riabilitazione, anche giudiziaria, dell'ex nemico tedesco.

Ritengo che siano queste le ragioni di politica internazionale per le quali furono concesse varie amnistie nei primi anni '50, dopo le quali rimasero in carcere solo Kappler (responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, fuggito nel 1977 dall'ospedale Celio di Roma) e Reder (responsabile della strage di Marzabotto, graziato nel 1985).

I cosiddetti **"crimini fascisti" commessi da italiani furono invece giudicati da Tribunali civili sulla base del diritto penale ordinario**.

In particolare operarono l'Alta Corte di giustizia (da **settembre 1944 a ottobre 1945**), le Corti straordinarie d'Assise e, successivamente, le Sezioni speciali delle Corti d'Assise (da **maggio 1945 a dicembre 1947**).

A fronte di un enorme lavoro istruttorio furono emanate quasi **seimila condanne nei confronti di criminali di guerra fascisti**, delle quali **91 per pene capitali realmente eseguite**.

Al riguardo, evidenzio che i **reati di collaborazione commessi dai civili fascisti** prevedevano l'applicazione dell'**art. 51 c.p.m.g. "aiuto al nemico"** che **stabiliva la pena di morte**.

Invece, i **reati di "violenza con omicidio contro privati cittadini" commessi dai militari nazisti erano previsti dall'art. 185 c.p.m.g. ed erano puniti a norma del codice penale ordinario ormai privo**, dall'agosto del '44, **della pena capitale**.

Le amnistie di riconciliazione nazionale di Togliatti del 1946 e la successiva del 1953 fecero il resto, rimettendo in libertà la residua totalità dei fascisti condannati a pene non capitali già eseguite.

Dovettero passare quasi **50 anni dalla Liberazione** perché si giungesse ad una nuova fase di processi in Italia sui crimini di guerra commessi dai tedeschi.

Ciò avvenne in occasione della richiesta di estradizione alle autorità argentine dell'ex Capitano delle SS *Erich Priebeke*: infatti, con lettera del 30 giugno 1994 l'allora Procuratore di Roma chiedeva al Procuratore Generale Militare di Cassazione e al Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello **"il carteggio relativo ai crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale"**.

A seguito di tale richiesta si arrivò alla "scoperta pubblica" del c.d. "armadio della vergogna", un armadio cioè conservato nel sottoscala del palazzo sede degli uffici apicali della giustizia militare con le ante

rivolte verso la parete, contenente un Registro denominato “Ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi” ed in cui si rinvennero **2274** notizie di reato, di cui la n. 1 riguardava l'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Successivamente, il Consiglio della Magistratura militare che valutò tali fascicoli, ritenne che **695** contenessero vere e proprie notizie di reato e ne dispose l'invio alle competenti Procure militari.

La decisione con cui erano stati all'epoca chiusi i fascicoli custoditi nell' “armadio della vergogna” era stata adottata dal Procuratore Generale dell'epoca con un provvedimento di “**archiviazione provvisoria**”, sconosciuto nel nostro ordinamento processuale, che recava il timbro della Procura Generale Militare della Repubblica - Ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi ed era sottoscritto dal titolare dell'Ufficio, il dott. Enrico Santacroce.

Come si legge nella deliberazione del 23 marzo 1999 del Consiglio della Magistratura Militare “Indagine conoscitiva sui procedimenti per crimini di guerra”:

*“Un terzo circa degli incartamenti da trasmettere risultava piuttosto corposo, in quanto la notizia di reato era corredata di accurati atti di indagine di organi di polizia italiani, o di Commissioni alleate anglo-americane; verbali, questi ultimi, di cui non esisteva la traduzione in italiano, un altro terzo era costituito da una denuncia con qualche verbale di informazioni testimoniali. I rimanenti atti si componevano infine della sola denuncia di reato, nella quasi totalità dei casi ben circostanziata. I fascicoli in tal modo estratti dall'archivio e trasmessi con provvedimento dal **16 novembre 1994 al 25 maggio 1996 - dal Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello alle Procure Militari competenti in base al criterio del locus commissi delicti sono risultati in n. di 695: 2 sono stati inviati alla Procura Militare di Palermo, 4 a Bari, 32 a Napoli 129 a Roma, 214 a La Spezia, 108 a Verona 119 a Torino. 87 a Padova. (Tra questi 280 circa sono stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti, militari tedeschi il più delle volte, oppure fascisti o della Guardia Nazionale Repubblicana; gli altri 415, invece, nei confronti di militari identificati, ancora per lo più appartenenti alle Forze Armate Germaniche oppure alle milizie della Repubblica Sociale Italiana. In gran parte dei casi i fatti denunciati sono crimini di guerra più particolarmente reati anche ai danni di persone estranee ai combattimenti con prevalenza di maltrattamenti, violenze ed omicidi, come configurati dall'art 185 del codice penale militare di guerra.”)***

Il Consiglio della Magistratura militare riferisce anche del rinvenimento di missive di alti esponenti politici dell'epoca che indicherebbero l'esistenza di una sorta di “ragion di Stato” volta a tutelare l'alleato tedesco da poco entrato a far parte della NATO e che avrebbe comportato la necessità di accantonare questi procedimenti per favorire il processo di pacificazione *post bellum*.

Al riguardo il Ministro degli Esteri Martino in una lettera al Ministro della Difesa Taviani del 10 ottobre 1956, dopo un riferimento alla collaborazione atlantica ed europea della Germania Federale, si esprime negativamente in merito ad una possibile estradizione di 30 criminali di guerra nazisti ritenuti dal Procuratore militare di Roma responsabili degli eccidi di Cefalonia e Corfù.

Il Ministro della Difesa Taviani risponderà il 20 ottobre 1956 con un “*Concordo pienamente con il Ministro Martino*”.

La valutazione del Consiglio della Magistratura militare che tende a ripartire tra il potere politico dell'epoca e la magistratura militare lo scandalo dell'armadio della vergogna non fu condivisa dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti (**L. 15 maggio 2003, n. 107 e 25 agosto 2004, n. 232**), che testualmente sottolinea che “*manca una qualsivoglia comunicazione, anche informale, a firma di un esponente dell'Esecutivo, in cui, preso atto della situazione, si diano disposizioni ai vertici della magistratura militare attinenti ai fascicoli ritrovati nella direzione dell'occultamento.*” In quest'ottica la responsabilità dell'iniziativa sarebbe riconducibile alla magistratura militare dell'epoca.

Va detto però che il quadro politico internazionale in cui si incardinò la decisione di provvisoria archiviazione era molto difficile, perché in quel particolare momento storico l'Unione Sovietica stava invadendo l'Ungheria e la NATO, di cui la Germania Federale era importante Alleato e costituiva un argine strategico da supportare; ciò non toglie che il provvedimento di provvisoria archiviazione rappresenti un *monstrum* giuridico ed un evidente esempio di come la ragion di Stato abbia prevalso sull'esigenza di giustizia in quanto spesso negli atti processuali ritrovati emergevano chiaramente le responsabilità penali di soggetti in ordine a fatti gravissimi con le relative prove a carico.

A seguito dell'invio dei fascicoli contenuti nell'armadio della vergogna della Procura Generale militare alle Procure militari contenenti notizie di reato relative a centinaia di vittime, sono stati celebrati **23 processi, terminati con 62 condanne all'ergastolo**.

Purtroppo, però, in molti casi – come si evince nel

dettaglio dagli esiti dei lavori della summenzionata “Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti” – dopo l’inoltro dei fascicoli relativi ai crimini di guerra, le Procure hanno dovuto dichiarare, nella maggior parte dei casi, il definitivo non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato o per decesso degli indagati.

Nei casi in cui invece le Procure militari hanno potuto esercitare l’azione penale, le stesse hanno svolto esclusivamente processi in contumacia, tranne nel caso del processo *Priebke* che fu celebrato con la presenza dell’imputato.

Va detto che il fatto che si sia proceduto in contumacia, istituto vigente nel nostro ordinamento all’epoca della celebrazione dei processi svolti tra gli anni 90 ed i primi del 2000, ha comportato che la condanna non sia poi stata condotta a concreta esecuzione poiché l’ordinamento giuridico degli altri Stati non prevedeva l’istituto della contumacia e ciò, insieme a volte ad altri fattori, si è frapposto all’estradiizione del soggetto condannato.

Inoltre la circostanza che lo Stato straniero, in deroga al principio di territorialità della legge penale, intendesse processare in loco i propri cittadini secondo il proprio diritto per reati commessi in tempo di guerra in territorio straniero e quindi emettere proprie sentenze sul caso, ha svolto un ruolo negativo sulla possibilità di poter portare a concreta esecuzione le pene per condanne inflitte dai nostri Tribunali militari.

Bisogna dire che, al di là della colpa storica dei Tribunali militari concretizzata nell’armadio della vergogna, le Procure militari ed i Tribunali militari hanno effettuato tra gli anni 90 e 2000 un grossissimo sforzo pur di celebrare processi relativi ai crimini avvenuti circa sessant’anni prima.

Come si diceva, uno dei problemi principali è stato quello della prescrizione: nel nostro ordinamento l’applicazione della pena dell’ergastolo rende sempre imprescrittibile il reato mentre il regime estintivo della prescrizione resta per i reati puniti con la pena della “reclusione” e ciò costituisce la ragione per cui molti crimini hanno seguito tale sorte restando impuniti.

Vorrei ricordare che i crimini di guerra in diritto internazionale sono normalmente ritenuti imprescrittibili anche se non può ancora ritenersi formata una prassi univoca degli Stati.

Il nostro Paese, per esempio, come detto, per i reati puniti con pena detentiva diversa dall’ergastolo ritiene applicabile la prescrizione.

Al riguardo si rammenta come ulteriore nota negativa il numero limitato di ratifiche e la conseguente

mancata entrata in vigore delle Convenzioni sull’imprescrittibilità dei tutti i crimini di guerra e contro l’umanità delle Nazioni Unite (New York, 26 novembre 1968) e del Consiglio d’Europa (Strasburgo, 25 gennaio 1974).

Ricordo però che l’articolo 29 dello Statuto della Corte penale internazionale stabilisce l’imprescrittibilità dei crimini sottoposti alla giurisdizione della Corte stessa e quindi delle gravi infrazioni commesse alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949.

La mia personale esperienza sui processi per crimini di guerra si è concretizzata tra l’altro in indagini sulla strage di Pedescala, avvenuta in un paesino della Valle d’Astico (VI), nell’aprile del ’45, nella quale persero complessivamente la vita 84 persone tra cui bambini donne e civili.

Purtroppo i documenti raccolti anche nel corso della rogatoria svolta in Argentina per interrogare un presunto criminale italiano, tale Bruno Caneva, che si riteneva fosse in combutta con i tedeschi erano «di dubbia valenza» e le deposizioni che avrebbero collocato il Caneva sul luogo dell’eccidio in funzione di concorrente nel reato non erano processualmente utilizzabili sicché non ricorrevano prove che questi avesse partecipato moralmente o materialmente alla strage. Pochi giorni dopo si decise l’archiviazione del caso.

Le impressioni che ho ricavato da questa esperienza sono che, conformemente a quanto avviene per tutti i delitti contro l’umanità, se il ricordo della collettività può attenuarsi con il passare del tempo, purtroppo rimane sempre molto profondo e vivo il dolore dei parenti delle vittime e della comunità locale.

Ciò spinge ovviamente il magistrato requirente a fare tutto il possibile per acquisire le prove per processare i colpevoli e così rispondere al senso di giustizia fino ad allora negato.

Tuttavia la celebrazione di questi processi comporta la necessità di una ricostruzione precisa in sede giudiziaria valorizzata da elementi processuali utilizzabili; bisogna cioè non scivolare nell’errore di raccogliere dati utili ad una ricostruzione storica dei fatti ma infruttuosa sotto il profilo processuale.

E devo rilevare, sotto tale aspetto, quanto sia stato difficile acquisire a distanza di anni, qualora si trovino ancora i sopravvissuti, testimonianze precise ed attendibili. Spesso i testimoni hanno un ricordo confuso a causa del tempo trascorso, dell’età e la narrazione dei fatti è incerta ed a volte contraddittoria e tale perciò da non reggere al vaglio critico di prova processuale.

La stessa collocazione temporale e spaziale degli episodi spesso è sfumata e difficilmente credibile.

Per cui anche se il magistrato inquirente acquisisce la personale convinzione della colpevolezza dell'indagato, tuttavia è costretto a chiedere l'archiviazione per difetto di prove idonee a sostenere l'accusa in giudizio.

A nostro parziale conforto, soccorrono le numerose condanne inflitte alla fine degli anni novanta e dopo il duemila che sono testimonianza di un impegno, seppure tardivo, dei tribunali militari il quale ha contribuito a dare un volto nuovo alla nuova magistratura militare, ormai indipendente e capace di gestire anche complessi processi riguardanti gravissimi crimini del passato a volte anche con un gran numero parti civili.

Volevo per concludere fare un **cenno all'attuale situazione riguardante le operazioni internazionali all'estero** per le quali vige, per effetto di una recente disposizione di legge, l'applicazione – per i reati commessi all'estero da personale militare – della legge penale militare in tempo di pace.

Pertanto tutti i comportamenti posti in essere

da militari all'estero costituenti reato militare sono puniti alla stregua di un codice penale militare comune che non è più in grado di cogliere il disvalore di comportamenti rilevanti che sarebbero meglio definibili con la previsione di specifiche norme penali e disposizioni per le missioni all'estero.

Attualmente il numero di reati militari denunciati commessi all'estero dai militari italiani è estremamente esiguo per non dire insignificante ed è con ogni probabilità inferiore al numero di reati militari effettivamente commessi che verosimilmente vengono puniti disciplinarmente.

Credo che la ragione di ciò risieda nella mancanza di strumenti normativi che attribuiscono maggiori poteri di controllo alla magistratura militare competente che ha sede in Roma; insomma è indifferibile una rivisitazione della materia con l'approvazione da tempo ventilata/auspicata di un codice per le operazioni militari all'estero che detti una normativa più adeguata ai tempi.

Grazie per l'attenzione.



LA TUTELA DELL'AMBIENTE NEI CONFLITTI ARMATI: EVOLUZIONE E LIMITI DEL DIRITTO PATTIZIO INTERNAZIONALE

Prof. Sebastiano La Piscopia

Procura generale militare della Corte di cassazione

1. Introduzione

Il presente scritto, privo di pretese di esaustività, affronterà seguendo un percorso storico-argomentativo dal taglio volutamente divulgativo, le principali sfide poste dal diritto internazionale alle continue violazioni perpetrate ai danni dell'ambiente nel contesto di situazioni di conflitto armato.

Il ventesimo secolo è stato caratterizzato da guerre catastrofiche per la vita e per la dignità dell'uomo che, da sempre, al di là delle definizioni, è stato parte dell'ecosistema, benché la storica visione antropocentrica lo abbia fatto sentire al centro dello stesso. Il nostro veloce viaggio nel tempo, accennerà alle principali salvaguardie poste dal diritto internazionale umanitario a tutela dell'ambiente, senza eludere le criticità poste dalle sfide emergenti, anche metagiuridiche.

2. La tutela dell'ambiente nei due conflitti mondiali

Già al termine della Prima Guerra Mondiale, le autorità francesi avviarono un'analisi per valutare quale fosse l'entità delle devastazioni causate dai combattimenti ed in particolare i danni causati dal munizionamento pesante utilizzato e dalle armi chimiche impiegate.

Fu stimato che quasi cinquecento miglia quadrate furono biologicamente compromesse in modo molto serio, rendendo il suolo tossico e sterile. Nella zona di Verdun, teatro di violentissime battaglie, fu calpestato non solo il "campo di battaglia" ma anche l'ambiente: il botanico francese Georges H. Parent definì quest'area un vero e proprio "deserto biologico". La flora e la fauna subirono danni che durarono decenni e nessuno scienziato riuscì attendibilmente a

stimare con esattezza gli effetti indiretti prodotti sulla salute dell'uomo dall'interazione tra i metalli pesanti apportati dalle bombe e gli agenti nocivi depositati al suolo dall'uso delle armi chimiche. La seconda guerra mondiale, poi, ci ha mostrato anche gli effetti devastanti e per taluni versi angoscianti prodotti dalle armi nucleari.

Come noto, l'energia rilasciata durante la reazione a catena di fissione nucleare, si espande sia nella forma di radiazione elettromagnetica, sia nella forma puramente termica, creando effetti assimilabili a quelli degli esplosivi convenzionali.

Tali forme di energia hanno generato sostanzialmente due principali effetti sull'ambiente: l'irraggiamento termico, ovvero la trasmissione di energia attraverso la luce emessa dalla sfera di plasma prodotta dall'ordigno, con temperature elevatissime e letali e il cosiddetto *blast* ossia la violentissima onda d'urto dell'esplosione, che è il convenzionale effetto cinetico prodotto dal calore e dalla rapida espansione dei gas di esplosione. Si stima che il numero delle vittime causate dal lancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki fu, complessivamente, di circa duecentocinquantamila morti, in larghissima parte civili. La prima bomba atomica su Hiroshima causò la morte istantanea di circa settantamila persone, mentre la seconda bomba atomica su Nagasaki causò la morte immediata di circa quarantamila persone. Il resto lo fecero gli effetti delle ustioni e del *fall out* di radiazioni ionizzanti e neutroniche.

È significativo osservare che nel 1945 si creò un dibattito tra gli scienziati che stavano sviluppando la prima bomba nucleare, in merito alla eventualità che si creasse un'esplosione nucleare grande abbastanza da incendiare l'intera atmosfera terrestre. Gli scienziati analizzavano la teorica possibilità che la reazione

nucleare tra due atomi di azoto fosse in grado di creare un atomo di carbonio e uno di ossigeno, capaci di rilasciare un'energia tale da eccitare altri atomi di azoto in grado di reagire a catena sino all'esaurimento di tutto l'azoto atmosferico.

Ad avviso di chi scrive, la sola ipotesi che una bomba atomica potesse o meno far bruciare l'intera atmosfera, avrebbe meritato una risposta forse non certa, ma decisa nel seguire senza indugio le posizioni argomentative della celebre scommessa del filosofo Pascal circa la possibile esistenza di Dio. Ciò in quanto una non scelta sarebbe stata comunque una scelta, e non solo su un piano filosofico.

Restando su un piano che è quello del dialogo tra scienza e filosofia, sembra calzante rammentare che il 9 luglio del '55 a Londra venne presentato il più importante documento di denuncia mai scritto sulla minaccia rappresentata dalle armi nucleari per il genere umano. Esso viene generalmente definito "il manifesto Russell-Einstein" e fu ideato da Bertrand Russell, il grande filosofo-matematico e dal celebre scienziato Albert Einstein.

Di seguito un pertinente stralcio: *"Un vasto pubblico e perfino molti personaggi autorevoli non hanno ancora capito che potrebbero restare coinvolti in una guerra di bombe nucleari. La gente ancora pensa in termini di cancellazione di città. Si è capito che le nuove bombe sono più potenti delle vecchie e che, mentre una bomba -A potrebbe cancellare Hiroshima, una bomba-H potrebbe distruggere le più grandi città, come Londra, New York o Mosca. Non c'è dubbio che, in una guerra con bombe-H, grandi città potrebbero finire rase al suolo. Ma questo è uno dei disastri minori che saremmo chiamati a fronteggiare. Se tutti, a Londra, New York e Mosca venissero sterminati, il mondo potrebbe, nel corso di pochi secoli, riprendersi dal colpo. Ma ora noi sappiamo, specialmente dopo i test alle isole Bikini, che le bombe nucleari possono gradualmente spargere distruzione su di una area ben più vasta di quanto si pensasse.*

Si è proclamato con una certa autorevolezza che ora si può costruire una bomba 2.500 volte più potente di quella che ha distrutto Hiroshima.

Una tale bomba, se esplodesse vicino al suolo terrestre o sott'acqua, emetterebbe particelle radioattive nell'atmosfera. Queste ricadono giù gradualmente e raggiungono la superficie terrestre sotto forma di polvere o pioggia mortifera. È stata questa polvere che ha contaminato i pescatori giapponesi e i loro pesci. Nessuno sa quanto queste particelle radioattive possano diffondersi nello spazio, ma autorevoli esperti sono unanimi nel dire che una guerra con bombe-H potrebbe eventualmente porre fine alla razza umana. Si teme che, se molte bombe-H fossero lanciate, potrebbe

verificarsi uno sterminio universale, rapido solo per una minoranza, ma per la maggioranza una lenta tortura di malattie e disgregazione.

Molti avvertimenti sono stati lanciati da eminenti scienziati e da autorità in strategie militari. Nessuno di loro dirà che sono sicuri dei peggiori risultati. Quello che diranno sarà che questi risultati sono possibili, e nessuno può essere certo che non si realizzeranno. Non abbiamo ancora capito se i punti di vista degli esperti su questa questione dipendano in qualche grado dalle loro opinioni politiche o pregiudizi. Dipendono solo, per quanto ci hanno rivelato le nostre ricerche, da quanto è vasta la conoscenza particolare dell'esperto. Abbiamo scoperto che gli uomini che conoscono di più sono i più tristi."

Questa riflessione pare essere di estrema e cogente attualità e, pertanto, il manifesto Russell-Einstein andrebbe (tristemente) insegnato nelle università, da un sempre crescente numero di docenti, universitari e non.

L'uomo va protetto, ma con esso l'ambiente che lo circonda e di cui l'uomo fa parte, anche in situazioni di conflitto armato!

Sia concesso, qui, di richiamare con una breve puntata offensiva nel futuro, la pertinente risoluzione delle Nazioni Unite AG A/66/10 (2011) ed in particolare il commento della *International Law Commission delle Nazioni Unite sul Draft articles on the effects of armed conflicts on treaties, with commentaries 2011* in cui si afferma che i trattati in materia ambientale vanno applicati anche in situazioni di conflitto armato, nel rispetto dei principi cardine del Diritto Internazionale Umanitario (DIU).

Letteralmente, il commento della *International Law Commission* al summenzionato parere del 1996 della Corte Internazionale di Giustizia sulla Legalità della minaccia o dell'uso della forza delle armi nucleari è: *"The Court does not consider that the treaties in question could have intended to deprive a State of the exercise of its right of self-defence under international law because of its obligations to protect the environment. Nonetheless, States must take environmental considerations into account when assessing what is necessary and proportionate in the pursuit of legitimate military objectives. Respect for the environment is one of the elements that go to assessing whether an action is in conformity with the principles of necessity and proportionality. This approach is supported, indeed, by the terms of Principle 24 of the Rio Declaration, which provides that: "Warfare is inherently destructive of sustainable development. States shall therefore respect international law providing protection for the environment in times of armed conflict and cooperate in its further development, as necessary.""*

Al riguardo, si ritiene di grande impatto osservare come, a livello internazionale, anche strumenti di *soft law*, come la Dichiarazione di Rio comincino ad entrare nel consesso delle Nazioni Unite con pari dignità di rango dei più affermati principi cardine del DIU come quello di necessità e di proporzionalità.

Tornando ora all'evoluzione del quadro conflittuale mondiale, solo pochi anni dopo le posizioni espresse dal Manifesto Russell-Einstein nel '55 sui rischi di un conflitto nucleare, si assistette all'utilizzo dei defolianti militari irrorati dal 1961 al 1971 in tutto il Vietnam del Sud ed in Cambogia. Il più famoso è il cosiddetto Agente Arancio, composto da un liquido di per sé incolore, che però prende il nome dal colore delle strisce presenti sui fusti usati per lo stoccaggio durante il trasporto. L'impiego militare ufficiale era finalizzato alla rimozione delle foglie degli alberi così da privare i Viet Cong della copertura del manto vegetale, ma la sua componente inquinante tossica costituita dalla diossina, persiste nell'ambiente sino a venti anni dal suo utilizzo, lasciando però tracce anche più a lungo in alcune fibre vegetali, quali ad esempio il legno.

Un rapporto dell'aprile 2003, finanziato dalla *National Academy of Sciences* americana, giunse alla conclusione che, durante la guerra del Vietnam, 3181 villaggi furono direttamente irrorati con erbicidi e che tra i 2,1 e i 4,8 milioni di persone "sarebbero state presenti durante le irrorazioni". Anche in questo caso molte vittime di tale sostanza furono purtroppo inermi civili.

3. L'ecocidio nella posizione del Prof. Falk del 1973

Non è quindi un caso che comincia a parlarsi di ecocidio verso la fine degli anni '60.

Tale termine è un neologismo, derivante dal greco *oikos* (famiglia, casa) e dal latino *caedere* (distruggere, abbattere), con il quale ci si riferisce essenzialmente alla distruzione dell'ambiente o di un ecosistema. La creazione di questo termine, ispirata al precedente termine "genocidio", coniato nel 1944 dal giurista polacco Raphael Lemkin, è attribuibile allo scienziato Arthur Galston, botanico americano, allora Direttore della Divisione di Scienze Biologiche dell'Università di Yale che descrisse gli effetti del summenzionato Agente Arancione. Egli poneva l'attenzione sul fatto che l'uso bellico di queste sostanze chimiche stava eliminando alcune componenti fondamentali dell'ecosistema del luogo, e propose una tripartizione del danno potenzialmente causato da quello che, per la prima volta, definì come "ecocidio". In particolare per Galston, i danni derivanti da ecocidio sono di

triplice natura: ecologici, ossia all'ambiente inteso in senso intangibile, agricoli ed alle coltivazioni, ovvero all'ambiente in senso tangibile e direttamente, o indirettamente, alle persone ed alle altre forme di vita animale o marina.

Fu esattamente nel 1970 che Galston propose un apposito accordo internazionale per vietare l'ecocidio, durante la Conferenza sulla Guerra e la Responsabilità degli Stati, tenutasi a Washington DC, rivelandosi quasi un visionario per quei tempi. Ciò diede la stura ad un animato dibattito, non solo giuridico, su un tema che attrasse la sensibilità del mondo politico ed in particolare quella del Presidente svedese Olof Palme durante l'importante Conferenza di Stoccolma del 1972 sull'ambiente. Tale statista affermò che l'aria che respiriamo non è proprietà di nessuna nazione, e pertanto l'ecocidio dovrebbe essere riconosciuto come un crimine internazionale, come un reato senza frontiere.

La prima proposta giuridica venne avanzata dal Professore dell'Università di Princeton, Richard Falk, nel 1973.

Per Falk, costituirebbe ecocidio ogni atto commesso con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un ecosistema umano. La proposta di Falk, e la formulazione del reato di ecocidio, si ispirava alla struttura giuridica del reato di genocidio (atti commessi con l'intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo...etnico, razziale, politico o religioso). La sua proposta, prevedeva anche una duplice giurisdizione: da una parte, la creazione di un tribunale internazionale speciale per il reato di ecocidio e dall'altra, la creazione di una specifica sezione penale, all'interno della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja, competente a giudicare il reato di ecocidio. Va rilevato che la proposta va storicizzata e che naturalmente anche se come noto la Corte Internazionale di *Giustizia* è un organo delle Nazioni Unite che giudica le responsabilità degli Stati e non delle persone, oltre 50 anni fa, mancava una Corte Penale Internazionale permanente, nata solo nel 1998 con lo Statuto di Roma ed operativa dal 2002.

Pertanto, contestualizzata al 1973, la proposta di Falk può considerarsi tuttora – e *a fortiori* all'epoca – una proposta quasi rivoluzionaria.

Al riguardo, il Prof. Giovanni Chiarini, durante la *lectio magistralis* tenuta ad un convegno internazionale sull'ecocidio organizzato nel 2023 dalla *International Society for Military Law and The Law of War* (di cui chi scrive è Segretario Nazionale e Membro del Board of Directors internazionale), ha autorevolmente affermato: "Tale proposta però aveva un limite intrinseco, potremmo dire un peccato originale, simile alla precedente idea di Galston: era una

norma limitata ai conflitti armati internazionali, e l'ecocidio veniva considerato come un mero crimine di guerra e non come un crimine contro l'umanità. Tuttavia, la proposta di Falk servì in parte come base giuridica per la successiva formulazione della protezione internazionale dell'ambiente nel Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra nel 1977."

4. La tutela dell'ambiente nei Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1977 e nello Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998

Giungiamo quindi agli anni '70 in cui, faticosamente, molto dopo le tre Convenzioni di Ginevra del 1949 che disciplinano le leggi e gli usi di guerra, redatte al calore delle ceneri dei due conflitti mondiali, entrano in vigore, nel 1977, il Primo ed il Secondo Protocollo Aggiuntivo alle predette Convenzioni, applicabili, rispettivamente, ai conflitti armati internazionali ed a quelli non internazionali o cosiddetti interni.

In particolare, nel Primo Protocollo (d'ora in avanti I PACG) ci sono due norme di particolare rilevanza.

La prima è rappresentata dall'art. 53, comma 3 che recita: *"È vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale."*

È interessante osservare che sul divieto di attacco dell'ambiente naturale, un riferimento a tale protezione si rinviene anche nel III Protocollo alla Convenzione su Certe Armi Convenzionali del 1980: *"it is prohibited to make forests or other kinds of plant cover the object of attack by incendiary weapons except when such natural elements are used to cover, conceal or camouflage combatants or other military objectives, or are themselves military objectives"*.

Al riguardo è significativo notare, come condizionalmente affermato dal Prof. Fausto Pocar, che lo Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) abbia formalmente criminalizzato le condotte vietate dall'art. 35 (3) del Primo Protocollo Aggiuntivo del '77 in materia di danni ambientali.

In particolare, l'art. 8 (2) (b) (iv) dello Statuto CPI, ha affermato che si intende crimine di guerra *"lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti"*. Ciò evidenzia un

significativo passo in avanti dato dalla qualificazione dell'attacco quale "grave breach" alle Convenzioni di Ginevra. Infatti, anche se l'art. 85(3) del I PACG non menziona espressamente l'ambiente tra gli obiettivi che se colpiti originano un "grave breach", in ogni caso, un attacco diretto o indiscriminato ad un ambiente "non umano", può comunque costituire una grave violazione, sanzionabile penalmente, atteso che l'attacco si configura come un targeting su beni civili ai sensi dell'art. 57(2) del predetto I PACG.

La seconda norma di particolare rilevanza, contenuta nel più volte menzionato I PACG è l'articolo 55 che prevede: *"1. La guerra sarà condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si può attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, compromettendo, in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione. 2. Sono vietati gli attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia."*

È significativo evidenziare che nella risoluzione AG UN Doc. A/74/10, (2022), *Report of the International Law Commission, Seventy-third session (18 April-3 June and 4 July-5 August 2022), Capitolo V, Protection of the environment in relation to armed conflict*, la International Law Commission ha evidenziato la necessità di proteggere l'ambiente non solo durante il conflitto, ma anche prima e dopo lo stesso, delineando al riguardo responsabilità non solo da parte degli Stati, ma anche da parte di attori non statali.

Inoltre, tutti i danni durevoli estesi e gravi sono vietati, a prescindere da valutazioni sulla necessità militare o sul principio di proporzionalità o di precauzione.

In merito al senso del termine (oggi desueto) ambiente naturale usato dal Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, è importante osservare che durante la fase dei negoziati, il rapporto del Gruppo Biotopo, istituito dal III Comitato della Conferenza diplomatica 1974-1977 che si è occupato delle norme sulla protezione dell'ambiente, ha affermato che *"l'ambiente naturale si riferisce alle condizioni esterne che interagiscono con la vita, lo sviluppo e la sopravvivenza della popolazione civile e degli organismi viventi"* e che l'ambiente umano si riferisce all'*"ambiente che circonda concretamente e nel cui contesto vive la popolazione civile"*.

Vediamo quindi come quel fertile decennio degli anni '70 abbia ben compreso l'inestricabile relazione tra gli esseri viventi e l'ambiente inanimato che risulta spesso vitale per la sopravvivenza della popolazione. Per il diritto internazionale umanitario (DIU), per-

tanto, l'ambiente va oggi inteso come l'insieme di idrosfera, biosfera, geosfera e atmosfera in generale (compresa la fauna, la flora, gli oceani, i mari, i fiumi, i laghi, il suolo e le rocce).

In merito poi ai tre aggettivi riferiti ai danni "durevoli, estesi e gravi", la predetta Conferenza diplomatica non è giunta ad una definizione condivisa degli stessi. In ogni caso, a differenza della Convenzione ENMOD del 1976, di cui parleremo a seguire, le predette condizioni devono verificarsi, generalmente, cumulativamente ed anche i danni incidentali all'ambiente sono vietati.

L'aggettivo "estesi" va inteso come "di alcune centinaia di chilometri quadrati".

Al riguardo è condivisibile la posizione espressa dall'UNEP nel documento *Protecting the Environment During Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law del 2009* (e condivisa dalle *ICRC Guidelines on the Protection of Natural Environment in Armed Conflict del 2020*) secondo cui tale aggettivo va inteso seguendo almeno i parametri interpretativi del I PACG.

L'aggettivo "durevoli" va inteso come un periodo di almeno dieci anni, in linea con l'interpretazione di "ten years or more" del Gruppo di lavoro Biotope della Conferenza diplomatica 1974-1977 sul I PACG e deve considerare gli effetti dei danni indiretti sull'ambiente, in linea con le summenzionate *ICRC Guidelines on the Protection of Natural Environment in Armed Conflict del 2020*.

L'aggettivo "gravi" è da intendersi "riferito a danni che causino compromissione di un ecosistema o a danni alla salute o alla sopravvivenza della popolazione civile". Tale interpretazione, non è compatibile con danni generalmente causati dalle truppe in movimento o da armi convenzionali di artiglieria.

5. Peculiarità della Convenzione ENMOD del 1976 e proposte emergenti sul crimine di ecicidio

Dopo aver descritto le due norme fondamentali del I PACG in materia di tutela dell'ambiente, va rammentato che nel 1976, proprio un anno prima dell'entrata in vigore dei due Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra, ha visto la luce anche la Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile (cosiddetta convenzione ENMOD).

Tale importante Convenzione internazionale, vieta la distruzione dell'ambiente come arma e vieta, altresì, l'uso militare od ostile di tecniche di modificazione ambientale aventi effetti diffusi, duraturi o gravi volti a provocare distruzioni o danni o pregiudizi

alla parte avversa.

Come detto, l'art. 8 (2) (b) (iv) dello Statuto CPI, ha stabilito che è crimine di guerra "lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti". Ciò evidenzia una tutela precisa, garantita anche penalmente, contro i "grave breaches" alle Convenzioni di Ginevra in materia di danno ambientale, tuttavia, nel caso specifico della summenzionata previsione "È vietata la distruzione dell'ambiente come arma", il riferimento è diretto (e non indiretto) all'ambiente. La ratio di tale "divieto assoluto" è quella di precludere una strumentalizzazione dell'ambiente, impedendo che esso possa configurare, di per sé, una tattica o un metodo di combattimento. Si pensi, ad esempio alla capacità di generare terremoti o tsunami per fini bellici.

Tale divieto è relativo alle sole tecniche di modificazione ambientale, intese come quelle atte a modificare, mediante una manipolazione intenzionale di processi naturali, la dinamica, la composizione o la struttura della terra (incluse flora, fauna, litosfera, idrosfera, atmosfera e spazio extra-terrestre). Nel caso del presente Trattato, però, c'è una differenza fondamentale rispetto alle tre condizioni analoghe previste dal I PACG: gli effetti dell'uso militare ed ostile di tali tecniche (diffusi, duraturi o gravi) se anche originati singolarmente, sono già sufficienti ad attivare il divieto. Tali effetti sono quindi alternativi e non cumulativi. Ciò declina una grande forza applicativa del trattato, originata da una bassa soglia di attivazione dei requisiti previsti.

L'utilizzo della "e" e non della "o" nell'art. 8(2)(4) dello Statuto di Roma della CPI ha invece esposto lo Statuto di Roma a critiche per tale scelta effettivamente limitativa, ulteriormente indebolita dall'applicabilità della norma ai soli conflitti armati internazionali (e non anche a quelli previsti dal II PACG). Se a ciò aggiungiamo il fatto che il danno deve essere manifestamente eccessivo rispetto al cosiddetto "insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti" e che il crimine in questione è di natura dolosa e non anche colposa, possiamo meglio comprendere perché ad oggi, nella storia della CPI, non vi sia un solo caso di imputazione per questo crimine.

In considerazione delle lacune che il crimine di guerra in parola porta con sé fin dalla sua formulazione, il dibattito sull'ecicidio si è recentemente riaperto nel 2020, con la nuova proposta della fondazione "Stop Ecocide", che di fatto è una associazione, nata

nel Regno Unito, che ha delegato a 12 giuristi, guidati da Philippe Sands ed esperti in varie discipline (diritto ambientale, penale e internazionale) una nuova formulazione del reato di ecicidio, diversa da quella di Falk nel 1973.

In estrema sintesi la loro proposta risulta così essenzialmente formulata: costituisce ecicidio “ogni atto illecito o arbitrario commesso con la consapevolezza che possa causare, con sostanziale probabilità, un danno grave e diffuso o duraturo all’ambiente”.

Anzitutto, la definizione di ambiente è estesa, e comprenderebbe non solo la Terra, ma anche la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera ed atmosfera, e lo spazio (e ciò pare di grande rilievo, considerando l'emergente minaccia ambientale rappresentata dagli *space debris*).

Pur non volendo analizzare la proposta in questione, non possiamo esimerci dal notare che se l'ambiente è un bene comune, lo Statuto della CPI, con i suoi 124 Stati aderenti, purtroppo no e ciò crea chiari limiti all'inesistenza di una giurisdizione universale applicabile.

Inoltre, la Corte dell'Aja giudica le persone e non (come nel caso del processo di Norimberga, le persone giuridiche, come ad esempio le SS) e se a ciò aggiungiamo il fatto che essa opera in regime di complementarietà con gli Stati, ossia si attiva in caso di mancanza di volontà o di capacità degli Stati stessi, è evidente il rischio di assenza di *due processes*.

Con riferimento al crimine di genocidio, è particolarmente interessante notare la posizione di avanguardia, espressa dalla Santa Sede, già nel 1972 che affermava che si sarebbe dovuta prendere in seria considerazione la questione della possibilità di qualificare determinati atti come “ecicidio” (*Information and views communicated by the Holy See on 18 september 1972 in Nicodème Rubashyankiko (1978), par. 450, nota 36*).

6. Conclusioni

È chiaro che ogni progetto e ogni trattato internazionale ha i suoi limiti, ma bisogna continuare a parlare di questi temi perché è necessario tutelare l'ambiente e con esso anche le generazioni future come recentemente ribadito “ad adiuvandum” dalla nostra straordinaria Costituzione.

Ricordiamo, infatti, il testo novellato dell'articolo 9: “*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli*

animali.”

Ed il successivo articolo 41: “*L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.*”

Al riguardo, non pare inconferente osservare che l'iniziativa economica non deve arrecare danno all'ambiente, ma neppure l'uso indiscriminato di mezzi di combattimento deve compromettere gli ecosistemi.

Tale assunto supera le valutazioni sulla sanzionabilità penale delle condotte e prescinde dalla presenza di conflitti armati internazionali o interni.

Ciò in quanto gli effetti sull'uomo e più in generale sull'ambiente di talune nuove armi sono spesso ignoti e la lungimirante forza prescrittiva dell'art. 36 I PACG (sul divieto del loro utilizzo) potrebbe non bastare a fermare quelli che alcuni definiscono danni collaterali ed altri ecocidi di guerra.

Perché come indicato nella risoluzione delle Nazioni Unite AG 37/7 (1982) e precisamente dal preambolo della Carta Mondiale della Natura adottata con tale risoluzione: “*l'umanità fa parte della natura e la vita dipende dal funzionamento ininterrotto dei sistemi naturali che sono fonte di energia e di prodotti alimentari*”.

Nulla è a sé stante.

Nell'attuale grave scenario di compromessa instabilità geopolitica, serve misuratezza, responsabilità e rispetto per la dignità della persona umana, ma anche per l'ambiente, perché utilizzando un termine caro a Papa Francesco, non c'è futuro senza il rispetto, in pace ed in guerra, della nostra “casa comune”!

Sebastiano La Piscopia. Laureato in Economia e Commercio, Scienze Strategiche, Scienze Internazionali e Diplomatiche e in Giurisprudenza. Professore invitato presso la Pontificia Università Antonianum, l'Università degli studi Link di Roma e l'Università degli Studi Roma Tre. Membro del Board of Directors della *International Society for Military Law and the Law of War*. Colonnello in servizio presso la Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione ed Esperto del Ministero della Difesa per la stesura del Manuale di Diritto Internazionale applicabile alle operazioni militari. Le opinioni qui espresse dal Prof. La Piscopia non rappresentano quelle delle proprie Amministrazioni o Istituzioni di appartenenza e sono esposte nella veste di libero studioso

I PROCESSI PENALI PER I CRIMINI DI GUERRA NAZIFASCISTI IN ITALIA (1943-1945)

Prof. Antonio Scaglione

Già Vice Presidente del Consiglio della Magistratura militare

1. Le stragi nazifasciste nel biennio 1943-1945

Nel corso della seconda guerra mondiale, le efferate stragi naziste e fasciste nei confronti di militari italiani, partigiani e inermi civili iniziarono subito dopo la comunicazione dell'armistizio, stipulato il 3 settembre e reso noto il successivo 8 dello stesso mese¹, che sancì la cessazione delle ostilità tra l'Italia e gli anglo-americani, e segnò l'inizio dell'eroica Resistenza contro i nazifascisti.

I drammatici eventi di quei giorni si articolano poi, come è noto, nella fuga da Roma a Brindisi del Re, Vittorio Emanuele III, della moglie, la Regina Elena, del figlio Umberto, del Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio e di altri esponenti governativi, nella successiva costituzione di un governo provvisorio sotto la supervisione alleata, che dichiarò guerra alla Germania il 13 ottobre, nella liberazione da parte di un reparto di paracadutisti tedeschi, collaborati dalle SS di Benito Mussolini, prigioniero a Campo Imperatore sul Gran Sasso in Abruzzo, nella proclamazione, dopo l'invito di Hitler a costituire una repubblica protetta dai tedeschi, a Salò sul lago di Garda della cosiddetta Repubblica sociale italiana, che resuscitò il regime fascista, cancellato dal colpo di Stato del 25 luglio, ma che non fu mai riconosciuta da nessuno Stato, tranne ovviamente dalla Germania di Hitler e dai suoi alleati, nel successivo processo di Verona nel quale furono giudicati e condannati a

morte i gerarchi che si erano schierati contro il duce il 25 luglio, compreso il genero Galeazzo Ciano.

In questo contesto avvennero le stragi, compiute dalle truppe tedesche, soprattutto dalle Waffen SS, abbreviazione di Schutzstaffel, organizzazione paramilitare istituita dal regime nazista e inserita nel regolare esercito tedesco (Wehrmacht), collaborate dai fascisti italiani anche arruolati nelle milizie della Repubblica sociale e impegnati in una sanguinosa guerra civile, prevalentemente in Toscana e in Emilia Romagna, due delle tre regioni attraversate dalla linea di difesa tedesca detta Linea Gotica, nel tentativo di contrastare l'avanzata delle truppe anglo-americane, sbarcate in Sicilia, e degli appartenenti al ricostituito esercito italiano e con il pretesto di contrastare il movimento partigiano.

Si trattò della più grande tragedia che ha colpito la popolazione italiana: furono uccisi circa ventiquattromila civili, soprattutto donne e bambini, e circa settantamila militari italiani prigionieri di guerra².

Le principali località di questo calvario furono: Reggello (Firenze, villa Focardo), Casina (località la Bettola, Reggio Emilia), Carpi (Campo di transito di Fossoli, Modena), Pelago (Villa Lagacciolo - Pordenuevo, Firenze), Ciano d'Enza (Reggio Emilia), Ronchidosso e altri luoghi della provincia di Bologna, Firenze Rifredi Castello, San Cesario sul Panaro (Castelfranco Emilia), Certosa di

¹ V., per tutti, M. DE PAOLIS-A. STRADA, *L'uomo che dava la caccia ai nazisti*, Piemme, Milano, 2022, p. 15 s.; M. PALUMBO, *Arrendersi o combattere. La scelta della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù 1943*, Gaspari editore, Udine, 2022, p. 56 ss.; M. PATRICELLI, *Settembre 1943: I giorni della vergogna*, Mondadori, Milano 2013 (ristampa).

² V. P. PEZZINO, *La punizione dei crimini di guerra commessi in Italia dai tedeschi (anni quaranta e cinquanta)*, in M. DE PAOLIS-P. PEZZINO, *La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra in Italia 1943-2013*, Viella, Roma, 2013, p. 7 ss.; M. DE PAOLIS, *Caccia ai nazisti*, Rizzoli, Milano, 2023, p. 62, A. STRAMACCIONI, *Crimini di guerra: Storia e memoria del caso italiano*, Editori Laterza, Bari, 2016, p. 59 ss.

Farneta (Lucca), Sant'Anna di Stazzema (Lucca), Marzabotto Monte Sole (Bologna), Civitella Val di Chiana (Arezzo), Falzano di Cortona (Arezzo), San Paolo (Arezzo), Grotta Maona (Montecatini terme), San Terenzo-Vinca (Massa), Casaleccio di Reno Branzolino, San Tomè, (Forlì), Padule di Fucecchio (Pistoia), Appennino tosco-emiliano, Fragheto e Rovereto Borgo Ticino, Albania, Grecia e campi di concentramento in Germania³, Fosse Ardeatine (Roma), Gruliasco e Collegno, Monte di Mese, Novara, Acerra, Lago Maggiore, Piazzale Loreto (Milano) e altre località italiane dal Trentino alla Sicilia⁴.

2. Segue: i processi penali

Le vicende giudiziarie per queste stragi, che erano veri e propri crimini di guerra riconosciuti e puniti dal codice penale militare italiano evidenziano drammaticamente e contraddittoriamente ombre, disfunzioni, colpevoli inerzie, omissioni, insabbiamenti, indifferenze, gravi fenomeni decennali di rimozione culturale e di occultamento politico-giudiziario, ma anche alcune luci della nostra giustizia penale militare⁵.

Elementari esigenze di giustizia avrebbero imposto di processare immediatamente, con rigore e equilibrio, tutti i militari tedeschi e italiani, responsabili delle stragi e degli altri efferati delitti commessi in danno di militari, civili e ebrei. Senonché ciò avvenne, come è noto, in maniera molto limitata.

Ed invero, dopo i circa cinquanta processi a carico di militari tedeschi portati a conclusione dalle Corti militari alleate, l'Autorità giudiziaria militare italiana, nell'arco temporale di dieci anni, avviò e portò a conclusione solo dodici processi a carico di militari tedeschi per crimini di guerra.

³ Sulle Schede riassuntive dei relativi procedimenti e processi penali, v. M. DE PAOLIS, *Caccia ai nazisti*, cit. p. 285 ss.

⁴ Per un quadro completo delle stragi, v. *L'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia (1943-1945). I risultati sono consultabili on line in www.straginazifascisteinitalia.it*.

⁵ Sul tema v. S. BUZZELLI- M. DE PAOLIS - A. SPERANZONI, *La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari*, Giappichelli, Torino, 2012, *passim*; M. DE PAOLIS-P. PEZZINO, *La difficile giustizia*, cit., *passim*; M. DE PAOLIS-P. PEZZINO, *Sant'Anna di Stazzema. Il processo, la storia, i documenti*, Viella, Roma, 2016; M. DE PAOLIS-I. INSOLVIBILE, *Cefalonia, Il processo, la storia, i documenti*, Viella, Roma, 2017; M. DE PAOLIS-P. PEZZINO, *Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti*, Viella, Roma, 2023; M. DE PAOLIS, *Caccia ai nazisti*, cit.

Le cause devono essere ricondotte, sul piano internazionale al contesto della guerra fredda, con la divisione dell'Europa in due grandi aree, quella occidentale, guidata dagli Stati Uniti d'America e quella orientale dall'Unione Sovietica, e, sul piano interno, al qualunquismo, alla sconfitta del fronte di sinistra nel 1948, alla spaccatura della popolazione tra comunisti e anticomunisti, al revanscismo, al ritorno della vecchia Italia del compromesso e delle ambiguità.

A questo quadro sul piano normativo, si devono aggiungere, sul piano normativo, l'amnistia del Ministro della Giustizia dell'epoca, motivata dalla «necessità della riconciliazione e della pacificazione di tutti gli Italiani»⁶, nonché i contestuali provvedimenti di indulto, di grazia e di liberazione condizionale concessi ampiamente ai condannati.

Solo nel 1994, dopo un lungo periodo di colpevole stasi giudiziaria, nel corso delle indagini riaperte per la strage delle Fosse ardeatine a carico del Capitano delle SS Erich Priebke, fu scoperto, negli archivi della Procura generale militare presso la Corte di Cassazione, siti in Palazzo Cesi a Roma; un armadio, passato alla storia, secondo una puntuale definizione del giornalista Franco Giustolisi, come «l'armadio della vergogna»⁷.

In questo armadio erano contenuti 695 fascicoli processuali relativi a delitti commessi dalle truppe tedesche e italiane della Repubblica di Salò nei confronti di civili e militari italiani in Italia e all'estero dall'8 settembre 1943 al maggio del 1945, archiviati provvisoriamente nel 1960 dal Procuratore generale militare dell'epoca⁸, tra i quali anche gli atti relativi alla strage di Cefalonia.

Purtroppo, però, ritardi, disfunzioni, e inerzie investigative continuarono ad essere presenti. Infatti, si registrò un ulteriore periodo di stasi processuale dal 1994 al 2001, caratterizzato da riaperture delle indagini, rapide conclusive archiviazioni, e applicazioni generalizzate e problematiche dell'istituto della prescrizione⁹.

⁶ Sui processi promossi invece nonostante l'amnistia, nel dopo guerra e sino agli anni sessanta del secolo scorso dalle autorità giudiziarie ordinaria e militare, nei confronti di partigiani per delitti comuni, v. M. PONZANI, *Processo alla resistenza*, Einaudi, 2023, *passim*.

⁷ V. F. GIUSTOLISI, *L'armadio della vergogna*, Beat, Nutri-menti, Roma, 2011.

⁸ V. M. DE PAOLIS, *La punizione dei crimini di guerra in Italia*, in S. BUZZELLI, M. DE PAOLIS, A. SPERANZONI, *La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti*, cit., p. 109 ss.

⁹ V. I. INSOLVIBILE, *Archiviazione definitiva. La sorte dei fascicoli esteri dopo il rinvenimento dell'armadio della vergogna*, in *Giornale di Storia contemporanea*, XVIII (2 n.s.), 1, 2015,

Solo successivamente nei primi anni del duemila furono disposte invece riaperture delle indagini per impulso di alcune Procure militari della Repubblica, tra le quali soprattutto quella di La Spezia, diretta dal dott. Marco De Paolis, tra il 2002 e il 2008, e quella di Roma, diretta sempre dallo stesso dott. De Paolis dal 2010¹⁰, e, dopo accurate e complete indagini, si registrarono positive conclusioni di molti processi con l'irrogazione di oltre cinquanta sentenze di condanna all'ergastolo, anche se purtroppo la Germania non ha mai eseguito queste sentenze.

Il lunghissimo tempo trascorso dalle stragi, ulteriormente prolungato, come abbiamo già notato, dall'improvvisa archiviazione provvisoria del 1960, nonché, dopo la scoperta nel 1994 dell'armadio della vergogna, dalle successive gravi stasi e inerzie investigative sino ai primi anni del 2000, hanno altresì determinato la conclusione di molti altri processi davanti alle Corti di merito e di legittimità con la declaratoria di estinzione dei reati per essere stata accertata la sopravvenuta morte degli imputati¹¹.

3. Una vicenda storica memorabile: la strage di Cefalonia

In questo contesto appaiono emblematici e particolarmente significativi i drammatici eventi che si verificarono nell'isola di Cefalonia e in altre isole della Grecia, che sono stati oggetto di una pluralità di studi, di ricerche, e di processi che hanno contribuito a ricostruirli¹².

pp. 5-44.

¹⁰ Sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato militare Marco De Paolis, v. M. DE PAOLIS, *Caccia ai nazisti*, Rizzoli, Milano, 2023; M. DE PAOLIS-A. STRADA, *L'uomo che dava la caccia ai nazisti*, cit.

¹¹ V. G. CANZIO, *I crimini nazisti in Italia (1943-1945), nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Discrimen* del 13 settembre 2018, *Criminalia annuario di Scienze penali-stiche*.

¹² Sul tema sia consentito a rinviare ai nostri A. SCAGLIONE, *La battaglia e la strage di Cefalonia: esperienze umane e processuali*, in *Rass. giust. mil.*, 2019 (6), p. 58 ss.; ID, *La strage di Cefalonia: un caso di giustizia negata*, in *Nova itinera*, 2023, n. 75; v., pure, E. A. ROSSI, *Cefalonia, la resistenza, l'eccidio, il mito*, Il Mulino, Bologna, 2016; G. BENINCASA, *Memorie di Cefalonia, Diario di un sopravvissuto della divisione Acqui*, in *Quaderni dell'ANPI Sicilia*, a cura di F. Ciminato, Istituto poligrafico europeo, Palermo, 2013; F. BONI, *L'ultimo sopravvissuto di Cefalonia*, Longanesi, Milano, 2019; E. BRONZINI, *La battaglia di Cefalonia*, Il Muino, Bologna, 2019; M. DE PAOLIS-I. INSOLVIBILE, *Cefalonia: Il processo, la storia e i*

Come il Presidente Sandro Pertini scrisse acutamente nella prefazione al commosso romanzo-inchiesta *Bandiera Bianca a Cefalonia* di Marcello Venturi¹³, si trattò di una tragedia che «*dopo il suo accadimento, per almeno due decenni fu trascurata, se non addirittura ignorata*», sia in Germania sia nel nostro paese, ma che invece non deve essere dimenticata «*non solo per i valori di eroismo e di umanità*» che contiene, ma anche «*per l'insegnamento che può ancora dare sulla logica della violenza e dell'odio*»¹⁴.

Passiamo ora a ripercorrere sinteticamente gli eventi sulla base delle ricostruzioni storiche e giudiziarie.

La 33 Divisione di Fanteria di montagna Acqui, guidata dal Generale Antonio Gandin, composta da 11.500 militari e dipendente dall'11° Armata, comandata dal Generale Carlo Vecchiarelli, fu stanziata quasi totalmente, nell'isola di Creta, unitamente a contingenti dei Carabinieri, della Marina militare e della Guardia di Finanza¹⁵, mentre alcuni reparti furono dislocati a Corfù e in altre isole dell'arcipelago.

La convivenza tra militari italiani e tedeschi non aveva presentato particolari problemi sino ai primi otto mesi del 1943, ma la situazione mutò radicalmente dopo la firma dell'armistizio, e la comunicazione della resa delle Forze armate italiane alle truppe alleate.

A Cefalonia, nella città di Argostoli, la sera del 8 settembre «*suonarono tutte le campane*», alle quali «*si unirono le più lontane e più piccole dei paesini sulle colline*», i soldati e gli ufficiali italiani «*ogni volta che l'annunciatore della stazione [radio] di Roma interrompeva il programma di musica per ripetere il testo del maresciallo Badoglio, si affollavano in silenzio attorno all'apparecchio*»¹⁶: «*conseguentemente*» – diceva la voce dell'annunciatore – «*ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno a eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza*».

La catena militare di comando, dopo la comunicazione dell'armistizio, tace dall'8 all'11 settembre, quindi «*cigola, scricchiola e poi si spezza mandando*

documenti, cit.; M. DE PAOLIS-A. STRADA, *L'uomo che dava la caccia ai nazisti*, cit., p. 141 ss.; M. PALUMBO, *op. cit.*, *passim*.

¹³ M. VENTURI, *Bandiera gialla a Cefalonia*, Ristampa, Mondadori, Milano, 2013.

¹⁴ S. PERTINI, *Prefazione*, in M. VENTURI, *Bandiera gialla a Cefalonia*, cit., p. VII.

¹⁵ A Cefalonia erano presenti 11.000 soldati e sottoufficiali e circa 130 ufficiali, mentre i tedeschi inizialmente avevano un presidio di circa 1.800 militari (M. PALUMBO, *op. cit.*, p. 113).

¹⁶ Così la descrizione di M. VENTURI, *Bandiera bianca a Cefalonia*, cit., p. 87 s.

in tilt il meccanismo operativo», soprattutto per i contingenti allocati all'estero e i pochi ordini, pervenuti ai reparti, sono «*ambigui incomprensibili, anestetizzanti e soggetti a contraddittorie interpretazioni*»¹⁷, con la conseguenza del verificarsi del caos assoluto in tutte le Forze armate italiane, che abbandonate a se stesse dai vertici di comando centrali e periferici, si sgretolarono come un castello di sabbia, sia in patria che nei territori occupati¹⁸, dando luogo a comportamenti contraddittori, ma comprensibili, di resa ai tedeschi, di fuga o, spesso, di dura e eroica resistenza armata.

Nel frattempo al Comando divisionale di Cefalonia continuavano a pervenire dai Comandi superiori e dal Comando d'armata ulteriori ordini contraddittori: in un primo momento, il 9 settembre, di consegnare al Comando tedesco dell'isola tutte le armi, l'artiglieria e le munizioni disponibili in aperto contrasto con le direttive armistiziali e, poi l'11 settembre, di iniziare la resistenza alle truppe tedesche, mentre le navi militari italiane alla fonda salpavano alla volta di Brindisi.

Dal canto suo, il comando militare tedesco nell'isola, rinforzato via via con l'arrivo di reparti appartenenti alla Divisione Edelweiss, dava inizio alla cosiddetta operazione Achse, consistente nel disarmo forzoso e nell'internamento dei militari italiani, culminata nell'ultimatum in nove punti che intimava il disarmo totale.

In questo confuso scenario, furono avviate complesse trattative tra il comando della Divisione e il comando tedesco dell'isola, culminate, tra l'altro, nella errata scelta del ritiro dei militari italiani dall'altura di Kardakata, che avrebbe rappresentato il cuore strategico della successiva battaglia¹⁹.

Dopo animate discussioni tra i soldati italiani e riunioni tra il Comandante Gandin e gli ufficiali si giunse poi ad una "sommara consultazione" tra tutti i militari sulle tre alternative imposte dall'ultimatum tedesco: con le truppe tedesche, contro tali truppe, la consegna delle armi e la resa; "referendum", che portò al risultato quasi unanime a favore della non cessione delle armi ai tedeschi e della resistenza armata, che fu comunicata il 14 settembre dal Generale Gandin al Comando tedesco del XII Corpo d'armata e a quello dell'isola²⁰.

¹⁷ Così, M. PATRICELLI, *op. cit.*, p. XII.

¹⁸ Sulla situazione generale delle Forze armate italiane dopo l'armistizio, v. M. PALUMBO, *op. cit.*, p. 90 ss.

¹⁹ Sul punto, v. I. INSOLVIBILE, *Archiviazione definitiva*, cit., p. 13 ss.; M. PALUMBO, *op. cit.*, p. 122 ss.

²⁰ Sui controversi contenuti di questa comunicazione, v. I. INSOLVIBILE, *Archiviazione definitiva*, cit., p. 15 s.; M. PA-

I cruenti combattimenti iniziarono all'alba del 15 settembre 1943 e proseguirono, con il coinvolgimento massiccio dell'aviazione tedesca e dei reparti appartenenti alla Divisione Edelweiss sbarcati via via di rinforzo nell'isola sino al 22 dello stesso mese; giorno in cui un nuovo Consiglio di guerra della Divisione decise la resa incondizionata ai tedeschi²¹.

Subito dopo la necessitata resa delle truppe italiane, i reparti della Wehrmacht, a seguito di un ordine del Fuhrer inviato da Berlino di non fare prigionieri e di considerare i militari italiani come traditori, trucidarono, a partire dal 22 settembre, con inaudita ferocia migliaia di prigionieri di guerra ai quali si sarebbe dovuta applicare la Convenzione di Ginevra²². In quel giorno, infatti, i militari italiani, catturati dal tenente Jacob Fauth, furono derubati e uccisi da raffiche di mitragliatrici e ai sopravvissuti venne inflitto il colpo di grazia²³.

Al riguardo, emblematica e drammatica è la descrizione, nelle sue Memorie, di come il soldato e poi partigiano Giuseppe Benincasa riuscì a sopravvivere alla strage: «*i miei commilitoni si accasciavano su di me. Gli spari si confondevano con le loro urla e i loro lamenti, cadevano come birilli. Venni travolto da quell'immenso peso umano che mi cadeva addosso, rimanendo schiacciato dai tanti corpi privi di vita, non riuscivo più a muovermi. Svenni per il dolore e per la disperazione*»²⁴.

Il successivo 24 settembre il terribile massacro si concluse con la fucilazione degli ufficiali italiani prigionieri, compreso il Comandante della Divisione Generale Gandin, in una abitazione requisita, e nota come la "Casetta rossa". Il Comando tedesco tentò di attribuire all'eccidio una forma di ufficialità emanando una specie di sentenza di morte nei confronti dei nostri ufficiali accusati di un inesistente tradimento nei confronti del Reich, con l'indicazione del luogo e delle modalità per l'esecuzione, la designazione dei militari secondo i plotoni²⁵.

Si salvarono solo circa 40 ufficiali, che furono costretti ad aderire alla Repubblica di Salò e poi trasferiti in Germania nei campi di addestramento²⁶.

LUMBO, *op. cit.*, p. 156 ss.

²¹ Sulla battaglia tra le truppe tedesche e quelle italiane v. M. PALUMBO, *op. cit.*, p. 163 ss.

²² Sulla rappresaglia tedesca, v. M. PALUMBO, *op. cit.*, p. 181 ss.

²³ M. DE PAOLIS-A. STRADA, *L'uomo che dava la caccia ai nazisti*, cit., p. 146.

²⁴ G. BENINCASA, *Memorie di Cefalonia*, cit. p. 35 s.

²⁵ M. DE PAOLIS-A. STRADA, *L'uomo che dava la caccia ai nazisti*, cit., p. 147.

²⁶ V. M. PALUMBO, *op. cit.*, p. 25.

Anche a Corfù, come nelle altre isole dell'Arcipelago, il Colonnello Lusignani, con circa 4.000 militari del 18 reggimento di fanteria della divisione Acqui decise di rifiutare l'ultimatum tedesco e di combattere. I reparti italiani, dopo cruenti scontri, furono in breve tempo sconfitti e sottoposti dopo la resa alla crudele rappresaglia, anche se non della portata di quella di Cefalonia²⁷.

Gli studi e le ricerche sull'eccidio di Cefalonia, nonostante le ricostruzioni giudiziarie e storiche non presentano – come è stato scritto – “una verità condizionalista” e residuano molti punti oscuri e controversi²⁸.

Anzitutto, non è stato accertato e non potrà mai più esserlo, il numero complessivo dei militari deceduti, comprensivo di quelli caduti nel corso dei combattimenti, di quelli uccisi dopo la sconfitta e la resa, di quelli morti in mare a seguito dell'affondamento delle navi che li trasportavano in Germania e, infine, di quelli deceduti per fame, stenti e malattie nei campi di concentramento tedeschi²⁹.

Oggetto di accesi dibattiti e contraddittorie valutazioni sono altresì i comportamenti e le decisioni del Generale Gandin, i contrasti, prima dell'inizio dei combattimenti, tra gli ufficiali e i militari di truppa sulle strategie da adottare nei confronti dei reparti tedeschi, le modalità dello svolgimento delle operazioni durante i combattimenti, le motivazioni che spinsero la quasi totalità dei militari alla resistenza armata, le ragioni per le quali l'esercito regolare tedesco e non, quindi i reparti delle SS e della Gestapo, a prescindere dagli ordini di Hitler e del Comando d'armata, effettuarono lo sterminio dei prigionieri di guerra, e, infine, il ruolo svolto da alcuni ufficiali italiani sopravvissuti dopo la conclusione delle stragi.

È comunque indiscutibile che la battaglia svoltasi nell'isola greca di Cefalonia, – come scrisse sempre il presidente Sandro Pertini – costituisce sia il più rilevante combattimento tra le forze armate italiane e quelle tedesche dopo l'armistizio dell'8 settembre, sia l'inizio “del dramma della Resistenza armata” al Nazifascismo e del “riscatto del nostro paese”³⁰, mentre il successivo eccidio dei militari prigionieri di guerra rappresenta uno dei più gravi crimini di guerra commessi in Italia dalle truppe tedesche.

²⁷ Al riguardo, v. v. M. PALUMBO, *op. cit.*, p. 191 ss.

²⁸ V. I. INSOLVIBILE, *Cefalonia: La storia, la memoria*, in M. DE PAOLIS-I. INSOLVIBILE, *Cefalonia*, cit., p. 29 ss.; M. PALUMBO, *op. cit.*, p. 15 ss., 281.

²⁹ V. M. DE PAOLIS-A. STRADA, *L'uomo che dava la caccia ai nazisti*, cit., p. 141 s.

³⁰ S. PERTINI, *Prefazione*, in M. VENTURI, *Bandiera gialla a Cefalonia*, cit., p. VII.

4. Segue: i processi

Le lunghe, complesse e tormentate vicende giudiziarie relative alla strage di Cefalonia³¹, iniziarono con il procedimento penale n. 7 davanti alla Corte internazionale di Norimberga, a conclusione del quale furono condannati per l'accidio, rispettivamente a dodici e venti anni di reclusione i Generali tedeschi Uberti Lanz, Comandante del XXII Corpo di Armata di Montagna e, Wilhelm Speidel, Comandante delle truppe in Grecia. Le condanne furono però condonate ad entrambi.

Nessun risultato ebbero in Italia i procedimenti penali avviati in Italia nell'immediato dopoguerra, in seguito ad una formale denuncia del Ministero della Guerra, che furono chiusi con provvedimento di archiviazione per essere rimasti formalmente ignoti gli autori del delitto *de quo*, nonostante i militari tedeschi coinvolti fossero «*facilmente individuabili, rintracciabili e notoriamente conosciuti*»³², mentre fu addirittura promosso un assurdo processo davanti all'autorità giudiziaria militare italiana a carico di alcuni nostri ufficiali superstiti per insubordinazione, che furono poi assolti e decorati di medaglia al valore.

Dal dopoguerra in poi furono pure svolte indagini da alcuni uffici del pubblico ministero della Germania Federale (Dortmund e Monaco) che portarono all'individuazione di ottantadue militari tedeschi possibilmente coinvolti, e di dieci reparti della Wehrmacht.

Il fascicolo sulla strage di Cefalonia (n. 1188), scoperto – come abbiamo già visto, con gli altri nel cosiddetto “Armadio della vergogna”, fu trasmesso nel 1994 alla Procura militare di Roma, competente per i reati militari commessi all'estero e poi fu archiviato senza lo svolgimento di alcuna attività investigativa e il dovuto controllo giurisdizionale del giudice per le indagini preliminari.

Successivamente, nel 2007, la Procura militare di Roma, a seguito di un polemico articolo apparso sul Manifesto e di una lettera aperta sul caso al Presidente della Repubblica e ad altre Autorità, firmata dal giornalista Franco Giustolisi, autore del libro *L'Armadio della vergogna*, e dell'orfana di un ufficiale italiano, fucilato a Cefalonia, riaprì le indagini e il sostituto procuratore militare, Gioacchino Tornatore, chiese nel 2009 il rinvio a giudizio dell'unico imputato, l'ex sottotenente dell'esercito tedesco, Otmar Muhlauser, che aveva comandato il plotone di esecuzione dei 117

³¹ Per una completa ricostruzione, v. M. DE PAOLIS - I. INSOLVIBILE, *Cefalonia: Il processo, la storia e i documenti*, cit.; M. DE PAOLIS, *Caccia ai nazisti*, cit., p. 227 ss.

³² M. DE PAOLIS, *Caccia ai nazisti*, cit., p. 227 s.

ufficiali italiani. L'imputato però morì prima dell'apertura del processo e lo stesso si concluse quindi con la classica formula di estinzione del reato per morte del reo.

Il procedimento penale fu però riaperto nel 2010, in una drammatica corsa contro l'ineluttabile decorso del tempo, dal magistrato militare Marco De Paolis, che nel frattempo aveva assunto la carica di Procuratore militare di Roma, e portò finalmente, il 18 ottobre 2013, alla sentenza di condanna all'ergastolo (in contumacia) emessa dal Tribunale militare di Roma, poi passata in giudicato, dell'ex caporale del 4 Battaglione Cacciatori di Montagna, Alfred Stork, che aveva partecipato volontariamente all'eccidio degli ufficiali, prigionieri di guerra, e ritenuto quindi responsabile di concorso in violenza con omicidio continuato.

Il Procuratore De Paolis dichiarò all'epoca che questa sentenza di condanna, a distanza di settant'anni dai fatti, costituiva comunque un caso di "denegata giustizia", pur essendo positiva la statuizione che l'ordine illegittimo, nel caso di specie, non doveva essere eseguito, non potendo costituire "un paravento per coprire misfatti del genere"³³.

Le tragiche vicende giudiziarie relative alla strage di Cefalonia, dimostrano, dimostrano ancora una volta, come in altri eccidi nazifascisti, che «non si è voluto fare giustizia», sia negli anni caldi i mediamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale, sia nel periodo trascorso tra il 1994, quando furono riaperti i vecchi fascicoli e il 2007, quando il procedimento venne finalmente promosso e diversi imputati erano ancora in vita³⁴.

Mi avvio alla conclusione sempre con le parole del militare sopravvissuto Giuseppe Benincasa: «Noi della Divisione Acqui non vogliamo ricompense, né chiediamo vendetta, perché non servono a risuscitare i 9.406 morti. Almeno, però dateci l'onore e ricordate che siamo stati i primi a combattere l'arroganza e l'alterigia dei nazitedeschi»³⁵.

Antonio Scaglione. Nato a Palermo il 2 gennaio 1947, si è laureato in Giurisprudenza l'11 luglio 1969 con il massimo dei voti e la lode. Entrato in servizio nel 1971 nell'Università degli Studi di Palermo come assistente di ruolo, ha percorso tutti i gradini della carriera accademica e, sino al pensionamento nel novembre del 2017, è stato professore ordinario di Diritto processuale penale. Nello stesso Ateneo ha ricoperto le cariche di Delegato del Rettore agli Affari legali e al Personale, di Direttore del Dipartimento di Discipline processualpenalistiche, e, infine, di Preside della Facoltà di Giurisprudenza. Dal dicembre del 2013 all'aprile del 2019 ha ricoperto la carica di Vice Presidente del Consiglio della Magistratura militare. Inoltre, è accademico pontificio e componente di diverse Fondazioni e Centri Studi. È autore di oltre centotrenta pubblicazioni scientifiche (monografie, saggi, articoli, voci enciclopediche, relazioni e interventi a Convegni giuridici, note o osservazioni a sentenze), soprattutto su tematiche di procedura penale, comune e militare, e di legislazione antimafia e antiterrorismo.

³³ M. DE PAOLIS, in *Il Corriere della Sera*, 2 marzo 2016. V., pure, E. A. ROSSI, *Cefalonia. cit.*, p. 119 s.

³⁴ Così M. DE PAOLIS, *Caccia di nazisti*, cit. p. 233.

³⁵ G. BENICASA, *Memorie di Cefalonia*, cit. p. 65.

AZIONE CIVILE NEI PROCESSI PENALI MILITARI ITALIANI PER CRIMINI NAZISTI

Prof. Francesco Callari

Professore di Ordinamento giudiziario nell'Università di Palermo

1. Premessa

In via generale, l'ordinamento giuridico italiano prevede che, a determinate condizioni e con specifici limiti, l'azione civile possa essere esercitata nel processo penale. Il tema della costituzione di parte civile nel processo penale assume, però, valore, significato e connotazioni del tutto particolari con riguardo alla giurisdizione penale militare, soprattutto in ordine alla persecuzione dei crimini di guerra, e segnatamente in relazione ai crimini nazisti.

Storicamente, al momento dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948, vigeva il divieto assoluto di costituzione di parte civile nel processo penale militare, una preclusione che sembrava trovare la sua più autentica giustificazione proprio nel carattere speciale della giurisdizione militare. In particolare, da un lato, il testo dell'art. 270 c.p.m.p. del 1941 stabiliva che «nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari». Dall'altro, però, l'art. 373 comma 1 c.p.m.p. prevedeva che «con la sentenza di condanna, l'imputato è condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato». Dunque, mentre al giudice penale militare era conferito il potere-dovere di pronunciarsi sul risarcimento, veniva vietato al danneggiato di partecipare come parte civile al relativo procedimento¹.

Da tale impostazione normativa dell'ordine

processuale militare venivano ad emergere significative criticità e alcuni aspetti discutibili, difficilmente conciliabili con il dettato costituzionale, soprattutto sotto il profilo della garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24 Cost.), per di più di natura «inviolabile» (art. 2 Cost.), nonché in ordine al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per la disparità di trattamento processuale con i titolari di un diritto ad esercitare l'azione civile dinanzi al giudice ordinario.

Ad ogni modo, la Corte costituzionale, quando fu chiamata a pronunciarsi in ordine alla questione dell'esclusione della parte civile dal processo penale militare, approdò, inizialmente, ad una pronuncia restrittiva. Con la sentenza n. 106 del 1977, infatti, il Giudice delle leggi ritenne fondata tale esclusione, sostenendo che la presenza della parte civile avrebbe pregiudicato la «celerità» del processo penale militare².

Dodici anni dopo tale prima pronuncia, la sentenza n. 78 del 1989 aprì, invece, una prima breccia sulla questione dell'ammissibilità nel giudizio penale militare della parte civile, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 373 comma 1 c.p.m.p., in riferimento all'art. 24 Cost., appunto perché tale norma processuale militare prevedeva da parte del giudice militare la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, senza che vi fosse stato l'esercizio della relativa azione civile³. Si osservò, infatti, che

¹ In tal senso, P.P. RIVELLO, *Il procedimento penale militare*, Milano, 2010, p. 153, osserva efficacemente che «in tal modo il collegio era conseguentemente vincolato ad intervenire sul punto nonostante la carenza di una domanda di parte, in chiara violazione del principio *ne procedat iudex ex officio*».

² Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 106, in *Giur. cost.*, 1977, I, p. 812 s. Riguardo a tale profilo v. P.P. RIVELLO, *Esclusione della possibilità di costituzione della parte civile e previsione di una condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni cagionati dal reato: un'evidente antinomia nel processo penale militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1983, p. 427 s.

³ Corte cost., sent. 3 marzo 1989, n. 78, in *Cass. pen.*, 1989, p.

«nel caso del primo comma dell'art. 373 c.p.m.p., proprio le ragioni che dimostrano la non illegittimità dell'art. 270 c.p.m.p. convincono dell'illegittimità del comma predetto»; in altri termini, secondo tale ricostruzione ermeneutica, «anche non consentendo sulla necessaria celerità e sulla tutela del solo ordine e della disciplina militare da parte della giurisdizione militare, non può revocarsi in dubbio che, per lo stesso motivo per il quale non è consono esperire l'azione civile per il risarcimento del danno in un processo penale “puro”, qual è quello militare, è ancor meno consono attribuire agli stessi collegi, necessariamente assente la parte civile, l'indagine sul danno e la decisione di condanna al risarcimento del medesimo *ex* primo comma dell'art. 373 c.p.m.p.».

2. La possibilità di costituzione della parte civile nel processo penale militare

Il definitivo ingresso della persona danneggiata dal reato nel processo penale militare è avvenuto in Italia per effetto della sentenza costituzionale n. 60 del 1996 con cui i giudici della Consulta dichiararono l'incostituzionalità dell'art. 270 comma 1 c.p.m.p., con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.⁴. In quest'ultima decisione – che scaturiva dal celebre processo celebrato davanti al Tribunale militare di Roma nei confronti degli ex SS Erich Priebke e Karl Hass, imputati e poi condannati per il massacro delle Fosse Ardeatine – si osservò che la disposizione di cui al primo comma dell'art. 270 c.p.m.p., la quale pone un divieto derogatorio di un principio generale di diritto comune, «potrebbe essere ritenuta legittima solo ove si riconoscesse una ragionevole giustificazione nella natura propria del procedimento militare, ovvero

952. Sul punto v., segnatamente, P.P. RIVELLO, *Osservazioni in tema di danno derivante da un reato sottoposto alla competenza dell'autorità giudiziaria militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1989, p. 372 s.; R. MESSINA, *Transito vietato, nei processi militari, a minori, parte civile e condanna al risarcimento*, in *Foro it.*, 1989, I, c. 1357 s.

⁴ Corte cost., sent. 28 febbraio 1996, n. 60, in *Cass. pen.*, 1996, p. 1742, con nota di P.P. RIVELLO, *Dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale l'art. 270 c.p.m.p., che impediva la costituzione di parte civile nel processo penale militare*. Al riguardo v., inoltre, M. BELLACOSA, *La costituzione di parte civile innanzi i Tribunali militari: un ulteriore adeguamento del processo penale militare ai principi del nuovo codice di procedura penale*, in *Giur. it.*, 1996, I, c. 537 s.; C. QUAGLIERINI, *Si alla costituzione di parte civile nel processo penale militare*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, p. 572 s.; A. TENCATI, *La tutela degli interessi civili nel processo penale militare*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, p. 210 s.

nella tutela di interessi considerati preminenti» (così come avviene, ad esempio, in ordine alla esclusione della parte civile nel processo penale minorile, che ha una sua significativa motivazione nella tutela della personalità del minore dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa privata). Tuttavia, nel contesto generale delineato dal vigente codice di procedura penale – uno dei cui obiettivi salienti è costituito proprio dalla tutela della posizione del soggetto danneggiato dal reato – e, soprattutto, una volta «superata radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare, ricondotto nell'ambito del generale ordinamento dello Stato, rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini» (tant'è che il diritto penale militare di pace non deve più ritenersi “avulso” dal sistema generale garantistico dello Stato), tale disparità di trattamento «non può [...] ritenersi sorretta da ragionevole ed adeguata giustificazione».

Insomma, il divieto di costituzione di parte civile nei processi di competenza del giudice militare viene a contrastare con il principio di uguaglianza, attuando una disparità di trattamento tra i titolari del diritto di esercitare l'azione civile dinanzi al giudice ordinario e i titolari di un analogo diritto in caso di reato di competenza del giudice militare.

Ebbene, venuta meno la specifica disciplina di cui all'art. 270 c.p.m.p. per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, ne è direttamente conseguita l'automatica applicazione nel processo penale militare delle corrispondenti norme di diritto comune sulla partecipazione della parte civile nel giudizio penale, nonché sui rapporti tra azione civile e azione penale. Dunque, soltanto dopo le citate decisioni della Corte costituzionale, al danneggiato dal reato è stata riconosciuta la piena possibilità di incardinare l'azione civile all'interno del giudizio penale militare, segnando un punto di svolta nella dimensione operativa e nella concezione stessa dell'intera giurisdizione militare.

3. La costituzione di parte civile nei processi penali militari italiani per crimini nazisti

Nel corso degli anni, nei processi penali per crimini di guerra nazisti celebrati avanti la giurisdizione militare italiana, alcune vittime, nonché diversi familiari delle stesse, in forza della riconosciuta *legitimitas ad causam*, hanno potuto introdurre nel giudizio *in criminalibus* la domanda civile nei confronti degli imputati.

Messa da parte l'annosa questione – che esorbita dagli obiettivi di questo scritto – riguardante l'am-

missibilità della richiesta di autorizzazione alla citazione della Repubblica Federale di Germania, come responsabile civile, avanzata dalle parti civili⁵, un primo fondamentale aspetto che i giudici di merito hanno dovuto affrontare è stato quello dell'eventuale prescrizione del diritto al risarcimento per i danni subiti.

In proposito, però, l'art. 2947 c.c. ha subito consentito di rispondere negativamente alla tesi della già avvenuta prescrizione dell'azione civile. A tale conclusione si è, infatti, giunti in forza dell'inciso con-

⁵ Sul tema cfr., in particolare, C. ASPRELLA, *Aspetti processuali dell'art. 43 del decreto legge 36/2022: l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich*, in *Quest. giust.* (web), 20 giugno 2022; G. BERRINO, *La decisione che ci aspettavamo (o quasi): sulla sentenza della Corte costituzionale del 4 luglio 2023, n. 159, tra condanne al risarcimento dei danni per crimini nazisti, preclusione dell'esecuzione forzata e Fondo ristori*, in *www.sidiblog.org*, 7 agosto 2023; A. CIAMPI, *The International Court of Justice between «Reason of State» and Demands for Justice by Victims of Serious International Crimes*, in *Riv. dir. int.*, 2012, p. 374 s.; N. COLACINO, *Immunità anno zero: la Germania torna a L'Aia e l'Italia corre ai ristori*, in *Quest. giust.* (web), 21 giugno 2022; B. CONFORTI, *La Corte costituzionale e i diritti umani misconosciuti sul piano internazionale*, in *Giur. cost.*, 2014, p. 3885; C. CONSOLO-V. MORGANTE, *La Corte dell'Aja accredita la Germania dell'immunità (che le Sezioni Unite avevano negato)*, in *Corr. giur.*, 2012, p. 597 s.; M. CORLETO, *In tema di esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia e tutela dei diritti fondamentali.*, in *Giur. it.*, 2014, p. 862 s.; P. DE SENA, *Immunità degli Stati della giurisdizione e violazioni di diritti dell'uomo: la sentenza della Cassazione italiana nel caso Ferrini*, in *Giur. it.*, 2005, p. 250 s.; G. GIANNELLI, *Crimini internazionali ed immunità degli stati dalla giurisdizione nella sentenza Ferrini*, in *Riv. dir. int.*, 2004, p. 643 s.; M.L. PADELLETTI, *L'esecuzione della sentenza della Corte internazionale di giustizia sulle immunità dalla giurisdizione nel caso Germania c. Italia: una strada in salita?*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 444 s.; P.P. RIVELLO, *Una pronuncia della Corte costituzionale a tutela dei diritti inviolabili della persona nel quadro dei rapporti tra diritto consuetudinario internazionale e diritto interno*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1049 s.; A. RUGGERI, *La Corte aziona l'arma dei "controlimiti" e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all'ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014)*, in *ID.*, "Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti. XVIII Studi dell'anno 2014, Torino, 2015, p. 531 s.; E. SCISO, *L'Italia aderisce alla Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni*, in *Riv. dir. int.*, 2013, p. 543 s.; A. STRAMACCIONI, *Crimini di guerra. Storia e memoria del caso italiano*, Bari, 2016, p. 189 s.

tenuto nel comma 3 della suddetta norma, secondo cui «in ogni caso se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile». Di conseguenza, la ritenuta imprescrittibilità del reato contestato agli imputati è stata *d'emblée* correttamente estesa anche all'azione civile per il risarcimento del danno⁶.

Inoltre, proprio le richieste di ammissione nel processo penale dei titolari della pretesa risarcitoria hanno obbligato i giudici militari a considerare l'eventuale incidenza preclusiva di alcune norme previste all'interno di trattati internazionali riguardanti le problematiche dei danni derivati ai civili italiani da eventi bellici riconducibili al secondo conflitto mondiale.

In particolare, il Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio del 1947 aveva previsto al par. 4 dell'art. 77 – senza pregiudizio delle disposizioni fissate dalle previsioni della medesima norma e di quelle che fossero adottate in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle potenze che occuparono la Germania – che «l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania ed i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti prima del 1° settembre 1939». La norma citata proseguiva, prevedendo che la rinuncia «sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstate relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra».

Con la previsione contenuta all'interno del Trattato di pace del 1947, dunque, lo Stato italiano manifestava una volontà abdicativa, anche a nome dei propri cittadini, non solo a favore dello Stato tedesco, ma pure a beneficio dei cittadini di quest'ultimo. Di conseguenza, nei processi italiani per i crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile da imputati di cittadinanza tedesca è apparso subito necessario e ineludibile interrogarsi, ai fini dell'ammissione degli atti di costituzione di parte civile, sull'applicabilità di detta norma, avendo ben presente che un'eventuale risposta affermativa avrebbe potuto comportare l'inammissibilità delle richieste di ingres-

⁶ Al riguardo v. A. SPERANZONI, *Problematiche relative alle parti eventuali nei processi italiani per crimini di guerra*, in S. BUZZELLI-M. DE PAOLIS-A. SPERANZONI, *La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari*, Torino, 2012, p. 233 s.

so nel processo penale delle domande risarcitorie da parte dei familiari delle vittime e degli altri soggetti danneggiati dal reato. Infatti, tali domande risarcitorie, se ritenute assorbite nella previsione dell'art. 77 par. 4 del Trattato di Parigi, sarebbero rimaste precluse, per effetto della rinuncia da parte dello Stato italiano e dei suoi cittadini alle domande di risarcimento, di perdite o di danni occorsi durante la guerra avanzate nei confronti dei "cittadini germanici".

La giurisprudenza formatasi progressivamente ha, tuttavia, escluso la riferibilità del citato art. 77 par. 4 ai processi per crimini di guerra, ove le persone danneggiate dal reato avessero introdotto l'azione civile nel processo penale, sostenendo così la prevalenza del principio secondo cui deve comunque darsi luogo all'esercizio della giurisdizione nazionale quando esso sia diretto alla reintegrazione di danni provocati da crimini internazionali comportanti gravi lesioni dei diritti inviolabili della persona⁷.

A siffatta conclusione si è giunti per più ordini di ragioni. In primo luogo, si è considerato che il tenore letterale della citata norma limitava l'efficacia dell'atto di rinuncia alle sole domande pendenti contro la Germania ed i suoi cittadini alla data dell'8 maggio del 1945⁸. A questo argomento di natura testuale emergente dal dato letterale della norma *de qua* se ne è aggiunto, poi, un secondo, il quale poggia sull'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della medesima disposizione. Invero, ricollegando il suddetto art. 77 del Trattato nel quadro complessivo dell'ordinamento italiano e vagliandone la portata interpretativa alla luce delle norme costituzionali vigenti, si deve ritenere che la prevista rinuncia abbia riguardato solo le domande dirette ad ottenere risarcimenti derivanti dalla lesione o dalla violazione di diritti di natura reale e non anche dalla lesione o dalla violazione di diritti di natura personale o, *a fortiori*, personalissima.

Dunque, a seguito delle citate pronunce costituzionali del 1989 e del 1996, nonché dopo il delineato riconoscimento della titolarità e azionabilità di diritti aventi natura personale e personalissima, i familiari delle vittime degli eccidi di civili perpetrati dai reparti dell'esercito di occupazione tedesco, in qualità di danneggiati dai fatti criminosi di cui sono stati chiamati a rispondere gli imputati, hanno avuto ingresso come parti civili in numerosi processi penali celebrati davanti alla giurisdizione militare italiana. Tale

possibilità ha rappresentato un indubbio elemento di novità nel panorama giuridico del nostro ordinamento, determinando un prezioso contributo alla ricostruzione veridica dei fatti criminali riguardanti l'epilogo della seconda guerra mondiale e, in ultima analisi, un fondamentale apporto alla preservazione della memoria collettiva.

4. La costituzione di parte civile degli enti pubblici territoriali e dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

Nell'esperienza giudiziaria del nostro Paese, anche gli enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni), alla stregua delle persone fisiche, hanno potuto esercitare l'azione civile all'interno dei processi penali per crimini nazisti.

In particolare, nel processo per l'eccidio avvenuto il 12 agosto del 1944 nella frazione di Sant'Anna di Stazzema (Lucca), all'esito del quale sono stati condannati alla pena dell'ergastolo alcuni militari delle SS, i giudici della Corte militare di appello di Roma hanno ribadito, ai fini della costituzione di parte civile, il diritto di ogni ente pubblico «al riconoscimento, al rispetto e all'invulnerabilità della propria posizione funzionale»⁹. Del resto, anche la motivazione della sentenza pronunciata dal Tribunale militare di Verona nel luglio del 2011, all'esito del processo sugli eccidi consumati dalla Divisione "Hermann Göring" nella primavera del 1944 sull'Appennino tosco-emiliano, ha affrontato il profilo dell'incidenza dei crimini contro l'umanità sul territorio e sulla collettività, sostenendo che «al danno dell'individuo si accompagna il danno alla comunità, perché anche quest'ultima è un essere vivente e, in quanto tale, può essere oggetto di aggressione e di violenza, che ne causano l'impoverimento e ne pregiudicano la capacità di fronteggiare i problemi reali del territorio»¹⁰.

In tal senso, la giurisprudenza formatasi in Italia in materia di crimini di guerra ha affermato il principio della risarcibilità del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale a favore degli enti pubblici territoriali, «nel senso che anche nei confronti di tali soggetti un fatto previsto dalla legge come reato può costituire titolo per il ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non,

⁷ Così Cass., sez. I, 21 ottobre 2008, n. 1072, *Milde ed altri*, in *Riv. dir. internaz.*, 2009, p. 618.

⁸ Così Trib. mil. La Spezia, sent. 3 novembre 2006, *Nordborn*, 1; Corte mil. app. Roma, sent. 4 dicembre 2007, 71; Corte mil. app. Roma, sent. 20 aprile 2001, *Albers ed altri*, 109.

⁹ Corte mil. app. Roma, sent. 21 novembre 2006, n. 65, *Sommer ed altri*, 50.

¹⁰ Trib. mil. Verona, sent. 6 luglio 2011, *Winkler ed altri*, 210. In ordine a tale pronuncia v., in particolare, S. ZIRULIA, *Ergastolo per gli eccidi nazisti commessi nel 1944 lungo l'Appennino tosco-emiliano: esclusi stato di necessità e adempimento del dovere*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 20 ottobre 2011.

previsti dall'art. 185 c.p.»¹¹. Invero, proprio con riguardo agli enti pubblici territoriali, i giudici hanno costantemente puntualizzato che la loro posizione di danneggiati discende dai vari compiti di tutela e di rappresentanza di interessi delle popolazioni locali e della comunità nazionale, nonché dal danno specifico che alle medesime fu arrecato per effetto delle gravi condotte di reato di tal genere.

Inoltre, in alcuni dei processi penali militari italiani per crimini di guerra anche l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI), da sempre meritoriamente impegnata a salvaguardare i principi e i valori dell'antifascismo e della Resistenza, ha esercitato l'azione civile, sostenendo di aver patito un danno immediato e diretto a seguito delle condotte di reato contestate agli imputati.

In particolare, un caso di richiesta di ammissione come parte civile dell'ANPI si è avuto nel 2009 in occasione della celebrazione dell'udienza preliminare del processo per l'eccidio di Cefalonia, compiuto da reparti dell'esercito tedesco a danno dei soldati italiani presenti su quelle isole alla data dell'8 settembre 1943, giorno in cui fu annunciato l'armistizio di Cassibile, che sanciva la cessazione delle ostilità tra l'Italia e gli anglo-americani¹².

La difesa dell'imputato, a fondamento della richiesta di esclusione, ha sostenuto che a tale associazione mancava il requisito dell'esistenza e della costituzione all'epoca dei fatti. Il requisito temporale della costituzione, avvenuta posteriormente ai fatti, dal giudicante veniva, però, reputato non ostativo alla legittimazione a costituirsi parte civile, in quanto la ragione della nascita dell'ANPI, tra le altre, veniva individuata appunto nella finalità di «provvedere alla tutela specifica dei nuclei familiari direttamente coinvolti nell'evento»¹³. L'ANPI veniva, pertanto, considerata dal giudice dell'udienza preliminare come soggetto giuridico di sintesi degli interessi lesi dai crimini di guerra e, quindi, portatore di interessi giuridicamente apprezzabili anche in sede giudiziale.

¹¹ Corte mil. app. Roma, sent. 21 novembre 2006, *Sommer ed altri*, 50.

¹² Sulla strage di Cefalonia e sulle relative vicende giudiziarie v., in particolare, M. DE PAOLIS-I. INSOLVIBILE, *Cefalonia. Il processo, la storia, i documenti*, Roma, 2017, *passim*; A. SCAGLIONE, *La battaglia e la strage di Cefalonia: esperienze umane e processuali*, in *Rass. giust. mil.*, 2019 (6), p. 58 s.; ID, *La strage di Cefalonia: un caso di giustizia negata*, in *Nova itinera*, 2023 (2), p. 75 s.

¹³ Trib. mil. Roma, ord. g.u.p., 5 maggio 2009, *Mulhauser*. Sul punto v., inoltre, P.P. RIVELLO, *Riflessioni sul ruolo ricoperto dalla persona offesa da reato e dagli enti esponenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 615 s.

ria. Secondo tale impostazione, l'ANPI è un'Associazione portatrice di un interesse giuridicamente rilevante, che coincide con lo scopo specifico ed esclusivo dell'ente stesso, la cui identità è stata lesa dal reato per cui vi è il processo; e pertanto è legittimata a costituirsi parte civile.

Un ulteriore provvedimento che ha affrontato la medesima questione, approfondendola, veniva adottato dal Tribunale militare di Verona con ordinanza del 19 aprile 2010. Il Tribunale, infatti, ammetteva nel processo, relativo agli eccidi di civili perpetrati da militari della Divisione Hermann Goering in varie località dell'appennino tosco-emiliano, l'ANPI Nazionale e le Sezioni provinciali di Modena e Reggio Emilia della medesima associazione¹⁴.

Nell'ordinanza di ammissione, i giudici scaligero rilevavano preliminarmente che l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia era stata costituita a Roma nell'anno 1944, quando ancora l'area territoriale del nord dell'Italia era sotto l'occupazione nazifascista, dai volontari che avevano partecipato alla guerra partigiana nelle regioni del centro e che, dopo la liberazione di tutto il territorio nazionale, essa si estese in tutto il Paese; inoltre il 5 aprile del 1945 l'ANPI veniva eretta ad ente morale ed i suoi scopi venivano espressamente codificati all'interno dello Statuto associativo. Tra di essi, ed a fondamento proprio degli argomenti incentrati sulla *legitimitatio ad causam*, in particolare venivano specificatamente menzionate le seguenti finalità: «riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato, con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d'Italia, e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro Paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo» (art. 2 lett. a); «valorizzare in campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria» (art. 2 lett. b); «tutelare l'onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione» (art. 2 lett. d); «adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo» (art. 2 lett. f).

Ebbene, alla luce dell'analisi delle suddette norme statutarie operata dal collegio scaligero, l'ANPI veniva, quindi, individuata come «l'erede, in forma statutariamente riconosciuta, di tutti quei gruppi e

¹⁴ Trib. mil. Verona, sez. II, ord. 19 aprile 2010, *Winkler ed altri*, 1.

formazioni che, dal 1942-43 in avanti, organizzati e raccordati tra di essi nella necessitata clandestinità, hanno costituito centro di riferimento collettivo di grandissima parte della popolazione italiana che, animata dal medesimo sentimento di restituire in maniera definitiva al Paese libertà e democrazia, ha agito nelle più svariate forme, anche non necessariamente armate». Si è ritenuto, pertanto, che l'associazione fosse subentrata quale successore, per incorporazione, nei diritti di quei gruppi e formazioni e che questi ultimi fossero stati titolari di diritti e di obblighi trasmessi alla prima per quanto riguarda il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

In tal senso, anche la Corte di cassazione ha affermato che l'ANPI ebbe ad incorporare gruppi e formazioni partigiane preesistenti, subentrando per incorporazione nei diritti di quelle formazioni che operarono per liberare lo Stato italiano dagli invasori tedeschi e restituire un regime di piena libertà e democrazia; di conseguenza, secondo i giudici di legittimità, la legittimazione *de qua* «deriva [...] dall'art. 74 c.p.p., che attribuisce l'azione civile al soggetto al quale il reato ha arrecato danno ovvero ai suoi successori universali, per via della continuità per successione tra le associazioni partigiane e l'ANPI, nato, come da statuto, per proseguire l'opera dei gruppi partigiani, incarnandone la storia e la tradizione»¹⁵.

La costituzione di parte civile dell'ANPI è stata, pertanto, ritenuta ammissibile, non già in base all'art. 91 c.p.p., che attribuisce diritti e facoltà agli enti e associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, bensì proprio in base alla previsione dell'art. 74 c.p.p., che riserva l'azione civile al soggetto cui il reato ha provocato un danno ovvero ai suoi successori universali: insomma, secondo una formula di sintesi, l'ANPI come parte civile in quanto "erede" delle vittime.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile concludere e mettere in rilievo che, nei casi di processi penali italiani per crimini nazisti, la costituzione di parte civile, oltre al fine istituzionale di ottenere – previo riconoscimento, in generale, della colpevolezza dell'imputato in ordine al fatto-reato – l'integrale risarcimento del danno subito, ha avuto l'ulteriore scopo, spesso preminente e più prezioso, di poter giungere a collaborare fattivamente con la giustizia militare nell'accertamento della verità dei fatti e delle correlative responsabilità. In quest'ottica, in particolare, il faticoso percorso della ricostruzione processuale delle vicende criminali naziste in Italia durante il secondo conflitto mondiale¹⁶ ha, dunque, svolto un'importante funzione per l'intero Paese e, soprattutto, per le comunità colpite dalle violenze collettive prodotte dalle politiche di sterminio del Terzo Reich, favorendo una conoscenza storica complessiva dei numerosi e diversi fatti drammatici, nonché l'identificazione concreta e puntuale di ciascuno di essi, così come delle vittime tragicamente danneggiate, in uno sforzo comune finalizzato a sconfiggere l'indifferenza e l'oblio.

Francesco Callari è Docente di Diritto processuale penale nell'Università di Palermo (Dipartimento di Giurisprudenza), ove insegna Ordinamento giudiziario, nonché Magistrato Onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Egli è, altresì, Accademico Pontificio e Socio della Società Siciliana per la Storia Patria, nonché componente di altre autorevoli Istituzioni culturali, oltre a far parte del Comitato scientifico ed editoriale di importanti Riviste e Collane giuridiche. È Autore di oltre cento pubblicazioni anche internazionali.

¹⁵ Cass., sez. I, 19 marzo 2014, n. 23288, *Winkler ed altri*, in *C.e.d.*, n. 261877.

¹⁶ Al riguardo v., in particolare, S. BUZZELLI, *Giudicare senza necessariamente punire*, in S. BUZZELLI-M. DE PAOLIS-A. SPERANZONI, *La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari*, cit., p. 3 s.; M. DE PAOLIS-P. PEZZINO, *La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia (1943-2013)*, Roma, 2016, p. 7 s.; M. DE PAOLIS, *Caccia ai nazisti. Marzabotto, Sant'Anna e le stragi naziste in Italia: la storia del procuratore che ha portato i colpevoli alla sbarra*, Milano, 2023, *passim*; A. STRAMACCIONI, *Crimini di guerra. Storia e memoria del caso italiano*, cit., p. 59 s.

I PROCESSI PER I CRIMINI NAZIFASCISTI PERPETRATI IN ITALIA

Prof. Avv. Pierpaolo Rivello

Procuratore generale militare emerito presso la Corte di cassazione

1. I procedimenti celebrati nei primi mesi della Liberazione

Già nel Marzo del 1945, e cioè ancora prima dell'effettiva Liberazione, ma quando era comunque ormai certa la prossima fine del conflitto, vennero istituiti in Italia alcuni "Tribunali straordinari di guerra". Questi organi giurisdizionali rappresentarono, nella fase immediatamente antecedente ed in quella immediatamente successiva al 25 Aprile 1945, il proseguimento di forme di "giustizia partigiana", attuata da Tribunali operanti in via intermittente presso molti reparti della Resistenza.

Detti Tribunali straordinari erano formati da un Presidente e da due giudici nominati dal "Comando Piazza partigiano"; per quanto concerne le modalità di svolgimento di tali processi era prevista la presenza di un pubblico accusatore, nominato dal comandante partigiano dell'area territoriale ove detto processo si svolgeva; l'assistenza difensiva agli imputati, in mancanza della nomina fiduciaria di un difensore, era garantita dalla presenza di un avvocato d'ufficio, designato dal Presidente del tribunale.

Accanto ai Tribunali straordinari di guerra operarono, nei giorni convulsi che seguirono alla Liberazione, anche dei "Tribunali di fabbrica" e dei "Tribunali popolari".

Si trattava evidentemente di una giustizia sommaria e le condanne alla pena di morte mediante fucilazione, emanate da organi che apparivano privi dei necessari requisiti di indipendenza ed imparzialità, provocarono una serie di così vibranti critiche da indurre ad un'immediata soppressione di detti Tribunali verso la fine del mese di Aprile, dopo pochissimi giorni di funzionamento.

Vennero poi istituite Corti straordinarie di assise e

Sezioni speciali di Corte d'assise, caratterizzate da una composizione mista; la presenza degli elementi laici popolari era di gran lunga superiore rispetto a quella degli elementi togati.

Ai sensi del D.Lgs. Lgt. 27 luglio 1944, n. 159, furono emanate numerose disposizioni concernenti le "Sanzioni contro il fascismo". Esse prevedevano l'incriminazione dei responsabili dell'instaurazione e del mantenimento del regime fascista, nonché degli individui che avevano promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925. Inoltre l'art. 5 di detto provvedimento normativo sanzionava la condotta di chi dopo l'8 settembre 1943 aveva commesso delitti «contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore».

Mentre la competenza per i reati connessi alla presa del potere da parte delle strutture fasciste e al mantenimento di tale regime erano stati affidati ad un'Alta Corte di Giustizia, quella concernente la fattispecie di cui all'art. 5 era stato originariamente affidata alla magistratura ordinaria ed a quella militare, sulla base delle rispettive ripartizioni di giurisdizione, senza prevedere l'istituzione di alcun apposito organo giurisdizionale speciale o specializzato incaricato della trattazione di tali procedimenti.

Peraltro il 22 Aprile 1945, con D. Lgs. Lgt. n. 142/1945, vennero istituite delle Corti straordinarie di Assise e ad esse fu attribuita la competenza, in via esclusiva, per i reati di collaborazionismo, così come delineati dal citato art. 5 del D. Lgs. Lgt. n. 159 del 1944.

L'art. 18 del D. Lgs. Lgt. n. 142 del 1945 fissò una durata di sei mesi per il funzionamento di tali Corti straordinarie di Assise; allo scadere di tale termine i processi eventualmente ancora pendenti avrebbero

dovuto essere rimessi a Sezioni speciali di Corte d'Assise, destinate a rimanere in funzione fino al 31 marzo del 1946; a quella data i processi in corso andavano incardinati presso gli organi giurisdizionali ordinari. Per quanto concerne le strutture giudiziarie così istituite fu previsto che esse fossero composte da un Presidente, nominato dal Primo Presidente della Corte d'appello tra i magistrati di grado non inferiore a quello di Consigliere di Corte d'appello, e da quattro giudici popolari, estratti a sorte nell'ambito di un elenco di 100 cittadini compilato dai C.L.N. provinciali, all'interno del quale il Presidente del tribunale operava poi l'individuazione di 50 soggetti.

Conclusosi così, rapidamente, questo primo periodo di giustizia postbellica, iniziò ben presto a delinearsi nitidamente il timore che quanti erano riusciti a sottrarsi a queste iniziali condanne avrebbero poi evitato ogni sanzione, pur essendosi resi responsabili di crimini spesso gravissimi; venivano infatti nutrite delle forti perplessità in ordine al fatto che dei tribunali ordinari, composti da magistrati ancora spiritualmente legati al passato a regime, potessero davvero far luce in via esaustiva su questi fatti.

Non a caso i c.d. tribunali partigiani o popolari cercarono di accelerare la loro opera, ritenendo che altrimenti la giustizia ufficiale avrebbe lasciato impuniti migliaia di sanguinari criminali.

2. I Tribunali militari alleati operanti nell'immediato dopoguerra e l'accantonamento del progetto di una "Norimberga italiana", volto alla celebrazione di un grande processo cumulativo

Il Governo americano e quello britannico avevano elaborato ambiziosi progetti miranti alla celebrazione di una serie di processi ad opera di Tribunali Militari Alleati; detti progetti vennero peraltro ben presto ridimensionati.

Il Quartier Generale delle Forze Alleate operanti nel Mediterraneo affidò alla *British War Crimes Commission* il compito di indagare sui crimini di guerra compiuti in Italia dai nazisti. Come chiaramente emerge dalla lettura del "Rapporto provvisorio sull'investigazione britannica sui crimini di guerra"¹, inizialmente il Quartier Generale delle Forze Alleate emanò una Direttiva in base alla quale i vari comandanti di unità, da soli o con l'assistenza delle Sezioni di sicurezza, avrebbero dovuto svolgere le investigazioni concernenti i crimini di guerra commessi nel nostro Paese.

¹ PRO WO 32/15510.

Tuttavia nella Conferenza tenuta il 18 agosto 1944 presso tale Quartier Generale venne constatato come i comandanti di unità, impegnati in una molteplicità di compiti operativi, non avessero tempo sufficiente da dedicare alle investigazioni; d'altra parte le Sezioni risultavano prive di una specifica esperienza in materia.

Fu conseguentemente stabilito che le investigazioni fossero affidate in futuro ai dipartimenti del SIB (*Special Investigation Branch*).

Va ricordato che in quei mesi era andato delineandosi un progetto tendente da un lato allo svolgimento di una pluralità di inchieste che avrebbero dovuto mantenersi ad un livello "nazionale", occupandosi dei cosiddetti criminali di guerra "minori", e dall'altro all'effettuazione di un unico procedimento contro i "grandi criminali dell'Asse", e cioè i soggetti i cui crimini, stante la loro diffusività, non fossero riconducibili all'ambito di una singola Nazione.

Si intendeva pertanto operare una distinzione fra crimini "localizzabili" e crimini "non localizzabili".

Nel maggio del 1945 venne deciso che i lavori della *War Crimes Commission For Italy* avrebbe dovuto coordinarsi con quelli svolti dalla Commissione Centrale per i crimini di guerra, istituita dal Governo italiano ed avente tra i suoi componenti, oltre al Ministro Medici Tornaquinci, anche un rappresentante del CLNAI ed altri esponenti di spicco.

Più precisamente i rappresentanti della Commissione erano: Medici Tornaquinci, Colafavi, Berganti, Sumanti, Peretta, Della Scala e Concetto Marchesi.

La collaborazione tra questi due diversi organismi si intendeva limitata alla sola fase investigativa. Gli Alleati, in difformità rispetto alle indicazioni espresse dal Governo italiano, ritenevano infatti preferibile, anche in relazione ai crimini riconducibili all'ambito territoriale dei singoli Stati, che la celebrazione dei processi di maggiore rilevanza (e tra questi, con riferimento al nostro Paese, veniva individuato ad esempio quello concernente l'eccidio delle Fosse Ardeatine) fosse riservata ai Tribunali Militari Alleati, anziché ai Tribunali nazionali.

Nella riunione tenuta a Londra il 20 agosto del 1945 venne così affermato: «*Normally the Italian Government would be responsible for these trials, but a trial by British Military Court appeared preferable for reasons of justice and expediency*»².

Per effetto delle pressioni italiane fu accolta peraltro ben presto un'impostazione tendente a comprimere il numero dei processi da assegnare ai Tribunali

² PRO WO 32/14566, *Record of a Meeting held in Hobart House to discuss Minor War Criminal Trials*.

Militari Alleati, pur continuandosi a sostenere che almeno quelli concernenti i personaggi di “primo piano”, in considerazione delle cariche rivestite, andavano riservati a tali organi giurisdizionali.

Il primo processo celebrato in Italia da un tribunale militare britannico fu quello svolto a Venezia nei confronti di Kesselring.

Trovava comunque largo seguito, come già accennato, il progetto mirante alla celebrazione in Italia, accanto ad una serie di dibattimenti nei confronti di singoli criminali di guerra, di un processo cumulativo a carico di tutti i responsabili dell'ideazione, della pianificazione e della pratica e delle rappresaglie poste in essere nel nostro Paese.

Si comprese infatti con lucidità quello che poi sarebbe stato confermato dalle più accreditate analisi storiche, e cioè che i vari eccidi perpetrati non costituirono il frutto di decisioni estemporanee da parte dei Comandanti dei Reparti che operarono dette stragi, ma rappresentarono la realizzazione di un programma accuratamente pianificato, volto a far sì che, a causa del terrore in tal modo provocato, la popolazione non fornisse alcun aiuto alle varie organizzazioni resistenziali che si battevano contro le Forze tedesche.

Nella riunione del 20 agosto 1945, tenuta presso la sede della Presidenza provvisoria del Consiglio dei Ministri, venne ribadita l'importanza di tale progetto, finalizzato alla celebrazione di un grande procedimento unitario contro i personaggi posti al vertice delle Forze tedesche operanti in Italia.

L'idea di un unico processo contro i «*senior german commanders on the whole sequence of war crimes committed against the italian population*» emerge con chiarezza anche da un carteggio intercorso tra il Comando Supremo Alleato ed il Segretario di Stato a Londra, ed in particolare da una lettera dell'11 agosto 1945³.

Detto processo avrebbe dovuto essere svolto secondo i canoni che caratterizzarono poi quello celebrato innanzi al Tribunale Militare Internazionale di Norimberga.

Così come il processo di Norimberga fu ispirato all'idea del “complotto” da parte dei vertici nazisti nella commissione degli orrendi crimini di cui si era macchiato tutto l'apparato del regime nazionalsocialista, questo grande processo italiano a carattere cumulativo avrebbe dovuto essere basato sul teorema della scientifica, sistematica pianificazione di un programma di rappresaglie da operare nel territorio italiano. Nel corso dei mesi successivi peraltro si dovette prendere atto di varie situazioni ostative.

Il Governo italiano esigeva che fosse riconosciuto ai nostri organi giudiziari il potere di celebrare i processi nei confronti dei nazisti resisi responsabili di crimini di guerra ai danni della popolazione italiana; d'altro canto numerose considerazioni di carattere squisitamente politico inducevano a far scartare la tesi, avanzata ancora nella primavera del 1946 dal *Judge Advocate General* di Londra, diretta alla celebrazione in Italia di un processo internazionale a carico di oltre 50 alti comandanti tedeschi che avevano operato nel nostro Paese e che avrebbe dovuto essere svolto con le strutture ed il personale utilizzato a Norimberga⁴.

Da più parti veniva osservato che un simile processo avrebbe potuto essere strumentalizzato ad altri fini; del resto in quel periodo si erano delineati dei forti contrasti tra gli angloamericani ed i sovietici sulla questione concernente il diritto dei vari Stati di processare autonomamente, mediante i propri organi giurisdizionali, i criminali nazisti responsabili di stragi commesse sui rispettivi territori.

Inoltre si era assistito ad un ulteriore scontro politico, dovuto all'istituzione, a seguito di un decreto del Governo italiano, di speciali Corti di assise incaricate di processare i “collaborazionisti”; gli inglesi e gli americani sostenevano che in tal modo si era dato vita ad una sorta di “tribunali popolari”, assimilabili ad organi di giustizia sommaria.

Pur tra tante incertezze vennero comunque celebrati alcuni processi da parte di Corti marziali Alleate. Particolarmente rilevante fu quello svoltosi a Roma, nel novembre del 1946, innanzi alla Corte marziale militare britannica, nei confronti del generale von Mackensen, Comandante della Quattordicesima Armata a partire al 23 Marzo 1944, e del generale Mältzer, Comandante della “Piazza” di Roma, incriminati entrambi per la strage della delle Fosse Ardeatine.

Nel corso di detto processo i due imputati non riuscirono a dimostrare di aver lanciato per radio un Ultimatum agli autori dell'attentato di via Rasella, volto ad avvertire che qualora non si fossero spontaneamente consegnati alle autorità tedesche sarebbero stati fucilati oltre 300 cittadini italiani. Essi non furono parimenti in grado di comprovare che la strage fosse stata decisa sulla base di un ordine proveniente direttamente dal Führer. All'esito del processo i generali von Mackensen e Mältzer vennero condannati alla pena capitale.

Una condanna a morte fu emessa anche nei con-

³ PRO WO 32/12206.

⁴ PRO WO 32/14566, *Trial Against German Generals for illegal reprisal against Italian civilians and partisan*, 29 April 1946.

fronti di Kesselring dal Tribunale militare britannico insediato a Venezia.

Tutte queste pronunce peraltro non trovarono mai esecuzione, in quanto le condanne furono dapprima commutate nel carcere a vita.

Mältzer nel frattempo era morto nel corso della sua detenzione.

Le condanne nei confronti degli altri imputati precedentemente menzionati vennero poi ulteriormente ridotte.

Nel caso di Kesselring la condanna fu ridotta a 22 anni di carcere; successivamente fu disposta la liberazione, a causa delle asserite cattive condizioni di salute; nel 1952 sia Mackensen che Kesselring furono rilasciati e tornarono liberi.

Si era del resto ormai in presenza di mutato scenario internazionale; sembravano ormai dimenticati, sia pur a poca distanza dalla fine della guerra, gli orrori del nazismo.

Appare significativa al riguardo la vicenda che condusse alla commutazione della pena di morte inflitta originariamente al generale Kesselring.

Sulla base delle dichiarazioni rese dal generale Alexander, che aveva definito Kesselring come un avversario «leale e rispettoso della cultura italiana»⁵, Churchill poté operare una serie di pressanti inviti nei confronti del nuovo Primo Ministro, Clement Attlee, facendogli notare che la “ragion di Stato” sconsigliava l'esecuzione della condanna a morte nei confronti di Kesselring.

In una lettera del 13 maggio 1947 Churchill, rivolgendosi ad Attlee, affermava che comunque essa tale vicenda avrebbe dovuto costituire oggetto di un dibattito parlamentare.

Lo stesso giorno Attlee nel rispondere a Churchill lo rassicurava promettendogli che egli si sarebbe personalmente operato per dilazionare l'esecuzione della condanna.

Sebbene tale soluzione non fosse unanimemente condivisa da tutti gli ambienti politici (si era infatti espresso a favore della necessario esecutività della sentenza Bellenger, e cioè il Segretario di Stato per la guerra), di fronte a queste pressioni il generale Harding, e cioè il magistrato militare che rivestiva le funzioni di *Confirming Officer*, ed al quale dunque spettava l'incarico di confermare o meno la pronuncia, decise di commutare la pena di morte.

A sostegno di detta decisione vennero addotte delle considerazioni che suonavano in palese contrasto con i dati processuali emersi nel corso del dibattimento; si affermò infatti che le Direttive impartite da

Kesselring in tema di eccidi rappresentavano solo un fatto episodico, dettato dalle eccezionali contingenze della guerra.

Un'altra mistificazione fu poi necessaria per permettere nel 1950 di giungere addirittura ad una riduzione di pena; si sostenne che i processi celebrati in quegli anni, tra cui quello nei confronti di Kappler, avevano permesso di evidenziare che la responsabilità degli eccidi doveva essere ascritta unicamente ai subordinati di Kesselring, non essendo individuabile alcuna precisa responsabilità in capo a quest'ultimo.

Nel 1952, a seguito di un non meglio diagnosticato aggravarsi delle condizioni salute, Kesselring venne infine liberato. Una volta libero egli operò fino alla morte, avvenuta ben otto anni dopo, nel 1960, per sostenere varie organizzazioni di reduci nazisti, contribuendo anche ad appoggiare la creazione di formazioni neonaziste.

Per quanto concerne gli altri processi celebrati da tribunali militari alleati va ricordato che Crasemann, giudicato a Padova da una Corte militare inglese, fu condannato nel maggio del 1947 a 10 anni di reclusione. Lo stesso organo giudiziario nel mese successivo processò Max Simon, comandante della Sedicesima Divisione SS, condannandolo a morte; in tal caso intervenne successivamente la grazia.

3. I processi per stragi nazifasciste celebrati dagli organi giudiziari italiani negli anni '50, '60, '70 e '80 del secolo scorso

Estremamente esiguo fu il numero dei processi instaurati dalla magistratura italiana, sia militare che ordinaria, nei confronti dei criminali nazisti, durante i tre decenni immediatamente successivi alla fine del secondo conflitto mondiale.

Kappler, a seguito di un processo celebrato innanzi al tribunale militare di Roma, venne condannato all'ergastolo, con pronuncia del 20 luglio 1948, in ordine alla strage delle Fosse Ardeatine.

La sentenza fu confermata nel 1952 dal Tribunale Supremo Militare; Kappler scontò la pena fino alla sua fuga rocambolesca dal carcere militare.

Il maggiore Walter Reder, comandante del Sedicesimo Battaglione SS Panzer Aufklärung Abteilung, appartenente alla Sedicesima Divisione Corazzata Granatieri SS, che effettuò i terribili massacri di Sant'Anna di Stazzema, Vinca, Marzabotto e di altre località site nell'Appennino tosco-emiliano, fu parimenti condannato all'ergastolo, a seguito della sentenza emessa il 31 ottobre 1951 dal Tribunale militare di Bologna, e scontò la pena in carcere fino al 1980, data in cui il Tribunale militare di Bari gli

⁵ PRO WO 310/129, *Subject: Kesselring, Mackensen and Maltzer trials*, May 1947.

concesse la liberazione condizionale.

Nel 1985 venne infine disposta la sua consegna al Governo austriaco ed egli, una volta tornato in Patria, fu accolto come un eroe dei suoi ex camerati.

Un altro significativo processo riguardò gli eccidi della risiera di San Sabba, posta all'interno della cerchia urbana di Trieste, in un quartiere popolato vicino a numerose abitazioni, e che funzionò come un vero e proprio lager (nel 1944 si costruì ivi anche un forno crematorio).

In questo luogo furono concentrate, torturate e massacrate migliaia di persone, tra cui in particolare ebrei, partigiani ed oppositori al regime nazifascista.

La caratteristica della risiera di San Sabba fu che in questo caso, a differenza di quanto avvenne nei lager tedeschi o polacchi, l'eliminazione fisica dei detenuti non si svolse in una località isolata ma in una zona ad alta densità abitativa, ove tutti erano in grado di rendersi conto di quanto stava accadendo; era dunque difficile, se non impossibile sostenere che la popolazione italiana non si fosse resa conto dei crimini che furono ivi perpetrati.

Il processo venne iniziato con enorme ritardo in Italia⁶, anche a causa delle fortissime tensioni che il caso provocava nella provincia di Trieste. Esso fu basato su del materiale raccolto in buona parte dalla comunità israelitica di Trieste e dall'Istituto per la Storia della Resistenza di Lubiana.

L'iter giudiziario risultò ulteriormente rallentato da un conflitto di giurisdizione tra l'Autorità giudiziaria ordinaria e quella militare, risolto a favore della prima con una decisione della Corte di Cassazione, emessa in data 3 febbraio 1973.

Il 22 febbraio 1975 venne disposto il rinvio a giudizio nei confronti di August Allers, già comandante della Risiera a partire dal giugno del 1944, che peraltro morì poco dopo, nello stesso anno 1975.

Fu disposto il rinvio a giudizio anche nei confronti di Oberhouser. Per quanto invece concerneva la posizione degli altri tre soggetti nei cui confronti era stata avviata l'istruttoria il procedimento fu dichiarato estinto a seguito della morte degli indagati; infatti Wirth era stato ucciso dai partigiani già nel 1944; Hering era morto, dopo essere rientrato in patria, e Stangl era deceduto nel penitenziario di Düsseldorf nel 1973.

Il dibattimento si svolse dunque nei confronti del solo Oberhouser, che fu condannato all'ergastolo in contumacia dalla Corte d'assise Trieste in data 26 Aprile 1976, ma che non venne peraltro mai estradato in Italia.

⁶ V. sul punto A. Scalpelli (a cura di), *San Sabba. Istruttoria e processo per il lager della Risiera*, Milano, 1995.

Vi fu anche un processo per la strage della valle del Biois, nel Trentino. L'episodio, avvenuto tra il 20 ed il 21 agosto 1944, era stato perpetrato da un gruppo di combattimento formato da elementi della SS guidati dal capitano Alois Schintolzer, comandante della Scuola Cacciatori Alpini SS di Predazzo. Essi durante un'operazione di rastrellamento in funzione antipartigiana, condotta lungo la vallata del torrente Biois, nell'area compresa tra Falcade ed il Passo Rolle, in Trentino, trucidarono 33 civili inermi, intenti alle ordinarie occupazione agricole nei campi e pascoli, o sorpresi all'interno delle loro abitazioni.

All'esito del dibattimento, celebrato innanzi alla Corte d'Assise di Bologna, venne emessa, il 7 luglio 1979, una condanna all'ergastolo per strage nei confronti dello Schintolzer.

A seguito dell'appello il procedimento però fu rimesso alla Procura militare di Verona dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna, che riconobbe il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Con sentenza del 15 novembre 1988 l'imputato fu infine nuovamente condannato, in contumacia, all'ergastolo.

In relazione all'eccidio di Filetto in Abruzzo, consistente nell'uccisione di 17 abitanti del paese ad opera di un reparto della Wehrmacht appartenente alla 114 Divisione Cacciatori, il processo nei confronti del comandante di tale reparto, capitano Matthias Defregger (che nel dopoguerra divenne addirittura vescovo ausiliario di Monaco di Baviera), si concluse con una dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa dal giudice istruttore del Tribunale militare di Roma.

Non meno deludenti furono gli esiti dei processi celebrati a carico dei gerarchi fascisti. Molte delle condanne inflitte vennero oltretutto successivamente azzerate o comunque sensibilmente ridotte per effetto di una serie di provvedimenti di clemenza. Ad esempio il generale Graziani, condannato il 2 maggio 1950 a 17 anni di reclusione, in virtù di un condono si trovò a dover effettivamente scontare una pena di soli quattro anni e cinque mesi.

Tutt'altro che soddisfacenti furono parimenti gli esiti dei procedimenti celebrati in Germania a carico dei nazisti responsabili di gravissimi, efferati delitti commessi nel nostro Paese.

Il caso forse più emblematico è quello rappresentato dal processo per l'eccidio di Boves (un piccolo paese in provincia di Cuneo), avvenuto il 19 settembre 1943 ad opera di militari del battaglione della Prima Divisione Corazzata SS "Adolf Hitler", sotto il comando del maggiore Joachim Peiper, e nel quale vennero trucidati 23 abitanti del paese, tra cui lo stesso parroco, che aveva svolto le trattative per il rilascio

dei prigionieri in mano ai tedeschi.

Nel 1964 il maggiore Piper fu rintracciato a Stoccarda. Il processo celebrato innanzi al tribunale di quella città si concluse il 23 dicembre 1968, dopo un'istruttoria lacunosa svolta dal Procuratore Generale Schneider (il quale si rifiutò tra l'altro di venire in Italia per ascoltare dalla viva voce dei testimoni la reale dinamica della vicenda, e mostrò di non volere tenere in alcun conto l'imponente mole di elementi probatori raccolti da un Comitato composto da prestigiosi esponenti della lotta di Resistenza - la c.d. "Commissione di lavoro caso Peiper", presieduta da Nuto Revelli -), con un epilogo quasi incredibile; venne infatti disposto che gli accusati dovessero essere «prosciolti per non luogo a procedere a conclusione dell'istruttoria preliminare ... per mancanza di prove sufficienti (insufficienza di prove)»⁷.

Anche numerose altre attività investigative svolte in Germania per la ricerca e l'individuazione di criminali nazisti che operarono in Italia non furono particolarmente brillanti. Del resto varie inchieste ed indagini storiografiche hanno permesso successivamente di appurare che fino agli anni '70 gli "Uffici Centrali Regionali per il perseguimento dei crimini di massa del nazionalsocialismo" di Dortmund e di Colonia erano retti da ex nazisti, così come nazisti erano stati i Procuratori Generali di Hamm e di Colonia preposti al controllo dell'attività di quegli uffici⁸.

Le recenti ricerche storiche hanno parimenti permesso di evidenziare che fu affidato proprio ad un ex nazista, almeno per un certo arco di tempo, la direzione della *Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen* (Agenzia Centrale di Stato per l'amministrazione della giustizia - Ufficio centrale di ricerca dei crimini nazisti), e cioè dell'ufficio dell'allora Repubblica Federale tedesca addetto al coordinamento delle indagini concernenti questa materia, avente sede a Ludwigsburg.

⁷ In relazione a detto processo v. C.U. Schminck – Gustavus, *Complici togati. L'inchiesta delle autorità germaniche sulla strage di Boves (1964-1968)*, in Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea-Cuneo, Boves. *Storie di guerre e di pace*, Cuneo, Primalpe, 2002, pag. 79 ss.; M. Di Massa, *Cercare verità e giustizia: l'impegno dell'avvocato Faustino Dalmazzo nel processo Peiper*, in C. Colombini (a cura di), *Faustino Dalmazzo*, FrancoAngeli, 2022, pag. 137 ss.; F. Dalmazzo, *La ricostruzione dei fatti di Boves attraverso il processo in Germania*, in Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea-Cuneo, Boves. *Storie di guerre e di pace*, cit., pag. 40 ss.

⁸ G. Borgomaneri, *Hitler a Milano. I crimini di Theodor Saevchke capo della Gestapo*, Roma, DataneWS Editrice, 1997, pag. 159.

4. Le possibili cause degli "insabbiamenti" dei procedimenti relativi alle stragi perpetrate nel corso della seconda guerra mondiale

Al termine della guerra gli accertamenti svolti dalla Special Investigation Branch britannica, per conto della United Nations War Crimes Commission, fornirono in tempi sostanzialmente contenuti una grande massa di elementi documentali e di deposizioni, rese da soggetti a vario titolo coinvolti dagli eccidi, ed anche dai loro presumibili autori, che si trovavano per lo più nelle mani degli Alleati.

Tale situazione avrebbe dovuto rendere estremamente agevole le celebrazioni dei processi in ordine a questi tragici eventi; la realtà peraltro fu ben diversa.

Inizialmente si pensò di riunire presso un'unica sede giudiziaria tutto questo complesso di dati investigativi. In data 2 ottobre 1945 la Presidenza del Consiglio dei Ministri diede disposizioni in base alle quali «il materiale di informazione già raccolto e quello che perverrà in seguito dalle Questure, dai Comandi dei Reali Carabinieri nonché dai Comitati Provinciali di Liberazione nazionale dovrà essere accentrato presso la Procura Generale Militare, che provvederà ad esaminarlo per estrarne le denunce del caso».

Il 7 novembre 1945 il Procuratore Generale militare, con una nota diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai vari Ministeri interessati, comunicava di aver dato vita ad un apposito Ufficio per la trattazione delle pratiche relative ai crimini di guerra.

Tuttavia il progetto non ebbe alcun seguito, tanto che già nel 1948 l'Ufficio stesso venne soppresso.

Numerose furono le cause che contribuirono ad affossare la possibilità di pervenire celermente alla celebrazione di questi processi.

Incise indubbiamente al riguardo il problema rappresentato dalla richiesta da parte delle Autorità jugoslave della consegna dei criminali di guerra italiani.

La posizione assunta dall'Italia, sfavorevole alla loro consegna, condizionò l'atteggiamento complessivo del nostro Paese in quanto, per ovvie ragioni, finì per minare la credibilità delle domande di estradizione in Italia di criminali tedeschi resisi ivi responsabili di crimini di guerra.

La posizione di sostanziale debolezza era dovuta al fatto che l'Italia, mentre da un lato voleva ottenere giustizia per i delitti commessi dalle truppe germaniche sul suo territorio al contempo cercava di sottrarre alla possibile condanna centinaia di propri concittadini, accusati a loro volta da altri Stati di aver commesso crimini di guerra o crimini contro l'umanità.

La diplomazia e il Governo decisero di rallentare e

ostacolare gli sforzi investigativi volti all'individuazione dei criminali di guerra tedeschi, per paura che ciò si ritorcesse a danno dell'Italia, impegnata a proteggere i propri cittadini accusati per crimini di guerra da Stati esteri, ed in particolare dalla Jugoslavia⁹.

In effetti, in una lista compilata dalle Nazioni Unite figuravano i nomi di oltre 1700 italiani, ritenuti responsabili di crimini internazionali commessi nel corso della seconda guerra mondiale o in epoche precedenti¹⁰.

Tra questi v'erano anche personaggi d'indubbio spicco: Emilio Grazioli, che era stato Alto Commissario della Zona di Lubiana; il generale Alessandro Pirzio Biroli, già Governatore del Montenegro; i generali Mario Roatta, Renato Coturri, Gastone Gambarà, Gherardo Magaldi e Mario Robotti; l'ambasciatore Francesco Bastianini; l'ex Governatore della Dalmazia Francesco Giunta.

Sebbene il Trattato di pace firmato con le quattro Potenze vincitrici della seconda guerra mondiale prevedesse, all'art. 45, l'obbligo da parte del nostro Paese di arrestare e consegnare le persone accusate di aver commesso crimini contro l'umanità o crimini di guerra, il nostro Governo, onde evitare l'estradizione di questi nostri presunti criminali (in particolare, come già ricordato, la consegna era reclamata dalla Jugoslavia, che esigeva tra l'altro di poter processare quale criminale di guerra l'allora Sottosegretario agli Interni, il deputato Achille Marazza), riuscì a convincere la Comunità internazionale in ordine al fatto che la soluzione migliore fosse rappresentata dalla celebrazione in Italia dei relativi processi, e domandò pertanto a ciascuna delle Potenze vincitrici di rinunciare a richiedere l'applicazione dell'articolo 45 del Trattato di pace.

Il 6 maggio 1946, a seguito di una proposta formulata nel gennaio del 1946 dal Ministro della guerra Manlio Brosio al Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, venne istituita un'apposita Commissione d'inchiesta operante presso il Ministero della guerra, incaricata di indagare su detti crimini e presieduta dapprima dal senatore liberale Alessandro Casati e successivamente, a partire dall'autunno del 1946,

⁹ F. Focardi - L. Klinkhammer, *La questione dei «criminali di guerra» italiani e una Commissione d'inchiesta dimenticata*, in *Contemporanea*, n. 3, luglio 2001, pag. 498.

¹⁰ In alcuni casi si trattava di crimini particolarmente atroci. Uno degli episodi più efferati, del tutto rimossi dalla memoria collettiva italiana, fu sicuramente il massacro di oltre quattrocento monaci copti, effettuato dalla Forza d'occupazione italiana in Etiopia nel 1937, in segno di ritorsione per l'attentato a Graziani, avvenuto il 19 febbraio 1937, all'interno del palazzo imperiale di Addis Abeba.

da Luigi Gasparotto, già Ministro dell'Aeronautica, divenuto poi Ministro della difesa.

Tale Commissione, grazie al cui progetto istitutivo lo stesso De Gasperi poté annunciare con orgoglio al Capo della Commissione Alleata, Ammiraglio Ellery W. Stone, che il Ministero della guerra avrebbe intrapreso una «severa inchiesta» sull'eventuale commissione di crimini di guerra da parte delle Forze Armate italiane nei Paesi occupati, ebbe in realtà il solo scopo di mostrare un impegno di facciata.

Essa mantenne una linea temporeggiatrice, al fine di evitare o comunque di procrastinare sine die la consegna di cittadini italiani ai Paesi che li accusavano di avere commesso crimini di guerra o crimini contro l'umanità.

Grazie alla costituzione di detta Commissione il nostro Governo rese comunque credibili la richiesta tendente a rivendicare il proprio diritto a giudicare autonomamente i criminali di guerra italiani.

Come è stato correttamente rilevato «l'azione di salvataggio organizzata dal Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con il Ministero della guerra (poi della Difesa) e con la Presidenza del Consiglio ebbe pieno successo. Nessuno degli italiani denunciati dagli Stati esteri fu consegnato nelle loro mani»¹¹.

Negli anni successivi, sotto la minaccia della guerra fredda il problema dei processi contro i criminali nazisti fu influenzato dal timore che simili processi potessero finire con l'imbarazzare la Repubblica Federale Tedesca, e cioè uno dei pilastri nel nuovo assetto strategico occidentale.

Le vicende giudiziarie furono dunque influenzate da una serie di condizionamenti politici. Caduto il progetto di accentrare presso un'unica sede i procedimenti a carico dei criminali nazisti responsabili di stragi nel nostro Paese, i relativi incartamenti avrebbero dovuto essere trasmessi alle varie Procure militari territorialmente competenti. Invece essi continuarono a rimanere giacenti a Roma, in una situazione di palese illegalità, in assenza di alcun ulteriore accertamento investigativo e senza neppure provvedere alla traduzione italiana della copiosa mole di verbale degli interrogatori e delle deposizioni testimoniali, redatti dalle Commissioni alleate nell'immediato dopoguerra.

Nel 1960 la Procura Generale presso il Tribunale Supremo militare adottò un provvedimento, del tutto abnorme, di «archiviazione provvisoria», concernente tutti i procedimenti che ivi giacevano.

Si trattava di un testo ciclostilato del seguente tenore: «letti gli atti relativi ai fatti di cui si tratta, poi-

¹¹ F. Focardi - I. Klinkhammer, *La questione dei «criminali di guerra» italiani*, loc. cit.

ché, nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto, non si sono avute notizie utili per l'identificazione dei loro autori e per l'accertamento delle responsabilità, ordina la provvisoria archiviazione degli atti».

I relativi fascicoli vennero poi ritrovati, quasi per caso, nel 1994, chiusi all'interno di un armadio, oggi noto come "l'armadio della vergogna", secondo l'incisiva espressione di un giornalista, Giustolisi, che si occupò dell'incredibile vicenda. Le porte di detto armadio erano rivolte contro il muro, rendendone impossibile l'apertura; esso era posto in una stanza da anni inutilizzata.

Più precisamente, nell'estate del 1994, in un locale di Palazzo Cesi, in Via degli Acquasparta 2, in Roma, e cioè nell'attuale sede degli uffici giudiziari militari di appello e di legittimità, fu rinvenuto un archivio di atti relativi a crimini di guerra, perpetrati nel periodo dal 1943 al 1945; il carteggio era suddiviso in fascicoli, a loro volta raccolti in faldoni. Venne trovato anche un registro generale con i dati identificativi dei vari fascicoli e la corrispondente rubrica nominativa.

Già ad un primo sommario esame si comprese che il materiale rinvenuto era di eccezionale rilevanza essendo in gran parte costituito da denunce, da atti di indagine provenienti dagli organi di polizia italiani e dalle Commissioni di inchiesta anglo americane sui crimini di guerra.

Tale documentazione era stata indebitamente conservata a trattenuta in un archivio, laddove avrebbe invece dovuto essere inviata alle Procure militari competenti, al fine di permettere le opportune attività investigative e l'eventuale instaurazione dell'azione penale.

Sui fascicoli era annotato il già citato provvedimento di "provvisoria archiviazione", emesso dalla Procura Generale militare presso il Tribunale Supremo militare, organo giudiziario soppresso nel 1981.

Va osservato come, a prescindere dall'atipicità della procedura seguita, si fosse in presenza di procedimenti per i quali appariva alquanto agevole pervenire ad una ricostruzione giudiziale ai fatti di causa. In almeno un terzo dei casi, e forse addirittura per i due terzi, il materiale a disposizione era infatti sufficiente a giustificare l'instaurazione di un procedimento penale.

In effetti un terzo circa degli incartamenti risultava piuttosto corposo, in quanto la notizia di reato era corredata di accurati atti di indagine degli organi di polizia italiani o delle Commissioni alleate anglo americane, dei cui verbali non si era mai provveduto ad effettuare peraltro la traduzione in lingua italiana. Un altro terzo era costituito da fascicoli nei quali era-

no inserite, oltre alle denunce, anche alcuni verbali di informazioni testimoniali.

I rimanenti incartamenti contenevano unicamente le denunce di reato, che peraltro, nella quasi totalità dei casi, risultavano estremamente circostanziate.

Riassumendo l'intera vicenda, soltanto nel 1994, e dunque a distanza di circa cinquant'anni dai fatti di causa, vennero finalmente trasmessi alle varie Procure militari, territorialmente competenti in considerazione del *locus commissi delicti*, ben 695 fascicoli, nelle seguenti proporzioni numeriche: due furono inviati alla Procura militare di Palermo; quattro a quella di Bari; trentadue a Napoli; centoventinove a Roma; duecentoquattordici a La Spezia; centootto a Verona; centodiciannove Torino; ottantasette a Padova.

Va comunque riconosciuto che errori e manchevolezze in relazione a questa tematica non sono soltanto addebitabili alla magistratura militare, nella sua previgente composizione, ma anche a quella ordinaria. Bisogna del resto tener conto del fatto che la magistratura italiana dopo la fine del conflitto non era stata particolarmente coinvolta dall'epurazione; conseguentemente nelle aule giudiziarie dell'Italia repubblicana sedevano molti giudici che nel corso del ventennio si erano mostrati vicini alle ideologie fasciste e la cui attuale giurisprudenza si caratterizzava dunque per una linea di scarsa disomogeneità rispetto alle decisioni emesse sotto il passato regime.

Per quanto specificamente concerne l'epurazione effettuata nei confronti della magistratura essa ebbe esiti assai modesti. Un'analisi concernente la posizione dei magistrati di vertice di quegli anni (considerando come magistrati di vertice i Presidenti ed i Procuratori Generali delle Corti di appello, oltre ovviamente al Primo Presidente della Cassazione, al Procuratore Generale e ai Presidenti di Sezione della Corte di Cassazione) ha permesso di accertare che fra essi solo quattro furono sospesi della carica; quattro chiesero il collocamento anticipato a riposo per sottrarsi verosimilmente al procedimento di depurazione ed altri dieci furono collocati a riposo a seguito di un formale procedimento epurativo; quattro fra essi peraltro ottennero successivamente la revoca del provvedimento e vennero così riammessi in servizio¹². Ciò determinò un fatto sorprendente ma agevolmente documentabile: non solo furono celebrati, nell'immediato dopoguerra, moltissimi processi contro i partigiani, per fatti commessi durante la lotta resistenziale¹³, ma esse risultarono di gran lunga

¹² In ordine a questi dati v. G. Neppi Modona, *La questione della legalità ed il ruolo della magistratura nell'Italia repubblicana*, in *Storia e memoria*, 1998, n. 2, pag. 183.

¹³ V. al riguardo L. Girardi, *Il partigiano-imputato. Sentenze*

più numerosi rispetto ai procedimenti a carico dei criminali nazifascisti.

Questa circostanza è stata fatta oggetto di approfondite analisi, che hanno condotto a sottolineare l'assenza di chiari segnali di rottura nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia e più in generale dell'Amministrazione statale al momento del passaggio tra dittatura e democrazia¹⁴.

Oltretutto, fino all'effettivo funzionamento del Consiglio Superiore della magistratura, non sussistevano gli strumenti volti a garantire compiutamente sia l'indipendenza esterna dei magistrati rispetto al Governo ed agli altri centri di potere, sia l'indipendenza interna nei confronti dei capi degli uffici e più in generale dei vertici dell'organizzazione giudiziaria.

5. Il processo Priebke e i procedimenti successivi

Solo verso la fine del secolo scorso, grazie all'impegno dei magistrati della Procura militare di Roma, all'epoca sotto la guida del Procuratore militare Antonino Intelisano, fu possibile sviluppare indagini che condussero alla richiesta di estrazione dall'Argentina di Erik Priebke, ritenuto uno dei mandanti della strage delle Fosse Ardeatine.

Il processo fu caratterizzato da un'altalenante serie di vicende, culminate nell'annullamento dell'iniziale sentenza (con cui era stato dichiarato estinto il reato, per intervenuta prescrizione) emessa dal Tribunale militare di Roma il primo agosto del 1996. Vi fu poi una successiva pronuncia di condanna a 15 anni di reclusione per Priebke e a 10 anni e 8 mesi per Karl Hass, emessa dal Tribunale militare di Roma, e infine una sentenza di condanna all'ergastolo nei confronti di entrambi gli imputati, pronunciata in data 7 Marzo 1998 dalla Corte militare di appello di Roma e confermata dalla Cassazione.

Più precisamente, vi fu una richiesta di ricusazione nei confronti dell'originario Collegio del Tribunale militare di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda.

Il procedimento a carico di Priebke infatti era stato inizialmente celebrato, innanzi al Tribunale militare di Roma, con un Collegio presieduto dal

dott. Quistelli ed avente come giudice a latere togato il dott. Rocchi.

Il Procuratore militare di Roma, dott. Antonino Intelisano, formulò dichiarazione di ricusazione nei confronti del dott. Quistelli, avendo saputo che costui, nel corso di un colloquio con un generale dei carabinieri, antecedentemente all'assegnazione del procedimento alla Sezione da lui presieduta, aveva espresso un giudizio concernente l'inutilità dell'attività investigativa svolta dalla Procura militare di Roma.

La dichiarazione di ricusazione venne peraltro rigettata dalla Corte militare di Appello, in data 29 luglio 1996, ed il Collegio presieduto dal dott. Quistelli così poté emettere la sentenza, con cui venne dichiarata l'avvenuta prescrizione, stante il bilanciamento fra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate.

Successivamente peraltro la Corte Suprema di Cassazione, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte militare di Appello, dott. Vindicio Bonagura, annullò l'ordinanza della Corte militare di Appello che aveva respinto la dichiarazione di ricusazione. Al riguardo la Cassazione sottolineò che l'opinione espressa dal giudice sul tema sottoposto alla sua decisione costituisce causa di ricusazione, tra l'altro, nell'ipotesi configurabile per effetto del richiamo operato dall'art. 37 comma 1 lett. a) all'art. 36 comma 1 lett. c), ed in base al quale conseguentemente è prevista la ricusazione del giudice «se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie». L'espressione «fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie» ha una valenza molto ampia, in quanto non incontra alcun limite se non quello costituito dall'ambito entro cui si colloca l'ipotesi considerata dall'art. 37 lett. b) c.p.p. Il coordinamento con tale norma indica che il legislatore ha inteso considerare rilevante ai fini della ricusazione la manifestazione del parere del giudice, a prescindere dal contesto in cui essa è stata espressa.

La norma comprende inequivocabilmente anche le ipotesi di parere formulato prima dell'inizio di un procedimento penale. Nel caso in esame, era certo che il dr. Quistelli si fosse espresso sulla tematica inerente alla strage delle Fosse Ardeatine prima di essere investito del processo. La Cassazione osservò come risultasse del tutto irrilevante che il parere espresso dal dr. Quistelli fosse superficiale, ovvero costituisse il frutto di una valutazione tecnico-giuridica. La ratio dell'assenza di una delimitazione del concetto di "parere" mira infatti a garantire non solo l'imparzialità del magistrato investito del processo, ma anche la manifestazione esteriore della obiettività e serenità che

contro i partigiani piemontesi; 1946/1960, in *Mezzosecolo. Materiali di ricerca storica*, n. 12, *Annali 1997-1998*, Milano, Franco Angeli, pag. 281 ss.

¹⁴ V. in particolare G. Neppi Modona, *Il problema della continuità dell'amministrazione della giustizia dopo la caduta del fascismo*, in L. Bernardi-G. Neppi Modona-S. Testori, *Giustizia penale e Guerra di Liberazione*, Milano, 1984, pag. 34 ss.

devono caratterizzare la funzione del giudice, e che possono apparire compromesse in conseguenza di una valutazione formulata, sia pur superficialmente, al di fuori di qualsiasi previsione sulla futura titolarità del processo, in un contesto estraneo alle funzioni giudiziarie.

I giudici di legittimità rilevarono che nel caso di specie il parere espresso dal dr. Quistelli con il generale dei Carabinieri Mosetti, nell'ambito di una conversazione che riguardava le iniziative della Procura militare nei confronti di Erich Priebke, verteva sulla ravvisabilità della colpevolezza dell'ufficiale tedesco, e sull' inopportunità di occuparsi di vicende remote, trattandosi di persona di età ormai avanzata. La Cassazione evidenziò che furono espresse dal dott. Quistelli delle considerazioni relative alla qualificazione giuridica di uno specifico reato addebitato ad una persona determinata, e delle osservazioni riduttive circa l' opportunità dell'azione della Procura, nonché sul tempo trascorso rispetto alla verifica dei fatti e sull'età dell'imputato, in relazione ad un caso che poi divenne oggetto del processo presieduto dal giudice che aveva formulato dette osservazioni. Secondo i giudici della Cassazione si trattava di un parere espresso da una persona che, per la sua funzione di giudice militare esercitata, indubbiamente conosceva sia il contesto storico in cui il fatto si inquadrava, sia lo specifico problema giuridico determinato dall'uccisione di cinque cittadini in più rispetto ai trentotrenta oggetto di rappresaglia. Venne ravvisata dunque quella specifica attinenza del parere all'oggetto del procedimento che è richiesta dall'art. 36 lett. c). Si aggiunse che i rilievi sul tempo decorso dal fatto e sull'età dell'imputato evidenziavano la propensione potenziale alla concessione delle attenuanti generiche, e denotavano il ridimensionamento del fatto da parte di chi li aveva espressi.

A seguito dell'accoglimento della riconsuazione il processo venne conseguentemente affidato ad un diverso Collegio, che pervenne, come già detto, alla condanna in primo grado di Priebke ad una pena di quindici anni di reclusione.

Detta pronuncia fu appellata dalla Procura militare; all'esito del processo di appello fu pronunciata la condanna all'ergastolo.

A detto processo fecero seguito numerosi altri procedimenti a carico di criminali nazisti, per effetto delle inchieste svolte da alcune Procura militari sulla base degli incartamenti e dei fascicoli trasmessi nel 1994, originariamente contenuti nel famigerato "armadio della vergogna".

In particolare la Procura militare di Torino, che aveva una competenza territoriale volta ad abbracciare oltre al Piemonte e alla Valle d'Aosta parte della

Liguria e della Lombardia, fu la prima ad esperire indagini nei confronti di alcune delle più efferate stragi perpetrate nel nostro territorio, ed in particolare per le stragi della Benedicta, del Turchino, di Portofino e di Cravasco, di cui venne individuato il mandante, nella persona del Comandante Siegfried Engel, per il quale la Procura militare chiese ed ottenne la condanna all'ergastolo, che venne inflitta dal Tribunale militare di Torino con sentenza del 15 novembre 1999¹⁵.

In precedenza la Procura militare di Torino aveva chiesto la condanna all'ergastolo per l'eccidio di quindici partigiani, perpetrato a Piazzale Loreto il 10 agosto 1944, su disposizione del comandante della SS di Milano, Theodor Saevecke; anche in tal caso detta richiesta venne accolta dal Tribunale militare di Torino, che all'esito di un lungo dibattimento, caratterizzato da alcune udienze particolarmente drammatiche in cui furono sentiti i figli delle vittime e vari testimoni, pervenne a tale condanna, emessa il 9 giugno del 1999.

Fu successivamente celebrato un processo nei confronti di Gerhard Dosse, per gli eccidi perpetrati nell'Albenganese, alle foce del fiume Centa, ove moltissimi partigiani furono fucilati all'esito di processi-farsi celebrati da un improvvisato tribunale presieduto dallo stesso Dosse, i cui procedimenti si svolgevano in totale assenza di contraddittorio e senza neppure provvedere alla traduzione dei capi di imputazione, che venivano letti in lingua tedesca a soggetti che non conoscevano affatto tale lingua; anche detto ex ufficiale germanico fu condannato all'ergastolo dal Tribunale militare di Torino¹⁶.

Merito della Procura militare di Torino fu quello di aver adottato una metodologia nuova di indagine in relazione a detti procedimenti, caratterizzata non solo da un proficuo interscambio di dati investigativi con l'Autorità giudiziaria tedesca ma anche e soprattutto dal ricorso ad insigni storici come consulenti tecnici in sede procedimentale, onde poter avere un quadro più nitido delle vicende e per poter attingere a fondamentali dati documentali conservati in alcuni archivi esteri, ed in particolare: il PublicRecord Office di Londra; la Deutsche Dienststelle (WASSt) di Berlino; il Bundesarchiv-Militärarchiv di Friburgo, presso cui è contenuta la documentazione concernente i vari

¹⁵ Per una ricostruzione di tale processo v. P. Rivello, *Quale giustizia per le vittime dei crimini nazisti? L'eccidio della Benedicta e la strage del Turchino tra storia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2002, pag. 187 ss.; ID., *Il processo Engel*, Le Mani Editore, Collana Associazione Memoria della Benedicta, 2005.

¹⁶ In relazione a tale vicenda v. D. La Corte, *Il boia e la contessa*, Fusta Editore, 2022.

Corpi militari germanici; il Bundesarchiv di Berlino, ove sono raccolti numerosi importanti messaggi e circolari, precedentemente conservate a Coblenza, relative all'attività dei Ministeri tedeschi all'epoca del nazionalsocialismo, oltre ad atti relativi alla vita ed all'organizzazione interna del partito nazionalsocialista e della SS.

Numerosi ed estremamente significative furono poi le inchieste svolte dalla Procura militare di La Spezia, territorialmente competente in relazione all'area tosco emiliana, ove vennero perpetrate alcune delle più significative ed efferate stragi. Grazie a dette indagini è stato così possibile richiedere ed ottenere numerose condanne all'ergastolo (che peraltro non hanno mai avuto esecuzione, stante la mancata estradizione dei condannati) in ordine, tra l'altro, agli eccidi di Marzabotto, di Sant'Anna di Stazzema, di Civitella in Val di Chiana¹⁷.

6. Le principali questioni giuridiche affrontate in detti processi. La manifesta criminalità degli ordini impartiti

Una delle connotazioni di questi processi era data dal fatto che gli imputati affermavano unanimemente di aver agito sulla base di "ordini superiori" (emblematico al riguardo è del resto l'esempio di quanto accadde nel corso del processo innanzi al Tribunale militare internazionale di Norimberga), anche se essi erano "manifestamente criminali".

La tematica dell'ordine manifestamente criminoso risulta estremamente risalente nel tempo, quantomeno a partire dal processo nei confronti di Peter von Hagenbach del 1474.

Nel corso dei secoli si andarono delineando almeno tre principali orientamenti circa la soluzione della tematica concernente le ipotesi in cui i subordinati, adempiendo ad ordini superiori loro impartiti, avessero in tal modo posto in essere delle condotte chiaramente riconducibili a fattispecie criminali.

Secondo una prima tesi, ispirata al principio *respondeat superior*, di matrice romanistica, la responsabilità penale doveva essere attribuita esclusivamente a colui che avesse emanato l'ordine.

In senso diametralmente opposto, altra impostazione sosteneva la piena responsabilità del subordinato.

Ovviamente, mentre la prima soluzione tendeva a favorire la cieca obbedienza degli inferiori, conferendo loro, in contropartita, la più ampia garanzia di

impunità, la seconda appariva rispettosa del principio della responsabilità personale.

Una terza tesi, sostanzialmente compromissoria, pur ravvisando la responsabilità anche del subordinato, riteneva che costui avrebbe quantomeno dovuto fruire di circostanze attenuanti.

Importanza fondamentale va riconosciuta all'art. 8 dello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga, che rappresenta al riguardo una vera pietra miliare al riguardo: «*The fact that the defendant acted pursuant to order of his government or of a superior shall not free him, but may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that justice so requires*».

Tale norma segnò il definitivo tramonto del principio *respondeat superior*.

In base all'art. 8, infatti, la circostanza che un imputato avesse agito obbedendo all'ordine del suo Governo o di un superiore non lo esimeva da responsabilità, ma poteva unicamente essere presa in considerazione come circostanza attenuante.

Lo Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga rappresentò dunque un chiarissimo, indubitabile punto di svolta in materia. Analogamente si espresse l'art. 6 dello Statuto del Tribunale di Tokyo per l'Estremo Oriente. Questo cammino ideale ha poi trovato ulteriore prosecuzione. Il par. 4, art. 7 dello Statuto del Tribunale penale per la ex Jugoslavia risultò a sua volta ispirato a tali principi.

A sua volta l'art. 33 dello Statuto del Tribunale penale internazionale, adottato alla conferenza di Roma il 17 luglio 1998, così dispone:

«1. *The fact that a crime within the jurisdiction of the Court has been committed by a person pursuant to an order of a Government or of a superior, whether military or civilian, shall not relieve that person of criminal responsibility unless: a) The person was under a legal obligation to obey orders of the Government or the superior in question; b) The person did not know that the order was unlawful, and c) The order was not manifestly unlawful.*

2. *For the purpose of this article, orders to commit genocide or crimes against humanity are manifestly unlawful*».

In tal modo è stata configurata una presunzione *iuris et de iure* di manifesta illegittimità dell'ordine diretto alla commissione di atti di genocidio o di crimini contro l'umanità.

Un'analisi puntuale circa la valenza che deve essere riconosciuta al concetto di ordine manifestamente criminoso è stata compiuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza proprio in relazione al processo Priebke. Per quanto concerne la 'manifesta criminalità' può

¹⁷ Circa detti processi v. M. De Paolis, *Caccia ai nazisti*, Rizzoli, 2023.

rilevarsi che risulta ‘manifesto’ ciò che appare indubitabile, palese a prima vista. Il concetto di ‘manifesta criminalità’ deve essere valutato alla luce di parametri oggettivi, in base alla considerazione dell’uomo medio’, della ‘generalità dei consociati’, e non secondo parametri meramente soggettivistici, poiché in tal caso la norma rischierebbe di essere vanificata, in quanto non potrebbe escludersi che per determinati soggetti non debba essere ritenuto manifestamente criminoso ciò che invece appare tale per la maggioranza della popolazione. Tale soluzione è stata recepita dalla giurisprudenza, che ne ha fatto applicazione, come abbiamo sottolineato, nel corso del processo per la strage delle Fosse Ardeatine. Si è così affermato che «è manifestamente criminoso [...] l’ordine che impone un atto o un’azione che l’uomo medio immediatamente avverte come delittuosi [...], riferendosi a parametri semplici come la coscienza civile ed il normale sentimento di umanità. Diversamente, si giungerebbe alla paradossale non-punibilità del militare che, ad esempio, imbevuto della folle ideologia del nazismo (che considerava legittimo e non criminoso l’olocausto degli ebrei) obbedisca all’ordine di uccisione, senza motivo, di un israelita, nella soggettiva convinzione che tale ordine non sia manifestamente delittuoso [...] Non si può individuare la manifesta criminalità attraverso parametri diversi da quelli oggettivamente riferibili all’uomo medio, perché altrimenti ogni esecutore di ordini potrebbe sempre sollecitare il dubbio del giudice adducendo la soggettiva non consapevolezza della loro criminalità». Con specifico riferimento alla vicenda storica intorno alla quale ruotava detto processo è stato osservato come «qualunque persona media si sarebbe accorta che quella esecuzione così disumana, così barbara, così cinica, per il numero sproorzionato delle vittime, per i criteri che avevano portato alla loro scelta e per le modalità dell’esecuzione, si poneva in contrasto con i più elementari ed imprescindibili principi che regolano il modo di operare dell’uomo in ogni società»¹⁸. Anche nella successiva pronuncia concernente l’eccidio delle Fosse Ardeatine si è ribadito che «l’ordine è manifestamente criminoso quando il tipo medio di persona è in grado di avvertirne il disvalore penale»¹⁹. Va osservato che tale seconda pronuncia, dopo aver affrontato la tematica dell’ordine manifestamente criminoso, ha dovuto confutare l’affermazione in base alla quale anche ove l’Hass o il Priebke avessero rifiutato di ottemperare all’ordine loro impartito, ciò

non avrebbe comunque impedito l’eccidio delle Cave Ardeatine. Il Tribunale militare di Roma al riguardo ha sostenuto che «il rilievo, al di là delle apparenze, è privo di fondatezza poiché il dovere di disobbedire all’ordine manifestamente criminoso scatta indipendentemente dal fatto che l’inferiore, disobbedendo, si ponga nelle condizioni di impedire che l’evento comunque si verifichi. È evidente, infatti, che il singolo militare non deve obbedire all’ordine criminoso impartitogli, pur quando abbia la consapevolezza che altri saranno disponibili ad ottemperarvi. Diversamente opinando, si dovrebbe affermare che, come nel caso di specie, ove un ordine illegittimo venga impartito a più militari, ciascuno di essi sarebbe chiamato ad opporvisi soltanto a condizione che si verifichi una sorta di disobbedienza collettiva».

7. La tematica della rappresaglia

Nel processo Priebke e nei processi ad esso successivi è stata altresì esaminata la tematica della rappresaglia.

L’art. 8 della legge italiana di guerra di cui al Regio decreto 8 luglio 1938 n. 115 configurava la rappresaglia quale sanzione fondata sul fatto che lo Stato belligerante nemico non avesse adempiuto agli obblighi derivanti dal diritto internazionale o si fosse posto in posizione di aperto contrasto rispetto ad essi.

Più in generale con il termine di rappresaglia è stata definita dalla dottrina internazionalistica la possibilità da parte di uno Stato colpito nei propri interessi di porre in essere delle manifestazioni di autotutela, sia preventiva che repressiva, nei confronti dello Stato aggressore.

Gli elementi costitutivi della rappresaglia sono: a) la lesione di un diritto o di un interesse dello Stato; b) la proporzionalità delle condotte poste in essere con la rappresaglia rispetto alle offese arrecate; c) il rispetto dei più elementari valori umani.

La rappresaglia si connota quale sanzione legata all’inottemperanza da parte dello Stato belligerante nemico degli obblighi derivanti dal diritto internazionale; conseguentemente la rappresaglia deve far seguito, in ambito ritorsivo, ad un fatto illecito che sia imputabile ad un soggetto internazionale e non a semplici individui cittadini di tale Stato.

Nel caso dei procedimenti in esame non appariva certo ravvisabile alcuna responsabilità da parte dello Stato italiano nei confronti del belligerante tedesco atta a giustificare una rappresaglia.

In particolare non era possibile accollare allo Stato italiano la responsabilità di un illecito internazionale

18 Trib. mil. Roma, 1° agosto 1996, Priebke, in *Rass. giust. mil.*, 1999, pag. 27.

19 Trib. mil. Roma, 22 luglio 1997, Hass e Priebke, in *Rass. giust. mil.*, 1999, pag. 103.

solo perché all'interno del suo territorio erano stati organizzati ed avevano operato dei Corpi volontari di resistenza che non rispondevano ai requisiti di cui all'art. 1 del Regolamento annesso alla Quarta convenzione dell'Aja.

L'effettuazione di operazioni militari da parte delle Forze partigiane all'interno di un determinato territorio non pone certamente lo Stato ove esse agiscono in una posizione di illiceità atta a giustificare la rappresaglia da parte dello Stato confliggente.

In ogni caso in tutte queste vicende appariva indubitabile l'assoluta mancanza del requisito della proporzionalità, che deve comunque caratterizzare l'istituto della rappresaglia.

8. La competenza in materia dell'Autorità giudiziaria militare

Un'ultima questione giuridica concernente detti procedimenti riguardava l'interrogativo se ad occuparsi di questi reati dovesse essere la magistratura ordinaria o quella militare.

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, i tribunali militari di pace sono competenti a conoscere dei reati militari previsti dal codice penale militare di guerra commessi durante lo stato di guerra e dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle Forze armate nemiche.

Sulla base di tale norma, letta in combinato disposto con l'art. 13 c.p.m.p., i tribunali militari già in passato avevano giudicato in ordine ad alcuni ecidi perpetrati nel nostro Paese dalle Forze armate tedesche. Del resto l'attribuzione della giurisdizione in materia ai tribunali militari risultava confermata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 2 ottobre 1947, n. 1144, che ribadiva espressamente la competenza dei tribunali militari territoriali in ordine ai reati contro le leggi e gli usi di guerra a carico di imputati appartenenti alle Forze armate tedesche.

Tuttavia nel corso del processo a carico di Priebke in ordine all'eccidio delle Fosse Ardeatine la questione attinente al presunto difetto di giurisdizione dei tribunali militari in relazione a simili vicende venne sollevata a più riprese.

Una prima eccezione di incompetenza giurisdizionale formulata nei confronti del Tribunale militare di Roma, incentrata sul rilievo secondo cui alla SS doveva essere riconosciuto il carattere di struttura meramente civile e non militare, venne respinta dal

predetto tribunale militare²⁰.

Un'autorevole dottrina, nel commentare positivamente detta pronuncia²¹, sottolineò del resto l'analoga sussistente tra SS tedesche e l'italiana MVSN (*Milizia volontaria per la Sicurezza nazionale*), rilevando come quest'ultima fosse sicuramente un Corpo armato assoggettato alla giurisdizione militare ed all'osservanza dei codici penali militari, e dunque all'art. 2 del codice penale militare di pace, all'art. 7 del codice penale militare di guerra e più in generale alla legge penale militare, pur dando vita ad una milizia di partito non incorporata nelle Forze armate.

Successivamente tuttavia lo stesso Tribunale militare di Roma, in una diversa composizione, mutò impostazione, rilevando il proprio difetto di giurisdizione e ritenendo che l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale n. 144 del 1946 dovesse ritenersi tacitamente abrogato²².

Le argomentazioni addotte da tale pronuncia per rilevare il difetto di giurisdizione del tribunale militare apparivano peraltro difficilmente condivisibili. In particolare era scarsamente argomentata la tesi concernente la caducazione dell'art. 6 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 144 del 1946, stante l'asserito contrasto con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione.

In tal modo infatti si dimenticava che detta questione aveva già costituito oggetto di uno specifico esame da parte della Corte costituzionale, con la pronuncia n. 48 del 1959, con cui era stata dichiarata infondata la relativa eccezione di illegittimità²³.

A sua volta la giurisprudenza di legittimità aveva escluso a più riprese la sussistenza di una limitazione di competenza dei tribunali militari ai soli reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate italiane. Infatti, se è vero che l'art. 103 della Costituzione ha inteso comprimere la giurisdizione dei tribunali militari, riducendo la loro competenza non solo dal punto di vista oggettivo ma anche da quello del soggettivo, al fine di sottrarre alla cognizione dei tribunali militari in tempo di pace gli illeciti addebitabili agli estranei alle Forze armate, è altrettanto vero che

²⁰ Trib. mil. Roma, ord. 10 luglio 1996, Priebke; per un'analisi di detta pronuncia v. M. Nunziata, *L'eccidio delle Fosse Ardeatine integra un reato soggetto alla giurisdizione militare*, in *Nuovo dir.*, 2996, pag. 735 ss.

²¹ R. Venditti, *Il processo penale militare*, IV Ed., Milano, Giuffrè, 1997, pagg. 14 e 15.

²² Trib. mil. Roma, 4 dicembre 1996, Priebke, in *Cass. pen.*, 1997, pag. 1907, n. 1144, con nota critica di S. Riondato, *Giurisdizione penale militare e militarità delle «SS» naziste*.

²³ Corte cost., sent. 15 luglio 1959, n. 48, in *Giust. Pen.*, 1959, I, col. 321.

nessuna limitazione è stata operata con riferimento agli appartenenti alle Forze armate nemiche.

Comunque i dubbi ancora sussistenti vennero poi chiariti da una nuova decisione della Cassazione; i giudici di legittimità, risolvendo il conflitto negativo di giurisdizione insorto con riferimento al procedimento Priebke (infatti, dopo la pronuncia con cui l'autorità giudiziaria militare si era dichiarata incompetente a giudicare al riguardo anche quella ordinaria aveva declinato la propria competenza), affermarono che la giurisdizione in simili ipotesi doveva essere attribuita ai tribunali militari²⁴.

La Corte di Cassazione, richiamandosi alla pronuncia numero 48 del 1959 della Corte costituzionale ed aggiungendo una serie di nuove considerazioni, osservò come l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale n. 144 del 1946 non dovesse ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 11 dicembre 1985, n. 762, volta a dare esecuzione ai Protocolli aggiuntivi della Convenzione di Ginevra.

Venne chiarito in particolare che l'art. 6 non

si configurava quale norma speciale ma rientrava nell'ambito delle disposizioni transitorie dirette a disciplinare il passaggio, dal punto di vista della disciplina processuale, dal tempo di guerra a quello di pace.

La Cassazione negò validità all'impostazione secondo cui la carenza di giurisdizione dei tribunali militari era desumibile dalla natura civile e non militare della struttura della SS.

Fu al riguardo rilevato, al contrario, come l'organizzazione di tale Corpo risultasse in concreto modellata secondo gli schemi delle formazioni militari. I giudici di legittimità chiarirono che la tesi dell'estraneità della SS alle Forze armate risultava contraddetta dalla notoria operatività degli appartenenti al Corpo delle SS su tutti i fronti di guerra nel corso del secondo conflitto mondiale; dalla loro organizzazione strutturata secondo gli schemi delle vere e proprie formazioni militari e infine dalla loro sovrapposizione, ai fini militari, al Comando tattico dell'Esercito.

²⁴ Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 1997, Priebke, in *Dir. pen. proc.*, 1997, pag. 467, con commento di S. Riondato, *Perchè Priebke (come Hass) davanti al Tribunale militare di pace*; per un'ulteriore analisi della pronuncia v. P.P. Rivello, *La Cassazione risolve a favore dell'autorità giudiziaria ordinaria il conflitto di giurisdizione nel procedimento Priebke*, in *Gazz. Giur.*, 1997, n. 12, pag. 2 ss.

L'ANTISEMITISMO DEL XX SECOLO L'EREDITÀ DELLA SHOAH ... TRA ESTREMISMI IDEOLOGICI E NEGAZIONISMO

Antonio Zaccaria

Generale dell'Arma dei Carabinieri

«Questa parola razza che ancora la sentiamo dire e per questo dobbiamo combattere!

Questo razzismo, questo razzismo strutturale che c'è ancora... la gente mi chiede ma come mai ancora si parla di antisemitismo... non sono quella che sa perché c'è ancora l'antisemitismo, perché ancora c'è il razzismo, perché c'è sempre stato, perché solo non era il momento politico per poter tirar fuori l'antisemitismo e il razzismo che sono insiti nell'animo dei poveri di spirito...sì, è così!

E poi arrivano i momenti, corsi e ricorsi storici, arrivano i momenti più adatti, arrivano i momenti in cui ci si volta dall'altra parte, in cui è più facile di nuovo far finta di niente, più facile guardare il proprio cortile... ma è una cosa che non interessa, ma perché mi deve interessare? Non mi riguarda! E allora tutti quelli che approfittano di questa situazione trovano terreno adatto per farsi avanti...»

“... c'è una bambina di cui non ricordo il nome che ha disegnato una farfalla gialla che vola sopra i fili spinati, io non avevo le matite colorate e forse non avevo, non ho mai avuto la fantasia meravigliosa della bambina di Terezin... che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati! ...”

«Anche oggi qualcuno non vuole guardare e anche adesso qualcuno dice che non è vero»

Liliana Segre¹

¹ Liliana Segre, 29 gennaio 2020, intervento presso la sede del Parlamento Europeo, Bruxelles.

Senatrice a vita nominata dal Presidente della Repubblica il 19 gennaio 2018, è Presidente della “Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antise-

Introduzione

Il ventesimo secolo ha lasciato in eredità eventi che hanno segnato la storia contemporanea, importantissime scoperte in tutti i campi dello scibile, un'incredibile evoluzione tecnologica e purtroppo anche conflitti su scala mondiale e con essi gravissimi crimini contro l'umanità come non si erano mai visti in precedenza di tale portata sulla Terra!

Lo svelamento della verità ha indotto una generale presa di coscienza degli effetti nefasti del nazismo e delle atrocità commesse in nome di un ideale basato sul primato della razza ariana, autoproclamatasi eletta e postasi in contrapposizione in primis con la stirpe dei figli del Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe e poi col mondo intero.

Nell'ebraismo c'è la convinzione che gli ebrei siano il popolo eletto, nel senso che siano stati scelti per essere parte di un'alleanza con Dio. Nel Pentateuco, ossia i cinque Libri di Mosè, la Torah, viene spesso richiamato questo concetto di elezione del popolo d'Israele agli occhi di Dio che la letteratura rabbinica associa al perseguimento di uno scopo divino². Il concetto di elezione divina del popolo ebraico si associa

mitismo e istigazione all'odio e alla violenza”. Nativa di Milano, a causa della sua appartenenza a una famiglia ebraica fu espulsa dalla scuola a soli otto anni, per effetto delle leggi razziali in Italia. Nel 1943 venne arrestata insieme al padre e a soli 13 anni internata nel campo di concentramento di Auschwitz, dal quale verrà liberata nel 1945.

² “Se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli Israeliti”. (Sacra Bibbia, Antico Testamento, Esodo 19.5-6 C.E.I.)

alla missione data ad Israele di testimoniare il Divino di fronte al paganesimo ed al materialismo ma da questo “status” deriva per l’ebreo non un vantaggio o una superiorità bensì una maggiore responsabilità verso Dio e verso l’umanità.

L’esperienza maturata dal popolo ebraico ai tempi della schiavitù in Egitto ha segnato la sua storia e i testi sacri tramandano le sofferenze patite imponendo un dovere di assistenza e protezione verso coloro che da forestieri vivono in seno alla comunità³.

Una distanza abissale rispetto agli eletti del Fuhrer...

I crimini commessi verso un popolo hanno fatto percepire quanto fosse importante proteggere i basilari diritti dell’uomo e quando ancora le macerie del conflitto erano disseminate nel mondo intero, venne intrapreso un importante percorso giuridico internazionale con la solenne “*Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*”, approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La sola santificazione dei Diritti Umani, però, non poteva essere considerata sufficiente a rendere non più ripetibili i crimini contro l’umanità commessi durante il secondo conflitto mondiale. Per arginare tale pericolo era necessario che la comunità internazionale adottasse norme stringenti, vincolanti ed efficaci che potessero svolgere un’azione preventiva e dissuasiva. Lungo questo viatico sia le Nazioni Unite che l’Unione Europea hanno dato vita ad un solido ed importante corpus giuridico, recepito dalla quasi totalità delle singole legislazioni nazionali dei propri ordinamenti, sia pure con sfumature diverse.

In questo contesto si inserisce oggi un dibattito forte, sia sulla necessità di mantenere e tramandare efficacemente ai più giovani la memoria delle atrocità commesse, sia sulle ragioni di un diffuso e crescente negazionismo della Shoah. Si avverte con assoluta convinzione la necessità di impedire ulteriori espansioni al fenomeno negazionista che, oltre a materializzare un’ingiusta mortificazione in coloro che già hanno patito direttamente le conseguenze di quei crimini ovvero ne hanno patito indirettamente gli effetti in quanto membri di una minoranza discriminata e vessata quale appunto la comunità ebraica, può rappresentare una latente e concreta minaccia per tutti.

È necessario riavvolgere il nastro della storia a par-

³ “*Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu l’amerai come tu stesso perché anche voi siete stati forestieri nel paese d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio.*” (Sacra Bibbia, Antico Testamento, Lv 19,33-34 C.E.I.)

tire dalla diaspora degli ebrei, capire le cause dell’antisemitismo europeo, quali motivazioni lo fecero serpeggiare nei due millenni successivi e cosa generò le brusche accelerazioni persecutorie del ventesimo secolo, attuate ciecamente dalle gerarchie naziste.

In molti hanno ravvisato il male assoluto nelle opere del Terzo Reich e senz’altro in quel periodo storico fu così. Il cieco fanatismo dell’ideologia nazista ebbe l’ardire di trasformare persone apparentemente di assoluta normalità, comuni “padri di famiglia”, in carnefici freddi e devoti, pronti ad partecipare od eseguire sistematicamente stermini di massa di persone inermi ed indifese, nell’assoluta convinzione di essere nel giusto. In un’ideale gerarchia del male la dottrina nazista, senza ombra di dubbio, raggiunse livelli apicali per aver causato sofferenze indicibili, per la vastità delle persecuzioni attuate e per la cieca obbedienza dei propri adepti ai suoi folli piani.

Nell’immediato dopoguerra la condanna dei crimini commessi contro gli ebrei, come dei crimini compiuti verso i dissidenti, i rom, i testimoni di Geova, gli omosessuali e altri, fu unanime. Qualcuno pensò che la linea da seguire dovesse essere quella di passare per le armi tutti i responsabili, ma sapientemente gli Alleati optarono per lo svolgimento di un processo davanti a una Corte internazionale di giustizia, optarono dunque per il diritto concedendo, pertanto, agli imputati la possibilità di difendersi, di spiegare le ragioni dei loro comportamenti. Gli esiti di Norimberga segnarono fortemente quel periodo e il giudizio della comunità internazionale fu pressoché convergente di fronte alla presa di coscienza indotta dai mass media e dalla divulgazione planetaria delle prove della Shoah.

Purtroppo, a partire soprattutto dagli anni sessanta, quella sostanziale convergenza dei giudizi giuridici e storici è stata progressivamente osteggiata dalle posizioni assunte dai teorici del negazionismo, ossia da coloro che negano la verità storica della Shoah.

È fondamentale comprendere perché tali posizioni abbiano potuto prendere così tanto vigore nel corso degli anni e perché abbiano potuto acquisire seguiti cospicui, anche negli ambienti universitari.

Allo stesso tempo è basilare capire le ragioni della forte rinascita dell’estremismo di matrice nazifascista in Europa e negli Stati Uniti, che trova elementi di convergenza con l’ala radicale del fondamentalismo islamico, che sta prendendo ampi spazi nel Medio Oriente, in buona parte degli Stati del nord Africa e persino nella lontana Asia. Entrambi fomentano odio verso gli ebrei e diffondono le tesi negazioniste.

Alla fine ci si pone questo quesito... com’è possibile che si arrivi a negare la Shoah così diffusamente?

Basterebbe leggere le toccanti testimonianze,

vedere gli innumerevoli e peraltro anche ottimi documentari storici per sentirsi emotivamente coinvolti, per essere indotti a partecipare solidalmente alle ricorrenze e magari persino a fermare l'orologio dei nostri impegni nel Giorno della Memoria...

La copiosa documentazione a disposizione andrebbe divulgata con maggiore efficacia, in particolare tra le giovani generazioni, affinché si possa raggiungere il risultato di mantenere e tramandare nella globalità delle coscienze un concetto chiaro e limpido dell'estrema gravità di cosa sia successo e delle precise responsabilità di quei comportamenti, senza lasciare spazio ad alcun tentativo di ridimensionamento dei fatti.

Tutelare la memoria serve ad alzare un muro, a contenere quelle acque scure e malsane in uno spazio ben circoscritto e preservato dalle nebbie del tempo, affinché nulla possa essere alterato o confuso.

Preservare dunque il ricordo affinché nel mondo non ci siano più altre Shoah nei confronti degli esseri umani in ragione della fede religiosa, del colore della pelle, del pensiero politico o di qualsivoglia altro motivo discriminante. Rafforzare la tutela dei diritti umani ed intervenire quanto più rapidamente possibile per impedire che altri genocidi e massacri si attuino o si espandano a macchia d'olio. È utopistico, purtroppo si sa, lo dimostrano i gravissimi crimini compiuti nonostante la solennità della "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani".

Basti ricordare le stragi in Ruanda⁴,⁵ e in

⁴ "Il 6 aprile del 1994 l'aereo che trasportava il presidente del Ruanda, Juvénal Habyarimana, e il presidente del Burundi, Cyprien Ntaryamira, entrambi di etnia hutu, fu colpito da due razzi quando era in fase di atterraggio a Kigali. Non si salvò nessuno. Poche ore dopo la situazione precipitò: quell'attentato diede infatti inizio al genocidio del Ruanda e ai massacri sanguinosi e indiscriminati che coinvolsero anche il Burundi nei confronti della minoranza dei tutsi, ritenuta responsabile dell'attentato; ma furono uccisi e perseguitati anche gli hutu considerati "moderati" o tolleranti. Nel giro di 100 giorni, dal 7 aprile alla metà di luglio del 1994, furono uccise almeno 800 mila persone, ci furono decine di migliaia di stupri e di bambini arruolati come soldati". Tratto da "Il giorno in cui iniziò il genocidio in Ruanda" pubblicato il 6/04/2019 su www.ilpost.it

⁵ "All'epoca dei processi di Norimberga, non esisteva il concetto giuridico di "genocidio". Il 2 settembre 1998, il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (che era stato istituito dalle Nazioni Unite) emanò la prima condanna a livello mondiale per il reato di genocidio, dopo un processo svoltosi di fronte a una corte internazionale: Jean-Paul Akayesu fu giudicato colpevole di genocidio e di crimini contro l'umanità per le azioni che egli aveva commesso personalmente o alle quali aveva sovrinteso mentre era sindaco della piccola città ruandese di Taba".

Cambogia⁶, due dei quattro genocidi del XX secolo, commessi rispettivamente nel 1994 e nel periodo

Tratto da "Ruanda: la prima condanna per genocidio", pubblicato su <https://encyclopedia.ushmm.org> - Museum's Holocaust Encyclopedia

⁶ "Cambogia: Il tribunale per i crimini contro l'umanità commessi durante il regime dei Khmer Rossi "Al tempo della Kampuchea Democratica – questo il nome ufficiale della Cambogia durante il regime dei Khmer Rossi (1975-79) – il popolo cambogiano è stato vittima di evacuazioni forzate, torture, esecuzioni pubbliche e altri gravi crimini. Si stima che circa tre milioni di cambogiani siano morti in quel periodo. Nel 2001 il parlamento cambogiano ha costituito, all'interno delle corti giudiziarie, un tribunale competente circa i crimini contro l'umanità commessi durante il regime di Pol Pot: le Camere straordinarie. Tuttavia, considerando la debolezza del sistema giudiziario nazionale, nel 2003 il governo ha siglato un accordo con le Nazioni Unite per definire la partecipazione della comunità internazionale alle Camere straordinarie. In base ad esso, al tribunale nazionale sono stati applicati standard internazionali e vi prende parte anche personale internazionale. Anche a causa della burocrazia e della scarsità di fondi, le Camere straordinarie hanno potuto cominciare i propri lavori solo nel 2007, a distanza di più di 30 anni dai fatti. Nel 2008, cinque persone (tra cui il capo di stato e alcuni ministri dell'epoca) sono state incriminate, mentre Pol Pot è morto prima di poter essere processato. Nel luglio 2010 la prima persona processata davanti alle Camere straordinarie, Kaing Guek Eav, è stata condannata a 35 anni di detenzione per vari crimini, tra cui sterminio e tortura". Treccani enc., www.treccani.it

(ANSA) - PHNOM PENH, 16 AGO – "L'ultimo gerarca sopravvissuto del sanguinario regime cambogiano di Pol Pot, l'ex capo di stato Khieu Samphan, 90 anni, ha presentato ricorso contro la sentenza all'ergastolo comminata nei suoi confronti nel 2018 per genocidio. Il regime comunista ultraradicale dei cosiddetti Khmer Rouge, che ha dominato la Cambogia fra 1975 e 1979 e fu abbattuto dall'invasione dei soldati vietnamiti, si stima sia stato responsabile della morte di almeno due milioni di persone, fra esecuzioni, torture, fame e lavoro eccessivo. Secondo l'avvocato di Khieu Samphan, Kong Sam Onn, il tribunale cambogiano sotto egida Onu che ha condannato il suo cliente ha avuto un approccio "selettivo" alle prove, scartando a priori quelle in suo favore. Kieu Samphan è stato ritenuto colpevole in particolare di genocidio nei confronti della minoranza vietnamita in Cambogia. Fu condannato insieme al braccio destro di Pol Pot, Nuon Chea, detto "Fratello Numero 2", il quale è morto in cella nel 2019. I due erano già stati condannati all'ergastolo nel 2014 per "crimini contro l'umanità" per la brutale evacuazione della popolazione di Phnom Penh nel 1975 verso campi di lavoro rurali. Gli altri gerarchi, compreso Pol Pot morirono anni fa, alcuni durante il processo".

Pubblicato da www.ansa.it il 16/08/2021

1975/1979 (gli altri furono ai danni degli armeni⁷ e degli ebrei) senza dimenticare le stragi delle Foibe⁸, i

⁷ *“Il Genocidio degli armeni si ricorda ogni anno il 24 aprile in 29 Paesi, con la celebrazione del Metz Yeghern, “il grande crimine”. Fino a tempi recenti i libri di storia parlavano di “massacro” o “sterminio” ma mai di genocidio, che circoscrive il campo alla «sistematica distruzione di una popolazione, una stirpe, una razza o una comunità religiosa» (Treccani). Anche l’Unione Europea ha atteso cent’anni prima di istituire una ricorrenza ad hoc. E proprio in questi giorni anche Joe Biden ha annunciato di voler riconoscere come genocidio l’uccisione di 1,5 milioni di armeni durante il periodo della Prima guerra mondiale da parte dell’impero ottomano. Primo Presidente Usa a fare un passo così importante. All’alba della Prima guerra mondiale l’impero ottomano ha perso l’85% dei territori e per i Giovani Turchi al potere il conflitto rappresenta un’occasione per riannetterli. Lo stato turco è legato alla Germania da solidi rapporti e interessi economici e nell’ottobre del 1914 l’esercito scende in campo accanto alle truppe tedesche. La minoranza armena – già oggetto di una campagna di eccidi durante il sultanato di Abdul Hamid II – viene accusata di collaborazionismo con le truppe nemiche russe allo scopo di formare uno Stato indipendente. Tra l’aprile del 1915 e il luglio 1916 migliaia di persone vengono costrette ad attraversare il deserto a piedi e deportate nei campi di prigionia dell’Anatolia centrale, sotto la sorveglianza degli ufficiali degli eserciti turco e tedesco. Chi fosse sopravvissuto alla traversata sarebbe stato fucilato o impiccato una volta arrivato. Si stima che questa sorte toccò a oltre 1 milione e mezzo di persone nell’arco di poco più di un anno.”*

Tratto da IL GENOCIDIO ARMENO, 106 ANNI DOPO di LUDOVICA LOPETTI, pubblicato il 24/4/2021 su Style - Corriere della Sera <https://style.corriere.it>

⁸ *“Le Foibe, abissi di origine naturale che sprofondano per decine di metri nel sottosuolo del Carso, l’altipiano che si estende alle spalle di Trieste e di Gorizia. Questo fenomeno geologico tipico del carsismo ipogeo si manifesta pure nei dintorni, in Istria e nel Carnaro, sicché le popolazioni agricole locali hanno tradizionalmente utilizzato questi inghiottitoi come una sorta di discarica. Nel Novecento nell’area della Venezia Giulia, di Fiume e della Dalmazia, si scatenarono gli opposti nazionalismi e giunse a compimento un percorso di contrapposizioni che a partire dalla metà dell’Ottocento aveva sconvolto i tradizionali equilibri sociali ed etnici.*

Fu così che questi inghiottitoi vennero utilizzati per uno scopo ben diverso nella fase finale della Seconda guerra mondiale: nel settembre-ottobre 1943, durante il vuoto di potere conseguente all’armistizio dell’8 settembre, e nella primavera 1945, a conflitto ormai concluso.

Non più gli scarti del lavoro dei campi ed i rifiuti, bensì gli oppositori o presunti tali del regime comunista del dittatore jugoslavo Tito vennero scaraventati nelle foibe, spesso ancora vivi.

Vittime di questi omicidi di massa furono soprattutto gli esponenti di spicco della locale comunità italiana, da sempre presen-

crimini commessi nell’ex Jugoslavia durante la guerra civile e tanti altri avvenuti in tutti i continenti.

È importante perciò preservare un ricordo consapevole di quei fatti sin dai nostri tempi relativamente vicini a quel “buco nero” della storia dell’umanità. È importante anche se non ci renderà mai l’esatta dimensione di quelle sofferenze, poiché per comprendere veramente cosa sia stata la Shoah bisognerebbe entrare in quel clima di paura, sofferenza e morte, viverlo, immaginarsi strappati alla propria abitazione e rinchiusi in un freddo vagone ferroviario diretto ad Auschwitz, stipati come bestie mandate al macello...

Non possiamo percepire pienamente ciò che quei disperati hanno patito ma lo possiamo benissimo immaginare e abbiamo il dovere di tramandarne la memoria...

te sulle coste dell’Adriatico orientale e fiorita in epoca romana all’ombra dell’Arena di Pola e successivamente sotto le insegne del Leone della Serenissima Repubblica di Venezia.

È però solamente da pochi anni, grazie all’istituzione del Giorno del Ricordo con la legge 92 del 30 marzo 2004 che cominciano a diventare patrimonio comune le storie di uomini, donne, anziani e bambini che furono travolti dalla furia del progetto espansionista della Jugoslavia di Tito, poiché l’esercito partigiano che stava liberando la Jugoslavia dall’occupazione tedesca si dedicò anche ad espandere i propri confini, avanzando pretese sino al fiume Tagliamento, al confine tra Veneto e Friuli.

Oggetto di queste politiche imperialiste erano Trieste, Gorizia, l’Istria, Fiume e la Dalmazia, in cui la comunità italiana costituiva la maggioranza della popolazione, ma vi erano minoranze slovene e croate. Il rapporto fra i diversi gruppi etnici venne rovesciato attraverso migliaia di uccisioni, ancor più numerosi casi di deportazioni e di violenze anche nei confronti di ex partigiani italiani che si opponevano al progetto “titino”, sicché 350.000 istriani, fiumani e dalmati abbandonarono in diverse fasi le terre in cui vivevano da generazioni e generazioni.

Ostentando l’ideologia comunista, l’Esercito popolare di Liberazione della Jugoslavia portò a compimento un progetto ultranazionalista che vedeva negli italiani il nemico da annientare.

Si calcola che, in oltre 100 foibe, siano stati ritrovati seimila corpi, altrettanti sono gli italiani scomparsi o morti nei campi di concentramento e 350.000 gli esuli.

Tratto da “UNA STORIA DA RACCONTARE. Le foibe, abissi carsici di origine naturale. Oltre cento scoperte e circa seimila i corpi trovati al loro interno. E altrettanti cittadini italiani scompariranno per sempre o moriranno nei campi di concentramento...”, pubblicato su www.corsadelricordo.it a cura di ASI

Antisemitismo, Shoah e negazionismo. Cenni storici e riflessioni...

“Quel che è accaduto non può essere cancellato ma si può impedire che accada di nuovo...”

*Anna Frank*⁹

⁹ *“Anneliese Marie Frank nasce il 12 giugno 1929 nella città tedesca di Francoforte sul Meno. Per il suo tredicesimo compleanno Anne, che in quel momento non vive ancora nel nascondiglio, riceve in dono un diario. Durante i due anni della clandestinità Anne scrive quello che succede nella casa sul retro, quello che sente e pensa... Quando dall’Inghilterra il ministro dell’istruzione del governo olandese lancia a Radio Oranje un appello, chiedendo di conservare tutti i diari e i documenti della guerra, ad Anne viene l’idea di elaborare i suoi diari in un’unica storia, con il titolo Het Achterhuis (letteralmente La casa sul retro). Anne inizia a riscrivere il diario, ma prima di riuscire a finire viene scoperta insieme agli altri clandestini da agenti di polizia il 4 agosto 1944 e portata via. Nonostante l’irruzione, una parte degli scritti di Anne sono stati conservati: due altri soccorritori salvano le carte prima che la casa sul retro venga svuotata su ordine dei nazisti. Tramite l’ufficio della Sicherheitsdienst, la polizia tedesca, il carcere ad Amsterdam e il campo di transito di Westerbork i nazisti deportano gli ex clandestini al campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau. Il viaggio in treno dura tre giorni, che Anne e più di mille altre persone trascorrono stipati in vagoni per il trasporto di bestiame. Cibo e acqua scarseggiano, come se c’è soltanto un barile. All’arrivo ad Auschwitz i medici nazisti selezionano chi può eseguire il pesante lavoro forzato e chi no. Circa 350 persone dal convoglio di Anne vengono uccise nelle camere a gas subito dopo il loro arrivo. Anne, insieme alla sorella e alla madre, giunge nel campo di lavoro femminile, il padre Otto in un campo maschile. All’inizio del novembre 1944 Anne è nuovamente deportata. Lei e la sorella vengono trasferite nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. I suoi genitori rimangono ad Auschwitz. Anche a Bergen-Belsen le condizioni sono terribili: non c’è quasi niente da mangiare, fa freddo e Anne, come la sorella, contrae il tifo esantematico. Muoiono entrambe nel febbraio del 1945 a causa di questa malattia, prima Margot, poco dopo Anne. Le pagine conservate del diario di Anne suscitano una profonda impressione in Otto. Egli legge che Anne desiderava diventare scrittrice o giornalista e che intendeva pubblicare le storie sulla vita nella casa sul retro. Gli amici convincono Otto a pubblicare il diario e il 25 giugno 1947 compare La casa sul retro con una tiratura di 3.000 copie”....*

“The Anne Frank House” www.annefrank.org.

Il libro è stato tradotto in una settantina di lingue ed ha fatto conoscere in tutto il mondo la storia di Anne, che simboleggia quelle vissute da innumerevoli famiglie ebree perseguitate dal nazifascismo.

*La Shoah*¹⁰... tempesta devastante, catastrofe, calamità... ...è l’espressione dello sterminio del popolo ebraico avvenuto durante il secondo conflitto mondiale, indica l’eccidio di massa patito dagli ebrei ad opera del nazismo. Tali atrocità furono inizialmente definite dalla parola Olocausto¹¹, termine successivamente ritenuto inappropriato a causa del suo significato prettamente religioso in quanto biblicamente connesso con l’offerta di un sacrificio al Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe.

Shoah...Olocausto... sono espressioni molto forti, di grande impatto, e sono tali in quanto associati all’immane violenza perpetrata su milioni di persone in ragione della loro fede religiosa, emblema di una persecuzione condotta scientemente fino alle estreme conseguenze. La genesi di tale tristissimo epilogo va ricercata in una serie di cause, tra cui in primo luogo l’antisemitismo secolare che da sempre serpeggiava in buona parte dell’Europa (...e tutt’oggi ancora fortemente presente). Vedremo come l’acerrima persecuzione attuata dal nazismo non fosse altro che l’estremizzazione di un pensiero ostile già preesistente, l’estensione su vasta scala dei massacri che già nei due millenni precedenti avevano avuto luogo in più parti d’Europa, con l’esecuzione di un vero e proprio piano d’azione che coinvolgeva apparati statali e

¹⁰ Termine ebraico («tempesta devastante», dalla Bibbia, per es. Isaia 47, 11) col quale si suole indicare lo sterminio del popolo ebraico durante il Secondo conflitto mondiale; è vocabolo preferito a olocausto in quanto non richiama, come quest’ultimo, l’idea di un sacrificio inevitabile.

¹¹ *“Il termine Olocausto definisce originariamente un tipo di sacrificio della religione greca, ebraica e dei culti dei Cananei. Dalla seconda metà del Novecento è entrato nel linguaggio comune per descrivere lo sterminio subito dagli ebrei d’Europa e quindi in modo più vasto per indicare l’insieme delle politiche di genocidio messe in atto dalla Germania nazista di Adolf Hitler, e in seguito, in modo ancor più estensivo, anche per indicare altri fenomeni di massacri o genocidi di massa su larga scala.*

A causa del significato religioso del termine, in molti trovano inappropriato l’uso di tale termine costoro giudicando offensivo paragonare o associare l’uccisione di milioni di ebrei a una “offerta a Dio (Giovanni De Martis, Olocausto, Shoah, memoria, su olokaustos.org) “. Il termine Shoah è stato così adottato più recentemente per descrivere specificamente la tragedia ebraica di quel periodo storico. “Shoah”, significa “desolazione, catastrofe, disastro”. Questo termine venne usato per la prima volta nel 1940 dalla comunità ebraica in Palestina, in riferimento alla distruzione degli ebrei polacchi (Sho’at yehudei polin, a cura del Comitato misto di soccorso degli ebrei polacchi, Yerushalaim 1940)... Da allora definisce nella sua interezza il genocidio della popolazione ebraica d’Europa”.

Tratto da “Olocausto”, pubblicato su <https://it.wikipedia.org>.

decine di migliaia di “adepti” al massacro, operativi negli immensi territori occupati dai nazisti.

C’era un humus fertile, un terreno in cui la pianta dell’intolleranza, della persecuzione e della sopraffazione è cresciuta attingendo una linfa malsana ma forte che ha convogliato il culto della violenza verso un’intensità inaudita e mai vista in precedenza, in ragione dell’ampiezza e della vastità dei suoi effetti.

In quello stesso humus, sin dai primi anni dopo la celebrazione dei processi di Norimberga, semi di quella pianta malevola stanno cercando di inquinare sistematicamente le acclamate verità storico documentali della Shoah, nonostante la loro indiscussa validità probatoria.

Alla Shoah e a tutto ciò che essa rappresenta si contrappone il negazionismo¹², un termine dietro il quale si cela un fenomeno assai più complesso di quanto la parola stessa possa lasciar intendere.

Non si tratta di una semplice negazione basata su una posizione asettica, ponderata o in qualche modo razionale, assunta al termine di un percorso di analisi documentale e/o di studio e non si tratta di una semplice rilettura degli avvenimenti. Infatti, pur tentando di rientrare, almeno in parte, nel più ampio concetto del revisionismo ne valica i confini poiché non si limita alla reinterpretazione degli eventi del passato in chiave alternativa a quella ufficiale ma perviene a negare che i fatti siano realmente avvenuti e quindi in definitiva arriva a negare le persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico.

Il negazionismo, dunque, è qualcosa di molto diverso rispetto a una negazione ponderata poiché alle argomentazioni che hanno ampiamente dimostrato la veridicità delle azioni commesse ai danni del popolo ebraico, contrappone un’affermazione fidelizzata dell’espressione “*io non ci credo*” perché come vedremo essa non trae spunto da alcuna approfondita analisi storico documentale bensì da assiomi e congetture basate su dati spesso fuorvianti, interpretazioni, falsità.

Come affermavano gli antichi greci, la verità è il rovesciamento della menzogna, è il disvelamento inteso come scoperchiamento, squarcio, smascheramento... *l’aletheia di Parmenide* non ammette scala di grigi o sfumature, la luce della verità annulla tutto

¹² “*Termine con cui viene indicata una corrente antistorica e antiscientifica del revisionismo la quale, attraverso l’uso pregiudicato e ideologizzato di uno scetticismo storiografico portato all’estremo, non si limita a reinterpretare determinati fenomeni della storia contemporanea ma, specialmente con riferimento ad alcuni avvenimenti connessi al fascismo e al nazismo, si spinge fino a negarne l’esistenza*”.

Treccani enc., www.treccani.it

ciò che si colloca in antitesi.

Negli ultimi mesi del secondo conflitto mondiale, la progressiva emersione dell’esistenza di un piano del nazismo proteso verso la realizzazione dello sterminio di massa degli ebrei, l’individuazione di una complessa organizzazione dedita esclusivamente alla sistematica persecuzione, cattura, deportazione ed eliminazione degli ebrei, la scoperta dei famigerati campi di prigionia, delle camere a gas, dei forni crematori e delle fosse comuni hanno sconvolto il mondo intero.

Le documentazioni ufficiali del Terzo Reich acquisite nel tempo, i campi di sterminio, le innumerevoli testimonianze dei superstiti, hanno fatto emergere con chiarezza una cruda realtà che sicuramente era in parte già conosciuta dai paesi belligeranti durante il secondo conflitto mondiale, ma che verosimilmente ben pochi ne conoscevano le esatte proporzioni. È stata un’autentica *aletheia*, un disvelamento, uno smascheramento che ha fatto luce su un mondo sommerso nel quale i carnefici erano incessantemente all’opera per l’attuazione della Soluzione Finale. La luce della verità ha riportato sotto gli occhi di tutti i nefasti crimini commessi dai nazisti con lucida ferocia e vanificato gli sforzi attuati dalle gerarchie del Terzo Reich nella parte finale del conflitto, allorquando con le sorti chiaramente compromesse, venne deciso di nascondere quest’orrore tentando di cancellare le prove delle loro azioni, della persecuzione e dello sterminio di massa del popolo ebraico, al fine di non subirne le conseguenze. Un piano che non riuscì a conseguire l’intento sperato se non in parte. La distruzione di quasi tutta la documentazione ufficiale del regime non fu sufficiente poiché gli eventi erano stati tali e tanti che non potevano di fatto scomparire nell’oblio generale.

Nonostante quanto emerso ed accertato, che di per sé non avrebbe lasciato spazio a dubbi o incertezze, dopo la fine del secondo conflitto mondiale e dopo gli esiti del processo di Norimberga, il negazionismo ha preso vita ad opera di nostalgici sostenitori del Terzo Reich, iniziative di società pseudo culturali e numerosi elaborati prodotti da scrittori, alcuni nostri connazionali, che hanno tentato di dar luce e credito alla menzogna, pur già sconfitta dalla verità. Benché la Shoah fosse ampiamente documentata e provata, costoro hanno cercato di negare le prove fattuali del genocidio nazista degli ebrei. In alcuni casi tali azioni sono state frutto di semplici disinformazioni ed ignoranza, ma la maggior parte di esse hanno trovato e trovano origine nei pregiudizi religiosi e culturali, e in quell’astio mai sopito verso gli ebrei.

Laddove si tentasse di voler ricercare le radici o quantomeno le parvenze dell’esistenza di una diversa

prospettiva che potesse in qualche modo fornire al negazionista le vesti di un mero interprete dei fatti storici, non si perverrebbe mai ad un simile risultato.

E la spasmodica mistificazione della verità posta in essere dai protagonisti del negazionismo non può trovare spazio nell'alveo del *reversionismo*. Ciò non è possibile perché la reinterpretazione degli eventi del passato in chiave alternativa a quella ufficiale necessita comunque di una elaborazione documentale dei fatti e deve partire da dati oggettivi. Il negazionismo, invece, arriva a negare che determinati avvenimenti siano realmente accaduti, siamo ben oltre il reversionismo ed è qui che emerge in tutta chiarezza la vera ratio di questa estremizzazione del pensiero negazionista. Pertanto, essa va ricercata nella sua anima essenzialmente permeata di sentimenti antisemiti, disprezzo ed odio per gli ebrei. Questa componente soggettiva nel negazionismo è tanto evidente e lo caratterizza chiaramente perché esso non costituisce nulla di diverso, derivando sempre e comunque da quell'humus incessantemente avverso alla stella di David.

L'antisemitismo è caratterizzato da intolleranza, discriminazione ed ostilità nei confronti degli ebrei. Storicamente diffuso in tutta l'Europa, il fenomeno ha avuto origine successivamente alla diffusione del cristianesimo e dopo la diaspora degli ebrei, ossia dopo la loro cacciata dalla Palestina e la conseguente emigrazione verso i vicini territori dell'Europa continentale. L'aspetto religioso è stato spesso strumentalizzato per fomentare ad arte odio e discriminazione verso i discendenti dei responsabili della morte di Gesù Cristo. La colpa storica loro attribuita è ricaduta su tutte le generazioni future come fosse una maledizione, un marchio d'infamia, fornendo pretesto e giustificazioni "moralì" alle iniziative antisemite.

Fin dal Medioevo la Chiesa ritenne di poter convertire più facilmente i membri del "*popolo maledetto perché deicida*", distruggendo i suoi libri, ritenuti la radice e l'origine della loro erronea dottrina e delle loro superstizioni e pervicacia a rimanere nel loro "errore"¹³, un atteggiamento diametralmente opposto

¹³ "....Nel 1239 un ebreo convertito francese di nome Nicola Donin segnalò a Papa Gregorio IX le bestemmie contenute nel Talmud relative a Cristo e alla Vergine. Nel 1242 a Parigi si narra di come fossero stati raccolti quattordici carri di libri ebraici, di Talmud in particolare, poi bruciati al rogo, seguito due anni dopo nel 1244 da un altro rogo di dieci carri. Negli anni Cinquanta del Duecento continua la confisca e il bruciamento dei libri ebraici, mentre nel 1263 Clemente IV ordina al sovrano di Aragona di sequestrare tutti i libri degli ebrei. Nel 1299 Filippo il bello comanda ai giudici di favorire l'opera dell'Inquisizione nella espurgazione e distruzione dei libri ebraici e, come conseguen-

rispetto al dialogo interconfessionale dei nostri tempi e che verrà poi del tutto abiurato¹⁴. Lo sviluppo di

za, nel 1309 a Parigi vengono bruciati altri tre carri di libri. Nel 1319 due carretti di libri ebraici vengono bruciati a Tolosa e altri sequestri e roghi sono promossi dai pontefici Giovanni XXII nel 1320, Alessandro V nel 1409 raggiungendo l'apice con Papa Giulio III nel 1553, che segna la svolta della politica della Chiesa verso gli ebrei. Sono ancora degli ebrei convertiti che denunciano al papa le presunte "bestemmie anticristiane" contenute nel Talmud. Il papa Giulio III ordina il sequestro e il rogo di tutti gli esemplari di quest'opera, i quali sono bruciati a Roma in Campo dei fiori nel settembre di quell'anno 1553. Nel clima del Concilio tridentino, la Chiesa imprime un giro di vite alla persecuzione degli ebrei e al tentativo conversioni stico. Nel 1555 Papa Paolo IV, l'ex Cardinal Carafa esponente di spicco dell'Inquisizione romana, emana la bolla che ordina la chiusura degli ebrei nei ghetti. Sequestri e roghi si susseguono in molte città governate da principi cristiani, e fra esse Bologna, e Cremona, dove nel 1569 si bruciano al rogo 12.000 copie del Talmud. Un illustre studioso ebreo di questo periodo, Abraham ben Meshullam Santangelo, presente a Bologna, scrive in una lettera a suo suocero Lattes di Ferrara, al cui figlio faceva lezione di Talmud, che egli non è più in grado di svolgere questo compito perché non si trova più a Bologna una copia su cui poter fare lezione. A Bologna centinaia di fogli e bifogli di esemplari in pergamena del Talmud, la maggioranza dei quali copiati nella penisola iberica tra il sec. XI e il XV, e portati in Italia dagli esuli in seguito all'espulsione degli ebrei ordinata nel 1492 dai sovrani aragonesi Ferdinando il Cattolico e Isabella di Castiglia, si sono miracolosamente salvati per il fatto che, invece di essere bruciati, sono stati sottratti dai roghi e riusati per confezionare legature di registri notarili e di altro genere, oggi specialmente conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna, e di altre città..."

Mauro Perani, Ordinario di Ebraico presso l'Università di Bologna, "La Shoah del libro ebraico nei secoli e nel Novecento", pubblicato sito web Coordinamento Teologhe Italiane, www.teologhe.org

¹⁴ Successivamente allo sterminio patito dagli ebrei per mano nazista, si verificò un progressivo e sostanziale avvicinamento solidale della Chiesa, che Papa Giovanni Paolo II cementò in occasione della storica visita alla Sinagoga di Roma nel 1986, allorché si rivolse agli ebrei chiamandoli *fratelli maggiori*, in ragione della discendenza del cristianesimo dall'ebraismo. L'importante iniziativa venne poi emulata sia da Papa Benedetto XVI nel 2010, che da Papa Francesco nel 2016, il quale nella sua visita al Tempio Maggiore affermò "Ebrei e cristiani, fratelli e sorelle nell'unica famiglia di Dio, che li protegge come suo popolo". È un messaggio di amicizia, dialogo, profonda condivisione, che rimarca sentimenti di fraterna vicinanza tra le due religioni. Già durante le persecuzioni naziste ci furono coraggiose ed anche eroiche iniziative dei sacerdoti cattolici nel tentativo di dare protezione agli ebrei, benché all'allora Papa Pio XII fu rimproverato di aver tenuto una posizione ufficiale non apertamente

popolose comunità ebraiche, ben strutturate, solidali e coese, grazie ai particolari vincoli di solidarietà e mutuo soccorso che univano i loro membri, si contrapponeva in chiave protettiva alle popolazioni locali di diversa fede religiosa, con differenti usi, costumi e tradizioni, comunità con le quali non si realizzava mai un'autentica integrazione e dalle quali sovente pervenivano persecuzioni reiterate nel corso dei secoli che minavano periodicamente le condizioni socioeconomiche delle popolazioni ebraiche, non di rado ridotte in miseria. In tale quadro gli ebrei difficilmente mettevano radici e sentivano costantemente il bisogno di assicurarsi vicendevolmente sostegno morale ed economico. Si verificavano fenomeni di ghettizzazione ed isolamento ed intere generazioni di ebrei che, seppur nate e cresciute nelle stesse terre, venivano marginalizzate e mal tollerate dai connazionali, quasi che fossero un corpo estraneo a quel tessuto sociale, con cui fosse difficile, se non impossibile, convivere.

Il mutuo soccorso ha cementato e fortificato le comunità ebraiche. Esso derivava da sentimenti, peraltro, molto antichi e risalenti ai tempi della schiavitù degli ebrei al servizio dei Faraoni.

Nella Torah riecheggia spesso questa frase... *"Ricordati che sei stato gerim in terra d'Egitto"* ... un monito forte, importante, coevo di significati profondi, emblema dello spirito di solidarietà esteso a protezione degli stranieri, ospiti ed abitanti nella Terra Promessa, che non dovevano subire le vessazioni patite dagli ebrei ai tempi di Mosè.

La parcellizzazione dell'emigrazione israelita nei vari paesi europei e nelle Americhe ha esposto le singole comunità a sentimenti antisemiti, inizialmente indotti solo da ragioni prevalentemente religiose. Col passare del tempo, in seno alle comunità ebraiche colpite frequentemente dalle persecuzioni si costituiscono *società di mutuo soccorso* che avevano il compito pregevole di tutelare le frange più deboli delle comunità stesse, incentivando sentimenti di coesione e di identificazione etnico religiosa tra i propri membri.

Il fenomeno ghettizzante e le continue vessazioni rendevano poco affidabili gli investimenti in beni immobili e conseguentemente la ricchezza permaneva nella condizione di liquidità. In tale contesto, sorge-

schierata per la condanna dei crimini di guerra. Successivi studi più approfonditi hanno dimostrato che nonostante la linea prudenziale seguita, molti sforzi furono fatti dal sommo Pontefice per arginare la violenza della croce uncinata. Quanto poi concretizzato dagli ultimi tre pontefici segna vigorosamente il superamento delle antiche divisioni, nel rispetto delle differenze di fede.

n.d.a.

vano e proliferavano soggetti operatori economici dediti alle attività creditizie a sostegno dei consumi, un settore che divenne sempre più appannaggio degli ebrei. I prestiti diretti venivano onorati con il pagamento di interessi spesso rilevanti e per tale ragione, per queste innovazioni commerciali e finanziarie, costoro acquisivano un ruolo importante nella località ove esercitavano il credito. Per altri versi, invece, in relazione proprio agli elevati interessi pretesi nei pagamenti dei prestiti diretti, venivano etichettati come usurai e per tale ragione disprezzati. A tal riguardo, in particolare, mentre la fede cattolica era sostanzialmente ostile all'esercizio di attività creditizie da parte dei propri fedeli, la religione ebraica la considerava lecita poiché la legge di Mosè vietava il prestito del denaro ad interesse verso i propri fratelli di fede ma non anche verso gli stranieri. Così, accanto agli iniziali sentimenti antisemiti di origine religiosa, sorsero altri basati su ragioni esclusivamente economiche che fomentavano odio e disprezzo verso "l'ebreo usurario" che finiva per estendersi a tutta la comunità di appartenenza. Questo cocktail di sentimenti astiosi veniva poi ulteriormente alimentato da leggende e dicerie diffuse ad arte.

Tra queste un ruolo di primaria importanza fu assunto da un notissimo falso documentale, intitolato *"I Protocolli dei Savi Anziani di Sion"*¹⁵, creato verosimilmente dalla polizia segreta zarista agli inizi del ventesimo secolo allo scopo di diffondere l'odio verso gli ebrei nell'impero russo. Il celebre falso era finalizzato a far credere che esistesse una cospirazione ebraica e massonica avente l'obiettivo di conseguire il dominio del mondo attraverso l'acquisizione del controllo dei media e della finanza e la manipolazione delle masse per sovvertire l'ordine sociale vigente. Nonostante che la sua falsità ebbe pubblica risonanza nel 1921, il documento continuò a riscuotere interesse in tutti gli ambienti antisemiti e antisionisti e ovviamente tra i nazisti. Purtroppo, ancor oggi questo

¹⁵ *"Falsificazione propagandistica antisemita, redatta probabilmente da un agente della polizia segreta russa, apparsa in forma abbreviata nel 1903, e integralmente nel 1905, ma diffusasi soprattutto negli anni successivi alla Prima guerra mondiale. Consisteva nel presunto resoconto di alcune sedute segrete tenute a Basilea al tempo del congresso sionista del 1897, nelle quali sarebbe stato elaborato un piano di dominio mondiale degli Ebrei attraverso l'alta finanza e l'agitazione terrorista. In realtà l'opera, come dimostrato già nel 1921, era in gran parte un riadattamento in chiave antisemita di un libello contro Napoleone III del 1864. Nonostante la comprovata falsità, i P. sono stati più volte ripubblicati e hanno continuato a costituire uno strumento di propaganda antisemita"*.

Treccani, il portale del sapere www.treccani.it

documento riscuote tantissima attenzione e credito!

Sul finire del XIX secolo, tra le tante ingiustizie antisemite dell'epoca, va ricordato il clamoroso processo condotto in Francia contro un Ufficiale dell'Esercito, il Capitano alsaziano di origine ebraica Alfred Dreyfus, che fu accusato di tradimento e spionaggio a favore della Germania. La sua condanna nel 1894 fu un errore giudiziario, avvenuto nel contesto dello spionaggio militare, dell'antisemitismo imperversante nella società francese e nel clima politico avvelenato dalla perdita recente dell'Alsazia e di parte della Lorena, subita per opera dell'Impero tedesco di Bismarck nel 1871. Condannato alla degradazione con infamia e alla deportazione perpetua ai lavori forzati nella colonia penale dell'Isola del Diavolo. A seguito dell'annullamento della sentenza di condanna deciso dalla Corte di Cassazione, il nuovo processo militare si svolse in un'atmosfera pesantissima caratterizzata da pressioni e minacce a giudici e avvocati. Nel corso del processo apparve ampiamente dimostrata l'infondatezza delle accuse contro l'imputato, ma la Corte Militare subì forti pressioni dallo Stato Maggiore (seriamente compromesso da tutta la vicenda) affinché non annullasse la condanna precedente. Dreyfus fu perciò condannato nuovamente per tradimento, ma a soli dieci anni per il riconoscimento di circostanze attenuanti. Nel settembre del 1899, dieci giorni dopo il verdetto di condanna, Dreyfus fu graziato dal Presidente della Repubblica Émile Loubet e venne pienamente riabilitato nel 1906, con la cancellazione della condanna e la riammissione nell'esercito col grado di maggiore¹⁶.

Frequente, pertanto, fu il ricorso a falsi documentali, illazioni e dicerie su presunte pratiche orripilanti seguite dalla popolazione ebraica, per diffondere sentimenti antisemiti veicolandoli attraverso l'emozione popolare artatamente turbata. Tra le varie, è stata ripetutamente usata nel corso della storia *l'accusa del sangue*, sostenendo in diverse occasioni che i bambini cristiani venissero rapiti e uccisi per poterne usare il sangue. In seguito a queste accuse era frequente il verificarsi di "pogrom"¹⁷, con linciaggi

¹⁶ Tratto da articolo su "Affare Dreyfus" pubblicato su <https://it.wikipedia.org>

¹⁷ "Una sommossa popolare, approvata o condonata dalle autorità, contro persone e proprietà di una minoranza religiosa, razziale o nazionale. Il termine solitamente è utilizzato per indicare gli attacchi perpetrati ai danni degli ebrei nell'Impero russo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo.

I primi vasti pogrom seguirono l'assassinio dello zar Alessandro II nel 1881. Sebbene l'assassino non fosse ebreo, false voci indussero le folle russe ad attaccare gli ebrei e a distruggere le loro proprietà in più di 200 città e villaggi".

e stermini di ebrei, o processi, l'ultimo fu celebrato a Kiev nel 1913. In seguito, l'accusa del sangue venne riutilizzata proprio dalla propaganda nazista.

Le persecuzioni degli ebrei negli ultimi anni di vita dell'impero russo furono tra le più consistenti dell'era prenazista e favorirono un'emigrazione in massa di milioni di persone, in gran parte verso gli Stati Uniti. La comunità ebraica russa in quei tempi viveva confinata in una vasta area territoriale chiamata "Zona di Residenza", ai confini occidentali dell'Impero Russo e in particolare durante la Prima guerra mondiale veniva considerata un nemico interno.

Con l'avvento dei bolscevichi e la fine degli zar, la posizione degli ebrei mutò favorevolmente poiché il nuovo regime li considerò alla stregua di una minoranza etnica, piuttosto che religiosa, superando così anche l'avversione ideologica di Karl Marx che aveva identificato l'ebraismo con il potere del denaro. Questa posizione iniziale della nuova leadership di Mosca sicuramente influì molto sui successivi sviluppi bellici del secondo conflitto mondiale e in particolare sulle decisioni del Führer di lanciare l'operazione Barbarossa, ossia l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista.

Alla fine della Prima guerra mondiale la situazione in Europa era alquanto complessa per ragioni politiche, economiche e sociali. Nei Paesi dell'Est e in quelli centrali in particolare, si manifestarono i cambiamenti più importanti, la fine degli imperi Russo ed Austroungarico e Tedesco, e fortissimi fermenti ideologici che segnarono quel periodo storico caratterizzato da una notevolissima instabilità. In tale contesto gli ebrei che nell'impero Austroungarico avevano goduto di uno stato di emancipazione si ritrovarono accanto ebrei di altre nazionalità che non usufruivano affatto di quella medesima condizione. Il rimescolamento delle nazionalità nei nuovi Stati produsse frizioni interne, divampavano i nazionalismi e conseguentemente l'antisemitismo¹⁸.

The Editors of Encyclopaedia Britannica www.britannica.com

¹⁸ "Nei decenni tra la prima e la seconda guerra mondiale, il maggior numero degli ebrei europei risiedeva nella Russia sovietica e nei paesi dell'Europa orientale, la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria. La prima guerra mondiale, con le trasformazioni della mappa politica europea che aveva determinato, aveva comportato radicali modifiche anche nella mappa dell'ebraismo europeo. Ebrei prima cittadini dell'Impero austro-ungarico, e quindi tutti emancipati fin dal 1867, vivevano fianco a fianco con ebrei russi o romeni, privati fino ad allora di ogni emancipazione. Il rimescolamento delle nazionalità, nei nuovi Stati nati dalla dissoluzione dell'Impero asburgico, aveva favorito l'esplosione dei nazionalismi e il divampare degli antisemitismi. In Europa occidentale, gli ebrei erano presenti in nu-

Fatte queste premesse, si può comprendere come nel corso dei secoli post Mortem Christi l'antisemitismo abbia potuto prendere piede e diffondersi soprattutto nel cuore dell'Europa e nei vasti territori delle pianure orientali fino agli Urali, dando luogo a frequenti e sanguinose sommosse, in particolare dall'anno mille in poi, raggiungendo una forte recrudescenza verso la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo. Sin dai tempi della diaspora e fino alla vigilia del secondo conflitto mondiale, moltissime persecuzioni degli ebrei erano già sfociate in gravissimi massacri in diversi Stati europei. Eccidi generalmente perpetrati dalle popolazioni coabitanti, ai quali le autorità governative assistevano con atteggiamento volutamente neutrale, del tutto in ombra ed inerte. Talvolta invece anche l'autorità esercitava un ruolo decisamente attivo, orchestrando le violenze dalla propria cabina di regia.

Pur potendo apparire già tanto significative le vicissitudini patite dagli ebrei nel vecchio continente, esse furono ben poca cosa rispetto alla furia nazista...

L'avvento del nazismo

“Quando i nazisti vennero per i comunisti, io non ho parlato perché non ero comunista. Quando vennero per i sindacalisti, io non ho parlato perché non ero sindacalista. Quando vennero per gli Ebrei, io non ho parlato perché non ero ebreo. Poi vennero per me e non c'era più nessuno che parlasse per me...”

*Martin Niemöller*¹⁹

L'ascesa del nazismo in una Germania martoriata dalle gravissime difficoltà economiche e dalle conseguenze del primo conflitto mondiale, il cui epilogo fu peraltro percepito come un'ingiusta umiliazione

meri assai più ristretti. Le maggiori comunità, quella francese e quella inglese, erano quelle che erano state interessate dall'immigrazione dalla Russia...”

Pubblicato su www.avvenire.it, il 24/01/2010.

¹⁹ “*First they came...*” versione presente sul Memoriale dell'Olocausto degli Stati Uniti, 1946, Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller (14 gennaio 1892 – 6 marzo 1954) teologo e pastore luterano tedesco, conosciuto per la sua opposizione al regime nazista durante la fine degli anni 1930. Conservatore nazionale e inizialmente sostenitore di Adolf Hitler, divenne uno dei fondatori della Chiesa confessante che si opponeva alla nazificazione delle chiese protestanti tedesche. Fu imprigionato nei campi di concentramento di Sachsenhausen e Dachau dal 1938 al 1945.

United States Holocaust Memorial Museum

da tutto il popolo tedesco, si concretizzò in un buon decennio durante il quale la strategica acquisizione del potere pubblico portò i seguaci della svastica al progressivo controllo della nazione.

Il potere, però, per essere longevo e solido, necessita indispensabilmente del consenso delle masse. Alle masse occorreva dare prospettive, sogni, speranze, progetti e non solo... anche obbiettivi su cui catalizzare almeno parte delle colpe e delle responsabilità connesse con la grande crisi del ventennio.

Coesione e fronte comune verso i nemici del popolo tedesco e del Terzo Reich, poderosi investimenti in opere pubbliche e formidabile riarmo delle forze armate furono i segnali caratterizzanti la fortissima ripresa economica delle lande germaniche.

Al di là delle frontiere il vero nemico per antonomasia era rappresentato dall'Unione Sovietica, con la cui leadership, incredibilmente, il nazismo scese a patti per pianificare la rapida conquista della Polonia, una conquista territoriale che avrebbe ridisegnato i confini orientali e le successive mire espansionistiche di Hitler proprio verso Mosca! La Francia e il Regno Unito erano gli avversari naturali da sconfiggere, sia per la brama di riconquista dei territori della Lorena e dell'Alsazia persi al termine del primo conflitto mondiale sia per i sentimenti rancorosi conseguenti alla cocente umiliazione della resa incondizionata, l'armistizio firmato a Compiègne l'11 novembre 1918, a bordo di un vagone ferroviario.

Sul fronte interno, invece, il nazismo avviò un'intensa opera di marginalizzazione e repressione degli oppositori politici, riuscendo a reciderne ogni capacità organizzativa e facendoli divenire bersaglio del pubblico disprezzo. Accanto alle oramai minoritarie forze di opposizione, i cittadini tedeschi di fede ebraica divennero ben presto l'ulteriore nemico da combattere. L'antisemitismo costituiva un elemento portante del programma del partito nazista che fu ampiamente esposto nel *Mein Kampf*²⁰ (“la mia bat-

²⁰ “*Durante la prigionia trascorsa in carcere (dal 1923 al 1924, a seguito del fallito colpo di stato di Monaco), Adolf Hitler stese il Mein Kampf («La mia battaglia»), pubblicato nel 1925, nel quale teorizzò la necessità di un movimento sottoposto a un'organizzazione di tipo militare, guidato da un Führer («capo»), cui capi e gregari, accomunati dalle fede nel nazionalsocialismo, dovevano cieca obbedienza. La nuova società sarebbe stata basata sul dominio della razza ariana, sulle naturali gerarchie e quindi sulla sottomissione delle masse ai capi, degli elementi più deboli ai più forti, dei lavoratori ai padroni, delle razze e delle classi inferiori a quelle superiori, alla cui cima stava la razza ariana secondo la dottrina dei teorici razzisti (razzismo) quali, in prima fila, lo scrittore germanizzato d'origine inglese Houston S. Chamberlain.*

taglia”), una raccolta di pensieri composti da Hitler in carcere, dopo il fallito colpo di Stato di Monaco e pubblicata nel 1925. Gli ebrei vi sono concepiti come il male assoluto, responsabili della sconfitta del II Reich tedesco nel 1918 e della successiva crisi sociale ed economica.

In tale contesto la comunità ebraica tedesca veniva quindi vista con sospetto e diffidenza sempre più crescenti ritenendola da subito un potenziale ostacolo al progetto politico della grande Germania anche per i naturali collegamenti con le comunità ebraiche sparse in tutto il mondo e quindi per la possibile influenza del leggendario potere sionista, al quale Hitler stesso dava molto credito. La detenzione di cospicue ricchezze nelle mani di una minoranza ebraica dedita alle attività creditizie incentivò ulteriormente l'interesse del regime che avviò progressivamente mirate iniziative persecutorie, adottando leggi che sostanzialmente avevano lo scopo di colpire moralmente e materialmente gli ebrei minando la loro forte coesione e spogliandoli dei loro beni. Nella sola Berlino, negli anni 30 c'erano ben 50.000 aziende di proprietà ebraica...un bottino allettante²¹ su cui mettere le mani...

A seguito della nomina di Hitler a Cancelliere del Reich avvenuta il 30 gennaio 1933, ci fu una forte reazione internazionale, diffusasi in molti paesi, e consistente nel boicottaggio delle merci tedesche quale dimostrazione di concreta indignazione e quale risposta all'antisemitismo nazista che era ormai fortemente in atto da tempo. La reazione nazista fu pressoché immediata e venne disposto il boicottaggio delle attività commerciali degli ebrei in tutto il territorio nazionale. Joseph Goebbels istituì il “Ministero della Propaganda e dell'Illuminismo nazista” e il 31 marzo 1933, sul giornale del partito nazista, affermò che l'ebraismo mondiale aveva rovinato la reputazione del popolo tedesco e in conseguenza di ciò voleva rendere il boicottaggio un'azione antisemita a “pro-

Le leggi della natura stavano a mostrare che l'eguaglianza tra gli individui era un mito senza fondamento. Per conseguire questi fini occorreva, dunque, liberare la Germania dalla congiura ebraica diretta contro il popolo tedesco e dai marxisti, abbattere l'Unione Sovietica, dare alla razza dominatrice «uno spazio vitale» adeguato da conquistarsi soprattutto nell'Oriente europeo, attirare le masse con una massiccia propaganda, attaccare con la violenza e distruggere le opposizioni 'rosse'. Hitler concepiva lo Stato tedesco, di cui dovevano far parte i Tedeschi d'Austria e tutte le altre minoranze tedesche esistenti in altri Stati, come il mezzo per fondare l'impero mondiale ariano”.

Treccani enc., www.treccani.it.

²¹ Christoph Kreuzmüller – Ausverkauf “Final sale – the destruction of Jewish Owned Business in Nazi Berlin 1930 1945”

pulsione pubblica”²².

In tale contesto la propaganda nazista contro gli ebrei fece gran uso anche di falsi documenti tra i quali i citati Protocolli dei Savi Anziani di Sion, sostenendo che la fine dell'impero russo a seguito della rivoluzione d'ottobre e l'ascesa del bolscevismo fossero appunto frutto della cospirazione ebraica per il dominio mondiale e che era di vitale importanza opporsi ai loro disegni.

Un'operazione del genere non poteva essere avviata senza fornire alle masse motivazioni tali da giustificare l'azione repressiva del pubblico potere e le libere iniziative della cittadinanza “sana” a tutela e salvaguardia del popolo tedesco e della sua etnia.

Il massiccio controllo degli organi di stampa nel Reich favorì la manipolazione ad arte delle informazioni con lo scopo di fomentare, appunto, le masse popolari. Il principale giornale del partito nazista, *Völkischer Beobachter*²³, era stato acquistato da Hitler sin dal 1920 e divenne il quotidiano a maggiore diffusione territoriale e con il maggior numero di copie stampate. Elevatissimo seguito riscuoteva anche *Der Stürmer*²⁴, il giornale antisemita più conosciuto in

²² Nathan Stoltzfus, 2: *Stories of Jewish-German Courtship*, in *Resistance of the Heart: Intermarriage and the Rosenstrasse Protest in Nazi Germany*, Rutgers University Press, 1996, p. 89

²³ “il *Völkischer Beobachter* serviva a comunicare ai membri del Partito le date e i luoghi delle riunioni e altre notizie importanti, ma anche a estendere l'influenza del Nazismo ben al di là dei circoli nei quali si era formato. La diffusione del giornale crebbe di pari passo al successo del Movimento Nazista, raggiungendo le 120.000 copie nel 1931 e il milione e settecentomila all'inizio del 1944. Curato dallo scrittore antisemita e ideologo nazista Alfred Rosenberg, il *Völkischer Beobachter* era specializzato nella creazione di brevi e iperbolici slogan sui temi preferiti dai Nazisti: l'umiliazione subita con il Trattato di Versailles, la debolezza del parlamentarismo di Weimer, e la malvagità del mondo ebraico e del bolscevismo, che venivano messi in contrasto con gli ideali patriottici del Nazismo.”

United States Holocaust Memorial Museum.

²⁴ “*Der Stürmer* fu il giornale antisemita più conosciuto in Germania, diretto dal leader locale nazista [Gauleiter] Julius Streicher, ex-insegnante divenuto poi membro tra i più attivi del Movimento. Il giornale venne pubblicato per più di vent'anni, dal 1923 al 1945, e disseminò rozze storie su presunti crimini compiuti regolarmente dagli Ebrei, che andavano da «assassini rituali», a crimini sessuali e a truffe di carattere finanziario. Durante la Repubblica di Weimar, le affermazioni calunniose e oltraggiose riportate da *Der Stürmer* spesso spinsero sia personaggi politici che organizzazioni ebraiche - indignati dai contenuti di tali storie - a fare causa sia a Streicher che al giornale. Quando i Nazisti assunsero il controllo del giornale, però, l'importanza del quotidiano e del suo direttore crebbero in modo esponenziale e

Germania, diretto dal leader locale nazista Julius Streicher, ex-insegnante divenuto poi membro tra i più attivi del movimento. Nel 1933, dopo la nomina di Hitler a Cancelliere del Reich, i nazisti presero il controllo o estesero la propria influenza anche agli organi di stampa indipendenti. Durante le prime settimane di quell'anno, il regime fece gran uso attraverso la radio, la stampa e i cinegiornali di notizie che dovevano alimentare la paura di una "insurrezione comunista", canalizzando così i timori popolari e aprendo la strada alle misure politiche che abolirono le libertà civili e democratiche.

Nel giro di pochi mesi, il regime nazista distrusse la stampa libera tedesca, così forte negli anni precedenti. In meno di dieci anni la casa editrice del Partito, la *Eber*, divenne la più grande mai esistita in Germania.

L'evoluzione della "fede" nazista in una Germania purificata ed espunta da ogni contaminazione, forte e permeata da rinnovati valori teutonici portò all'idealizzazione dell'appartenenza alla razza ariana intesa quale razza superiore a tutte le altre.

Il passo fu fatto il 15 settembre 1935, allorquando nel corso del 7° raduno di Norimberga, il *Reichstag del Partito Nazionalsocialista* promulgò tre leggi. La legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco, la legge sulla cittadinanza del Reich e la legge sulla bandiera del Reich.

Le prime due incisero enormemente sugli ebrei. Già vessati socialmente ed economicamente, essi vennero ulteriormente colpiti dalle nuove norme discriminatorie. La *legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco* proibiva i matrimoni e i rapporti extraconiugali tra ebrei e non ebrei. Lo scopo era quello di preservare la purezza del sangue tedesco, uno dei pilastri dell'ideologia nazista. La violazione di tali norme costituiva il reato di oltraggio razziale che veniva sanzionato con il carcere per i rei di sesso maschile. Nella medesima legge veniva vietato agli ebrei di esporre la bandiera e i colori del Reich, misura voluta anche per evitare che le aziende ebraiche potessero celarsi sotto simboli nazionali ed apparire indebitamente ariane²⁵. La *legge sulla cittadinanza* prevedeva la divisione della popolazione in cittadini del Reich, "*reichsbürger*", ossia i cittadini di sangue tedesco, e semplici appartenenti allo Stato, ossia i membri di razze estranee. Conseguentemente la popolazione venne divisa in due classi, una con pieni

il numero di copie circolanti aumentò da 14.000 nel 1927 a quasi 500.000 nel 1935".

United States Holocaust Memorial Museum.

²⁵ Hans Robinsohn – Justiz als politische Verfolgung. Die Rechtsprechung in Rassenschande fallen beim Landgericht Hamburg 1936-43. Stoccarda 1977.

poteri politici, l'altra con poteri e diritti limitati. Lo scopo della legge era chiaramente quello di favorire i cittadini di origine ariana e discriminare tutti gli altri. Il primo decreto attuativo della legge introduceva la definizione su base genealogica degli ebrei: erano considerati tali coloro che avevano almeno tre nonni ebrei. I meticcii ebrei, invece, erano coloro che avevano uno o due nonni ebrei. Tutti coloro che venivano definiti ebrei in base a tali specifiche, non potevano essere cittadini del Reich e venne quindi tolto loro il diritto di voto e sancita l'esclusione dal pubblico impiego. Nei successivi 12 regolamenti, dal 21 dicembre 1935 al 1 luglio 1943, vennero introdotte particolari misure discriminatorie:

- il licenziamento dei funzionari pubblici e dei notai;
- il divieto di servizio per medici, dentisti, veterinari, farmacisti e avvocati;
- l'obbligo di segnalazione e la schedatura delle attività artigiane;
- l'obbligo di iscrizione alla "Reichsvereinigung der Juden in Deutschland", associazione sotto il diretto controllo della Gestapo e scioglimento di qualsiasi altra associazione od organizzazione ebraica;
- l'esclusione dall'assistenza sanitaria e dalle scuole pubbliche;
- la perdita della cittadinanza in caso di espatrio e contestualmente il sequestro del patrimonio;
- il sequestro del patrimonio in caso di decesso;
- la giurisdizione della Gestapo e non della giustizia civile.

Si comprende quanto fosse devastante la portata di tali misure sulle condizioni socioeconomiche degli ebrei in Germania!

E quanto la loro condizione fosse divenuta insostenibile emerse chiaramente nella notte tra il 9 ed il 10 novembre 1938, passata alla storia come la *notte dei cristalli*, allorquando, a seguito dell'uccisione di un diplomatico tedesco a Parigi ad opera di un giovanissimo ebreo, in tutta la Germania e l'Austria si scatenò un attacco fisico contro gli ebrei ed i loro beni, devastazioni decise e coordinate personalmente da Goebbels. Vennero assaltate scuole, orfanotrofi, strutture comunitarie, mezzi di sostentamento e oltre 500 sinagoghe furono devastate e bruciate; stessa sorte toccò a moltissime abitazioni e persino ai cimiteri. I "*pogrom*", pilotati dai vertici, furono attuati dalle folle inferocite e dalle SA, la *Sturmabteilung*, la prima organizzazione paramilitare nazista. Le autorità di polizia, ovviamente, non intervennero.

Con l'inizio del conflitto le misure vessatorie

vennero inasprite²⁶ fino all'annullamento totale della protezione assicurata dalle leggi tedesche a tutti i cittadini del Reich, deciso con ordinanza nel luglio del 1943.

L'escalation delle violenze e delle intolleranze, accompagnata da una discriminazione razziale sempre più connotata da un acceso fanatismo, in parte influenzato anche da credenze occulte, portò alla terribile decisione delle gerarchie naziste di superare i limiti della semplice persecuzione e di dar corso ad un vero e proprio progetto per l'eliminazione fisica degli ebrei, la Soluzione Finale.

Ai sacerdoti per eccellenza del regime, le famigerate SS, le *Schultz Staffeln*, "squadre di protezione", fu affidata la realizzazione e la gestione delle infrastrutture necessarie per il perseguimento del compito loro affidato dal Führer, i campi di concentramento che poi divennero campi di sterminio, segnando indelebilmente le pagine più cupe della storia dell'u-

²⁶ "Subito dopo l'inizio del conflitto, il primo settembre 1939, il governo impose nuove restrizioni agli Ebrei rimasti in Germania. Una delle prime ordinanze del tempo di guerra impose un rigido coprifuoco per gli Ebrei e proibì loro di accedere a determinate zone in molte città tedesche. Quando il cibo cominciò a essere razionato, agli Ebrei furono riservate razioni ulteriormente ridotte; decreti successivi limitarono le ore durante le quali gli Ebrei potevano acquistare cibo e altri articoli e limitarono l'accesso a certi tipi di negozi, con il risultato che le famiglie ebraiche si trovarono spesso prive anche dei prodotti di prima necessità.

...Nel settembre del 1941, un nuovo decreto proibì agli Ebrei l'uso dei mezzi pubblici. Lo stesso mese venne anche emanato l'ormai famoso decreto che imponeva a tutti gli Ebrei sopra i sei anni d'età di esibire in pubblico, cucita sugli indumenti, la Stella Gialla (*Magen David*). Anche se in Germania generalmente non furono mai costituiti veri e propri ghetti, regole di residenza molto severe obbligarono gli Ebrei a vivere in aree ben delimitate all'interno delle città tedesche, concentrandoli in cosiddette "case ebraiche" (*Judenhäuser*). Le autorità tedesche inoltre emanarono diverse ordinanze che imponevano agli Ebrei che ne erano in grado di prestare lavoro forzato. All'inizio del 1943, mentre venivano eseguite le ultime grandi deportazioni di Ebrei tedeschi a Theresienstadt o Auschwitz, le autorità giudiziarie promulgarono un altro complesso di leggi e ordinanze che legittimavano l'espropriazione da parte del Reich delle ultime proprietà dei cittadini ebrei e la loro redistribuzione ai cittadini tedeschi. La persecuzione degli Ebrei attraverso decreti legislativi terminò nel luglio del 1943 con l'ordinanza che li privava completamente della protezione assicurata dalle leggi tedesche a tutti gli altri cittadini e li poneva sotto la diretta giurisdizione dell'Ufficio Centrale di Sicurezza del Reich (*Reichssicherheitsbauamt-RSHA*)"

Tratto da "Gli Ebrei Tedeschi durante l'Olocausto, 1939-1945" pubblicato sul sito <https://encyclopedia.ushmm.org> - Museum's Holocaust Encyclopedia

manità²⁷. La rete territoriale di tali infrastrutture, disseminate in buona parte dell'Europa Orientale, raggiunse in poco tempo dimensioni ragguardevoli e i convogli ferroviari erano in grado di trasportare quotidianamente migliaia e migliaia di ebrei da ogni parte dei territori occupati o controllati dai nazisti. Anche moltissimi ebrei italiani furono avviati alla deportazione. La comunità di Roma era quella più numerosa in assoluto. Gli ebrei presenti a Roma, tra ebrei italiani e stranieri, erano allora fra i dodicimila

²⁷ "Durante la Seconda Guerra Mondiale e all'interno del piano di riorganizzazione etnica dell'Europa dell'Est, i Nazisti usarono sia le linee ferroviarie che altri mezzi per trasferire i membri dei vari gruppi etnici presi di mira e costringerli ad abbandonare le zone in cui risiedevano. Nel 1941, i leader nazisti decisero poi di realizzare la "Soluzione Finale" cioè l'uccisione sistematica e in massa dell'intera popolazione ebraica europea. Le autorità tedesche usarono il sistema ferroviario di tutto il continente per trasferire, o meglio deportare, gli Ebrei dalle proprie case alle loro varie destinazioni, le quali si trovavano principalmente nell'Europa orientale. Una volta cominciato ad eliminare metodicamente gli Ebrei nei centri di sterminio che avevano creato appositamente, i Tedeschi usarono regolarmente i treni per trasferire le loro vittime, e nel caso i treni non fossero disponibili, o le distanze fossero troppo brevi, utilizzarono anche i camion e le marce forzate.

Il 20 gennaio 1942, le SS, i membri del Partito Nazista e un certo numero di funzionari statali si riunirono durante la Conferenza di Wannensee, nei pressi di Berlino, per coordinare le deportazioni degli Ebrei europei verso i centri di sterminio, sia quelli già funzionanti che quelli ancora in costruzione nella Polonia occupata. I partecipanti alla conferenza calcolarono che la "Soluzione Finale" avrebbe portato alla deportazione e successiva eliminazione di 11 milioni di Ebrei, compresi quelli che risiedevano in paesi non sotto il controllo della Germania, come l'Irlanda, la Svezia, la Turchia e la Gran Bretagna.

Deportazioni di queste dimensioni richiedevano la collaborazione di diversi enti statali, tra i quali l'Ufficio Centrale di Sicurezza del Reich (RSHA), l'Ufficio Centrale di Polizia, il Ministero dei Trasporti e quello degli Esteri. In particolare, la RSHA o SS regionale e gli alti gradi della Polizia avevano il compito di organizzare le deportazioni e spesso vi partecipavano direttamente; la Polizia invece, sovente con l'aiuto di ausiliari o di altri collaboratori reclutati a livello locale nei paesi occupati, prima radunava gli Ebrei e poi li deportava nei centri di sterminio. In collaborazione con il Dipartimento IV B4 della RSHA, comandato dal Tenente Colonnello Adolf Eichmann, il Ministero dei Trasporti coordinava invece gli orari ferroviari, mentre il Ministero degli Esteri aveva il compito di negoziare con le nazioni alleate dell'Asse il trasferimento in mani tedesche degli Ebrei residenti in quei paesi".

Tratto da "le deportazioni nei centri di sterminio" pubblicato sul sito <https://encyclopedia.ushmm.org> - Museum's Holocaust Encyclopedia

e i tredicimila. Gli ordini da Berlino esigevano che ne fossero arrestati almeno ottomila. Nella notte del 16 ottobre 1943 ne furono arrestati 1266 dei quali 1016 furono deportati verso Auschwitz, ma non furono i soli. Il 7 ottobre precedente avvenne la deportazione di duemila Carabinieri di stanza a Roma e il disarmo dell'intero Corpo. I Carabinieri erano infatti considerati un corpo fedele al re e avevano partecipato attivamente alla difesa di Roma e alla battaglia di Porta San Paolo. Laddove i nazisti avessero iniziato le operazioni di cattura degli ebrei con i Carabinieri nelle loro caserme romane, questi avrebbero sicuramente ostacolato le operazioni intervenendo²⁸. In tale difficilissimo contesto, in tutta Europa vescovi, sacerdoti, suore e frati si prodigarono silenziosamente per aiutare i loro *fratelli maggiori* a sottrarsi alle deportazioni naziste²⁹.

²⁸ “il 7 ottobre 1943, di primo mattino, paracadutisti tedeschi e SS circondarono le principali caserme dell’Arma della Capitale, bloccando all’interno i Carabinieri che, ignari, attendevano alle loro occupazioni quotidiane, quasi sempre senza l’immediata disponibilità delle armi. Molti militari in forza alle Stazioni riuscirono fortunatamente a dileguarsi, molti di loro portando con sé il proprio armamento, grazie a tempestive segnalazioni di amici che, pur consapevoli dei rischi che correavano, li aiutarono a trovare un momentaneo nascondiglio. Dei Carabinieri in servizio nella Capitale oltre 2 mila, forse 2.500 (il numero è incerto dal momento che i tedeschi bruciarono tutti gli archivi delle caserme dell’Arma occupate), furono però catturati e rinchiusi per tutta la notte nelle caserme Pastrengo, Podgora, Acqua, Lamarmora (tuttora in uso all’Arma quali sedi rispettivamente del Comando Generale, dell’Interregionale di Roma, della Legione Carabinieri Lazio e, in parte, del Comando Tutela Patrimonio Culturale e dei Corazzieri) e in quella in cui si è svolta la commemorazione (Legione Allievi), all’epoca intitolata a Vittorio Emanuele II. Il giorno dopo i militari trattenuti vennero avviati alle stazioni ferroviarie Ostiense e Trastevere e fatti salire su treni merci diretti a Nord, con la falsa notizia - fatta circolare ad arte per tranquillizzarli - che sarebbero scesi a Fidenza per essere impiegati nei territori del Nord Italia. In realtà tutti i Carabinieri così catturati furono deportati in campi di lavoro o di internamento in Austria e in Germania, allora unite nel Terzo Reich nazista, o in Polonia, da dove oltre 600 non tornarono più e gli altri riuscirono a fare ritorno soltanto dopo due anni circa di fatiche, sofferenze e stenti, nemmeno riconosciuti come prigionieri di guerra”.

Tratto da “Commemorazione del 75° anniversario della deportazione dei Carabinieri da Roma”, pubblicato su www.carabinieri.it il 5/10/2018.

²⁹ Città del Vaticano – “Più di 57 vescovi su 80 hanno salvato ebrei in Francia, «uno dei Paesi dell’Europa occidentale occupata dai nazisti in cui la comunità ebraica è sopravvissuta maggiormente all’Olocausto. I vescovi cattolici francesi, le congregazioni e i preti e le suore contribuirono enormemente a favorire questa

Fu così che moltissimi ebrei furono salvati³⁰. Studi

circostanza. Infatti, la fedeltà al regime di Vichy non fu sinonimo dell’impossibilità di salvare gli ebrei». A ricostruire l’apporto delle strutture cattoliche verso la comunità ebraica perseguitata è la storica franco-israeliana Limore Yagil, professoressa dell’Università di Tel Aviv e ricercatrice associata dell’Università parigina della Sorbona, in un saggio dal titolo “Pio XII, la Chiesa francese e il salvataggio degli ebrei (1940-44)” che appare nel nuovo fascicolo della rivista “Nuova Storia Contemporanea” (Le Lettere), diretta dal professore Francesco Perfetti.

Più di 57 vescovi francesi su 80 hanno salvato degli ebrei, anche se solo sei, fra di loro, hanno risposto pubblicamente alle richieste di aiuto, precisa Limore Yagil che ha condotto una ricerca sull’argomento negli archivi ecclesiastici. La maggior parte di questi vescovi conosceva Eugenio Pacelli (il futuro Pio XII), allora segretario di stato di Pio XI, fin dal 1926. Durante la seconda guerra mondiale il Vaticano inviò grandi somme di denaro per salvare gli ebrei e altri fuggitivi internati in Francia, fra cui donne e bambini. Le encicliche e le dichiarazioni di Pio XI e Pio XII ebbero ampia diffusione in Francia e incoraggiarono i cattolici ad aiutare gli ebrei e altri fuggitivi.

«Pio XII era molto vicino alla comunità cattolica francese - sostiene Yagil - e sostenne senza riserve la loro attività di soccorso nei confronti degli ebrei. Al fine di comprendere l’importante attività che i religiosi cattolici francesi svolsero per salvare gli ebrei occorre prendere in considerazione anche i contatti che essi ebbero con il Vaticano e con l’ufficio incaricato di salvare gli ebrei sotto il pontificato di Pio XII». Secondo la maggior parte degli storici, circa un quarto degli ebrei in Francia furono deportati durante l’occupazione tedesca della seconda guerra mondiale (76.000 su una popolazione di circa 320.000)”.

Publicato www.ilmessaggero.it 26/05/2021

³⁰ “Quei conventi che salvarono gli ebrei dalla Shoah”

“Nascosti in chiese, conventi, istituti religiosi durante la persecuzione nazista. È la storia di tanti ebrei scampati ai rastrellamenti. Graziano Sonnino, riparato nel collegio gesuita di Mondragone; il cardinale Prosper Grech testimone dell’accoglienza data dai padri agostiniani a Roma e la studiosa suor Grazia Loparco ci aiutano a ricostruire questa pagina di storia. Una porta aperta, un rifugio sicuro dove sfuggire alla morte. Rappresentarono questo gli oltre 220, fra conventi, chiese e case appartenenti a vari ordini religiosi che nel pieno della persecuzione nazista offrirono riparo a circa 4500 ebrei di Roma, quasi metà dell’intera Comunità Ebraica della Capitale, all’epoca costituita da 10mila -12mila persone. Otto ore e mezza di terrore, dalle 5.30 alle 14.00, tanto era durato il rastrellamento del 16 ottobre 1943. Accadde di sabato, festa del riposo per la religione ebraica, giorno scelto non a caso dal disegno diabolico dei nazisti la cui intenzione era di eliminare sistematicamente un intero popolo. Finita l’operazione, nelle strade deserte del ghetto risuonavano ancora l’eco delle grida di angoscia dei 1259 ebrei romani, di cui 689 donne, 363 uomini e 207 tra bambini e bambine, prelevati con forza dalle truppe della Gestapo. In 1023 furono subito deportati al campo di ster-

molto ben documentati hanno evidenziato l'azione condotta dalla Chiesa Cattolica durante le fasi più difficili del conflitto e dissipato buona parte delle nebbie che avvolgevano la figura del Pontefice Papa Pio XII³¹, reo secondo alcuni di non aver espresso

minio di Auschwitz, solo 16 di loro avrebbero fatto ritorno a casa. Altri, nelle ore notturne precedenti all'incursione, erano fuggiti in cerca di un aiuto.

Impossibile quantificare con precisione il numero totale degli ebrei nascosti e salvati dalla Chiesa cattolica. Tanti i motivi: innanzitutto la quasi totale mancanza di documentazione scritta che per prudenza e al fine di evitare una tracciabilità compromettente fu evitata. Non va infatti omissis il vergognoso fenomeno delle delazioni. Ecco perché la ricerca storica di questa vicenda si basa principalmente sulle testimonianze orali. Ne emerge un quadro variegato: dagli ebrei nascosti in case religiose su libera iniziativa delle stesse, a quelli ospitati in monasteri di clausura su indicazione e dispensa della Santa Sede; dai siti cristiani come le Catacombe di Priscilla, divenuti luoghi di riferimento per la rete dei documenti falsi, alle case religiose che ricevevano viveri dal Vaticano per alimentare i rifugiati ospitati. Dalle strutture che aprivano le porte gratuitamente a quelle che chiedevano il pagamento di una retta. L'ospitalità inoltre avveniva secondo modalità diverse: dall'accoglienza di intere famiglie, a quella di soli uomini o donne o bambini. Se in molti casi, per ragioni di sicurezza, gli ospiti dovettero imparare le preghiere cristiane, vi fu anche chi vestì la tonaca quando si preannunciavano blitz nazifascisti. La maggior parte delle testimonianze attesta un pieno rispetto da parte di suore o sacerdoti del loro credo ebraico. Indubbiamente i mesi di convivenza furono un'occasione di conoscenza interreligiosa che aiutò a dissolvere tanti pregiudizi reciproci. Lo conferma la testimonianza di suor Grazia Loparco, suora delle Figlie di Maria Ausiliatrice e docente di Storia della Chiesa alla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium" di Roma".

Paolo Ondarza –pubblicato sul sito www.vaticannews.va il 29/01/2019

³¹ *"Alla morte di Pio XI, dopo un brevissimo conclave, fu eletto papa con il nome di Pio XII (2 marzo 1939). Di lì a pochi mesi lo scoppio della Seconda guerra mondiale lo avrebbe visto impegnato nel tentativo di evitare l'estensione del conflitto e specialmente la partecipazione dell'Italia. Alla guida della Chiesa alla vigilia della guerra, Pio XII lanciò appelli per la pace nel marzo e nell'agosto del 1939 e, poco dopo l'inizio del conflitto, condannò l'invasione russo-tedesca della Polonia. Questa linea di condotta era imposta, tra l'altro, dal diretto coinvolgimento di nazioni cattoliche sugli opposti fronti di guerra e dalla volontà di non danneggiare o aggravare la situazione delle popolazioni coinvolte.*

Pio XII incoraggiò la creazione di organismi assistenziali che facevano capo direttamente o indirettamente alla Santa Sede e che portavano aiuto ai prigionieri, alle popolazioni civili, ai bisognosi. Di grande efficacia fu l'ufficio informazioni sui prigionieri di guerra e, subito dopo il conflitto, la Pontificia commissione di

chiaramente e pubblicamente una ferma condanna contro il nazismo.

L'apertura degli archivi del Vaticano³² ha con-

assistenza dei reduci. L'impegno profuso in difesa di Roma, che fu dichiarata città aperta per preservarla dalle devastazioni del conflitto, accrebbe il prestigio e l'autorevolezza morale del papa che si mostrava sensibile ai drammi della popolazione, come in occasione della visita al quartiere S. Lorenzo dopo il bombardamento alleato (luglio 1943).

Già durante il conflitto si levarono alcune voci critiche verso l'operato di Pio XII. Gli veniva rimproverata una mancanza di perentorietà nel denunciare gli orrori della guerra e le atrocità commesse dai nazisti (nazionalsocialismo), e in particolare la rinuncia a pronunciare una pubblica condanna dello sterminio degli Ebrei sul quale la Santa Sede disponeva di informazioni autorevoli (sebbene parziali). Il silenzio del pontefice sulle persecuzioni e lo sterminio di milioni di ebrei ha suscitato molte polemiche. Alcuni storici hanno sostenuto che questo atteggiamento di riserbo fosse motivato dalla volontà di evitare peggiori mali alle vittime. Ma la discussione è tuttora aperta.

Nel dopoguerra Pio XII vide nel comunismo la grande minaccia rivolta alla civiltà cristiana e alla Chiesa, e nel 1949 il Sant'Uffizio promulgò una dichiarazione che escludeva dai sacramenti i cattolici iscritti ai partiti comunisti. Morì a Castel Gandolfo nel 1958 in un'epoca di grandi trasformazioni".

Treccani enc., <https://www.treccani.it>.

³² *"Il Covid non ferma la ricerca storica per fare luce sui presunti silenzi di Pio XII, il pontefice che a cavallo della seconda guerra mondiale dovette gestire le persecuzioni anti-ebraiche scegliendo di aiutare gli ebrei con reti informali umanitarie e attivando i conventi ma senza mai pronunciarsi apertamente, sfidando Hitler con discorsi pubblici. Lo storico tedesco Huber Wolf ha annunciato che – grazie alla recente apertura degli archivi vaticani relativi a quel periodo – ha potuto consultare circa 15.000 lettere inviate a Papa Pacelli da ebrei perseguitati di tutta Europa che imploravano aiuto. «Queste lettere sono testimonianze strazianti di tormento, difficoltà e orrore», ha detto Wolf alla rivista Herder Korrespondenz.*

Di fatto, ha spiegato lo storico, la Santa Sede rispondeva alle richieste di aiuto quando possibile, per esempio con denaro, cibo o dando anche rifugio. Il Papa a volte era anche in grado di fare fronte alle richieste dotando i fuggiaschi di un visto o di mandare il denaro necessario per pagare il viaggio in nave negli Stati Uniti o in Sud America, che al momento era l'unica via che aiutasse gli ebrei a sfuggire alla deportazione nei campi di sterminio. Le fonti consultate hanno dimostrato che Pio XII leggeva personalmente molte di queste suppliche e disponeva ordini di aiuto. Wolf è rimasto colpito, in particolare, dalle richieste fatte da un gruppo di ebrei che riuscirono a fuggire dal Portogallo al Brasile. Il Papa intervenne personalmente per ottenere i visti per loro. L'allora nunzio in Portogallo accompagnò il gruppo, compresi i bambini, al porto di Lisbona da dove poterono fuggire a Rio de Janeiro. Questi faldoni conservati negli archivi vaticani e ora a disposizio-

sentito di rivalutare significativamente l'operato del Pontefice. È emerso che Papa Pio XII avesse letto personalmente la gran parte delle migliaia di richieste di aiuto di ebrei pervenute sul canale epistolare, disponendo aiuti economici, coperture, rilascio di documenti e aiuti.

In realtà pare sempre più chiaro come la posizione del Papa fosse condizionata dal timore di veder la Chiesa stessa perseguitata dai nazisti e quindi compromesse le molteplici attività di aiuto che l'ampia e complessa rete di istituti/chiese/conventi poteva quotidianamente assicurare. La ricostruzione storica di quelle vicende è comunque ancora in corso e non mancheranno futuri importanti approfondimenti.

Norimberga. Giustizia sostanziale o giustizia formale?

La fine del secondo conflitto mondiale portò in tutta evidenza gli atroci crimini commessi dai nazisti, ma la consapevolezza e la conoscenza dell'esistenza di tali misfatti era stata già acclarata negli anni precedenti, tanto che il 13 gennaio del 1942 nasceva la Conferenza Interalleata per la punizione dei crimini di guerra³³. Nella Dichiarazione di Saint James, sottoscritta quello stesso giorno dai rappresentanti dei governi rifugiati a Londra, i firmatari individuavano tra i principali obiettivi della guerra la punizione legale dei responsabili dei crimini, ponendo sullo stesso piano coloro che li avevano ordinati e quelli che li avevano commessi, in modo che fosse perseguita anche la responsabilità morale come ulteriore effetto dell'esigenza di una procedura giudiziaria.

Il 17 dicembre 1942, i capi di governo di Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica emanarono la prima dichiarazione congiunta in cui si menziona-

ne degli storici offrono una prima analisi dell'azione di Pacelli ma lo stesso Wolf ha ammesso che è ancora troppo presto per capire se l'operato del pontefice potrà essere rivalutato. Tuttavia, a suo parere, la leggenda nera che ha avvolto Pio XII dal 1968 in poi, quando uscì il dramma Il Vicario, andrebbe sfumata e bisogna essere cauti."

Franca Giansoldati - pubblicato www.ilmessaggero.it il 30 Aprile 2021.

³³ "Il 13 gennaio del 1942 nasce la conferenza interalleata per la punizione dei crimini di guerra: si parla per la prima volta in modo esteso di crimini contro l'umanità, della necessità di perseguirli, si parla di caccia ai responsabili fino a quando tutti, senza importanza dell'ordine o del grado nella scala gerarchica saranno individuati."

Vanessa Roghi, storica, pubblicato 8/08/2015. <https://www.Internazionale.it>

va ufficialmente l'uccisione in massa degli Ebrei europei e in cui si esprimeva l'intenzione di perseguire i responsabili di tutte le violenze contro le popolazioni civili^{34 35}. La dichiarazione veniva firmata dai governi di dodici Stati alleati. Anche se alcuni leader politici sostennero la necessità di un'esecuzione immediata e

³⁴ "La dichiarazione fu la conseguenza delle terrificanti notizie che insistentemente giungevano dalle fonti della resistenza polacca nel periodo in cui si iniziò lo sgombero del ghetto di Varsavia e prese avvio l'eccidio sistematico degli ebrei nei campi di sterminio di Treblinka, Sobibor e Belzec primavera estate del 1942. I rapporti della resistenza polacca, noti anche al governo di Washington e di Londra, spinsero il ministro degli esteri del governo polacco in esilio, Edward Raczynski, a riassumere la terrificante situazione in rapporto ufficiale di 16 pagine intitolato *Lo sterminio di massa degli ebrei nella Polonia occupata dai nazisti*. Il rapporto del governo Polacco, che venne pubblicato il 10 dicembre 1942, portò alla Dichiarazione congiunta interalleata delle "Nazioni Unite", che fu resa il 17 dicembre del 1942. Per l'Inghilterra la dichiarazione fu in quel giorno letta alla Camera dei Comuni dal Segretario del Foreign Office britannico Anthony Eden".

Il rapporto del governo Polacco, che venne pubblicato il 10 dicembre 1942, portò alla Dichiarazione congiunta interalleata delle "Nazioni Unite", che fu resa il 17 dicembre del 1942. Per l'Inghilterra la dichiarazione fu in quel giorno letta alla Camera dei Comuni dal Segretario del Foreign Office britannico Anthony Eden".

Publicato su <https://it.wikipedia.org>

³⁵ «L'attenzione dei Governi del Belgio, Cecoslovacchia, Grecia, Jugoslavia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica e anche del Comitato Nazionale Francese è stata sollecitata da numerosi rapporti provenienti dall'Europa che affermano che le autorità tedesche, non paghe di aver negato in tutti i territori sui quali hanno esteso il loro barbaro dominio, i diritti umani più elementari alle persone di razza ebraica, stanno ora mettendo in atto il proposito di Hitler, molte volte annunciato, di sterminare la popolazione ebraica in Europa. Da tutti i territori occupati gli ebrei sono trasportati in condizioni del più abietto orrore e brutalità verso l'Europa dell'Est. In Polonia, trasformata nel principale macello nazista, i ghetti istituiti dall'invasore tedesco vengono sistematicamente svuotati di tutti gli ebrei, all'infuori di pochi operai, altamente specializzati, richiesti dalle industrie di guerra. Non si hanno più notizie di nessuno di quelli portati via. Coloro che sono in buone condizioni fisiche muoiono lentamente per sfinitimento in campi di lavoro. Gli infermi sono lasciati morire all'aperto o per fame o sono deliberatamente uccisi in eccidi di massa. Si calcola che il numero delle vittime di queste crudeltà letali sia di molte centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini, del tutto innocenti. I Governi suddetti e il Comitato Nazionale Francese condannano nel modo più assoluto questa politica bestiale di sterminio a sangue freddo. Dichiarano che tali eventi non possono che rafforzare la risoluzione di tutti i popoli amanti della libertà di rovesciare la barbara tirannia hitleriana. Essi riaffermano il loro solenne impegno di far sì che i responsabili di questi crimini non sfuggano alla giusta condanna, nonché di intraprendere tutte le necessarie misure pratiche affinché tale scopo sia raggiunto»
Michele Sarfatti – pubblicato 7/06/2009 www.centroris.it

sommatoria dei colpevoli - invece di affidarsi a regolari processi - alla fine gli Alleati decisero di istituire un Tribunale Militare Internazionale. Secondo quanto disse Cordell Hull³⁶ *“una condanna ottenuta in seguito a regolare processo porterà con sé l’avallo della Storia, cosicché il popolo tedesco non potrà sostenere che l’ammissione di colpevolezza di crimini di guerra sia stata ottenuta con la forza”*.

Da queste premesse, dall’avvertita e convinta necessità di giudicare e condannare i crimini di guerra attribuiti ai nazisti, al termine del conflitto si imbastì l’azione giudiziaria contro i vertici gerarchici, processo svoltosi in Norimberga, scelta di grande impatto simbolico per via del ruolo propulsivo assunto in quella città dalla propaganda nazista che la prediligeva quale sede dei propri oceanici raduni. Qui furono altresì decise ed annunciate le leggi razziali del 1935. La messa in stato d’accusa delle gerarchie naziste nella loro città prediletta, sotto gli occhi del mondo intero, perfezionava e materializzava anche sul piano giuridico il totale ribaltamento del conflitto già raggiunto sui campi di battaglia ed attuava l’intento di individuare precise responsabilità da far emergere pubblicamente e da sanzionare.

I capi di imputazione furono raccolti in quattro categorie di reati:

- Cospirazione contro la pace per la conquista del potere in Germania e la successiva sopraffazione degli altri popoli;
- Crimini contro la pace e atti di aggressione;
- Crimini di guerra e violazione delle convenzioni;
- Crimini contro l’umanità.

Il Tribunale Militare Internazionale avviò i propri lavori e la prima udienza si tenne il 20 novembre 1945, cui ne seguirono altre 217 terminate il 1 ottobre 1946. I quattro giudici erano espressione delle sorti del conflitto e rappresentavano le potenze vincitrici, gli Stati Uniti l’Unione Sovietica, il Regno Unito e la Francia. Gli imputati invece erano 24, tra cui spiccavano le figure di Ermann Goring, Comandante della Luftwaffe e Maresciallo del Reich (la seconda carica del regime), Rudolf Hess Segretario del partito nazista, Joachim Von Ribbentrop ministro degli Esteri, Alfred Rosenberg ideologo del partito nazista, Wilhelm Keitel Capo dell’Alto Comando delle Forze Armate Tedesche. Hitler, Goebbels e Himmler morirono suicidi prima della possibile cattura da parte

³⁶ *“Uomo politico statunitense (1871-1955)...Roosevelt lo nominò segretario di stato per gli Esteri (1933)...assecondò la politica interventista di Roosevelt nella seconda guerra mondiale. Premio Nobel per la pace (1945)”*

Treccani enc., www.treccani.it.

dell’Armata Rossa.

Nel corso della fase dibattimentale furono ascoltati 240 testimoni ed esaminati documenti e filmati a migliaia, in tutto 3000 tonnellate di materiali vari, raccolti in gran parte dagli eserciti dei paesi Alleati. Per comprendere le dimensioni della documentazione acquisita basti pensare che nell’anno 1958 gli Archivi Nazionali Statunitensi pubblicarono ben 62 volumi, seguiti nel tempo da altri 30, contenenti le prove raccolte dal solo esercito americano alla fine della guerra.

Tra i documenti più importanti esibiti nel processo, figurava il *Protocollo della Conferenza di Wannsee*, tenutasi il 20 gennaio 1942, alla quale parteciparono alcuni dei maggiori funzionari del partito nazista e del governo. L’iniziativa fu presa dal Generale delle SS, Reinhard Heydrich, con lo scopo di coordinare le azioni che avrebbero portato alla completa eliminazione di tutti gli ebrei d’Europa. Emerse che costoro si riunirono per discutere la Soluzione Finale della questione ebraica, nessuno si era opposto e tutti si prodigarono nell’individuazione delle linee d’azione utili alla realizzazione del folle piano.

Durante la sua requisitoria il Procuratore Capo statunitense Robert H. Jackson ebbe ad affermare che.... *“i misfatti che cerchiamo di giudicare e punire erano così sofisticati, così malvagi e di tale effetto devastante che la civiltà umana non può tollerare che vengano ignorati, altrimenti essa non potrebbe sopravvivere a una ripetizione di tale calamità”*

Tra le strategie difensive spiccava quella dell’avvocato difensore di Goering, Otto Stahmer, che “accusò di imparzialità la Corte e invocò il principio del diritto romano che recitava: *“Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali”*, ovvero si faceva appello all’impossibilità di considerare reati comportamenti che, al momento in cui sono avvenuti, erano perfettamente leciti in quanto non vietati da alcuna norma. L’obiezione fu respinta poiché i giudici considerarono i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e i crimini contro la pace come violazione di leggi internazionali già esistenti”³⁷.

Al termine del primo processo, il Tribunale Militare Internazionale comminò 12 condanne a morte e 7 pene detentive. Successivamente, tra il 1946 ed il 1949, si celebrarono altri dodici processi nei confronti di 183 gerarchi e funzionari nazisti.

A fronte di questa importante attività processuale si levarono critiche legittime e obiettivamente fondate. Fu osservato in particolare l’esiguo numero degli

³⁷ Tratto da “Il processo di Norimberga: testimonianze, sentenze ed esecuzioni”, Francesco Gallo, pubblicato su www.studenti.it.

imputati, tanto da far sembrare che le responsabilità degli orrori del nazismo fossero limitate a pochi individui posti ai diretti ordini del Führer senza mettere in luce il complesso e angoscioso fenomeno dell'adesione di massa dei tedeschi agli abissi hitleriani³⁸.

Mi sento di condividere ed estendere questa critica. Per comprendere appieno le cause del diffuso negazionismo occorre non solo ripercorrere la storia del periodo prebellico per ricercare intanto le origini di un così acceso ed aspro sentimento antisemita, peraltro fortemente europeizzato, ma studiare anche la trasformazione di quelle persecuzioni, figlie di venti secoli di vessazioni, nell'annientamento totale auspicato e perseguito dal nazismo durante il secondo conflitto mondiale.

Con assoluta certezza, partendo dal presupposto che la macchina realizzata dalle SS per la cattura, deportazione, incarceramento e soppressione degli ebrei, fu realizzata in tutti i territori occupati e che decine di campi sterminio furono costruiti con lo scopo precipuo di attuare la Soluzione Finale, è impensabile che i pochi imputati dei processi di Norimberga potessero essere considerati gli unici responsabili dei massacri.

Con la decisione di dar corso al piano infernale, accanto ai già numerosissimi campi di prigionia e di lavoro, vennero realizzati quelli di concentramento e di transito, propedeutici al successivo trasferimento degli internati verso i campi di sterminio, disseminati per lo più in Germania (Dachau), Austria (Mauthausen) e soprattutto Polonia (Auschwitz, Belzec, Chelmno, Majdanek, Treblinka...).

Indubbiamente c'è stata una precisa responsabilità decisionale delle gerarchie naziste che i processi di Norimberga hanno messo in luce ma allo stesso tempo non possono essere sottaciute le responsabilità degli esecutori materiali del piano di Himmler. Nella fitta rete strutturale operavano decine di migliaia di addetti, la Gestapo, le feroci SS - unità teste di morto, "totenkopfverbände", addetti civili, collaborazionisti e spie, una gran parte dei quali partecipava direttamente e sistematicamente alle torture ed agli eccidi. Moltissimi di loro non erano nemmeno di origine germanica poiché venivano reclutati nella penisola balcanica e nei paesi dell'est Europa, ove come abbiamo visto, i sentimenti antisemiti serpeggiavano in seno a buona parte delle popolazioni da diversi secoli.

Si può pertanto immaginare quante persone abbiano partecipato attivamente a questi orrori... impunemente.

Gli estremismi di destra e il fondamentalismo islamico

"i militanti islamici scrivevano e distribuivano opuscoli in cui si diceva che era un dovere dei musulmani credenti ammazzarmi perché come donna avevo usurpato il posto di un uomo"

"Un popolo ispirato dalla democrazia, dai diritti umani e dalle opportunità economiche volta le spalle con decisione all'estremismo".

Benazir BHUTTO³⁹

Con la fine del secondo conflitto mondiale ed il ritorno alle rispettive località di origine o di lavoro, questa nutrita manovalanza della morte nazista si confuse tra la popolazione, come peraltro gli ex combattenti delle forze armate tedesche e gli iscritti al partito nazista.

Molti di loro sicuramente pervennero ad un ravvedimento delle proprie azioni ma una parte presumibilmente cospicua mantenne intatta la propria fede ideologica, tra l'altro persino ancor più esasperata dalla rabbia e dalla frustrazione per la sconfitta militare.

Il neonazismo del ventunesimo secolo non nasce dal nulla, è il frutto di quelle generazioni, dei primi seguaci della svastica di Hitler, trasmesso in eredità ai più giovani.

Il passaggio del testimone non poteva e non doveva però recare con sé il peso della responsabilità del genocidio di milioni di ebrei. Affermare l'esistenza di un piano per il nuovo ordine mondiale ordito dai sionisti non sarebbe stato facilmente credibile permanendo un marchio tanto infamante, iscritto a caratteri cubitali nelle pagine della storia contemporanea. Occorreva in qualche modo agire per ridimensionare le dimensioni di quella ecatombe umana, minimizzare i numeri reali, confutarli, indurre dubbi ed incertezze arrivando persino a ribaltarne le responsabilità, individuando anche in seno ai vincitori colpe per le vittime civili causate ad esempio dai bombardamenti degli Alleati, quasi a voler sostenere che le rispettive condotte assunte nel corso della guerra fossero la stessa cosa.

Quindi dobbiamo tenere bene a mente che nell'Europa continentale, nonostante la fine del terzo Reich, sopravviveva comunque una vasta platea di fedelissimi, nostalgici e simpatizzanti, i quali non avevano certo mutato i sentimenti verso i nemici sionisti di sempre.

Le nuove generazioni succedutesi fino ai tempi

³⁸ Pubblicato da Agenzia Giornalistica Italiana. www.agi.it

³⁹ Benazir Bhutto (1953-2007). Politica pakistana, due volte Primo Ministro, morì a seguito di attentato terroristico.

odierni hanno avuto il privilegio di vedere gli orrori del conflitto senza viverlo direttamente... libri, film, documentari, seminari, corsi... Non è mancato assolutamente nulla che in qualche modo non abbia potuto favorire una completa conoscenza della portata di questo fiume tempestoso che all'apice delle sue potenzialità ebbe la capacità di travolgere il mondo intero.

Nonostante i processi di Norimberga abbiano avuto il merito di far emergere l'enorme mole di prove documentali e storiche acquisite, nonostante che gli effetti delle devastanti distruzioni causate dagli attacchi militari abbiano martoriato buona parte dell'Europa, i miti del nazismo sono sopravvissuti e sono stati tramandati purtroppo a nuove linfe, in un particolare humus culturale rinnovato che ha raccolto consistenti adesioni da tutte le classi sociali.

La diffusione dei movimenti di estrema destra è stata massiccia sia in Europa che negli Stati Uniti.

Nel vecchio continente è considerevolmente aumentata la presenza di movimenti dichiaratamente xenofobi, razzisti e neonazisti, soprattutto nei distretti dell'ex Repubblica Democratica Tedesca e negli altri Stati dell'Europa Orientale, appartenenti al dissolto Patto di Varsavia, in particolare in Bulgaria, in Polonia e in Ucraina, dove è stata accertata l'esistenza persino di campi di addestramento paramilitari come anche in Russia. Un recente processo svoltosi nel 2017 in Svezia si è concluso con la condanna di due estremisti per alcuni attentati perpetrati con l'uso di esplosivi. Gli esiti processuali hanno dimostrato che i due condannati avevano partecipato in Russia a un campo di addestramento condotto da militari che avevano combattuto tra le file dei separatisti russi in Ucraina⁴⁰. La situazione in quell'area è fortemente

⁴⁰ «Il fenomeno del salto militare, con i campi di addestramento in Russia, sta crescendo - spiega Øyvind Strømme, analista di Oslo, esperto di movimenti di estrema destra -. Sembra di assistere allo stesso processo che si osservò durante la guerra nei Balcani. Negli Anni 90 era lì che si addestravano i miliziani dell'ultradestra, oggi c'è l'Ucraina. Teatri perfetti per far crescere in sicurezza e preparazione i neonazisti scandinavi, molti dei quali sono andati a combattere anche in Siria, accanto a curdi». Il potenziale di violenza, secondo Øyvind Strømme è enorme: «I numeri sono ancora bassi, ma i miliziani addestrati in Ucraina tornano nei rispettivi Paesi con un'esperienza militare e una fiducia nelle azioni armate estremamente solide».

Le ultime operazioni di polizia mostrano due dati preoccupanti: l'organizzazione sistematica di una rete paramilitare e il legame diretto con le milizie filorusse. Il motivo per cui Mosca dovrebbe sostenere forze neonaziste, per gli analisti potrebbe essere un sistema per radicalizzare la politica di alcuni Paesi puntando sui movimenti paramilitari più vicini alle posizioni euroasiatiche,

condizionata dalla crisi politica in atto tra Kiev e la Russia di Putin, al quale tra l'altro parte dei movimenti estremisti guarda con forte interesse non ritenendolo affatto un sostenitore del comunismo ma un proprio riferimento. Al riguardo, si stanno moltiplicando i segnali della presenza di questo salto di qualità attuato con l'attività addestrativa paramilitare condotta da miliziani ben organizzati. Sono segnali inquietanti da tenere in estrema considerazione⁴¹.

in opposizione all'asse euro-atlantico. Secondo un rapporto del think tank ungherese Political Capital, ad esempio, il sostegno di Mosca all'ormai partito ufficiale Jobbik non è in dubbio come non lo è il sostegno al Fronte Nazionale Ungherese 1989, il cui campo di addestramento era finanziato da Putin. Si tratterebbe solo di un esempio della «radicalizzazione sostenuta dal Cremlino fra i movimenti estremisti in Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia».

La nascita di questi «foreign fighter» di estrema destra «coincide con la crisi in Ucraina - spiega Marco Di Liddo, analista del Centro Studi internazionali di Roma -. Il conflitto, a causa del suo carico simbolico, ha portato a una polarizzazione tra pro europeisti e anti europeisti, e tra pro russi e anti russi, ed ha mobilitato tutti quei gruppi che hanno nella loro agenda questi poli ideologici. Foreign fighter europei con retoriche identiche ma opposte si sono schierati nei combattimenti, divisi tra filorusi e anti russi»
MONICA PEROSINO, FRANCESCO SEMPRINI. Pubblicato su www.lastampa.com, esteri, 27 agosto 2017

⁴¹ Addestramento paramilitare in Russia per l'estrema destra tedesca

«La stampa tedesca ha rivelato che un gruppo di estremisti di destra provenienti dalla Germania sta partecipando ad attività di formazione paramilitare in un campo di addestramento vicino alla città di San Pietroburgo, in Russia. I membri dell'ala giovanile del Partito Democratico Nazionale (NPD) di estrema destra e del partito di destra noto come «The Third Way» hanno completato la formazione in un campo in Russia, secondo quanto riferisce una rivista tedesca, che cita fonti interne all'intelligence. I giovani hanno ricevuto un addestramento su come usare armi ed esplosivi e sono stati addestrati nel combattimento corpo a corpo. Oltre a cittadini tedeschi, presso il campo erano presenti anche svedesi e finlandesi. I partecipanti possono poi unirsi alle milizie russe attive nell'Ucraina orientale.

Il campo «Partizan» è gestito da seguaci del Movimento Imperialista Russo (RIM) di estremista di destra. L'organizzazione vuole il ripristino dell'Impero in Russia e l'intelligence tedesca ritiene che questa controlli 2 campi vicino a San Pietroburgo. L'intelligence tedesca è consapevole che gli estremisti tedeschi stanno frequentando i campi d'addestramento. Tuttavia, per motivi legali, non possono vietare i viaggi in Russia. Inoltre, I funzionari presumono che il presidente russo, Vladimir Putin, sia a conoscenza dell'esistenza di queste strutture.

Gli Stati Uniti hanno recentemente aggiunto il RIM alla lista di gruppi terroristici globali. L'organizzazione aveva «fornito un

Le cause di questa rinascita dell'estrema destra e del nazismo possono essere molteplici. Sicuramente un forte collante è dato dai consistenti flussi migratori provenienti soprattutto dal Medio Oriente e dall'Africa che hanno comportato problemi di gestione e di inserimento nelle comunità europee di persone con stili di vita fortemente diversificati, usanze e costumi talvolta contrastanti rispetto ai principi, al senso della libertà e della dignità, o alla morale sentiti nel vecchio continente.

Una recente inchiesta giornalistica ha messo in evidenza la particolare recrudescenza del fenomeno anche negli Stati Uniti dove i gruppi neonazisti hanno fatto molti più attentati dei terroristi islamici.

In base ai dati ufficiali più della metà delle 893 azioni terroristiche compiute dal 1994 al 2020 negli States sono state organizzate da gruppi razzisti e di estrema destra, che si sono anche infiltrati dentro le forze di polizia e le forze armate, costituendo una seria minaccia per la democrazia e una delle prime emergenze da affrontare per il Presidente Joe Biden⁴².

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in un discorso davanti al Consiglio Onu sui diritti umani tenutosi il 22 febbraio 2021, ha affermato che i movimenti suprematisti bianchi e i movimenti neonazisti stanno diventando "una minaccia transnazionale" poiché questi "movimenti di odio crescono di giorno in giorno" e sono più di una minaccia terroristica interna e ha lanciato un appello ad "intensificare la lotta contro la rinascita del neonazismo, la supremazia bianca e il terrorismo di matrice razziale ed etnica"⁴³.

addestramento di tipo paramilitare ai suprematisti bianchi e ai neonazisti in Europa", secondo le autorità degli USA. Da parte sua, la Russia ha risposto affermando che la decisione statunitense non aveva aiutato a combattere il terrorismo e che Washington non aveva fornito alcun dettaglio sulle ragioni dietro le sue accuse.

Maria Grazia Rutigliano. Pubblicato il 6 giugno 2020 sul sito www.sicurezzainternazionale.luiss.it

⁴² *L'Espresso*, articolo pubblicato il 22 gennaio 2021, online. Paolo Biondani e Leo Sisti

⁴³ "Secondo il Segretario generale, questi gruppi, come altri, hanno approfittato della pandemia, così come della polarizzazione sociale e della manipolazione politica e culturale. "Troppo spesso, questi gruppi di odio sono incoraggiati da persone in posizioni di responsabilità, qualcosa che sembrava inimmaginabile poco tempo fa. È solo attraverso un'azione globale concertata che possiamo porre fine a questa grave e crescente minaccia", ha aggiunto il Segretario generale. Guterres ha inoltre stigmatizzato la volontà di alimentare il fuoco "del razzismo, dell'antisemitismo, del settarismo anti-musulmano, della violenza contro alcune comunità di minoranze cristiane, dell'omofobia, della xenofobia e della

Il negazionismo della Shoah non è però solo frutto dell'azione dei movimenti dell'estremismo di destra. A questi, negli ultimi trent'anni si sono aggiunte le intense iniziative dei jihadisti⁴⁴, politicamente molto influenti nella gran parte dei Paesi Arabi e fortemente dinamici pressoché in tutti gli Stati europei grazie alla massiccia presenza residenziale per motivi di studio e/o di lavoro di persone provenienti da tutto il Medio Oriente. Avvalendosi degli ausili informatici e dando vita ad innumerevoli siti web, il jihadismo si è rapidamente propagato attraverso i canali multimediali realizzando piattaforme transnazionali che hanno consentito la condivisione di documenti, studi, iniziative senza limiti territoriali e senza ostacoli di frontiera. Uno degli elementi di coesione della fratellanza Jihadista è costituito dall'avvertita necessità di preservare le tradizioni religiose, gli usi e i costumi dall'influenza del mondo occidentale, visto tra l'altro quale pericolosa fonte di corruzione. Un altro elemento di coesione è connesso con la nascita dello Stato d'Israele e il conseguente comune senso di avversione verso il sionismo, in ragione della sua presenza nei territori rivendicati dalle popolazioni palestinesi. L'infelice situazione della Palestina che

misoginia" che "non è nuovo, ma lo è la possibilità di intraprendere tali atti in modo "più visibile, più facile e più generalizzato". (ANSA MED)

www.ansa.it - 22/02/2021

⁴⁴ "Il jihad non è un pilastro dell'Islam (come la professione di fede, la preghiera, l'elemosina, il pellegrinaggio e il digiuno durante il Ramadan), ma è un dovere, prescritto da Dio attraverso il suo profeta Maometto. Nel Corano e in altri testi il termine jihad è spesso seguito dall'espressione *fi sabil Allah* "nel sentiero di Dio". Un musulmano dedica tutto sé stesso al jihad, allo stesso modo di un monaco che dedica la sua esistenza al servizio di Dio. Per il Corano, inoltre, il jihad è uno dei cancelli del Paradiso: a chi combatte per l'Islam il Corano spalanca le porte della beatitudine celeste, e chi muore nel compimento della guerra santa è un martire della fede. Questo accostamento tra vita monastica e vita del *mujiabid* ("colui che compie il jihad") potrà sembrare un po' forzato, irriverente, ma serve a spiegare l'enfasi religiosa, la devozione assoluta, l'atto di sottomissione a Dio di un musulmano impegnato nel jihad.

Ai nostri giorni in molti paesi musulmani si è fatto sempre più forte il richiamo a un'interpretazione rigida delle scritture. In questo clima di diffusa ostilità verso il mondo occidentale i terroristi cercano di strumentalizzare il linguaggio religioso e politico dell'Islam, cavalcando tesi estremiste che stravolgono il significato del jihad così come enunciato dal Corano. Uno degli obbiettivi dei terroristi è accentuare le contrapposizioni tra Occidente e Islam, negando la possibilità di una pacifica convivenza che è quanto invece la nostra storia comune ci ha insegnato".

Treccani enc., www.treccani.it.

vede tutt'oggi una persistente e grave disarmonia connessa con la mancata risoluzione delle aspettative della popolazione palestinese a seguito della nascita dello Stato di Israele⁴⁵, ha purtroppo creato continue conflittualità non solo tra le due comunità, ma anche coi vicini Stati confinanti, destabilizzando per diversi decenni l'intero Medio Oriente. Le svariate guerre arabo-israeliane⁴⁶ che si sono succedute dal

⁴⁵ Origine e nascita dello Stato di Israele

“Verso la fine dell'Ottocento, la diffusione del sionismo alimentò varie ondate migratorie ebraiche dall'Europa in Palestina. Dopo la fine del primo conflitto mondiale e lo smembramento dell'Impero ottomano, quando la regione fu affidata in mandato alla Gran Bretagna, lo statuto del mandato recepì gli impegni da questa assunti con la dichiarazione Balfour (1917) in favore della creazione di un 'focolare nazionale ebraico' in Palestina. La crescita della presenza ebraica, intensificatasi negli anni 1930 con gli arrivi provenienti soprattutto dall'Europa centrale e orientale, acuì l'opposizione araba antibritannica e antiebraica, che sfociò nel 1936 in una rivolta, protrattasi fino al 1939. Con il Libro Bianco del 1939 la Gran Bretagna formulò un progetto che prevedeva la nascita entro 10 anni di un unico Stato indipendente, che garantisse gli interessi essenziali di entrambe le comunità; limitava inoltre l'immigrazione e gli acquisti di terre da parte ebraica. Durante la Seconda guerra mondiale la situazione restò di fatto congelata.

Dopo il 1945 la crisi riesplse con violenza, connessa anche all'immigrazione clandestina dei superstiti della Shoah e alle azioni dei movimenti paramilitari ebraici. La Gran Bretagna rimise la questione alle Nazioni Unite: nel 1947 l'Assemblea generale approvò un piano di spartizione della Palestina fra uno Stato ebraico, uno arabo e una zona, comprendente Gerusalemme, da sottoporre ad amministrazione fiduciaria dell'ONU. Immediatamente respinta dagli Arabi, la risoluzione 181 stabilì anche la cessazione del mandato britannico entro il 1° agosto 1948. Mentre già dal novembre precedente infuriavano i combattimenti tra le due comunità, il 14 maggio 1948 fu proclamato lo Stato d'Israele”.

Treccani enc., www.treccani.it.

⁴⁶ *“Guerre che si combatterono tra gli Arabi e gli Israeliani tra il 1948 e il 1973. La prima trovò la sua maggiore premessa nel rifiuto da parte araba di accettare la spartizione della Palestina decisa dalle Nazioni Unite con la risoluzione del 29 novembre 1947. Il giorno successivo la proclamazione d'indipendenza d'Israele (15 maggio 1948) gli eserciti di Egitto, Siria, Transgiordania, Iraq e Libano invasero il territorio dello Stato ebraico. Malgrado le ancora deboli strutture del proprio esercito, Israele respinse le forze nemiche e invase la penisola del Sinai. Si pose fine alle ostilità con la tregua del luglio 1948, che permise a Israele di incorporare nei propri confini la Galilea orientale, il Negev e una striscia di territorio fino a Gerusalemme, di cui occupò la metà. Seguì (1949) una serie di trattati di armistizio separati fra lo Stato ebraico e l'Egitto, il Libano, la Giordania e la Siria.*

1948 al 1973, hanno lasciato in eredità un'instabilità di fondo nonostante Israele sia uscito sempre vittorioso da questi brevi conflitti regionali, acquisendo progressivamente il possesso di ampi territori che ancor oggi controlla militarmente ai fini della propria sicurezza⁴⁷. La situazione incandescente è stata nel

Il secondo conflitto scoppiò a seguito della nazionalizzazione del Canale di Suez (26 luglio 1956) attuata dal presidente egiziano Nasser. L'esercito d'Israele approfittò della difficile posizione internazionale in cui venne a trovarsi l'Egitto per realizzare una fulminea avanzata nel Sinai fino al Canale di Suez (29 ottobre - 5 novembre). La situazione fu complicata dall'intervento militare di Francia e Gran Bretagna (30 ottobre), i cui interessi erano stati colpiti dalla nazionalizzazione del canale. Tale intervento fu duramente condannato dall'ONU (in particolare dagli USA e dall'URSS) che, finite le ostilità (9 novembre), inviò in Egitto un corpo di spedizione, costringendo al ritiro le forze anglo-francesi e d'Israele. Allo Stato ebraico si riconosceva tuttavia il diritto di accedere, per i suoi traffici, al porto di Elat sul Golfo di Aqabah.

La situazione tornò critica nel maggio 1967, quando Nasser chiese il ritiro dei caschi blu dislocati lungo la frontiera del Sinai e decise di bloccare gli stretti di Tiran, bloccando il traffico navale nel Golfo di Aqabah e quindi anche il porto israeliano di Elat. Il 5 giugno 1967 Israele aprì le ostilità, protrattesi fino al 10 giugno successivo (guerra dei Sei giorni), con un potente attacco aereo che distrusse quasi per intero l'aviazione egiziana. Le forze israeliane occuparono Gaza e il Sinai a danno dell'Egitto, la Cisgiordania e la parte araba di Gerusalemme a danno della Giordania, gli altipiani del Golan a danno della Siria. La guerra dei Sei giorni fu seguita dall'importante risoluzione 242 (22 novembre 1967) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, cui avrebbero fatto riferimento tutte le successive iniziative di pace nella regione.

Nel tentativo di riconquistare i territori perduti, il 6 ottobre 1973 Egitto e Siria sferrarono un attacco coordinato contro Israele, dando inizio alla quarta guerra arabo-israeliana (detta anche guerra del Kippur, dal nome della festività ebraica celebrata nel giorno in cui ebbe inizio). All'offensiva araba seguì la controffensiva israeliana; poi, con la risoluzione 338 (22 ottobre 1973), il Consiglio di sicurezza ottenne la cessazione dei combattimenti, seguita nel 1974-75 dagli accordi di disimpegno fra Israele, Egitto e Siria, che consentirono, fra l'altro, la riapertura del Canale di Suez (giugno 1975), rimasto chiuso dopo la guerra dei Sei giorni. La pace separata fra Egitto e Israele (1979) e l'invasione israeliana del Libano (1982-85) modificarono sostanzialmente il conflitto arabo-israeliano che entrò in una nuova fase, focalizzandosi sul fronte siriano-libanese e nei territori palestinesi occupati da Israele nel 1967, senza più registrare momenti di scontro generalizzato”.

Treccani enc., www.treccani.it.

⁴⁷ *Alture del Golan, pur facenti parte del territorio siriano, sono state occupate nel 1967 durante la guerra dei sei giorni da Israele, che anche dopo la fine del conflitto ne ha mantenuto il controllo militare. Stessa situazione per la Cisgiordania, ampio*

tempo attenuata da accordi politici che non hanno però potuto superare le criticità benché abbiano avuto per lo meno il merito di scongiurare altri conflitti armati. Tutta l'area in questione di fatto è come una polveriera sempre pronta ad esplodere. Le ragioni della popolazione palestinese, pur se obiettivamente legittime, sono state pretestuosamente utilizzate sia dagli Stati Arabi, nelle varie controversie con Israele, sia dal fondamentalismo islamico⁴⁸ dell'era moderna,

territorio conquistato durante il medesimo conflitto. Era sotto il controllo della Giordania.

⁴⁸ *“Il grande movimento riformista, nato alla fine del 19° sec. dalla volontà dei suoi fondatori di trovare nel riferimento all'islamismo la risposta risolutiva di fronte alla crescita della potenza dell'Occidente, viene considerato come il vero predecessore dei movimenti fondamentalisti contemporanei. L'irano-afgano Ġamāl al-Din al-Āfġānī, l'egiziano Muḥammad 'Abdub e il siriano Rashīd Riḍā furono i maggiori esponenti di questa prima fase, intellettuale e meno conflittuale, dell'aspirazione dei musulmani a reintrodurre nella storia i loro riferimenti religiosi e culturali e a riconciliare rivelazione e ragione sulla scena della modernità. Fin dal 1884 la Salafīyya (da al-Salaf al-salib, «antenati ben guidati»), che si ispirava ad al-Āfġānī, enunciò il postulato di base dei movimenti fondamentalisti contemporanei, cioè che soltanto la piena applicazione della legge islamica può permettere di restaurare la passata grandezza della comunità musulmana e di porre fine alle incursioni militari, commerciali, ideologiche e culturali degli occidentali. Nel 1928, con la costituzione in Egitto dell'associazione dei Fratelli Musulmani (gam'īyyat al-Ikhwān al-muslimūn) a opera di Ḥasan al-Bannā', il movimento della Salafīyya iniziò uno sviluppo soprattutto politico. ...L'indiano Abū'l-'Alā' Mawdūdī fu uno dei grandi teorici del f. contemporaneo. Tra l'altro affermava che i popoli musulmani erano tornati a uno stato d'ignoranza preislamica e che, per controbilanciare l'influenza delle ideologie straniere apportatrici esclusivamente di danni, l'islamismo doveva essere reintrodotta nel cuore degli uomini e nella società, se necessario con la rivoluzione. L'islamismo giunge a rappresentare così la terza via fra il capitalismo e il socialismo. Nel 1941 Mawdūdī fondò nell'India britannica la Ġamā'at-i Islāmī, un movimento politico più elitario dei Fratelli Musulmani, che ricorreva all'infiltrazione nella sfera pubblica e all'impegno diretto nella competizione politica. La pessimistica analisi delle società musulmane di Mawdūdī fu condivisa da un altro grande teorico del f. contemporaneo, l'egiziano Sayyid Quṭb. Questi elaborò la base dottrinale più radicale, che costituisce il punto di riferimento per una parte del panorama fondamentalista, riprendendo il concetto della guerra santa intesa come lotta per far trionfare l'islamismo nel mondo. Quṭb si convinse tra l'altro della decadenza morale dell'Occidente, animato da uno spirito di crociata nei suoi rapporti con il mondo islamico, e rivendicò per quest'ultimo il ruolo di unica e vera civiltà.*

Con la rivoluzione iraniana del 1979 iniziò l'ascesa dei fonda-

caratterizzato da un'anima marcatamente ostile verso il corrotto mondo occidentale e dalla capacità di poter generare potenti organizzazioni terroristiche.

Ripercorrendo con ordine le tappe storiche, le prime azioni terroristiche furono condotte principalmente ai danni di Israele ad opera dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina⁴⁹ e di Al Fatah

mentalisti al potere, proseguita negli anni successivi in Sudan (dove Ḥasan al-Turābī riformò profondamente l'organizzazione dei Fratelli Musulmani, creando poi un Fronte Islamico, e conducendo una politica duramente repressiva nei confronti delle minoranze cristiane) e in Afghanistan, dove i gruppi fondamentalisti erano stati appoggiati durante gli anni 1980 dagli Stati Uniti in funzione antisovietica. Anche in seguito al sostegno dell'Iran, l'islamismo radicale si diffuse ulteriormente in diversi paesi. Così in Palestina i Fratelli Musulmani crearono nel 1987 il Movimento della resistenza islamica (Ḥamas) e in Algeria formarono nel 1990 un altro Ḥamas, prima di essere costretti per legge a trasformarsi nel 1997 in Movimento per la società della pace. In Algeria, la spietata attività terroristica dei gruppi fondamentalisti e la dura repressione governativa provocarono negli anni 1990 decine di migliaia di vittime soprattutto civili.

Il f., diffusosi nella maggior parte dei paesi musulmani e nella diaspora musulmana in Europa, ha come obiettivo il ristabilimento di una base istituzionale unica per tutto il mondo musulmano (il Califfato) e respinge la nozione di democrazia come contraria al principio di guida divina. I gruppi rivoluzionari, che si richiamano a Quṭb, sono convinti della necessità dell'azione diretta e della lotta armata contro i regimi non osservanti le regole rivelate da Dio e contro il taġūṭ («tiranno», termine coranico utilizzato di frequente per indicare il capo non legittimo). Il terrorismo internazionale legato al f. islamico, diretto soprattutto contro Israele e Stati Uniti, è culminato l'11 settembre 2001 con i gravissimi attentati di New York e Washington. Nuovo e potente attore del f. islamico è l'IS (Stato islamico), attivo dal 2006, che ha dichiarato ufficialmente l'istituzione del Califfato nel 2014 e che ha come obiettivi di attacchi terroristici anche i Paesi europei. Nel 2015, infatti, ha rivendicato la strage di Parigi del 13 novembre, nel 2016 quella di Bruxelles del 22 marzo, quella di Nizza del 14 luglio e quella di Berlino del 19 dicembre, nel 2017 quella di Londra del 22 marzo, quella di Manchester del 22 maggio, quella di Londra del 3 giugno, quella di Barcellona del 17 agosto, quella di New York del 31 ottobre, nel 2018 quella di Strasburgo dell'11 dicembre”.

Treccani enc., www.treccani.it.

⁴⁹ *“OLP Sigla dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina. Nata nel 1964 per iniziativa della Lega araba, a sostegno della lotta per l'indipendenza palestinese dall'occupazione israeliana, ne fu primo segretario il filonasseriano A. Shuqayri; dopo la guerra arabo-israeliana del 1967, vi confluirono le principali formazioni della diaspora palestinese e della guerriglia contro Israele. Passata sotto la guida di al-Fatah e del suo leader Yasser 'Arafat nel 1969, l'OLP fu coinvolta, nel corso degli anni*

che iniziarono⁵⁰ ad agire alla fine degli anni Sessanta,

Settanta e Ottanta, in una serie di atti di guerriglia e di terrorismo internazionale e interarabo (Settembre nero), mentre al suo interno avveniva una lotta di fazioni che sostenevano metodi più o meno radicali di lotta. Espulsa dalla Giordania nel 1970 e dal Libano nel 1982, l'Organizzazione stabilì successivamente la sua sede a Tunisi, fino al 1991. Nel 1988, dopo la prima intifada, Arafat proclamò lo Stato di Palestina, rinunciando agli obiettivi militari e, in parte, a quelli politici esposti nella Carta costitutiva dell'OLP, che fu per questo accolta nelle Nazioni unite come sola rappresentante del popolo palestinese. Nel 1993, gli Accordi di Oslo istituivano una Autorità nazionale palestinese, diretta dall'OLP, stabilita in Cisgiordania e a Gaza. L'attuazione solo parziale degli Accordi e l'ascesa di Hamas hanno tuttavia fortemente eroso il peso politico dell'OLP

Treccani enc., www.treccani.it.

⁵⁰ *Fatah (in arabo: "Conquista"), acronimo invertito di Hara-kat al-Tahrīr al-Waṭānī al-Filasṭīnī ("Movimento di Liberazione Nazionale della Palestina"), organizzazione politica e militare degli arabi palestinesi, fondata alla fine degli anni 1950 da Yassir Arafat e Khalīl al-Wazīr (Abū Jihād) con l'obiettivo di strappare la Palestina dal controllo israeliano conducendo guerriglia a bassa intensità. Alla fine degli anni 80 ha iniziato a cercare una soluzione a due stati attraverso vie diplomatiche, e i suoi leader sono stati protagonisti nel processo di pace di Oslo che ha istituito l'Autorità palestinese... Alla fine degli anni 1960 era la più grande e meglio finanziata di tutte le organizzazioni palestinesi e aveva assunto il controllo effettivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP). Dopo la guerra civile del settembre 1970 (nota come Settembre Nero [Aylūl Aswad]) in Giordania, l'esercito giordano costrinse i combattenti dell'OLP e di Fatah a uscire dalla Giordania e in Libano, e nel luglio 1971 le autorità giordane uccisero un rispettato leader di Fatah, Abū 'Alī 'Iyād. Più tardi quell'anno emerse un corpo militante estremista di Fatah, che si chiamò Settembre Nero in omaggio agli eventi del 1970. A novembre il gruppo assassinò il primo ministro giordano Wasfī al-Tel. Settembre Nero fu in seguito coinvolto in una serie di atti di terrorismo, principalmente contro Israele. Nel 1982 l'invasione israeliana del Libano meridionale, dove aveva sede Fatah, presentò un'ulteriore crisi. In un'operazione specificamente intesa a calmare l'attività di guerriglia palestinese lungo il confine libanese-israeliano, l'esercito israeliano estromise l'OLP e Fatah dal Libano meridionale; Tunisi, Tunisia, divenne la successiva base operativa. Avendo subito questa grave battuta d'arresto come organizzazione, fazioni rivali si svilupparono all'interno di Fatah durante il 1983 e si sviluppò una lotta per la leadership. Nel 1990, tuttavia, Arafat rivendicò la leadership di Fatah, che rimaneva il più grande membro costituente dell'OLP.... Tra la delusione causata dalla sconfitta e dalla divisione di Fatah e sullo sfondo della rivolta popolare conosciuta come la prima intifada (1987-93), il movimento rivale Hamas venne fondato per sfidare l'OLP nel 1987. La competizione con la neonata organizzazione per il sostegno popolare portò Fatah a intraprendere una strategia*

dopo la conclusione della Guerra dei sei giorni e dopo la cacciata dei palestinesi dalla Giordania. Gli attentati principali furono perpetrati negli anni 70/80, tra le azioni più eclatanti si ricordano l'irruzione ai Giochi olimpici di Monaco di Baviera del 1972 (rapimento e l'uccisione di 11 fra atleti e preparatori israeliani), l'attentato all'aeroporto di Fiumicino del 1973 (34 morti e 15 feriti), il dirottamento del volo Air France 139 nel 1976 e il dirottamento del transatlantico *Achille Lauro* nel 1985. Non si trattava dunque di iniziative su vasta scala ma di una forma di terrorismo chiaramente mirato e politico, strategicamente finalizzato a conseguire l'internazionalizzare del conflitto, l'acquisizione di credito presso i paesi occidentali forzando un loro intervento, ed "emanciparsi" almeno in parte dai paesi arabi e dal controllo a cui li hanno sempre sottoposti: il terrorismo viene pensato come "arma dei deboli" e moltiplicatore mediatico dello scontro locale. Col passare degli anni si consolidò lo stallo delle posizioni israeliane e palestinesi che pur intraprendendo svariate trattative non pervennero mai ad una reale soluzione delle discordie. Da una parte lo Stato d'Israele preoccupato di preservare la propria sicurezza interna e fronteggiare le continue azioni militari e terroristiche di Hamas e Fatah, il periodico lancio di missili dalla striscia di Gaza (una seria minaccia costantemente avvertita dalla popolazione israeliana) e l'Intifada, dall'altra l'Autorità Palestinese preoccupata di arginare il continuo ampliamento delle presenze dei coloni israeliani a discapito delle popolazioni palestinesi residenziali, tutelare i lavoratori palestinesi nelle aree controllate da Israele, assumere l'autonomia politica al rango di uno Stato. Entrambi vittime dell'azione dei falchi interni, di coloro che da una parte e dall'altra hanno da sempre osteggiato la realizzazione di un piano di pace universalmente condiviso. Basti ricordare che lo stesso leader palestinese Arafat nel 2001 fu costretto

di pragmatismo nella lotta per l'autodeterminazione palestinese. Nel 1988 l'OLP guidata da Fatah dichiarò l'indipendenza come governo in esilio, riconobbe l'esistenza dello Stato di Israele, respinse il terrorismo e abbracciò una soluzione a due Stati. Proseguì i negoziati con Israele e nel 1993 Israele e l'OLP firmarono un accordo di pace (gli accordi di Oslo). L'anno seguente fu istituita l'Autorità Palestinese per governare le emergenti regioni autonome palestinesi e la città di Gaza divenne il quartier generale di Fatah. Le elezioni si svolsero nelle aree amministrate dall'Autorità Palestinese nel 1996. Arafat vinse la presidenza e Fatah conquistò la maggioranza dei seggi all'interno del Consiglio legislativo palestinese (PLC); Hamas non partecipò alle elezioni. Arafat rimase presidente dell'Autorità Palestinese fino alla sua morte nel 2004...

Encyclopedia Britannica www.britannica.com

a decretare lo scioglimento di Fatah benché egli stesso ne fosse stato il fondatore, poiché i suoi militanti avevano bombardato con i mortai una colonia ebraica contravvenendo ai suoi ordini⁵¹. In tale contesto importantissimi negoziati svolti a Camp David e a Oslo si conclusero senza risultati.

Allo stesso tempo il terrorismo mediorientale ha progressivamente assunto forme più aggressive e una sempre più marcata matrice religiosa ad opera del fondamentalismo islamico. In una regione in cui primeggiavano i sovrani o i dittatori laici prendevano piede governi di ispirazione islamica, tra cui il regime dei Talebani⁵² in Afghanistan e quello degli

⁵¹ “L’ordine è giunto attraverso un comunicato di poche righe, diffuso senza fornire spiegazioni da radio Voce della Palestina. Ma il motivo sembra evidente: Al Fatah era diventato troppo estremista e radicale, trasformandosi in un’organizzazione militare che si è messa alla testa della rivolta, l’Intifada scoppiata sette mesi fa. E qualche giorno or sono ha evidentemente superato il limite che Arafat poteva sopportare e accertare, sparando una salva di colpi di mortaio contro una colonia ebraica e quindi rivendicando l’azione, presentata come l’inizio di una “vendetta” per la morte di tre suoi attivisti, uccisi da una controversa esplosione nella striscia di Gaza. Il capo dell’Olp aveva personalmente proibito gli attacchi con i mortai contro Israele: violare il suo divieto significava sfidare il suo potere. Di fatto, questo era quanto accadeva già da molti mesi: Al Fatah non riconosceva più la sua leadership, procedeva per la propria strada, guidata da una nuova generazione di comandanti sul capo e dirigenti politici, il più famoso dei quali, Morwhan Barghuti, è stato più volte indicato come un aspirante alla successione di Arafat. In una situazione simile, l’anziano leader supremo non aveva più scelta: doveva intervenire, e intervenire pesantemente. Ma sciogliere un movimento come Al Fatah potrebbe risultare complicato, rischioso o addirittura impossibile. Nato negli anni Sessanta, con un nome altisonante (vuol dire “vittoria”), Al Fatah è stato identificato per decenni con Arafat e con la lotta per la liberazione della Palestina. Tra i palestinesi, e in gran parte del mondo arabo, era un mito, quasi l’equivalente di un battagliero slogan”.

⁵² “Gruppo di fondamentalisti islamici formati nelle scuole coraniche afgbane e pakistane (dal pasbtō ṭālib «studente»), impegnato nella guerriglia antisovietica in Afghanistan; tra il 1995 e il 1996 sono emersi come vincitori della guerra civile afgana successiva al ritiro dell’URSS e, conquistato il potere, hanno imposto un regime teocratico basato sulla rigida applicazione della legge coranica. Rovesciati dall’intervento NATO del 2001 per i loro legami con al-Qā’ida e con il terrorismo di matrice islamica, hanno continuato a svolgere attività terroristica e di guerriglia contro le truppe della coalizione internazionale schierata in Afghanistan e contro quelle governative, estendendosi anche nelle regioni settentrionali del Pakistan. Negli anni i t. hanno ciclicamente perso e riguadagnato terreno: terminata nel dicembre 2014 la missione ISAF, dal gennaio dell’anno successivo è stata avviata la Resolu-

Ayatollah, eminenti dottori di scienze religiose e giuridiche, alti dignitari della gerarchia sciita, quasi un’aristocrazia teologica, che esercitavano un forte ruolo politico in Iran⁵³ dall’avvento della Repubblica islamica nel 1979.

In quegli stessi anni, sulla scena mediorientale comparve la figura di Osama BIN LADEN⁵⁴, sceic-

te Support a sostegno delle forze di sicurezza afgbane, che prevede operazioni di controterrorismo e forze protection. Dal 2015 i talebani hanno ripreso a guadagnare terreno, fomentati anche dall’avanzata dell’organizzazione terroristica IS: il conflitto tra i due gruppi è stato particolarmente accentuato nella regione del Khorasan, ubicata tra Afghanistan e Pakistan, dove opera Wilayat Khorasan, movimento terroristico affiliato a IS che è riuscito a imporsi su un’ampia area e la cui crescente presenza ha spinto un’ala del movimento a operare per il riconoscimento dell’autorità t. da parte del governo ufficiale, mentre sono proseguiti da parte della frangia più estremista gravissimi attentati a civili, frequentemente effettuati come attacchi coordinati con attentatori suicidi, che hanno compromesso il consolidamento dei processi di pace. Dalla primavera 2021, a seguito del progressivo ritiro delle truppe NATO, il gruppo fondamentalista ha scatenato una nuova offensiva, arrivando nel mese di settembre, terminate le missioni di pace e ottenuto il pieno controllo del Paese, a formare un esecutivo ad interim guidato dal terrorista M.H. Akhund”.

Treccani enc., www.treccani.it

⁵³ “La rivolta in Iran, l’ayatollah Khomeini. In Iran, lo shah Muhammad Reza negli anni ‘60 tentò di porre in essere alcuni progetti modernizzatori. La sua opera incontrò, però, l’ostilità dei settori più conservatori della classe politico-religiosa del Paese. Tra questi era Khomeini (ca. 1900-1989), religioso e uomo politico iraniano, profondamente ostile alle novità: ottenuto il titolo di ayatollah, fu arrestato nel 1963 e nel 1964 andò in esilio in Iraq, da dove pose le basi per la rivoluzione in Iran. Venne espulso dall’Iraq nel 1979, recandosi a Parigi. Lì assistette al crollo della monarchia iraniana per la pressione di manifestazioni popolari stimulate dai suoi scritti. Nel febbraio del 1979 fece trionfale ritorno in patria diventando la massima autorità politica e proclamando l’Iran repubblica islamica (1° aprile 1979). L’Iran ebbe una nuova costituzione teocratica che fece di Khomeini il leader religioso a vita del Paese. L’ayatollah avviò l’eliminazione fisica delle opposizioni laiche e comuniste, accentuando i caratteri repressivi del suo governo a partire dagli anni ‘80, quando fu attaccato dall’Iraq che intendeva affermare la propria egemonia nella regione. Tale guerra terminò grazie a una mediazione dell’ONU nel 1988. Nel 1989, morto Khomeini, gli sono succeduti alla guida spirituale del Paese Ali Khamenei, a quella politica il moderato Rafsanjani (fino al 1997)”.

Enciclopedia www.sapere.it

⁵⁴ “Sceicco di origine saudita (1957-2011). Nato a Riyad, in Arabia Saudita, da madre siriana, diciassettesimo di 52 fratelli e figlio di un facoltoso imprenditore originario dello Yemen del Sud, Muhammad ibn Awad ibn Ladin (attivo nel settore del-

co saudita che decise di investire tutte le proprie risorse nella lotta contro l'occupazione sovietica in Afghanistan, abbracciando la causa dei Mujaheddin, partecipando in prima persona alla lotta armata. L'occupazione cessò ufficialmente il 15 febbraio 1989, con il completo ritiro delle truppe dell'Armata Rossa dopo oltre nove anni. Successivamente Bin Laden continuò ad agire nel territorio afgano e nel vicino Pakistan, con l'obiettivo di creare un'organizzazione militare capace di elevare lo scontro contro l'Occidente e Israele.

L'evoluzione terroristica viene segnata, quindi, dalla costituzione nel giugno 1998 del "Fronte internazionale islamico per la guerra santa contro gli ebrei e i crociati". Al Fronte internazionale islamico aderì

le costruzioni sotto il beneplacito della famiglia reale saudita), alla morte di quest'ultimo ne ereditò un notevole patrimonio. Alla fine degli anni Ottanta, bin Laden fondò l'organizzazione terroristica al-Qaida (nella quale confluirono molti dei militanti del MAK): l'obiettivo era il finanziamento, l'addestramento e la promozione della guerriglia islamica contro il governo afgano sostenuto dalle forze sovietiche. Dopo il ritiro dell'URSS dal territorio afgano (1989) e la guerra del Golfo (1990-91), al-Qaida, costituita da militanti prevalentemente di origine araba, rivolse la propria iniziativa contro gli Stati Uniti, contando su una rete internazionale di sostegno.

Oltre che dal patrimonio personale di bin Laden, si ritiene che le principali fonti di finanziamento siano provenute dalle organizzazioni islamiche occidentali, da fondi americani e sauditi originariamente destinati alla guerriglia afgana, da contributi di ricchi uomini d'affari. Dopo il ritorno di bin Laden in Afghanistan nel 1996 (aveva lasciato il paese nel 1989), al-Qaida accentuò il suo legame con il regime dei talebani. L'organizzazione è ritenuta responsabile di numerosi atti terroristici, tra i quali gli attentati alle ambasciate statunitensi in Tanzania e Kenya nell'agosto 1998 (per i quali bin Laden smentì il proprio coinvolgimento) e gli attacchi dell'11 settembre 2001 a New York e a Washington. Considerato il mandante morale e materiale della strage, bin Laden diventò il nemico principale degli USA. Solo il 1° maggio 2011, dopo un decennio di ricerche e grazie a mirate operazioni di intelligence, le forze militari statunitensi hanno individuato il suo rifugio, nei pressi di Islamabad. Perso il suo fondatore, Osama bin Laden, quel poco che resta dell'organizzazione centrale deve trovare una nuova leadership. E non si tratta soltanto di nominare un capo ma di creare un apparato che funzioni. Non sarà facile. Chiunque indosserà il mantello lasciato da bin Laden è difficile che possa avere lo stesso carisma e la capacità di unificare. Per questo alcuni degli ideologi hanno ipotizzato una soluzione pragmatica: «Al-Qaida non è più un'organizzazione gerarchica basata su nomi specifici, ma piuttosto una missione condivisa da tutti i mujaheddin che compongono la umma, la comunità musulmana».

Treccani, il portale del sapere, www.treccani.it

rono sette gruppi jihadisti radicali, che predicavano la necessità della guerra santa all'America e a Israele. *Al Qaeda* rappresentava il braccio armato, la componente militare.

L'ispirazione al Corano motivava e guidava le azioni del Fronte Islamico che trovava nei versetti coranici importanti riferimenti tra cui in particolare questo: «Aggredite coloro che vi aggrediscono allo stesso modo. *Temete Allah e sappiate che Allah è con coloro che Lo temono.*» (Sura 2, La Giovenca, versetto 194).

Un'impressionante serie di attentati terroristici segnò l'entrata in campo dell'organizzazione. I primi attentati di rilievo furono compiuti ai danni delle sedi diplomatiche statunitensi a Nairobi (Kenia) e Dar Es Salaam (Tanzania), a mezzo di ordigni esplosivi che causarono complessivamente la morte di 224 persone e circa 4000 feriti. Era il 7 agosto 1998, data scelta simbolicamente in quanto coincideva con la ricorrenza dell'arrivo delle truppe americane sul suolo saudita in occasione della prima guerra del Golfo⁵⁵.

⁵⁵ Lo scoppio della prima guerra del Golfo
«È l'estate del 1990. Sono passati due anni dalla fine del sanguinoso conflitto tra Iraq e Iran, costato la vita complessivamente, secondo alcune fonti, ad almeno un milione di persone. La guerra, durata otto anni, ha causato enormi danni alle economie di entrambi i Paesi. La popolazione irachena è stremata e la disoccupazione raggiunge livelli insostenibili. Nel 1990 l'Iraq, che per finanziare la guerra contro l'Iran ha contratto un debito con altri Paesi del Golfo per oltre 70 miliardi di dollari, è sull'orlo della bancarotta. Tra i Paesi creditori che esigono la restituzione delle somme erogate, c'è anche un piccolo Stato, il Kuwait. Per l'allora presidente iracheno, Saddam Hussein, quel debito deve invece essere cancellato. Sostiene che l'Iraq ha combattuto contro l'Iran in difesa di tutta la nazione araba e dei Paesi del Golfo. Saddam Hussein non solo si rifiuta di estinguere il debito, ma accusa il Kuwait di aver estratto illegalmente, durante il periodo del conflitto tra Iran e Iraq, petrolio iracheno da alcuni pozzi al confine. Le accuse vengono formalizzate in una lettera inviata alla Lega Araba il 15 luglio del 1990. Pochi giorni dopo, si passa dalle parole alle azioni militari. Il 2 agosto del 1990, i carri armati iracheni invadono Kuwait City. Ha inizio così la prima guerra del Golfo.

Il 2 agosto 1990 le truppe irachene attraversano il confine e rapidamente occupano il Kuwait, un piccolo Paese con ricche riserve petrolifere. Dopo l'invasione, l'emiro del Kuwait chiede l'intervento degli Stati Uniti. L'allora presidente iracheno, Saddam Hussein, proclama l'annessione del Kuwait che dichiara anche 19.ma provincia del Paese. L'annessione non viene riconosciuta dalla comunità internazionale. Il 6 agosto il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite vota una prima risoluzione per l'embargo contro l'Iraq. Il 29 novembre il Consiglio di sicurezza dell'Onu approva la risoluzione numero 678, con cui autorizza,

Successivamente, l'11 settembre 2001, l'organizzazione colpì gli Stati Uniti direttamente sul suolo nazionale attraverso il dirottamento di quattro voli commerciali ad opera di 19 terroristi. I primi due aerei colpirono le Twin Towers, grattacieli gemelli, sedi del World Trade Center ed emblemi di Manhattan, provocandone il crollo, il terzo colpì la sede del Pentagono a Washington, mentre l'ultimo non raggiunse l'obiettivo, presumibilmente la Casa Bianca, precipitando a seguito della rivolta dei passeggeri. Complessivamente morirono 2977 persone.

L'immediata rivendicazione dell'attentato da parte di Al Qaeda, la certezza dell'ospitalità offerta al leader Osama Bin Laden da parte del regime dei Talebani che avevano assunto il controllo dell'Afghanistan dopo il ritiro sovietico e dopo una brevissima guerra civile, indusse gli Stati Uniti ad intervenire militarmente con l'appoggio del Regno Unito⁵⁶.

Gli anni successivi al 2001 videro un crescente clima di incertezza nello scenario mondiale, e nel Medio Oriente in particolare. Le tensioni tra gli Stati Uniti

a partire dal 15 gennaio 1991, l'uso di tutti i mezzi necessari per costringere l'Iraq a ritirare le proprie truppe dal Kuwait. Scaduto l'ultimatum, una coalizione guidata dagli Stati Uniti avvia le operazioni militari. È la notte tra il 16 e il 17 gennaio del 1991. Si apre la più imponente operazione militare internazionale dalla Seconda Guerra Mondiale. La campagna aerea, cominciata in quella notte, rende inutilizzabili cruciali infrastrutture irachene. Il 23 febbraio ha inizio l'operazione di terra per la liberazione del Kuwait. Pochi giorni dopo si vivono le ultime fasi del conflitto. Il 27 febbraio le truppe irachene cominciano a lasciare il Kuwait. E il 28 febbraio 1991 l'allora presidente americano, George Bush, proclama il cessate il fuoco".

Publicato su www.vaticannews.va 28/02/2021

⁵⁶ *"20 settembre - Il presidente degli Stati Uniti George W. Bush chiede al governo dei talebani di consegnare Osama bin Laden e chiudere i campi di addestramento di Al Qaeda nel paese. i talebani rifiutano l'ultimatum di Bush per mancanza di prove che collegano bin Laden agli attentati.*

7 ottobre 2001 - Parte l'Operazione Enduring Freedom. Stati Uniti e Regno Unito avviano una campagna di bombardamenti aerei contro Al Qaeda e i talebani, mentre sul terreno va avanti l'offensiva dell'Alleanza del Nord.

14 novembre - Kabul cade e i talebani si ritirano nella roccaforte di Kandahar, che cadrà il 9 dicembre, segnando la fine dell'Emirato islamico.

5 dicembre - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite autorizza la creazione dell'International Security Assistance Force per mantenere la sicurezza in Afghanistan e assistere il governo di Kabul. Dell'Isaf farà parte anche un contingente italiano, schierato prima a Kabul e poi a Herat".

Tratto da www.repubblica.it, esteri, pubblicato on line il 31.08.2021

e l'Iraq, accusato di minacciare la pace del mondo detenendo armi di distruzione di massa, condusse alla Seconda Guerra del Golfo, alla quale partecipò una coalizione internazionale composta da 38 Stati, tra cui anche l'Italia. I combattimenti iniziarono il 20 marzo 2003 e si conclusero il primo maggio successivo con la caduta del regime di Saddam Hussein⁵⁷.

Al termine del conflitto, la risoluzione ONU 1483 del 22 maggio 2003 approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, invitava tutti gli Stati a contribuire alla rinascita dell'Iraq, favorendo la sicurezza del popolo iracheno e lo sviluppo della nazione. Parte degli Stati che avevano partecipato al conflitto, mantennero proprie truppe nella Coalizione Multinazionale per il mantenimento della pace. Ma le operazioni di ricostruzione e stabilizzazione furono tutt'altro che semplici.

In quegli stessi anni Al Qaeda perpetrò altri gravissimi attentati tra cui in particolare quello di Madrid l'11 marzo 2004, allorquando a bordo di quattro tre-

⁵⁷ *"Il 20 marzo 2003 iniziava la Seconda Guerra del Golfo, l'invasione dell'Iraq da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti, definita dagli oppositori del conflitto in tutto il mondo, la "guerra del petrolio". L'obiettivo dichiarato, a un anno e mezzo dagli attacchi dell'11 settembre 2001, era la fine del regime di Saddam Hussein, accusato di volersi dotare di armi di distruzione e di legami con il terrorismo islamico. Come spiegò nel 2003 l'allora presidente Usa, George W. Bush, l'intento dell'operazione militare "Iraqi Freedom" era di "disarmare l'Iraq, liberare i suoi abitanti e difendere il mondo da un serio pericolo". L'operazione, sottolineò Bush, era finalizzata ad assicurare "che i cittadini degli Stati Uniti ed i nostri amici ed alleati non vivano alla mercé di un regime fuorilegge che minaccia la pace con armi di distruzione di massa". Nel gennaio nel 2002, Bush aveva definito l'Iraq, l'Iran e la Corea del Nord come "l'asse del male". Poco più di un anno dopo, a febbraio, Colin Powell, al tempo segretario di Stato americano, fornì al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite le prove secondo cui Baghdad stava continuando a lavorare alla costruzione di armi per la distruzione di massa e manteneva legami con organizzazioni terroristiche, ingannando sistematicamente gli ispettori delle Nazioni Unite. Ma l'anno seguente fu proprio un rapporto del Senato Usa a riferire che gli elementi usati per il discorso di Powell furono ampiamente "ingigantiti, fuorvianti e sbagliati". Secondo gli esami delle autorità statunitensi non c'era una prova formale della cooperazione tra Saddam Hussein e al-Qaida e più tardi, inoltre, gli ispettori Onu confermarono che non erano state trovate armi di distruzione di massa. La guerra durò pochi mesi: il primo maggio 2003, Bush, sulla portaerei Abraham Lincoln, proclamò la fine dei combattimenti. Nonostante il rovesciamento di Saddam Hussein, la resistenza irachena sarà durissima e il cammino verso la normalizzazione pieno di battute d'arresto".*

Publicato su www.rainews.it 20/03/2017

ni regionali furono fatti esplodere ordigni esplosivi, causando la morte di 192 persone. Il 7 luglio 2005 successivo fu colpita Londra anche in questo caso con ordigni esplosivi fatti esplodere su tre treni della metropolitana ed un autobus, causando la morte di 56 persone.

Anche l'Italia fu colpita dagli attacchi terroristici ma non sul suolo nazionale bensì in Iraq, nella città di Nassiriya il 12 novembre 2003, allorché il conducente di un camion imbottito di esplosivo si lanciò contro le infrastrutture della base del contingente italiano MSU⁵⁸ "Maestrale" causando la successiva deflagrazione del deposito di munizioni e la morte di 28 persone, 19 italiani, dei quali 12 Carabinieri, 5 militari dell'Esercito Italiano e 2 civili.

L'instabilità politica e socioeconomica colpì l'intera regione. In Iraq si verificavano quotidiani attentati

⁵⁸ "L'esportazione del "modello Carabinieri" trova nella M.S.U. (Multinational Specialized Unit) il proprio elemento qualificante: si tratta dell'originale contributo dell'Arma che, nella sua duplice veste di forza "militare" e "di polizia", è in grado di svolgere compiti operativi di imposizione dell'ordine e della sicurezza pubblica (law enforcement) fornendo al contempo l'assistenza necessaria per la ricostruzione e il funzionamento delle istituzioni locali (institution building).

Il peacekeeping svolto dall'Arma nasce e si sviluppa nell'ambito della NATO con l'impiego, alla fine degli anni '90, dei primi due Reggimenti M.S.U. in Bosnia e in Kosovo, dove ancora oggi i Carabinieri continuano ad essere presenti con assetti diversi. In Bosnia è schierata la prima missione della Forza di Gendarmeria Europea, la EUFOR "Althea", strutturata in una Unità Integrata di Polizia (I.P.U.), che replica le capacità e l'organizzazione dell'M.S.U. In Kosovo, invece, è tuttora presente un Reggimento M.S.U. per il mantenimento dell'ordine e la tutela delle minoranze e, dal 9 dicembre 2008, un ulteriore contingente di Carabinieri è operante nella nuova missione dell'Unione Europea, EULEX.

Oggi l'M.S.U., vero e proprio gioiello di famiglia, è una realtà dell'Alleanza Atlantica e un modello di riferimento per l'Unione Europea e la comunità internazionale.

Negli ultimi anni le missioni di pace si sono trasformate, orientandosi sempre più al processo di ricostruzione delle istituzioni nelle aree di crisi e in questo senso si è evoluto anche l'impegno operativo dell'Istituzione.

Una componente dell'Arma opera in Iraq, a Baghdad, nell'ambito della "NATO Training Mission" per la formazione della Gendarmeria irachena, la Iraqi National Police, proseguendo in quella funzione di formazione delle forze di sicurezza locali che era già stata iniziata dalla M.S.U. nell'operazione "Antica Babilonia".

Tratto da "LE AREE DI OPERAZIONI E LA SICUREZZA DELLE SEDI DIPLOMATICHE" pubblicato su www.carabinieri.it

terroristici sia ai danni dei contingenti armati della Coalizione Internazionale, sia ai danni della popolazione civile divisa tra Sunniti e Sciiti in perenne antica lotta tra di loro. La vicina Siria era martoriata a sua volta da una guerra civile avviata a seguito del tentativo di reprimere con la forza gli oppositori al regime di Bashar Assad. In tale contesto vaste aree territoriali dell'Iraq e della Siria, posizionate tra l'altro lungo la linea di confine dei due Stati, si trovavano di fatto al di fuori di qualsiasi forma di controllo governativo. In quest'area territoriale, "terra di nessuno e di tutti", il 29 giugno 2014 prese improvvisamente forma uno Stato autoproclamatosi ISIS, ossia *Stato Islamico dell'Iraq e della Siria*, guidato da Abū Bakr al-Baghdādī⁵⁹, il cosiddetto Califfo nero. Combattenti da ogni parte del mondo arabo e persino dall'Europa raggiunsero il neo Califfato per mettersi al servizio della causa. Ne conseguì un'escalation di attentati terroristici, sia in Medio Oriente che in Europa, innumerevoli macabre uccisioni di massa svolte con una ritualistica estremamente simbolica e sanguinaria. La comunità internazionale reagì compatta nel condannare questo nuovo terrorismo mediatico fatto di esecuzioni al filo della lama di coltelli e di scimitarre, riprese e proiettate sugli schermi di tutto il mondo con i loro proclami densi di minacce contro l'Occidente e gli Ebrei. Contrariamente alle precedenti strategie interventiste, stavolta si preferì preparare e sostenere il neo costituito esercito iracheno e soprattutto la

⁵⁹ "La prima volta di Abu Bakr al-Baghdadi in mondovisione fu un evento epocale. L'uomo che aveva proclamato la nascita dello Stato islamico appariva vestito con un lungo abito nero, orologio dorato al polso, turbante nero e una barba folta, nella moschea Al-Nour di Mosul, dove pronunciò un sermone rivolto a tutta la umma. «In verità, io sono messo alla prova da questa grande questione. Mi è stata data l'autorità sopra di voi, ma non sono il migliore e non sono migliore di voi. Se vedete che sono nel giusto, allora supportatemi. Se vedete che sto sbagliando, avvisatemi, e rimettetemi sulla giusta via, e obbedite a me tanto quanto io obbedisco a Dio che è in voi» disse dal balcone accompagnato dalle preghiere dei fedeli accorsi nella città irachena conquistata dai miliziani il 10 giugno del 2014. Da lì a poco il Califfato si sarebbe espanso fino a Raqqa, in Siria, per fissarne la capitale. Il jihad non era più solo un'ideologia della guerra ma il manifesto di una nuova teocrazia che doveva fare proseliti in tutto il mondo musulmano (e non solo arabo). «Coloro che possono immigrare nello Stato islamico dovrebbero farlo perché l'immigrazione nella casa dell'islam è un dovere. Affrettatevi o musulmani a venire nel vostro Stato. È il vostro Stato. La Siria non è per i siriani e l'Iraq non è per gli iracheni. Questa terra è per i musulmani, tutti i musulmani».

Sebastiano Caputo pubblicato su [Treccani www.treccani.it](http://www.treccani.it) il 21/06/2017

milizia curda, dando loro l'appoggio militare aereo. La scelta di non inviare direttamente sul campo eserciti occidentali fu presa tenendo conto del possibile effetto destabilizzante insito in una simile missione di guerra. Una guerra condotta dagli infedeli occidentali contro lo Stato Islamico avrebbe potuto innescare la sollevazione delle masse islamiche più oltranziste e mettere in difficoltà i governi moderati degli Stati del Medio Oriente.

L'azione militare venne condotta su più fronti ed erose progressivamente le unità combattenti dell'ISIS fino a pervenire nel 2019 alla completa riconquista di tutte le località siriane ed irachene su cui era stato issato il vessillo del Califfato⁶⁰. Il leader Abu Bakr al-Baghdadi morì suicida pochi mesi dopo, il 27 ottobre, per evitare di farsi catturare.

Nonostante la sconfitta militare sul campo l'ISIS rimane ancora attiva come organizzazione terroristica e insieme ad Al Qaeda si teme che non tarderanno a colpire nuovamente. Il recente ritorno al potere dei Talebani in Afghanistan e la proclamazione della rinascita del loro Stato Islamico non contribuisce a rasserenare la situazione generale.

Le vicende del Medioriente, dunque, mettono in evidenza quanto sia ancora forte il sentimento antisemita in una parte non esigua delle popolazioni. Governi teocratici e organizzazioni terroristiche esprimono quotidianamente gravissime minacce contro Israele e contro gli Ebrei. Esponenti della cultura araba e dei mass media sia pure con toni apparentemente più moderati fomentano costantemente odio e disprezzo. In quel mondo martoriato da mille

⁶⁰ *“Isis, cade anche l'ultima roccaforte in Siria: “È la fine del Califfato, sconfitto al 100%. Momento storico”*

La riconquista di Baghuz mette fine a quasi cinque anni di guerra contro lo Stato Islamico in Siria e in Iraq. Nelle scorse settimane, le milizie curde avevano dato inizio alla battaglia finale per espellere l'Is dal suo ultimo presidio...Anche l'ultima roccaforte dello Stato Islamico in Siria, Baghuz, è stata liberata. L'annuncio arriva dalle Forze democratiche siriane (Sdf) che tramite il loro portavoce Mustafa Bali hanno dichiarato la liberazione della cittadina siriana, caduta nelle mani del sedicente Stato Islamico nel 2013. “Le Forze democratiche siriane dichiarano la totale eliminazione del cosiddetto Califfato e la sconfitta territoriale al 100% dell'Isis. In questo giorno unico, commemoriamo migliaia di martiri i cui sforzi hanno reso possibile la vittoria”, ha annunciato Bali su Twitter. Una notizia confermata anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che su Twitter ha scritto: “Lo Stato islamico in Siria è stato sconfitto al 100%“. I combattenti dell'alleanza kurdo-araba sostenuta dagli Stati Uniti hanno alzato la loro bandiera gialla per celebrare la storica vittoria”.

F.Q. Pubblicato su www.ilfattoquotidiano.it il 23/3/2019

sofferenze, divisioni e profonde lacerazioni sono sempre più numerosi coloro che sostengono che la Shoah sia stata enfatizzata se non addirittura appositamente creata al fine di giustificare e sostenere il progetto della nascita dello Stato di Israele e la sua attuazione.

Si diffonde così e si consolida, anche in ambienti colti, il convincimento che il sionismo abbia tessuto trame e manovre per assicurarsi posizioni di potere nel Medio Oriente attraverso la nascita dello Stato di Israele e nel mondo intero attraverso il controllo della finanza internazionale.

Tutto ciò continuerà a generare antisemitismo e con esso sostegno alle tesi negazioniste, e ciò non soltanto nel Medio Oriente ma anche in Europa e negli Stati Uniti dove, come anzidetto, prolifera una galassia corposa di movimenti xenofobi, razzisti e/o neonazisti.

Nonostante la comunità internazionale abbia adottato un corpo normativo specificamente rivolto ai diritti umani, accompagnato da solenni enunciazioni e condiviso attraverso trattati e convenzioni, il neonazismo e l'estremismo di destra hanno comunque progressivamente ripreso quota, raccogliendo consensi e adesioni nelle giovani generazioni. Allo stesso tempo nei paesi dell'Est Europa egemonizzati dai regimi comunisti della galassia sovietica, fino all'avvento della Perestroika di Michael Gorbaciov e alla caduta del muro di Berlino, persisteva la mancanza di democrazia e la limitazione delle libertà individuali, spesso accompagnata da feroci repressioni. La progressiva caduta dei governi di ispirazione bolscevica determinava la fine dell'influenza sovietica in Europa e nel mondo intero e il sorgere di democrazie più o meno libere di esprimere la volontà popolare. Negli ultimi due decenni, anche in questi territori sono sorti gruppi neonazisti, particolarmente attivi in Ucraina e nell'ex Germania dell'Est.

Quali le cause? Diverse, sociali, economiche e politiche. In primo luogo, come anzidetto, un terreno sempre fertile alimentato dai nostalgici del nazifascismo, poi sentimenti pervasi da un forte nazionalismo in contrapposizione all'idea politica della moderna Europa, troppo aperta secondo costoro verso gli stranieri.

Fino alla fine degli anni novanta, in una situazione generale caratterizzata da un'immigrazione alquanto costante ed intensa dal dopoguerra in poi, soprattutto dal Nord Africa e dal Medio Oriente verso il cuore dell'Europa, il Regno Unito e i paesi Scandinavi, il fenomeno è stato gestito senza rilevanti criticità conseguendo nel tempo una buona integrazione dei forestieri nelle comunità locali, specialmente laddove si avvertiva la necessità di nuove forze lavoro a sostegno delle attività produttive locali. Altrove invece

si sono verificate moderate tensioni ed intolleranze, in particolare nelle numerose località interessate da flussi immigratori di mero transito e nelle località più povere ove la contestuale presenza territoriale di una manodopera a basso costo incideva sull'occupazione lavorativa locale.

Nel XXI secolo l'acuirsi delle conflittualità nel medio Oriente a causa delle numerose aree di crisi consolidate in particolare in Afghanistan, Iraq, Siria, Libano, Yemen, Palestina e Kurdistan, enfatizzate dall'azione destabilizzante del fondamentalismo islamico e del terrorismo, ha incentivato massicci flussi di profughi ed esuli politici verso le porte dell'Europa in particolare nell'area sudorientale, dalla Turchia alla Grecia, ove sono stati allestiti campi di accoglienza che vedono la costante presenza di centinaia di migliaia di persone. Analogamente lungo i confini meridionali, l'instabilità conseguente alla crisi libica ed alla feroce azione condotta da numerosi gruppi terroristici operanti in molti Stati del Nord e del Centrafrica, di cui poco si parla troppo poco, ha causato da tempo un costante esodo delle popolazioni africane verso le coste del Mediterraneo, ove trafficanti di esseri umani gestiscono i trasferimenti via mare soprattutto verso l'Italia.

Conseguentemente movimenti di estrema destra inneggianti al razzismo e alla xenofobia, in gran parte esplicitamente neonazisti o neofascisti, predicanti e praticanti approcci violenti, prevaricatori ed antidemocratici si sono moltiplicati in tutta l'Europa, raccogliendo adesioni tali che alcuni di questi hanno potuto persino conseguire seggi parlamentari nei rispettivi Stati, per adesso in posizioni politicamente minoritarie. Decisamente numerosi sono stati gli attentati perpetrati ad opera di gruppi neofascisti o neonazisti, ma non sono mancati casi anche eclatanti di azioni condotte da persone ufficialmente non inquadrati in organizzazioni, come accaduto il 22 luglio 2011 in Norvegia allorché un attentatore isolato prima fece esplodere un ordigno nel quartiere di Oslo, sede dei palazzi governativi, causando la morte di otto persone, poi raggiunse la vicina isola di Utøya ove con armi automatiche fece fuoco su centinaia di giovani del Partito Laburista Norvegese riuniti per un campus, uccidendone 69 e ferendone oltre 200. Le sue motivazioni? La politica del partito laburista e l'immigrazione musulmana nello stato norvegese⁶¹.

⁶¹ “Gli attentati del 2011 in Norvegia furono due attacchi terroristici coordinati volti ad attaccare il governo della Norvegia, un seminario politico estivo e la popolazione civile avvenuti nella città di Oslo e sull'isola di Utøya il 22 luglio 2011, che causarono in totale settantasette vittime.

Se uno dei motivi che sicuramente può ritenersi di comune interesse di tali movimenti è costituito appunto dall'intolleranza verso l'immigrazione, con le conseguenti derive xenofobe e razziali nei gruppi più estremi, un altro elemento comunemente adeso a questa piattaforma ideologica è costituito dall'antisemitismo. L'avversione alla fede ebraica ed al sionismo permane immutata, nella rinnovata convinzione che “i savi del Priorato di Sion” siano sempre all'opera per il raggiungimento del loro scopo, ossia il controllo del mondo intero.

In tale contesto, la situazione in Germania segna un progressivo incremento dei crimini commessi con finalità antisemite. Un dettagliato servizio giornalistico fatto dal Francesco De Felice, corrispondente in Berlino per l'Agenzia Nova, fornisce dati ed informazioni che evidenziano questa evoluzione negativa. In particolare riferisce che “nel 2020, secondo gli ultimi dati dell'Ufficio federale di polizia criminale (BKA) sui reati di matrice politica, i crimini di antisemitismo sono aumentati del 15,7 per cento a 2.351 dai 2.032 dell'anno precedente. L'odio contro gli ebrei è, dunque, ancora vivo in Germania e non conosce confini, né di colore politico né di fede religiosa. L'antisemitismo

Il primo attacco consistette nell'esplosione di un'autobomba col bagagliaio imbottito di ANFO nel centro di Oslo, precisamente nel quartiere Regjeringskvartalet (ove si trovano i palazzi del governo norvegese). L'automobile era stata parcheggiata di fronte al palazzo ospitante l'ufficio del primo ministro norvegese Jens Stoltenberg; nell'esplosione morirono otto persone e 209 rimasero ferite, di cui dodici gravemente.

Il secondo attacco avvenne meno di due ore dopo sull'isola di Utøya, nel Tyriffjorden, ove era in corso un campus organizzato dalla sezione giovanile del Partito Laburista Norvegese. Un uomo vestito con una strana uniforme simile a quella della polizia e provvisto di documenti falsi giunse sull'isola e aprì il fuoco sui partecipanti al campus, uccidendone 69 e ferendone 110, di cui 55 in maniera grave. Fu l'atto più violento mai avvenuto in Norvegia dalla fine della seconda guerra mondiale.

Il responsabile degli attentati, Anders Behring Breivik, trentaduenne norvegese simpatizzante dell'estrema destra, fu arrestato in flagranza a Utøya. Rinviato a giudizio, fu processato tra il 16 aprile e il 22 giugno 2012 a Oslo; in tribunale affermò di avere compiuto gli atti per mandare un “messaggio forte al popolo, per fermare i danni del partito laburista” e per fermare “una decostruzione della cultura norvegese per via dell'immigrazione in massa dei musulmani”. Breivik stesso venne ritratto in un video con indosso simboli cristiani e divise dei Cavalieri Templari. Riconosciuto unico responsabile e sostanzialmente sano di mente, il 24 agosto seguente Breivik fu condannato a ventuno anni di carcere (pena massima dell'ordinamento norvegese)”

Tratto da “Attentati del 22 luglio 2011 in Norvegia”. Pubblicato su <https://it.wikipedia.org>.

non si ferma ai roghi delle bandiere israeliane, alle scritte ingiuriose sui muri o all'ironia discutibile delle solite battute. Essere ebrei in Germania, ancora oggi, può equivalere a una condanna a morte. Non si è ancora spenta nella società tedesca l'eco degli spari che terrorizzarono Halle, in Sassonia-Anhalt, il 9 ottobre 2019, quando l'estremista di destra Stephan Balliet tentò di fare irruzione nella sinagoga del Paulusviertel per compiere una strage. Il bersaglio era la comunità ebraica, radunata nel tempio per la solennità dello Yom Kippur. Il terrorista nero aprì il fuoco contro il portone della sinagoga e tentò di farlo esplodere, ma non vi riuscì perché il sistema di sicurezza era stato recentemente potenziato. Fallito l'assalto, Balliet prese a vagare per le strade di Halle, uccidendo due persone. Modus operandi e formazione di Balliet ricalcano i metodi dell'estremista di destra australiano Brenton Harrison Tarrant che, il 15 marzo 2019, aprì il fuoco nella moschea Al Noor e nel Centro musulmano di Christchurch in Nuova Zelanda, uccidendo 51 persone e ferendone 49 prima di essere arrestato. Con l'autore della strage di Christchurch, Balliet condivideva non soltanto le modalità dell'azione, ma anche la radicalizzazione sul web, nuova scuola di mistica e bacino di arruolamento per i terroristi di destra. Nei meandri di internet, Tarrant è, infatti, il modello dell'Übermensch per quanti si autorappresentano come crociati del terzo millennio. Una mitologia virtuale con una manifestazione pericolosamente reale nell'Internazionale nera formata da estremisti di destra che, in coordinamento o come lupi solitari, sono pronti alla violenza, con gli ebrei tra i primi bersagli. Nel caso dell'attacco contro la sinagoga di Halle, è stata la declinazione più classica dell'antisemitismo a spingere Balliet a colpire: il complotto giudaico. Nel manifesto che aveva diffuso in rete, il terrorista giudicava gli ebrei responsabili, tra l'altro, del femminismo, a sua volta causa del declino delle nascite nella "nazione bianca" e quindi dell'immigrazione di massa. Baillet e l'attacco alla sinagoga di Halle sono i casi più eclatanti dell'antisemitismo della destra radicale nella Germania contemporanea, ma non sono gli unici. Secondo i dati del Bka infatti, nel 2020 è stato assegnato all'estrema destra il 94,6 per cento dei crimini contro gli ebrei registrati nel paese. Si tratta di 2.224 casi, in aumento del 17,18 per cento dai 1.818 del 2019. In particolare, i reati violenti sono stati 57, in calo dai 73 del 2019. Tuttavia, i casi di lesioni sono saliti da 44 a 51. A gruppi e singoli di sinistra sono stati imputati 10 reati di antisemitismo, con un balzo del 66,67 per cento dai sei del 2019. Motivazioni religiose sono state riscontrate in 31 crimini, con una crescita del 29,17 per cento dai 24 di due anni fa. L'apparato di sicurezza osserva questi sviluppi, mentre il governo

rivolge ripetuti appelli alla cittadinanza affinché non rimanga indifferente di fronte al rigurgito dell'odio contro gli ebrei in Germania⁶².

Nello scenario internazionale c'è una costante attenzione verso l'Italia per via della sua storia fascista. Benché durante la guerra il fascismo non avesse raggiunto i livelli apocalittici del nazismo, ne seguì le sorti come fedele alleato e diede applicazione alle discriminazioni contro gli ebrei promulgando nel Regno le leggi razziali oltre ad assumere le azioni repressive tipiche del regime totalitario.

Il neofascismo nel nostro paese è stato fortemente alimentato dai nostalgici e sin dal dopoguerra si formarono movimenti di estrema destra che si posero l'obiettivo di contrastare l'avanzata della sinistra comunista. Negli anni sessanta i movimenti più estremi, di ispirazione fascista, raggiunsero un'elevata capacità organizzativa e molti dei loro accoliti entrarono a far parte dell'ala militarista che avviò il cosiddetto terrorismo "nero", in contrapposizione ai movimenti dell'estrema sinistra che proliferavano in parte delle università e nelle fabbriche. L'anno 1969 segnò l'inizio della strategia della tensione: il 25 aprile ebbe luogo il primo attentato dinamitardo al padiglione FIAT della Fiera di Milano provocando 6 feriti e il 12 dicembre successivo furono fatte esplodere diverse bombe a Roma e Milano, quella presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana, nel capoluogo lombardo, provocò 17 morti e 88 feriti. Pur in difetto di rivendicazioni, al termine delle inchieste giudiziarie la magistratura inquirente individuò responsabilità a carico dei movimenti eversivi dell'estrema destra.

Successivamente si verificarono altri gravissimi attentati dinamitardi, tra cui in particolare la strage di Piazza della Loggia a Brescia, compiuta il 28 maggio 1974. L'esplosione avvenne mentre era in corso una manifestazione contro il terrorismo neofascista. L'attentato provocò la morte di 8 persone e il ferimento di altre 102. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, una bomba fu fatta esplodere all'interno del treno Italicus, mentre questo transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Nell'attentato morirono 12 persone. Il processo svolto contro imputati neofascisti si concluse con la loro assoluzione. L'ultimo attentato, il più grave della storia repubblicana italiana, avvenne il 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna Centrale causando 85 morti ed oltre 200 feriti. Furono accertate responsabilità a carico di appartenenti ai NAR, Nuclei

⁶² Tratto da "Judenhass: il rigurgito dell'antisemitismo in Germania" di Francesco De Felice www.eunews.it, pubblicato il 17/05/2021

Armati Rivoluzionari⁶³.

Il terrorismo di estrema sinistra fu condotto da varie organizzazioni, tra cui in particolare le Brigate Rosse, Prima Linea e i NAP, Nuclei Armati Proletari. Le Brigate Rosse furono le più attive su buona parte del territorio nazionale e si dotarono di una organizzazione verticistica che vedeva all'apice un Comitato Nazionale⁶⁴ con compiti di coordinamento delle articolazioni territoriali composte dalle colonne (inizialmente Torino e Milano, poi seguite da altre tra cui Genova e Roma) ciascuna strutturata in più brigate a loro volta composte da più cellule, con un massimo di dieci militanti per ciascuna di esse. Secondo un'inchiesta di Sergio Zavoli⁶⁵, dal 1974 (anno dei primi omicidi ad esse attribuiti) al 1988 le Brigate Rosse hanno rivendicato 86 omicidi: la maggior parte delle vittime era composta da agenti di polizia e carabinieri, magistrati e uomini politici. A questi vanno aggiunti i ferimenti, i sequestri di persona e le rapine compiute per «finanziare» l'organizzazione.

La nascita delle Brigate Rosse viene fatta risalire a un convegno tenuto nell'agosto del 1970 in località Pecorile, comune di Vezzano sul Crostolo (RE) a cui partecipò un centinaio di delegati dell'estremismo di sinistra provenienti da Milano, Trento, Reggio Emilia e Roma.

Le prime azioni rivendicate risalgono al 1970, e continuarono con il massimo dell'attività tra il 1977 e il 1980. Dopo una fase di cosiddetta «propaganda armata» con attentati dimostrativi all'interno delle

⁶³ *“I Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR) furono un'organizzazione terroristica italiana d'ispirazione neofascista, nata a Roma e attiva dal 1977 al 1981. Teorici dello spontaneismo armato nazional-rivoluzionario, i NAR segnarono un punto di svolta nell'ambito dell'eversione nera e di rottura nei confronti dei loro padri politici. Attraverso un disconoscimento del passato gelpista e stragista dei vecchi fascisti (Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, Ordine Nero, ecc.) e di un allontanamento dalle logiche del neofascismo missino considerato di sterile contrapposizione ai giovani militanti di sinistra, i NAR impugnarono apertamente le armi contro lo Stato.*

Durante i quattro anni di attività i NAR furono responsabili di 33 omicidi”.

Tratto da Nuclei Armati Rivoluzionari - <https://it.wikipedia.org>

⁶⁴ Successivamente sostituita dal Comitato Esecutivo, che assicurava l'unitarietà dell'azione terroristica avvalendosi di meccanismi formalizzati, con una proiezione maggiormente verticale dell'organizzazione. Le decisioni più rilevanti, ossia quelle strategiche, venivano decise dalla Direzione Strategica, composta dai membri dell'Esecutivo e da altri militanti.

⁶⁵ Sergio Zavoli, *La notte della Repubblica*, Roma, Nuova Eri 1992.

fabbriche e sequestri di dirigenti industriali e magistrati, dal 1974 al 1976 vennero arrestati o uccisi i principali brigatisti del gruppo iniziale. Da quel momento la direzione dell'organizzazione passò ai brigatisti nel nuovo Comitato Esecutivo in cui assunse un ruolo determinante Mario Moretti, che potenziarono notevolmente la capacità logistico-militare del gruppo, estendendo l'azione – oltre che nelle città del Nord – anche a Roma e Napoli, moltiplicando gli attacchi sempre più cruenti contro politici, magistrati, industriali e forze dell'ordine. Il 16 marzo 1978, in Via Mario Fani a Roma, le Brigate Rosse sequestrarono il Presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, uccidendo i cinque uomini della scorta; con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro il 9 maggio successivo, le Brigate Rosse sembrarono in grado di influire in modo decisivo sull'equilibrio politico italiano. La compatta reazione istituzionale e il successo dell'attività investigativa, in particolare ad opera del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa⁶⁶, portarono invece al progressivo smantellamento dell'organizzazione.

Conclusasi sostanzialmente la stagione dell'eversione di destra e di sinistra, i movimenti gravitanti nei due estremismi politici, hanno continuato ad operare e a diffondere le proprie idee e i movimenti di ispirazione neofascista non hanno mai abbandonato l'antisemitismo, coltivando tra le varie iniziative quelle negazioniste della Shoah. Non sono mancati episodi di intolleranza ed aggressioni a sfondo razzista o xenofobo.

Recentissimamente, il 9 ottobre, nel corso di una manifestazione di protesta contro le recenti normative nazionali in materia di vaccinazioni Covid – 19

⁶⁶ *“...promosso Generale di Brigata e gli è assegnato il comando della Regione nord-ovest trovandosi ben presto a dover fronteggiare la crescente attività eversiva delle Brigate Rosse. Per un'efficace attività di contrasto dà vita al “Nucleo Speciale Antiterrorismo” con base a Torino; dalla Chiesa sceglie personalmente gli ufficiali più idonei allo svolgimento del nuovo incarico che, grazie alle particolari tecniche di indagine, all'utilizzo di agenti infiltrati e alla collaborazione di terroristi “pentiti”, riesce ben presto ad ottenere importanti successi come l'arresto dei fondatori delle BR, Renato Curcio e Alberto Franceschini. A seguito dello scioglimento del Nucleo, dalla Chiesa viene promosso Generale di Divisione e, nel 1978, nominato dal Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro dell'Interno, quale “Coordinatore delle Forze di Polizia e degli Agenti Informativi per la lotta contro il terrorismo”. In questo ruolo porta avanti la lotta al terrorismo riuscendo a compromettere definitivamente l'attività operativa delle Brigate Rosse grazie all'arresto e alla collaborazione di figure cardine quali Patrizio Peci e Rocco Micaletto.”* Tratto da profilo biografico pubblicato su www.interno.gov.it

e dell'obbligo del permesso verde (Greenpass) sui luoghi di lavoro, militanti del movimento politico di estrema destra Forza Nuova hanno fatto irruzione nella sede romana della CGiL devastandola. L'azione violenta ha causato numerosi feriti e le Forze dell'Ordine hanno arrestato i principali responsabili dell'attacco e i leader di Forza Nuova. L'evento ha innescato un dibattito molto acceso e tante voci autorevoli chiedono misure forti contro i movimenti estremisti violenti.

In questi ultimi anni anche negli Stati Uniti gli episodi di razzismo, xenofobia ed intolleranza in genere sono cresciuti in modo assai rilevante ad opera soprattutto di un'estrema destra sempre più spavalda ed intraprendente, composta da organizzazioni diverse tra loro ma coese in alcuni obiettivi che paiono essere comuni.

Tra i vari movimenti di estrema destra operativi negli States il primato va dato ai Suprematisti bianchi. *“Il primo giugno l'Adl (Anti-Defamation League) ha pubblicato un rapporto, in cui spiega che varie sigle di suprematisti bianchi “stanno cercando di trarre vantaggio da una crisi nazionale per rilanciare un'agenda violenta”. Nel rapporto si parla di neo-nazisti che hanno urlato “Heil Hitler” ai manifestanti di Denver. Militanti di un'altra sigla nazista, il “Nationalist Social Club”, sono stati sorpresi ad attaccare i loro adesivi durante un'altra manifestazione del week-end a Boston. Un episodio molto significativo è avvenuto a Minneapolis, dove George Floyd è stato ammazzato. L'80 per cento delle persone arrestate nella notte tra venerdì e sabato, quando la protesta ha cominciato a farsi davvero violenta, “non sono residenti di Minneapolis e sono venute da fuori per distruggere tutto ciò che abbiamo costruito”, ha detto il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey. Frey ha aggiunto che tra gli arrestati ci sono “molti collegati ai gruppi di suprematisti bianchi”. Secondo l'Adl, questi gruppi soffiano sul fuoco, soprattutto nella loro attività online, sperando di scatenare la “guerra razziale”⁶⁷.*

La recrudescenza neonazista e suprematista bianca è fonte di grande preoccupazione negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump al riguardo è stata accusata di non aver mai preso una posizione chiara contro questi movimenti e di aver fomentato le divisioni interne. Nell'occupazione del “Campidoglio” a Washington, sede del Congresso degli Stati Uniti, avvenuta il 6 gennaio 2021 da parte di migliaia di persone, al termine di una manifestazione svoltasi a favo-

⁶⁷ Tratto da “George Floyd – Paramilitari, suprematisti bianchi pro-Trump e anarchici: la galassia di gruppi che infila la protesta negli Stati Uniti” di Roberto Festa, pubblicato il 3 giugno 2020 su www.ilfattoquotidiano.it

re del Presidente Donald Trump per protesta contro presunti brogli elettorali nelle elezioni presidenziali Usa, sono stati riconosciuti numerosi appartenenti a movimenti di estrema destra. Un dato di fatto fortemente preoccupante.

In sintesi, l'intraprendenza dei movimenti di estrema destra in Europa e negli USA, e del fondamentalismo islamico costituisce una fortissima criticità per la pace nel mondo ed è prevedibile che le violenze, non solo verbali, abbiano ulteriori seguiti, almeno in questa delicata fase storica.

In tale quadro generale, l'antisemitismo continua e continuerà a rappresentare inevitabilmente uno degli obiettivi prioritari della gran parte di tali organizzazioni, non essendo mai cessata la massiccia denigrazione ancor oggi condotta con gli strumenti della disinformazione e della divulgazione di teorie complottiste, resa ancor più deleteria dall'uso di internet e di piattaforme mediatiche con diffusione planetaria.

La verità “confutata” dall'inseminazione negazionista

Il quadro sin qui delineato evidenzia pertanto una situazione internazionale nella quale sia i movimenti di estrema destra che il fondamentalismo islamico hanno registrato una progressiva evoluzione.

Il negazionismo si è quindi rinvigorito in maniera molto accentuata negli ambienti neo-nazifascisti e in buona parte dell'estremismo di destra in generale, ma analoghe attenzioni verso l'argomento sono pervenute dal mondo fondamentalista islamico.

L'iniziativa più sorprendente ha avuto luogo a Teheran ed è singolare perché è stata assunta col coinvolgimento dell'autorità governativa, una leadership fortemente teocratica che governa l'Iran dalla nascita della Repubblica Islamica avvenuta a seguito della rivoluzione del 1979, sotto la guida dell'ayatollah Khomeini Ruhollah. Si tratta di un vero e proprio negazionismo di Stato. L'undici ed il dodici dicembre 2006, immediatamente dopo la ricorrenza della giornata mondiale dei diritti umani, il ministero degli Affari Esteri iraniano organizzò un seminario⁶⁸

⁶⁸ “Teheran, 11 dic. - (Adnkronos) - Si è aperta stamane a Teheran la controversa presunta conferenza scientifica sull'Olocausto che si propone di riesaminare “senza idee preconcrete” la storia della Seconda guerra mondiale. Una iniziativa del governo in seguito alle dichiarazioni del Presidente Mahmoud Ahmadinejad sulla falsità della storia riguardo alla shoah. Fra i partecipanti, lo storico revisionista francese, Robert Faurisson, più volte condannato da diversi tribunali francesi per le sue tesi negazioniste, che

al quale parteciparono 67 “storici” e “studiosi” di 30 paesi. Nonostante che l'intento fosse ufficialmente quello di una conferenza accademica intitolata “*Rivedere l'Olocausto: una prospettiva globale*”⁶⁹ (il titolo era comunque ambiguo) si attuò un raduno internazionale di negazionisti e fu dato loro ampio spazio per l'esposizione delle proprie teorie⁷⁰. Che

negano il genocidio degli ebrei da parte dei nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Anche l'australiano Frederick Töben e' nell'elenco dei relatori, secondo quanto risulta dal programma ufficiale dei lavori, che si protrarranno fino a domani”.

www.adnkronos.com 11 dicembre 2006

⁶⁹ “*La conferenza internazionale sull'Olocausto voluta dal presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad è stata inaugurata questa mattina dal ministro degli Esteri, Manouchehr Mottaki. «L'obiettivo di questa conferenza - ha detto il capo della diplomazia di Teheran - non è quello di negare o meno il genocidio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, ma di chiarire i molti dubbi che circondano l'Olocausto». Per questo, ha aggiunto Mottaki, «abbiamo voluto creare uno spazio aperto dove esporre liberamente i diversi punti di vista che esistono sul tema dell'Olocausto». Mottaki ha poi definito l'Europa terra d'antisemitismo. «Nei paesi islamici - ha voluto sottolineare il ministro degli Esteri della Repubblica Islamica - l'antisemitismo non è mai esistito e nel passato molti ebrei hanno ricoperto importanti incarichi governativi in Iran e in altri paesi della regione». Il ministro degli Esteri iraniano ha poi affermato che «mettere in discussione ufficialmente l'Olocausto è la condizione necessaria per porre degli interrogativi sull'identità del regime sionista». Prima di Mottaki aveva preso la parola Seyyed Rasoul Mussawi, direttore del Centro Studi Politici e Internazionali del ministero degli Esteri della Repubblica Islamica che ospita la conferenza dal titolo 'Rivedere l'Olocausto: una visione globale. Alla conferenza, ha detto Mussawi, partecipano 67 esperti e studiosi provenienti da 30 nazioni, tra le quali anche l'Italia. «Quelli che hanno condannato questa conferenza - ha detto Mussawi - non hanno capito l'essenza della riunione di Teheran. Noi non siamo riuniti per negare l'Olocausto e nemmeno per fare di questa conferenza uno strumento politico di pressione sullo Stato sionista, ma bensì per cercare la verità su un tema che da decenni è oggetto di discussione e sulla cui natura esistono opinioni contrastanti».*” www.lastampa.it pubblicato 11/12/2006

⁷⁰ “*La «Conferenza sull'Olocausto» di Teheran è stata allora un'operazione politica mascherata da avvenimento culturale. Quindi, questa conferenza aveva in primis l'obiettivo di mostrare la natura ideologica del sionismo; secondo, sostenere (e, nelle intenzioni degli organizzatori della conferenza, addurne le prove) che attorno alla tragedia della Shoah si sono costruiti dei falsi storici e si sono montate delle speculazioni al fine di elaborare una specie di ideologia intimidatoria utile agli ambienti sionisti per rendere inoffensiva qualunque critica alla classe politica dello stato d'Israele; terzo, annullare la Shoah per poter azzerare l'unico supposto fondamento della nascita dello Stato di Israele,*

l'iniziativa fosse pretestuosa lo dimostrava anche il fatto che nel mese di agosto di quello stesso anno, era stata organizzata una mostra internazionale di vignette satiriche sull'Olocausto. Il poster dell'evento raffigurava un elmetto con disegnata la stella di Davide sopra ad altri dell'esercito nazista nella Seconda guerra mondiale.

L'intento ufficiale dell'iniziativa fu quello di mettere alla prova i limiti della libertà di espressione in Occidente ed aveva luogo sull'onda emotiva delle manifestazioni di protesta scoppiate in diversi Paesi musulmani per la pubblicazione di caricature danesi su Maometto⁷¹. Il quotidiano Hamshahri, il più diffuso in Iran, promosse un concorso internazionale di vignette sull'Olocausto indetto nel mese di febbraio e, in base a quanto dichiarato dagli organizzatori, pervennero 1200 disegni da 60 paesi e ne furono scelti 204 per l'esposizione alla mostra di Teheran.

Non pago delle iniziative del 2006, nel 2015 con motivazioni pressoché analoghe, stavolta correlate alla strage perpetrata in Francia presso la redazione del giornale satirico Charlie Hebdo⁷², anche in que-

mettere in discussione al sua legittimità quale prezzo pagato dalle vittime dell'Olocausto, di cui lo Stato rappresenterebbe il “compenso””

Tratto da “Il passaggio dall'antisemitismo al negazionismo islamico”, Deborah Boerman. Pubblicato Rivista online di ricerca storica letteratura e arte Lineatempo n. 9/2009. www.lineatempo.eu

⁷¹ Le vignette satiriche su Maometto “*Nel settembre 2005 il quotidiano danese “Jyllands Posten” pubblica nella sua versione on line alcune vignette satiriche su Maometto. Il sito viene attaccato da hacker islamici che in poche ore ne impediscono la visione. Ma nel gennaio 2006 il “Jyllands Posten” pubblica le stesse vignette sulla versione cartacea. Questa volta la diffusione è inevitabile. In breve fa il giro del mondo la notizia secondo cui un quotidiano di un paese occidentale ha violato quella che la maggioranza dei musulmani considera la regola più sacra dell'Islam: il divieto di raffigurazione del Profeta... Tra l'altro, si tratta di raffigurazioni piuttosto offensive e la pubblicazione provoca lo sdegno di tutti i musulmani nel mondo, alcuni dei quali reagiscono con violenza assaltando le ambasciate danesi.*”

Publicato su www.difesaedellinformazione.com

⁷² “*Il 7 gennaio 2015, intorno alle 11:30 del mattino, due individui mascherati e armati di AK-47 entrarono negli uffici del giornale, dichiarandosi affiliati di Al-Qaeda e intimando alla disegnatrice Corinne Rey, tenuta in ostaggio e poi rilasciata, di immettere il codice numerico per entrare nella sede di Charlie Hebdo. Hanno poi aperto il fuoco contro i dipendenti, sparando svariati colpi e gridando in lingua araba Allāhu Akbar (“Allah è grande”) e causando dodici vittime. Charlie Hebdo, è un periodico settimanale satirico francese, dallo spirito caustico e irriverente. La testata, fondata nel 1970, pubblica vignette e articoli*

sto caso a seguito della pubblicazione di vignette satiriche su Maometto, venne indetto un secondo concorso al quale pervennero 893 vignette provenienti da disegnatori di 50 Stati diversi⁷³. Successivamente ebbero luogo ulteriori analoghi concorsi satirici a conferma delle posizioni assunte dai governativi di Teheran i cui leader, tra l'altro, sovente rilasciavano dichiarazioni ai media affermando che la Shoah fosse una pura invenzione dell'Occidente per giustificare la nascita di Israele.

La linea di Teheran rappresenta un "unicum" in quanto gli altri governi mediorientali non si sono pubblicamente spinti a tanto. Va comunque posto in evidenza che nella regione araba, sin dagli anni antecedenti il secondo conflitto mondiale, serpeggiava un sentimento antisemita di cui si deve tener conto per comprendere le successive evoluzioni e la realtà contingente.

In particolare, attenti studi hanno evidenziato che⁷⁴, "durante la seconda guerra mondiale, in molte parti del mondo arabo si manifestarono simpatie per

dissacranti nei riguardi della politica, soprattutto nei confronti di soggetti di estrema destra, e di ogni tradizione religiosa, in particolare il cristianesimo, l'Islam e l'ebraismo. In passato, in seguito alla pubblicazione di vignette ritenute offensive da una parte del mondo musulmano, si erano verificate violente proteste. Era accaduto nel 2006 quando il giornale ha ripubblicato la serie delle caricature di Maometto del giornale Jyllands-Posten e nel 2011 quando la sede fu attaccata nella notte tra il 1 e il 2 novembre in seguito alla pubblicazione della copertina del numero 1001 dal titolo "Charia Hebdo" rappresentante Maometto."

<https://www.opiniojuris.it> pubblicato il 7/1/2015

⁷³ "Un concorso sulle vignette satiriche che prenderà di mira anche l'Olocausto. E' quello che andrà in scena a Teheran a maggio durante la seconda edizione dell'International Holocaust Cartoon Contest, competizione sulla satira promossa dal quotidiano iraniano Hamsbabri per denunciare – secondo quanto si legge nella presentazione – "l'ipocrisia occidentale sulla libertà di parola". "È impossibile in Occidente – hanno spiegato i promotori – scherzare sopra o addirittura discutere alcuni temi legati al giudaismo come l'Olocausto".

L'evento è stato organizzato in risposta alle caricature di Maometto pubblicate nel 2005 dal danese Jyllands-Posten. L'Iranian House of Cartoon ha deciso di sponsorizzare l'evento, in risposta alla massiccia pubblicazione di vignette sul profeta apparse sui giornali di tutto il mondo dopo la strage di Charlie Hebdo".

www.lfattoquotidiano.it pubblicato l'8 aprile 2015

⁷⁴ "La mezzaluna e la svastica. I segreti dell'alleanza fra il nazismo e l'Islam radicale", David G. Dalin e John F. Rothmann Lindau, 2009, citato in "Il passaggio dall'antisemitismo al negazionismo islamico", Deborah Boerman, pubblicato Deborah Boerman. Pubblicato Rivista online di ricerca storica letteratura e arte Lineatempo n.9/2009. www.lineatempo.eu.

il nazismo, non tanto come adesione alle dottrine hitleriane, quanto come ostilità contro gli inglesi. Il leader del movimento arabo palestinese – gran muftì di Gerusalemme Hajj Amin al Husayni – si schierò apertamente a fianco di Hitler con il duplice obiettivo di interrompere l'insediamento ebraico in Palestina e di realizzare, a fianco della Germania ma grazie ad una guerra santa dell'Islam, la "Soluzione finale" del problema ebraico in tutto il mondo. La storia del Muftì Husayni aiuta ad inquadrare la genesi dell'antisemitismo musulmano. La sconfitta dell'Impero ottomano durante la Prima guerra mondiale segnò, dopo secoli di conquiste dell'Islam, la fine del Califfato. La Palestina era sotto mandato britannico e, in seguito alla dichiarazione Balfour, gli ebrei di tutto il mondo vennero incoraggiati a raggiungere la loro «Terra promessa» in vista di un probabile futuro Stato ebraico. In questo contesto, nel 1921, Hag Amin al-Husayni venne nominato Muftì di Gerusalemme e divenne il più importante leader islamico del Medio Oriente; è forse il nonno dell'attuale fondamentalismo islamico e della lotta armata (Intifada) contro gli ebrei condotta oggi da numerose organizzazioni terroristiche islamiche. Il Muftì fu il primo politico a proclamare la jihad contro le "potenze anglo-giudee" osteggiate da Hitler. Il suo appello a creare un "Nuovo Ordine Mondiale" è del 1931, data del primo congresso islamico mondiale, che si svolse a Gerusalemme. Ma Hag Amin al-Husayni si rifiutò di limitare la jihad a Gerusalemme, allora sotto mandato britannico: si immaginava già che l'emigrazione ebraica dall'Europa avrebbe portato a un nuovo Stato, dopo la dichiarazione Balfour, l'emigrazione dovuta ai pogrom in Russia ed ai regimi nazifascisti che crescevano in Europa. Siglò così un'alleanza con la Germania, spingendo le nazioni islamiche verso la jihad e il nazifascismo".

Emblematica al riguardo la lettera che il Muftì di Gerusalemme al-Husayni⁷⁵ inviò ad Hitler il 20 gennaio 1941⁷⁶.

⁷⁵ "Dopo la guerra, scampato a Norimberga, al-Husayni si divise tra l'Egitto, dove rinsaldò i rapporti con Sayyid Quab e Hassan al-Bannab, rispettivamente il teorico e il fondatore dei Fratelli musulmani, e Beirut: qui pose sotto la sua ala protettiva un suo giovane parente che negli anni successivi diventerà un protagonista della politica mediorientale: Yasser Arafat che, dopo aver militato all'inizio degli anni '50 nei Fratelli Musulmani, diventò così suo allievo ed erede di Al Husayni. Quest'ultimo riuscì a imporre la leadership di Arafat sui palestinesi, utilizzando come collante proprio l'antisemitismo. Morì a Beirut nel 1974".

"Il passaggio dall'antisemitismo al negazionismo islamico", Deborah Boerman. Pubblicato Rivista online di ricerca storica letteratura e arte Lineatempo n.9/2009. www.lineatempo.eu

⁷⁶ Estratto della Lettera del Muftì a Hitler, 20 gennaio 1941,

“Il negazionismo arabo della Shoah, dal '67 in avanti sempre più accanito, nasce dall'opposizione al riconoscimento dello Stato di Israele: cancellare la Shoah è il modo per cancellare le ragioni di esistere di quello stato. Il negazionismo in realtà è un atteggiamento relativamente recente fra i musulmani ed ha preso sempre più piede, in connessione con l'inasprirsi del conflitto arabo/israeliano. Oggi l'estremismo religioso islamico utilizza gli argomenti classici dei negazionisti europei e statunitensi...A partire dagli anni Ottanta il negazionismo attecchisce sempre più in diversi paesi del Medio Oriente. Laddove in precedenza la percezione più diffusa in questi paesi era che l'Occidente avesse creato Israele per lavarsi la coscienza dai crimini della Shoah (mentre alcuni estremisti esprimevano sentimenti apologetici nei confronti del nazismo), man mano che si diffonde la propaganda negazionista è l'esistenza stessa del genocidio a essere messa in discussione. Imbeccati dai negazionisti occidentali, alcuni opinionisti arabi si convertono alla tesi dell'inesistenza della Shoah. Nel corso degli anni Novanta, e sempre di più dopo l'esplosione della

Baghdad.

“...E adesso, dopo tanti altri paesi della penisola arabica, è giunto il momento della Palestina. Il suo caso, Eccellenza, le è ben noto poiché anche la Palestina ha sofferto della perfidia inglese. Si tratta di creare un ostacolo all'unità e all'indipendenza dei paesi arabi contrapponendoli direttamente agli ebrei di tutto il mondo, nemici pericolosi le cui armi segrete sono il denaro, la corruzione e l'intrigo, oltre alle baionette britanniche. Da vent'anni ormai ci ritroviamo faccia a faccia con queste diverse forze. Armati di una fede invincibile nella loro causa, gli arabi di Palestina hanno combattuto con i mezzi più rudimentali. La questione della Palestina, inoltre, ha unito tutti i paesi arabi in un odio comune per gli inglesi e gli ebrei. Se l'esistenza di un nemico comune è il preludio alla formazione di un'unità nazionale, possiamo dire che il problema palestinese ha accelerato questa unità. Dal punto di vista internazionale, gli ebrei di tutto il mondo hanno accordato la propria fedeltà all'Inghilterra nella speranza che, in caso di vittoria, essa riesca a realizzare i loro sogni in Palestina e anche nei vicini paesi arabi. Se gli arabi vengono aiutati a sconfiggere gli obiettivi sionisti, gli ebrei, soprattutto quelli americani, si demoralizzeranno vedendo svanire nel nulla l'oggetto dei loro sogni, tanto che non saranno più così entusiasti di aiutare la Gran Bretagna e si ritireranno prima della catastrofe. Il gran Mufti di Palestina Muhammad Amin al-Husayni”.

Dall'appendice del libro *“La mezzaluna e la svastica. I segreti dell'alleanza fra il nazismo e l'Islam radicale”*, David G. Dalin e John F. Rothmann Lindau, 2009, corrispondenza e documenti, ripreso in *“Il passaggio dall'antisemitismo al negazionismo islamico”*, Deborah Boerman, Pubblicato Rivista online di ricerca storica letteratura e arte Lineatempo n.9/2009, www.lineatempo.eu.

seconda intifada, le tesi negazioniste proliferano sulla stampa araba, innestandosi grossolanamente sul mito della cospirazione ebraica (da tempo motivo ricorrente della propaganda antisionista) ...⁷⁷

I prodromi della causa palestinese risalgono dunque al periodo successivo al termine del primo conflitto mondiale. Divenuta nel tempo la principale criticità per la stabilità dell'intero Medio Oriente, trasformata in un simbolo dell'oppressione sionista, la mancata soluzione della questione palestinese, insieme ad altre criticità tra cui le ingerenze economiche delle multinazionali e la presenza nelle terre sacre alla religione islamica di contingenti armati di Stati occidentali (benché ciò sia sempre avvenuto col pieno consenso ed in accordo con i paesi ospitanti), ha alimentato conseguentemente sentimenti antisemiti e/o antioccidentali che le leadership dei movimenti integralisti cercano di trasmettere soprattutto ai più giovani. Si attuano così veri e propri reclutamenti nelle fila di Al Qaeda, dell'Isis e delle altre organizzazioni votate all'integralismo islamico che sono ben numerose e diffuse su tutto il territorio, in grado di realizzare una comunanza di sentimenti transnazionale che spesso sovrasta la volontà e l'autorità dei governi locali i quali, preoccupati di preservare il potere, evitano di farsele nemiche. In questo contesto si inserisce dunque, per ritorsione alla politica attuata da Israele, il rifiuto della Shoah, che viene apertamente contestata assicurando credito alle tesi dei negazionisti. Una situazione decisamente difficile che la pur corposa parte moderata del mondo arabo e le sue eccellenze culturali non riescono a contenere.

Nel mondo occidentale, invece, l'affermazione delle tesi del negazionismo ha trovato spazio essenzialmente in quell'humus culturale, costantemente intriso da sentimenti estremamente nazionalisti, erede del “patrimonio” antisemita maturato per millenni e giunto alla sua massima evoluzione negli ultimi due secoli, nel quale i nostalgici del nazifascismo hanno ritrovato un *leit motiv* in grado di creare collegamenti tra le diverse organizzazioni nazionali infraeuropee e tra l'Europa e gli Stati Uniti.

Ripercorrendo le tappe più significative del negazionismo si può iniziare da Willis Allison Carto, un reduce della Seconda guerra mondiale che aveva combattuto nelle Filippine. Questi nel 1955 fondò un'organizzazione chiamata *“Liberty Lobby”*, attiva sotto il suo controllo fino al 2001, quando l'organizzazione fu costretta al fallimento a seguito di una causa legale. La Liberty Lobby sosteneva l'idea di una razza pura

⁷⁷ *“Il passaggio dall'antisemitismo al negazionismo islamico”*, Deborah Boerman. Pubblicato Rivista online di ricerca storica letteratura e arte Lineatempo n.9/2009, www.lineatempo.eu

degli Stati Uniti ed incolpava gli ebrei dei problemi che affliggevano il suo paese e il mondo intero. Nel 1978 fondò *“l’Institute for Historical Review”*, con l’intento di diffondere tesi a favore del negazionismo e tematiche razziste.

Altre voci si levarono nella stessa direzione, tra cui quella del sacerdote protestante Gerald L. K. Smith che nel 1959 fondava una rivista razzista e antisemita *“The Cross and the Flag”*, attraverso la quale promulgava tesi negazioniste arrivando a sostenere che i sei milioni di ebrei che si stima siano stati uccisi durante la Shoah, fossero in realtà immigrati negli Stati Uniti.

Lo storico americano Harry Elmer Barnes era noto per il suo revisionismo e la negazione dell’Olocausto che sosteneva attraverso la pubblicazione di articoli nel periodico liberale *“Rampart Journal”*. In un articolo del 1964 intitolato *“Zionist Fraud”*, pubblicato su *“The American Mercury”*, Barnes scrisse a proposito del negazionista francese Paul Rassinier: *“Il coraggioso autore attribuisce la colpa principale della falsa rappresentazione a coloro che dobbiamo chiamare i truffatori dei crematori, i politici israeliani che traggono miliardi di marchi da cadaveri inesistenti, mitici e immaginari, il cui numero è stato calcolato in modo insolitamente distorto e disonesto”*. Nel suo saggio del 1966 *“Revisionism: A Key to Peace”*, Barnes scrisse: *“anche se si dovesse accettare l’accusa più estrema ed esagerata di Hitler e dei nazionalsocialisti per le loro attività dopo il 1939... è facile dimostrare che le atrocità degli Alleati nello stesso periodo furono più numerose per quanto riguarda le vittime e furono effettuate per la maggior parte con metodi più brutali e dolorosi di quel presunto sterminio nelle camere a gas”*⁷⁸. Il predetto ebbe ad esprimere spesso le proprie tesi negazioniste.

Nel 1973 il professore di letteratura inglese all’università La Salle di Philadelphia, Austin J. App, pubblicò un opuscolo dal titolo *“The six milion swindle: Blackmailing the German People for Hard Marks with Fabricated Corpses”* (la truffa dei sei milioni: come estorcere marchi al popolo tedesco con cadaveri fasulli), che ebbe largo seguito tra i negazionisti. In particolare, contestava sia l’esistenza di un piano nazista per l’eliminazione degli ebrei, sia il numero delle vittime della Shoah e sosteneva che la maggior parte degli ebrei uccisi dai nazisti fossero criminali giustamente giustiziati.

Un altro docente universitario, Arthur R. Butz, professore associato di ingegneria elettrica alla Northwestern University, nel 1976 pubblicò *“The Hoax of the Twentieth Century: The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry”*,

sostenendo che l’Olocausto fosse una bufala propagandistica.

Nel 1988 un sedicente specialista nei metodi delle esecuzioni capitali, Fred Leuchter, si recò in visita ad alcuni campi di sterminio tra cui Auschwitz e dopo aver ispezionato le camere a gas pubblicò un rapporto intitolato *“An Eneering Report on the Alleged Execution Gas Chambers at Aushwitz, Birkenau and Majdanek, Poland”*. Il *“Rapporto Leuchter”* conteneva una serie di affermazioni mendaci volte a mettere in discussione il fatto che le camere a gas fossero usate per uccidere le persone e i crematori per bruciare i cadaveri su larga scala. Leuchter affermava che una camera a gas poteva ospitare solo 278 persone. Formulava questa cifra partendo dal presupposto fittizio che una persona in piedi occupasse quasi un metro quadrato di superficie (0.836 mq), mentre in realtà molte più persone possono essere stipate in ogni metro quadrato della camera a gas. Quindi, anche se le camere a gas fossero esistite effettivamente, secondo Leuchter in ciascuna di esse potevano essere uccise solo 278 persone e non 2mila, e ciò non tutti i giorni ma piuttosto una volta alla settimana, poiché riteneva che ci volesse una settimana per arieggiare e sanificare la camera a gas. Si tratta di un’ipotesi del tutto infondata, elaborata senza alcuna prova tecnica a sostegno o fonti storiche⁷⁹.

Il rapporto Leuchter venne ripreso con entusiasmo dai negazionisti di tutto il mondo e spesso viene ancor oggi citato, benché nel 1990 emerse che il suo autore, nel corso di un procedimento penale nel Massachusetts contro di lui, ammise di non aver conseguito la laurea o l’abilitazione in ingegneria e che non aveva alcuna formazione in biologia, tossicologia o chimica. La conoscenza di queste materie era fondamentale per la validità di una relazione come quella che era stata elaborata dal Leuchter⁸⁰.

Il negazionista dell’Olocausto Bradley Smith, fondatore nel 1987 del *“Committee for Open Debate on the Holocaust”* (CODOH), faceva parte di un gruppo storico di negazionisti, un gruppo di veterani che includeva Willis Carto. Smith negava ogni fatto sull’Olocausto: ha ridimensionato il numero delle esecuzioni, ha respinto le camere a gas come *“false”* e ha messo in dubbio l’esistenza di una *“Soluzione Finale”* pianificata. Non si impegnò nel cosiddetto

⁷⁸ Tratto da <https://en.wikipedia.org>

⁷⁹ Tratto da *“MEMORIAL AND MUSEUM. AUSCHWITZ-BIRKENAU. Leuchter Report”*, pubblicato su <http://auschwitz.org>.

⁸⁰ Riferimenti su Willis Allison Cart, Gerald L. K. Smith, Harry Elmer Barnes, Arthur R. Butz e Fred Leuchter, tratti da *“HOLOCAUST DENIAL: KEY DATES”*, pubblicato su encyclopedia.ushmn.org.

“revisionismo” fino all’età di quasi 50 anni, allorché lesse una copia di *“The Problem of the Gas Chambers”* di Robert Faurisson. L’opuscolo, come Smith ricordò nelle sue memorie *“Confessions of a Holocaust Revisionist”*, cambiò la sua vita. Da quel momento in poi, la negazione dell’Olocausto di Smith fu assoluta – confutò ogni prova che gli veniva presentata, dalle testimonianze oculari alle fotografie dei campi di concentramento ai documenti storici – ed era determinato a condividere ampiamente le sue nuove convinzioni, specialmente nei campus universitari. Dal 1987 al 2001, CODOH ha gestito il Campus Project, il tentativo di Smith di alimentare la negazione dell’Olocausto nei campus universitari pubblicando saggi in oltre 350 giornali studenteschi⁸¹. A fronte di queste iniziative, considerate tra le più significative ad opera dei negazionisti negli Stati Uniti, anche nel vecchio continente molte voci si levarono a sostegno della negazione della Shoah.

Tra i primissimi messi in luce subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale spicca Maurice Bardèche, un saggista, giornalista e critico d’arte francese, conosciuto soprattutto per la sua attività di giornalista neofascista. Nel 1948 scrisse *“Nuremberg ou la Terre Promise”*, definendo illegale e amorale il giudizio degli Alleati nei confronti degli esponenti del Terzo Reich ai Processi di Norimberga. Uno dei primi lavori di letteratura negazionista dell’Olocausto, la sua pubblicazione, stampata in 25.000 copie, gli costò una condanna e 50.000 franchi di multa. Recidivo pubblicò *“Nuremberg II ou les Faux-Monnayeurs”* per il quale fu condannato ad un anno di prigione per apologia dei crimini di guerra con divieto di vendita del libro.

Nel 1950, Paul Rassinier, un ex deportato politico francese, che durante la guerra era stato arrestato dalla Gestapo e torturato (ma non fu internato in un campo di sterminio), pubblicò il libro *“Le Mensonge d’Ulysse”* (La menzogna di Ulisse) nel quale definì la shoah una menzogna storica elaborata dagli Alleati. Nei suoi scritti Rassinier si scagliò soprattutto contro le testimonianze sulle camere a gas, che reputava incomplete, inesatte e, talvolta, falsificate, aggiungendo inoltre che le autorità naziste non avrebbero mai disposto l’ordine per uno sterminio fisico degli ebrei e mise in dubbio l’esistenza stessa delle camere a gas. Lo storico statunitense Harry Elmer Barnes fu a tal punto colpito dalle opere del Rassinier che riuscì a farle pubblicare in parte negli Stati Uniti.

Nel 1979 Robert Faurisson Aitken, professore di letteratura francese all’Università di Lione, saggista

⁸¹ Tratto da “Holocaust Denier Bradley Smith’s Legacy of Lies”, pubblicato su www.adl.org il 23 febbraio 2016

e pubblicista francese con cittadinanza britannica, noto soprattutto per i suoi lavori negazionisti dell’Olocausto, fu autore di una serie di articoli pubblicati nella rivista *Journal of Historical Review* (rivista californiana di estrema destra), e in altre riviste e periodici a sfondo politico improntati sulla stessa linea, e in lettere inviate ai quotidiani francesi, in principal modo a *Le Monde*, contestando l’Olocausto, negando l’esistenza delle camere a gas, l’uccisione sistematica degli ebrei europei durante la seconda guerra mondiale con l’utilizzo del gas e l’autenticità del diario di Anna Frank. Tali affermazioni indussero reazioni sdegnate tra cui quella di 34 storici che redassero un documento accusandolo di oltraggio alla verità, pubblicato da *Le Monde*. Oltreoceano altri intellettuali si schierarono dalla sua parte invocando la sacralità della libertà di espressione prevista dal Primo Emendamento della Costituzione Statunitense⁸².

In Italia il neofascismo si associava alle tesi negazioniste cercando di favorirne la divulgazione. Negli anni ‘60 in particolare, il *Gruppo di Ar*⁸³, che faceva capo al leader neofascista Franco Freda, cominciò a pubblicare in Italia i primi testi propriamente negazionisti.

Analogamente diversi intellettuali produssero elaborati critici, tra questi spiccava Carlo Mattogno, saggista considerato il principale esponente del negazionismo dell’Olocausto in Italia. *“Nelle sue numerose pubblicazioni, Mattogno nega che siano state pianificate e poste in essere azioni di sterminio nella Germania nazista, in particolare contro ebrei e zingari: i lager sarebbero stati quindi dei meri luoghi di concentramento, transito, lavoro o soggiorno, funzionali ad una politica di evacuazione di alcune categorie di persone potenzialmente pericolose. Per Mattogno i tedeschi desideravano unicamente far emigrare gli ebrei dalla Germania, in quanto gli ebrei stessi sarebbero stati i primi a dichiarare la propria opposizione verso il regime nazista. L’Olocausto non sarebbe altro che un’enorme macchinazione propagandistica, nata negli ambienti dei lager ad opera delle cellule resistenziali ebraiche, sistematizzata in seguito dai Sovietici,*

⁸² Riferimenti su Maurice Bardèche, Paul Rassinier e Robert Faurisson Aitken tratti da “La mappa del negazionismo nel mondo” di Eleonora Russo, pubblicato su www.panorama.it il 2 febbraio 2018 e tratti da <https://it.wikipedia.org>

⁸³ “gruppo di studio” denominato “Gruppo di Ar”, con le Edizioni di Ar, casa editrice militante nella destra neofascista sulla scia del pensiero di Julius Evola. Tra i volumi pubblicati troviamo tutti gli scritti di Adolf Hitler, incluso il *Mein Kampf*, numerosi volumi revisionisti, tra cui *Auschwitz: fine di una leggenda di Carlo Mattogno...*”

Tratto da “Franco Freda” pubblicato su <https://it.wikipedia.org>

imposta da tutti gli Alleati alla fine della guerra grazie ai processi di Norimberga – che egli ritiene in gran parte basati su prove e testimonianze false o falsificate – e definitivamente accettata e ulteriormente propagandata dagli storici e dai principali Stati del mondo”⁸⁴.

Tra le varie iniziative avviate in Italia, alcune erano finalizzate alla divulgazione di articoli, opuscoli, libri negazionisti e tra questi in particolare gli scritti di Faurisson, che nel 2012 trovarono spazio, tra l'altro, anche sul quotidiano politico “*Rinascita*”, sotto la direzione di Ugo Gaudenzi.

Sempre nell'anno 2012 veniva diffuso sul web un documentario italiano dal titolo “*Wissen Macht Frei, La conoscenza rende liberi*” che traendo spunti dal copioso materiale multimediale diffuso dai blog negazionisti, forniva una rilettura degli eventi verificatisi nel periodo nazista⁸⁵.

L'uso delle piattaforme di internet in chiave propagandistica deve indurre attente riflessioni poiché è proprio su tale fronte che si sono concretizzate le iniziative più pericolose e destabilizzanti. La ricerca spasmodica di spazi mediatici in cui propagare la messaggistica in modalità smart, sotto forma di pacchetti di grande impatto emotivo, in assenza di qualsivoglia forma di contraddittorio, ha caratterizzato le attività guarda caso delle organizzazioni terroristiche di cui si è parlato, quali Al Qaeda e Isis, ma anche del fondamentalismo islamico e degli estremismi ideologici.

In questo contesto emerge che il negazionismo viene puntualmente veicolato nel web come ben evidenziato in un saggio sul negazionismo scritto dallo storico italiano Claudio Vercelli, “*Il negazionismo. Storia di una menzogna*”. L'autore descrive la nascita e lo sviluppo del negazionismo dell'Olocausto, dalle sue origini subito dopo la Seconda guerra mondiale fino agli anni Duemila. Molto argute le sue osservazioni laddove afferma che il negazionismo trova un

ambiente favorevole su internet nelle chat, nei blog e nei social network, dove spesso «il principio stesso della prova è reso opzionale, e quindi asservito alla predominanza dei processi di persuasività e seduzione intellettuale». Il negazionismo alimenta così un «relativismo gnoseologico e cognitivo che si incontra con il cinismo e lo scetticismo, fattori che giocano un ruolo rilevante nel modo in cui una parte dei giovani e dei meno giovani si rapporta a sé e al mondo circostante».

A seguito di un'analisi molto attenta del fenomeno, l'autore fornisce altresì un interessante elenco delle tecniche seguite dai negazionisti e che caratterizzano l'impostazione delle loro teorie⁸⁶. Per Vercelli

⁸⁶ Claudio Vercelli elenca come segue le principali tecniche argomentative utilizzate dai negazionisti:

«chiedere continuamente prove specifiche» della realtà della Shoah, per poi, quando tali prove vengono fornite, dichiararle comunque lacunose, insufficienti o manipolate;

«dire poco o nulla riguardo alla propria posizione, attaccando piuttosto i punti deboli e gli errori altrui»;

«generalizzare l'imputazione d'errore, secondo il principio falsus in uno, falsus in omnibus»;

«decontestualizzare le affermazioni altrui, privandole di tutti quei rapporti e quei nessi che fanno sì che le singole fonti abbiano un senso»;

«trasformare ogni elemento critico in una disamina della validità dell'intero impianto storiografico e, non di meno, del suo oggetto di studio»;

«concentrarsi su ciò che non è noto e ignorare quello che invece lo è»;

«istituire un nesso di equivalenza morale tra sterminio e delitti diversi (ad esempio con il bombardamento di Dresda e la bomba atomica) nonché con fatti distinti (l'internamento dei civili americani di origine giapponese nei campi istituiti dagli statunitensi durante la guerra)», il tutto con lo scopo di attribuire agli Alleati «responsabilità pari (o superiori) a quelle tedesche»;

«alternativamente enfatizzare o sminuire l'impatto del medesimo dato, a seconda delle necessità retoriche che il testo impone, di pagina in pagina»;

«riferirsi a una teoria del complotto in base alla quale esisterebbe «un progetto “sionista” per diffamare la Germania attribuendole un passato così intollerabile per lucrare, da tale senso di colpa, denari a proprio vantaggio»;

«associare il silenzio e le omissioni adottati dai responsabili dello sterminio, mentre esso veniva perpetrato, alla sua inesistenza»;

«chiedere ossessivamente una singola prova, sapendo che essa non esiste se non è mantenuta all'interno del contesto di eventi ove assume uno specifico significato».

Tratto da articolo su “Il negazionismo. Storia di una menzogna” pubblicato su <https://it.wikipedia.org>, riferimento libro

⁸⁴ Tratto da “Carlo Mattogno” pubblicato su <https://it.wikipedia.org>

⁸⁵ “*Wissen Macht Frei*”, “La conoscenza rende liberi”. Comincia così, con un chiaro riferimento alla scritta “Arbeit macht frei” di Auschwitz un documentario pubblicato su Youtube e messo in rete a sostegno della tesi negazionista sull'Olocausto. Immediato e unanime lo sdegno suscitato dal filmato che dura un'ora e trenta minuti, ha data di caricamento il 3 aprile 2012 e, alle 18 di oggi, è stato visualizzato 304 volte. La voce narrante del documentario è di un giovane italiano e vi sono intervistati diversi storici, o presunti tali, del negazionismo. Il documentario si apre con un cartello che recita: “Attenzione, la pubblicazione e la distribuzione di questo video costituisce reato ed è passibile di arresto in 12 Paesi europei”.

Pubblicato il 6 aprile 2012 da www.ansa.it

l'intima natura del negazionismo è «*quella di essere un meccanismo per la riscrittura della storia, buttando fuori da essa quei crimini contro l'umanità che rivelano la natura assassina dei regimi nazifascisti*».

Sul piano pubblico, a fronte di uno scenario internazionale che vede sempre più numerosi gli Stati che hanno introdotto o migliorato la tutela giudiziaria e promulgato leggi nazionali con l'intento di criminalizzare determinati comportamenti xenofobi, razzisti e antisemiti, compreso il negazionismo, sia pure in rapporto alle differenti sfumature e sensibilità locali, ha suscitato molto scalpore l'approvazione l'1 febbraio 2018, da parte del parlamento polacco, di una legge che prevede pene fino a tre anni di carcere per coloro che definiscano polacchi i campi di sterminio costruiti dai nazisti sul suolo polacco (Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Chelmo, Belzec, Sobibor e Maidanek) e per coloro che attribuiscono responsabilità o connivenze alla Polonia per i crimini compiuti dai nazisti⁸⁷. I motivi delle forti critiche sollevate soprattutto da Israele, ma anche dagli Stati Uniti, sono legati al timore che la nuova legge possa essere utilizzata per tutelare anche coloro tra i polacchi che si fossero resi colpevoli di comportamenti antisemiti.

In tale contesto il negazionismo è cresciuto in modo preoccupante tra la popolazione. In Italia, in base a una ricerca dell'Eurispes, *"Rapporto Italia 2020"*, in circa 15 anni dal 2006 al 2020, la percentuale dei negazionisti, di coloro che negano la Shoah,

pubblicato di Claudio Vercelli, Edizioni Laterza, 2013.

⁸⁷ *Tratto da: La decisione di Varsavia Polonia, via libera alla legge sull'Olocausto: "I campi di sterminio non siano definiti polacchi"...* "Il Senato polacco ha approvato in via definitiva la legge sull'Olocausto che vuole difendere l'immagine del Paese ma che è stata criticata da Israele, secondo cui Varsavia vuole "riscrivere la storia". La legge prevede fino a tre anni di carcere o una multa per chi definisca 'polacchi' i "campi di sterminio installati dai nazisti in Polonia durante la Seconda guerra mondiale. 57 voti a favore, 23 contrari. Serve la firma del Presidente Approvata con 57 voti favorevoli e 23 contrari e due astenuti, la legge deve ora essere firmata dal presidente, Andrzej Duda. I campi di sterminio? "Non siano definiti polacchi" Per i conservatori polacchi, l'uso del termine "campo di sterminio polacco" induce a pensare che la Polonia abbia avuto responsabilità nell'olocausto nazista. Israele invece contesta il tentativo di negare la partecipazione di alcuni polacchi allo sterminio degli ebrei e persino la possibilità di perseguire i sopravvissuti all'olocausto che potrebbero evocare tali casi. Israele: "Così si distorce la storia" Dopo l'approvazione della legge venerdì scorso dalla Camera bassa, il premier Benjamin Netanyahu ha protestato in modo veemente: "Non tolleremo che la verità venga distorta e la storia riscritta o l'olocausto negato".

Publicato il 1° febbraio 2018 su www.rainews.it

è passata dal 2,7 % del campione degli intervistati al 15,6%! Un dato estremamente preoccupante. Il 16,1% non crede che la persecuzione degli ebrei abbia fatto così tante vittime come viene sostenuto e il 37,2% ritiene che le azioni antisemite siano state "bravate messe in atto per provocazione o per scherzo"⁸⁸.

La situazione italiana non è certamente diversa da quella del resto dell'Europa, il cui dato complessivo è tendenzialmente peggiore. In base ad un sondaggio di Eurobarometro, *"percezione dell'antisemitismo"*, pubblicato il 22 gennaio 2019, anche se la maggioranza dei cittadini dell'Unione Europea stigmatizza il negazionismo (53%), c'è mezza Europa che non lo riconosce come problema. Tra chi proprio sostiene che nel negare l'Olocausto non ci sia niente di male (38%) e chi non sa cosa pensare al riguardo (9%). C'è un problema di ignoranza di fondo, a giudicare dai dati raccolti dall'istituto di statistica. Appena quattro europei su dieci (43%) ritengono che l'Olocausto sia insegnato "sufficientemente" a scuola (44%, il dato italiano). Segno che gli Stati membri non svolgono quel ruolo educativo che dovrebbero. Anche perché chi riceve un'istruzione risulta più sensibile e attento alla problematica. *"L'analisi socio-demografica - recitano le conclusioni dello speciale sondaggio - mostra quanti sono rimasti più a lungo nell'istruzione sono costantemente più preoccupati per l'antisemitismo e le sue manifestazioni"*⁸⁹.

Un'altra indagine dall'Agenzia dell'UE per i Diritti Fondamentali, pubblicata il 10 dicembre 2018 ha preso in esame invece le risposte fornite da 16.300 persone di origine ebraica che hanno messo in forte evidenza i timori avvertiti per l'antisemitismo anche in ragione di situazioni vissute personalmente. In particolare, l'89% di questi pensa che l'antisemitismo sia cresciuto notevolmente negli ultimi 5 anni, che molto problematico sia l'antisemitismo che viaggia su internet e sulle piattaforme sociali. Il 28% dichiara di aver subito molestie almeno una volta nel corso dell'anno precedente. Il 79% delle persone che ha subito molestie a sfondo antisemita negli ultimi 5 anni non ha sporto denuncia né alla polizia né ad altre organizzazioni. Il 34% ha dichiarato che evita di recarsi a eventi o siti ebraici perché non si sente sicuro. Un fatto particolarmente preoccupante è che il 38% di loro ha preso in considerazione l'eventualità di emigrare perché non si sente sicuro in quanto ebreo in

⁸⁸ *Tratto da articolo "Aumenta il negazionismo, per oltre il 15% Shoah inventata"*. <https://www.ansa.it>, pubblicato il 22 gennaio 2021

⁸⁹ *Tratto da "L'Olocausto non è mai esistito": la metà degli europei tollera il negazionismo"*, <https://europa.today.it>, pubblicato il 22 gennaio 2019

Europa e il 70% ritiene inefficaci gli sforzi degli Stati membri volti a contrastare l'antisemitismo.

In poche parole, gli ebrei ritengono che negli ultimi 5 anni l'antisemitismo in Europa sia cresciuto e una parte consistente non si ritiene più al sicuro⁹⁰. Si tratta di risposte molto preoccupanti.

Fortunatamente, però, la reazione internazionale è stata alquanto compatta nella direzione della tutela dei diritti umani attraverso il perseguimento dei comportamenti censurati dai singoli ordinamenti giuridici nazionali. Non più quindi semplici enunciazioni dei diritti ma anche sanzioni penali che rappresentano il raggiungimento di un obiettivo importantissimo.

La scelta quasi obbligata di rafforzare la tutela con norme di tipo penale ha indotto accesi dibattiti tra coloro che ravvisano la necessità di inquadrare precise responsabilità penali alle condotte basate sul negazionismo e coloro che invece sostengono la necessità di tutelare sempre qualunque forma di pensiero, ravvisando nella norma sanzionatoria un eccesso e anche per assurdo il rischio che possa arricchire di contenuti le posizioni negazioniste che invece non avrebbe luogo lasciando la materia alle contro argomentazioni degli storici.

Il dibattito fu molto acceso in Italia allorquando nell'anno 2007 l'allora Ministro della Giustizia Clemente Mastella annunciava l'intenzione di presentare un disegno di legge al fine di introdurre nel Codice penale i delitti di istigazione a commettere crimini contro l'umanità e di apologia di crimini contro l'umanità. Si trattava di un'aggravante del reato di istigazione a delinquere, concretizzata dalla *"negazione, in tutto o in parte, dell'esistenza di genocidi e di crimini contro l'umanità per i quali ci sia stata una sentenza definitiva di condanna dell'autorità giudiziaria italiana o internazionale"*. Le immediate critiche degli storici parvero fondate e autorevoli secondo molti⁹¹.

⁹⁰ Tratto da *"Giornata della memoria e antisemitismo in Europa"*, www.assemblea.emr.it, pubblicato gennaio 2019.

⁹¹ "Secondo Giuseppe Puglisi *"A margine della C.D. Aggravante di negazionismo: tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica"* pubblicato da Diritto Penale Contemporaneo, le critiche degli storici furono fondate e autorevolmente formulate. *Prima considerazione: il negazionista, se punito, diventa alfiere della libertà di espressione. Un martire, che – appunto – testimonia la ritrosia dello Stato a confrontarsi, preferendo una soluzione sbrigativa, quale la sanzione penale...*

Secondo rilievo: l'imposizione di una verità di Stato collide altresì con la fiducia che ognuno deve riporre nel free marketplace of ideas di matrice statunitense. Si tratta dell'idea milliana per cui anche nella menzogna ci può essere un fondo di verità e impedire

A seguito di queste posizioni critiche e con l'interruzione della legislatura il progetto si arenò e venne messo da parte.

La reazione del Diritto Internazionale. Le legislazioni nazionali

Dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi il diritto internazionale riconosce posizione apicale alla tutela dei diritti universali dell'uomo.

Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva e proclama solennemente la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che il Segretario Generale diffonde ampiamente non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, (cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione.

Il testo è preceduto da alcune considerazioni di estrema importanza, le prime tre in particolare recitano:

- ... il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
- ... il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, ... l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
- ... è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione.

Come si può ben notare la prima premessa segna l'inizio del viatico seguito dagli estensori della Dichiarazione, ossia il riconoscimento della dignità insita negli esseri umani e dei loro diritti, condizione essenziale per la libertà, la giustizia e la pace nel mondo. La seconda premessa discende in tutta evidenza dalla triste esperienza dei tragici fatti avvenuti durante il secondo conflitto mondiale allorquando il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti umani

la sua espressione vorrebbe ritenere di essere infallibili...

Ultima indicazione: l'impostura negazionista va combattuta mediante una costante battaglia culturale che...non può, né in questa materia né in altre più pacificamente tutelabili, mai venir meno"

hanno condotto a veri e propri atti di barbarie, da cui l'auspicio dell'avvento di un mondo in cui si affermino le libertà fondamentali degli esseri umani. La terza premessa risalta la necessità di una protezione normativa di tali diritti al fine di evitare che l'uomo venga costretto, in ultima analisi, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione.

Il testo della Dichiarazione enfatizza i diritti dell'Uomo, considerandoli fondamentali ed inalienabili, descrivendo e vietando specificamente taluni comportamenti diametralmente opposti agli enunciati, quali la schiavitù, la discriminazione e la tortura.

L'articolo 1⁹² e l'articolo 2⁹³ ribadiscono i concetti fondamentali di dignità, eguaglianza, libertà e fratellanza, che costituiscono la chiave di volta dell'intero documento.

È un pilastro giuridico, la Costituzione dell'intera Umanità, a cui si ispirano e si conformano Trattati, Convenzioni, Dichiarazioni successivamente assunte dagli Stati e che costituiscono il corpus del diritto internazionale in tema di diritti umani.

“Il diritto internazionale ha per lungo tempo ignorato i rapporti tra lo Stato e l'individuo (a eccezione delle norme sulla protezione diplomatica), sulla base del principio della ‘non ingerenza degli affari interni’, sicché la tutela dei diritti umani rientrava nella sfera di competenza interna di ogni singolo Stato. Solo in seguito alle flagranti violazioni dei diritti umani commesse durante il secondo conflitto mondiale, la loro tutela è divenuta oggetto di norme internazionali, sia pattizie che generali.

La Carta delle Nazioni Unite (1945) già conteneva, nel preambolo, riferimenti ai diritti fondamentali dell'uomo ed esortava le nazioni (art. 1) a sviluppare relazioni amichevoli, fondate sul diritto all'autodeterminazione dei popoli, e a promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea generale

⁹² Articolo 1

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

⁹³ Articolo 2

“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.”

adottò inoltre, con risoluzione 217, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che, pur non avendo carattere vincolante, pose le basi per l'affermazione di tali diritti a livello internazionale. Tra questi, vanno anzitutto ricordati i diritti civili e politici (cosiddetti di ‘prima generazione’, di matrice occidentale), che comportano soprattutto obblighi di astensione per gli Stati: il diritto alla non discriminazione, all'integrità fisica, alla vita, alla libertà personale, di pensiero, di religione. Ci sono poi i diritti economici, sociali e culturali (cosiddetti di ‘seconda generazione’, propugnati in passato dai paesi socialisti), che comportano obblighi di agire da parte degli Stati: diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione.

Negli anni 1970, i paesi in via di sviluppo sostennero l'esistenza di diritti collettivi, o della solidarietà (cosiddetti di ‘terza generazione’), tra cui il diritto allo sviluppo, alla pace, a un ambiente salubre. Questi ultimi possono essere considerati diritti solo in senso lato, in quanto è difficile individuare il titolare degli obblighi corrispondenti, configurandosi piuttosto quali interessi collettivi delle comunità. In seguito, si è venuta delineando una ‘quarta generazione’ di diritti umani, connessi all'impiego delle nuove tecnologie soprattutto nel campo della genetica e dell'informatica. Tale classificazione ha carattere descrittivo e non indica una gerarchia, in quanto i diritti umani riconosciuti a livello internazionale si caratterizzano per essere indivisibili e interdipendenti.”⁹⁴

Successivamente numerose convenzioni in materia sono state stipulate grazie all'azione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948); la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965); il Patto sui diritti civili e politici (con due Protocolli addizionali) e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali (entrambi del 1966); la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979, con un Protocollo facoltativo); la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984); la Convenzione sui diritti del minore (1989, con due Protocolli facoltativi).

Le Nazioni Unite sono intervenute anche in materia di neonazismo e recrudescenza delle azioni razziste e xenofobe, come avvenuto con la risoluzione 71/179 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2016 sulla “lotta contro la glorificazione del nazismo, il neonazismo e altre pratiche che contribuiscono ad alimentare le forme attuali di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza a

⁹⁴ Treccani enc., www.treccani.it

essi connessa”.

Tra gli accordi stipulati a livello “regionale” spiccano la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (1950, integrata da 14 Protocolli), che ha istituito la Corte Europea dei Diritti Umani⁹⁵; la Convenzione americana dei diritti umani (1969); la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (1981).

In tale quadro generale, va tenuto distinto il diritto umanitario⁹⁶, ossia quella parte del diritto bellico volta a tutelare la popolazione civile e inerme (diritto di Ginevra) o a porre limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra (diritto dell’Aia) in situazioni di grave emergenza (in particolare, in caso di conflitto armato). Pertanto, il diritto umanitario non va confuso con il diritto internazionale dei diritti umani. Le Convenzioni di Ginevra, in particolare, hanno come riferimento la popolazione civile, i feriti, i naufraghi, gli ammalati, i caduti, i prigionieri di guerra. In seguito all’ampliamento del concetto di ‘vittima’ dei con-

⁹⁵ “organo giurisdizionale internazionale, prevista dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, fu istituita nel 1959. La Corte può conoscere sia ricorsi individuali sia ricorsi da parte degli Stati contraenti in cui si lamenti la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali. Essa svolge tuttavia una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne (regola del previo esaurimento dei ricorsi interni), secondo quanto prevede la stessa convenzione nonché le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”.

⁹⁶ “Il diritto internazionale umanitario non va confuso con il diritto internazionale dei diritti umani, giacché si applica in situazioni di guerra (interna o internazionale), ha portata generale (si impone a qualsiasi parte del conflitto, aggredito e aggressore) ed è inderogabile. Inoltre, non si occupa di *ius ad bellum*, ossia delle ragioni per cui ha inizio un determinato conflitto, ma solo dello *ius in bello*, ossia di regolamentare la condotta delle ostilità, a prescindere dal motivo per cui hanno avuto inizio. In tale quadro, oltre che nelle Convenzioni dell’Aia del 1899 e del 1907, il diritto umanitario ha trovato sistemazione nelle Convenzioni di Ginevra del 1906, 1929 e 1949. Fondamentali le quattro Convenzioni di Ginevra elaborate nell’agosto del 1949: per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare; sul trattamento dei prigionieri di guerra; sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra. A queste convenzioni vanno sommati i protocolli aggiuntivi del 1977, rispettivamente sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e dei conflitti armati non internazionali”.

Treccani enc., www.treccani.it.

flitti armati, la definizione è stata estesa anche ai beni culturali e all’ambiente, come ad esempio prevede la Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Ciò posto, nonostante la comunità internazionale abbia adottato un corpo normativo specificamente rivolto alla tutela dei diritti umani, accompagnato da solenni enunciazioni e condiviso attraverso trattati e convenzioni, il neo-nazifascismo e l’estremismo di destra in generale hanno comunque progressivamente ripreso quota, raccogliendo consensi e adesioni tra le giovani generazioni. Come anzidetto si è manifestata un’evidente evoluzione dell’estremismo di destra, ragion per cui le Istituzioni dell’Unione Europea seguono con costante attenzione le effettive condizioni della sicurezza e si prodigano costantemente nell’adottare iniziative finalizzate a rafforzare la tutela delle minoranze dal razzismo e dalla xenofobia.

La ragion d’essere dell’attenzione con la quale il più importante soggetto politico sovranazionale del vecchio continente segue tali problematiche è rimarcata con forza nei suoi stessi atti costitutivi e quindi cesellata sin dalle sue origini.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) è una Convenzione internazionale redatta e adottata nell’ambito del Consiglio d’Europa, firmata il 4 novembre 1950 a Roma da 13 Stati. La CEDU è considerata il testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo perché è dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consente a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo. Basilare il contenuto dell’articolo 14 che così recita: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione». Col tempo la Convenzione è stata integrata e modificata da ben 14 Protocolli.

In questa cornice, nata come Comunità economica europea con il trattato di Roma del 25 marzo 1957, nel corso di un lungo processo di integrazione, con l’adesione di nuovi Stati membri e la firma di numerosi trattati modificativi, l’Unione Europea ha assunto la struttura attuale con il trattato di Lisbona del 2007. La riunificazione tedesca, resa possibile dalla caduta del muro di Berlino, permetteva di rilanciare l’idea di una forte unità politica europea che si concretizzava il 7 febbraio 1992 a Maastricht

allorquando veniva firmato lo storico Trattato sull'Unione Europea. Fra i suoi scopi formalmente dichiarati vi è in particolare la promozione della pace, dei valori sociali e del benessere dei popoli europei, da perseguire contrastando al contempo l'esclusione sociale e la discriminazione e lottando a favore dei diritti umani.

La protezione garantita dall'Unione Europea ai suoi cittadini è avanzatissima: in molti casi essa sopravanza le garanzie prescritte dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Corte suprema degli Stati Uniti d'America.

Il Trattato dell'UE, versione "consolidata" del 2012, art. 2, dichiara che *"L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini."*

Entrato in vigore nel 2009, il trattato di Lisbona (2007) ha dato efficacia giuridica alla *"Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea"* che era stata solennemente proclamata il 7 dicembre dell'anno 2000⁹⁷, consolidando molti diritti precedentemente

⁹⁷ Il Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea così recita:

"I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzio-

riconosciuti dalla Corte di giustizia e derivati dalle "tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri". La Corte di giustizia ha da tempo riconosciuto la prevalenza della tutela dei diritti fondamentali e, a volte, ha persino invalidato la legislazione dell'UE sulla base del suo mancato rispetto di tali diritti fondamentali.

Per quanto riguarda la situazione interna, l'Unione Europea ha promosso l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di asilo politico per i rifugiati, e si propone di combattere il razzismo, l'omofobia e la xenofobia attraverso il sostegno a una rete di organizzazioni non governative e una specifica Agenzia.

In questo contesto, pertanto, l'Unione Europea è intervenuta a più riprese in materia di rispetto dei diritti umani e in particolare ogni qualvolta siano stati rilevati segnali di preoccupazione a seguito di episodi di xenofobia, razzismo e antisemitismo (ivi compresi casi di negazionismo), ovvero l'incremento dei reati commessi nei singoli Stati membri ai danni di appartenenti alle minoranze, nonché le discriminazioni in generale.

Tra le varie iniziative, emerge, ed è particolarmente significativa, la *Decisione Quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008*⁹⁸, in materia di lotta contro talune forme di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Si tratta di un atto giuridico molto importante per il quale ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie perché siano resi punibili taluni comportamenti intenzionali, inquadrati nell'Articolo 1, intitolato *"reati di stampo razzista o xenofobo"*. Testualmente:

"ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano resi punibili:

a) l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei

nali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito".

⁹⁸ "Le Decisioni Quadro sono atti giuridici che possono essere adottati dal Consiglio dell'Unione Europea per il perseguimento della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Sono finalizzate al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri".

confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica;

b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;

c) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;

d) l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro”.

Dall'esame del testo emergono le ipotizzate condotte criminose, associate all'apologia, alla negazione o alla minimizzazione grossolana allorché i comportamenti vengano attuati in modo idoneo ad istigare alla violenza o all'odio, dirette pubblicamente contro un determinato gruppo di persone (in base alla razza, al colore, alla religione, alla discendenza o all'origine nazionale o etnica) o un suo membro.

Tali condotte possono riguardare crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ovvero i crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945 (crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità).

Emerge dunque che la norma comunitaria richiede il perseguimento penale delle opinioni espresse nella difesa o nell'esaltazione di fatti o comportamenti illeciti o comunque contrari alle leggi (apologia), nel negare il loro accadimento ovvero nel minimizzarli in modo grossolano. Quindi trova sanzione penale anche il negazionismo! Ciò a condizione che tali azioni oltre ad essere condotte pubblicamente siano idonee ad istigare violenza e odio⁹⁹.

⁹⁹ “...in altri termini il baricentro dell'incriminazione a livello

L'aver subordinato l'applicazione della sanzione penale alla constatazione di determinate condizioni riduce i rischi di un'incauta navigazione verso le pericolose secche giuridiche del reato d'opinione, di per sé idoneo a sollevare conflittualità costituzionali per l'intrinseca potenziale restrizione della libertà di pensiero, laddove la condotta incriminata non sia adeguatamente definita. Non si tratta di un'operazione giuridica di facile attuazione poiché il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero è consacrato nella Costituzione praticamente di tutti gli Stati membri. Pertanto in vari Paesi si è posto il problema della compatibilità del reato di negazionismo con il diritto alla libertà d'espressione.

Tra le considerazioni preliminari riportate nel testo, spiccano le seguenti:

(1) *Il razzismo e la xenofobia costituiscono violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di Diritto, principi sui quali l'Unione europea è fondata e che sono comuni agli Stati membri;*

(3) *all'azione comune 96/443/GAI del 15 luglio 1996, del Consiglio nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia, dovrebbe far seguito una nuova azione legislativa che soddisfi la necessità di ravvicinare maggiormente le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e di superare gli ostacoli che si frappongono a un'efficace cooperazione giudiziaria, dovuti principalmente alle divergenze fra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri;*

(4) *in materia di cooperazione giudiziaria sussistono ancora alcune difficoltà; occorre pertanto ravvicinare ulteriormente il diritto penale degli Stati membri per garantire l'efficace applicazione di una normativa chiara ed esaustiva per lottare contro il razzismo e la xenofobia;*

(5) *il razzismo e la xenofobia costituiscono una minaccia per i gruppi di persone che sono bersaglio di tale comportamento. E' necessario definire nei confronti di tale fenomeno un'impostazione penale che sia comune all'Unione europea, per fare in modo che gli stessi comportamenti costituiscano reati in tutti gli Stati membri e che siano previste pene efficaci, proporzionate e dissuasive per le persone fisiche e giuridiche che hanno commesso simili reati o ne sono responsabili;*

europo è già orientato a favore di un qualificzierte Auschwitzluge (negazionismo qualificato appunto dalla capacità istigatoria) e non del blobe Auschwitzluge (negazionismo puro).”

Tratto da “A margine della C.D. Aggravante di negazionismo: tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica” di Giuseppe Puglisi. Pubblicato da Diritto Penale Contemporaneo.

(12) *l'armonizzazione del diritto penale dovrebbe permettere di combattere più efficacemente i reati di stampo razzista e xenofobo, promuovendo una piena ed effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri...*

La Direttiva Quadro è stata applicata in modo non uniforme e da una parte degli Stati membri, venendo recepita dagli ordinamenti nazionali secondo tempistiche diverse ed in relazione alle variabili sensibilità agli argomenti evidenziate dai legislatori nazionali. Ciò nonostante, fornisce una base giuridica importante poiché inquadra le condotte da sanzionare penalmente in modo uniforme e tale da facilitare lo svolgimento delle azioni giudiziarie portate avanti nei singoli Stati membri.

Un altro importantissimo atto comunitario è costituito dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 ottobre 2018, *“sull'aumento della violenza fascista in Europa”*, la quale partendo da corpose considerazioni preliminari corredate dalle segnalazioni di attentati, violenze e discriminazioni attribuite all'estrema destra, delibera una lunghissima serie di condanne, deplorazioni, raccomandazioni, inviti, richieste ed esortazioni. Dalla lettura dell'atto si evince, in tutta evidenza, come i dati oggettivi relativi all'attività dei movimenti di matrice neonazista e neofascista rimarchino un trend in salita.

Al riguardo, il Parlamento Europeo sottolinea in particolare di essere *“seriamente preoccupato per l'impunità con la quale agiscono i gruppi neofascisti e neonazisti in alcuni Stati membri e sottolinea che questo senso di impunità è uno dei motivi che spiegano l'allarmante aumento delle azioni violente da parte di certe organizzazioni di estrema destra”*, invitando gli Stati membri ad adottare misure di contrasto atte a scoraggiare, ostacolare, reprimere la commissione dei crimini da parte dei gruppi neofascisti e neonazisti, ricordando che *“la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, il cui termine di attuazione era fissato per novembre 2010, fornisce una base giuridica per l'imposizione di sanzioni alle persone giuridiche che incitano pubblicamente alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo minoritario, come l'esclusione da agevolazioni pubbliche, l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali, il collocamento sotto sorveglianza giudiziaria e provvedimenti di liquidazione giudiziaria”*.

Un'esortazione molto forte, dunque, rivolta agli Stati membri affinché si affrettino ad introdurre nelle rispettive normative nazionali leggi più incisive, con l'applicazione delle sanzioni penali per colpire le condotte specificate dalla “base giuridica” richiamata dalla citata Decisione Quadro. In effetti dal 2008 le

indicazioni date dal Consiglio non sono state seguite in misura sufficientemente omogenea e l'iniziativa del Parlamento Europeo giunge dopo un decennio di segnali assai negativi, tutti inequivocabilmente indirizzati verso la recrudescenza dei crimini commessi con finalità xenofobe, razziste e discriminatorie.

In Italia la norma comunitaria “quadro” è stata parzialmente recepita dalla *Legge 16 giugno 2016 n. 115*, avente ad oggetto *“modifiche in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”* che aggiunge all'art.3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 (Legge Mancino) il comma 3 bis per il quale *“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999 n. 232”*.

Notevoli sono state le dissertazioni giuridiche sull'argomento al fine di inquadrare correttamente la nuova norma nel contesto giuridico nazionale.

Al riguardo è stato osservato che *“per il principio di laicità/neutralità affermare che uno Stato sia laico significa che esso non discute questioni di verità, ed intende invece istituire una cornice nella quale questioni di verità e di valori possano essere liberamente discusse”*. Su questa base poggiano le ragioni di coloro che si professano contrari alla incriminazione del negazionismo, ritenendo impossibile e dannoso tutelare per legge la memoria.

La soluzione tecnica è stata individuata nella natura del bene protetto. *“...In tale contesto, solo se si tutela la dignità umana si fornisce ad un diritto penale, che pretenda di essere liberale, quella legittimazione particolarmente forte di cui abbisogna in queste materie... Seguendo gli insegnamenti dell'approccio basato sulle capacità, sussiste un catalogo di “requisiti centrali di una vita dignitosa”, che danno forma e contenuto all'idea astratta di dignità e la cui mancanza/privazione non consente all'uomo di funzionare umanamente. Tra queste capacità rientra l'appartenenza, intesa come possibilità di interazione sociale – “possessione” di quelle fondamentali relazionali perché non si venga umiliati, sul presupposto che il proprio valore è pari a quello altrui. Il principio dell'eguale rispetto, quale surrogato concettuale della dignità umana, sembrerebbe poter contribuire a riportare l'equilibrio discusso su un piano che non alimenti sentimenti di*

*rivalsa*¹⁰⁰.

L'introduzione dell'aggravante del negazionismo con la Legge 16 giugno 2016 n. 115, è parsa quindi riduttiva rispetto alla *Decisione Quadro 2008/913/GAI* e per tali ragioni, il legislatore è tornato sull'argomento con la *Legge 20 novembre 2017, n. 167*, cosiddetta "Legge europea 2017", il cui articolo 5 ha, più di recente, previsto che – oltre la negazione – può costituire aggravante speciale del reato di cui all'art. 3 della legge 654/1975 anche la minimizzazione in modo grave o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Testualmente:

Art. 5 Legge 20 novembre 2017, n. 167

“Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale”

1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia».

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-duodecies è inserito il seguente:

«Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

La nuova norma ha reso pertanto la formulazione dell'aggravante più aderente a quella dell'art. 1 della citata direttiva 2008/913.

In secondo luogo, la legge europea 2017 ha introdotto nel decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo

¹⁰⁰ Tratto da "A margine della C.D. Aggravante di negazionismo: tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica" di Giuseppe Puglisi. Pubblicato da Diritto Penale Contemporaneo.

alla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, un nuovo articolo 25-terdecies, rubricato "razzismo e xenofobia" che introduce i reati aggravati dal negazionismo fra i reati presupposto della responsabilità della persona giuridica; in particolare, in tali casi si applica all'ente la sanzione pecuniaria da "duecento a ottocento quote".

Tra le varie normative nazionali europee emerge che in una parte degli Stati membri, norme sanzionatorie del negazionismo erano già vigenti in periodi antecedenti rispetto all'adozione della Dichiarazione Quadro del 2008, segnatamente in Germania, Francia, Austria, Svizzera, Portogallo e Belgio, ma con sostanziali differenze di fondo.

Ad esempio, traendo spunto dagli orientamenti della giurisprudenza, mentre per i giudici tedeschi la negazione dell'accadimento storico della Shoah costituisce "prosecuzione" della terribile persecuzione cui furono sottoposti gli ebrei durante il nazismo, per i giudici spagnoli, invece, la semplice negazione dell'avvenimento è espressione "neutra", evidenziando al riguardo il differente atteggiamento spirituale di tedeschi e spagnoli nei confronti del problema di fondo della verità storica.

In tale quadro complessivo gli interventi dell'Unione Europea nella tutela dei diritti umani hanno ormai assunto una frequenza notevole, ravvisando nel neofascismo e nel neonazismo un problema emergenziale e dalle conseguenze imprevedibili che possono seriamente incidere sui diritti dei cittadini comunitari e rappresentare una minaccia per le democrazie.

Riuscire nell'intento di realizzare una comune piattaforma normativa per tutti gli Stati membri, nella lotta contro i reati di stampo razzista o xenofobo, costituisce un obiettivo complesso, difficilmente raggiungibile in tempi brevi.

A tal fine, occorre una costante e coesa azione svolta degli organi istituzionali dell'Unione Europea al fine di conseguire nel tempo la progressiva introduzione della specifica normativa e tracciare una precisa direzione da indicare a tutti gli Stati membri, cui spetta il compito di dare attuazione alle decisioni comunitarie attraverso le normative nazionali.

Conclusioni

Le dolorose vicissitudini degli ebrei hanno segnato duemila anni di storia nel corso dei quali le persecuzioni si sono succedute fino all'apice raggiunto lo scorso secolo. Analizzando le cause storiche, religiose, sociali ed economiche, che hanno condotto a tale risultato è possibile tracciare con precisione il

percorso seguito dall'antisemitismo e le motivazioni che hanno veicolato di volta in volta la discriminazione e la violenza verso il popolo ebraico.

Nonostante la fine degli orrori delle persecuzioni naziste a seguito della sconfitta militare dell'Asse, nonostante gli esiti dei processi di Norimberga e nonostante una diffusione planetaria delle prove della Shoah, l'antisemitismo si è rinnovato ciclicamente ed incessantemente e tutt'oggi è diffuso in molte parti del mondo.

Viene ovviamente spontaneo porsi dei quesiti, chiedersi la ragione...

Per la filosofia greca la Storia ha una proiezione circolare ed essendo essa la narrazione degli avvenimenti del passato con protagonisti gli esseri umani, la cui natura è immutabile, ognuno di questi eventi è destinato a ripetersi nelle sue linee essenziali.

Lo stoicismo estremizza tale visione fino al punto di concepire l'idea che tutti gli eventi storici si ripeteranno esattamente allo stesso modo. Secondo gli stoici antichi, infatti, il mondo nasce dal fuoco e perisce nel fuoco, per poi risorgere a nuova vita dalle proprie ceneri, come la mitica fenice. Dal momento che secondo la concezione rigidamente deterministica degli stoici il caso non esiste, tutto ciò che accade ha una ragione per esistere, e quindi accade necessariamente. Poiché nel fuoco primordiale covano tutte le ragioni e tutte le cause degli esseri che furono, sono e saranno, ogni mondo che rinasce è perfettamente razionale, e quindi dovrà essere, persino nei minimi particolari, assolutamente uguale ai precedenti.

"Per capire il presente bisogna conoscere il passato", diceva lo storiografo greco Tucidide, e questo insegnamento è giunto a noi dopo millenni di dimostrazioni della sua assoluta verità.

Se veramente l'umanità riuscisse ad intervenire sulla genesi delle proprie azioni traendo insegnamento da quelle del passato e neutralizzando le parti corrotte, se riuscisse ad intervenire come fosse un ingegnere genetico all'opera sulla struttura del DNA, il risultato potrebbe essere sorprendente. Una profonda conoscenza dei fatti può essere sufficiente? Sicuramente può aiutare a tramandare la storia di un evento, la sua memoria, ma non può impedire che altri avvenimenti simili possano ripetersi in futuro.

Non basta conoscere e ricordare, occorre agire attraverso qualcosa che riesca davvero ad impedire la ripetizione "stoica" dei comportamenti.

La Shoah è la definizione di un genocidio, quello del popolo ebraico. Nel XX secolo sono stati ufficialmente quattro. Quali insegnamenti, dunque, si possono trarre dal nostro recente passato per adottare gli strumenti utili ad impedire il ripetersi in futuro di analoghi avvenimenti?

Proprio l'attenta analisi delle cause dell'antisemitismo ha consentito di porre in luce alcuni elementi storici, sociali ed economici che caratterizzano le motivazioni più importanti, a cui si sono aggiunte nel tempo le criticità del Medio Oriente, la minaccia del terrorismo, la dialettica irriverente del negazionismo, ed infine maldicenze, leggende e falsità...

Le motivazioni giungono pertanto da questi capisaldi e la loro sopravvivenza determina il costante perpetrarsi dell'antisemitismo; perciò, è su di essi che occorre agire.

Gli ultimi tre Pontefici, ad esempio, *Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco*, hanno segnato la direzione di un viatico esemplare, allorché si sono rivolti agli ebrei chiamandoli pubblicamente e ripetutamente *"fratelli maggiori"*.

Forse l'espressione usata potrebbe apparire poca cosa ma non lo è. Il senso di quelle due parole è assai profondo, significa comprensione reciproca pur in un diverso percorso di fede, significa rispetto ed accettazione. Riconciliazione.

La posizione netta e chiara della Chiesa è importante perché in tal modo viene impedita la strumentalizzazione religiosa da parte di individui/gruppi/organizzazioni, spesso del tutto estranei alla fede stessa ma pronti ad issare vessilli crociati.

Al riguardo però, la questione dell'antisemitismo e dell'antisionismo, come anzidetto, viene complicata ed alimentata soprattutto dagli estremismi ideologici e dalla difficile situazione geopolitica nel Medio Oriente, ove permangono da diversi decenni criticità politiche e socioeconomiche irrisolte, fonti di ingiustizie che alimentano costantemente risentimenti e strumentalizzazioni. Perciò è necessario intervenire su più fronti.

Nello scenario internazionale, gli estremismi ideologici e religiosi costituiscono un serio problema e la loro diffusione parcellizzata esporta idee e comportamenti e con essi le discriminazioni e le violenze, per non parlare delle evoluzioni terroristiche degli ultimi trent'anni.

L'uso sistematico delle piattaforme del web ha favorito una veicolazione immediata dei contenuti a sfondo razzista e xenofobo di tali gruppi/organizzazioni che hanno potuto acquisire in tal modo sempre maggiori risorse umane e materiali.

È una lotta difficile, come combattere contro un'*Idra* moderna; perciò, occorre un'azione sinergica condotta dai singoli Stati e dalle Comunità internazionali. Gli strumenti ci sono, occorre affinarli ed armonizzarli affinché possano avere pari efficacia giuridica in ogni luogo.

Il risultato più incisivo ed importante sarebbe

auspicabilmente rappresentato da una “conversione sociale” di tali gruppi/organizzazioni e dall’abbandono dei comportamenti violenti ma è purtroppo un obiettivo fin troppo utopistico.

La via da seguire, perciò, è quella del diritto internazionale e della sua affermazione condivisa dagli Stati, a prescindere dalle sfumature giuridiche locali, che per certe materie andrebbero totalmente “bypassate”. Le norme sui diritti umani, sulla loro tutela e sul perseguimento penale dei comportamenti razzisti e xenofobi, andrebbero applicate in egual misura dappertutto, “sic et simpliciter” e con immediatezza. L’introduzione di queste norme negli ordinamenti nazionali risente eccessivamente della volontà politica del momento storico e di una tempistica assai lunga. Anche questo, dunque, è un obiettivo piuttosto difficile da conseguire ma il percorso giuridico seguito sta segnando importanti progressi che fanno

ben sperare.

Occorre, pertanto, impegno, costanza e coerenza delle istituzioni nazionali e dei loro leader che devono avvertire l’importanza di azioni politiche coraggiose, attente ed efficaci.

In tal modo sarebbe possibile intervenire nelle ancora troppo numerose situazioni dolorose che vedono fiorire persecuzioni e discriminazioni per motivazioni connesse alla razza, al colore della pelle, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica o a qualsivoglia altra causa.

Quindi cambiare si può, ma tutto dipende dalle persone perché gli esseri umani sono gli unici veri attori dei propri comportamenti.

Liberare ogni essere umano da tali ingiustizie consentirebbe la liberazione dell’umanità da quella parte di sé stessa che rappresenta la sua negazione e il rifiuto dei suoi valori...

LO STUPRO

Dott. Francesco Pillitteri

Psicologo, Psicoterapeuta, Cultore di Scienze Filosofiche, Dirigente della Asl Roma 2 c/o Unità Operativa Complessa di Salute Mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense del Polo Penitenziario di Rebibbia

Dott.ssa Giuliana La Marca

Psicologa, Psicoterapeuta, già Capitano dell'Arma dei Carabinieri, attualmente Dirigente Psicologo del Sistema Sanitario Nazionale presso Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Introduzione

“[...] tratta con violenza dal becco-forma adunca al letto del rapace sanguinario, come una colomba impazzita, mentre invoco a gran voce, perché mi aiuti, la Signora dei buoi e dei gabbiani, vergine che difende dagli stupri”
(*Alessandra*, di Licofrone, traduzione di V. G. LANZARA, v. 349)

Alessandra (più conosciuta, da fonti più antiche, come Cassandra) è una importante figura della mitologia greca, figlia del re di Troia Priamo, sacerdotessa del tempio di Apollo e dotata della facoltà della preveggenza, grazie alla quale prevede la distruzione di Troia da parte dei Greci e, in questo contesto, il suo stesso stupro ad opera del greco Aiace, arrogante e rozzo principe della Locride.

Durante lo stupro invoca l'aiuto della Dea Atena, ma questa, protettrice dei Greci, non potrà aiutarla e farà in modo che il Palladio, simulacro a protezione della città, distolga lo sguardo girando gli occhi verso il soffitto per non vedere lo stupro che si consumava.

Quella dello stupro era una immagine terribile dunque anche per la Dea Atena, che successivamente, nonostante – come già detto – protettrice dei Greci, punirà questi ultimi rendendo ostico il loro ritorno a casa e facendo morire lo stesso Aiace in mare, con l'aiuto del Dio Poseidone.

Lo stupro è un qualcosa che racchiude al suo interno molte contraddizioni.

Figlio di una deriva patriarcale da sempre presente, a volte tacitamente giustificato da una cultura degenerata oggi definita “cultura dello stupro” e che

si può leggere di riflesso nelle legislazioni storiche e – quasi – attuali, è anche considerato da sempre per quello che in fin dei conti è, ovvero un comportamento vile, indegno, atroce.

Perfino in carcere, gente che ha commesso omicidi, delitti di mafia ed altri efferati crimini, si sente come legittimata a usare violenza contro lo stupratore, colpevole di avere osato peccare contro ciò che per sua natura ha un'alta carica simbolica di sacralità: la donna (o il bambino). Ed è così che nelle carceri sono presenti delle sezioni “protette” dove vengono allocati quei soggetti, stupratori, violenti contro gli anziani, pedofili, a rischio di essere “linciati” dagli altri detenuti.

Il carcere, esso stesso luogo di contraddizioni, luogo di rieducazione negli intenti scritti su carta, a volte riesce a raggiungere il suo obiettivo, a volte produce ulteriore rabbia in chi vi è detenuto, a volte a questo insegna un “mestiere”, a volte legale, altre volte no.

Luogo dove, sovente, nel silenzio – reale e metaforico – della notte, si consumano stupri, di uomini a danno di uomini, di donne a danno di donne, e così via.

Luogo dove spesso, per via di una giustizia che – certamente – si impegna a dare il meglio di sé, ma che in fin dei conti non è una “scienza esatta”, ci si può ritrovare ad assistere ad evidenti contraddizioni.

“per essere nata a [...] e per avere avuto tra i miei parenti e tra le mie frequentazioni soltanto un certo tipo di persone, che io sia arrivata al quarto superiore è come se avessi raggiunto un obiettivo che non era neanche pensabile”.

Micaela (nome di fantasia) sta scontando una pena non breve per avere rubato una piastra per ca-

pelli in un centro commerciale.

Molti “perbenisti” potrebbero dire che è giusto così. Ha commesso un crimine e quindi è giusto che paghi.

Non tengono però conto del passato della ragazza, degli aiuti che non ha mai ricevuto, del suo bisogno di essere più “curata”, magari per andare a cercare un lavoro – pure sottopagata – senza essere esclusa a priori per via dei capelli cotonati e rovinati che non poteva farsi lisciare dal parrucchiere, perché i soldi non sapeva dove trovarli.

Ma non si tiene conto anche del famoso “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, pronunciato da Colui che molti tra i “perbenisti” – di cui prima – considerano Dio e, come tale, venerano per “abitudine appresa”, senza averne mai capito e messo in pratica gli insegnamenti.

Quanto detto non riguarda il volersi mettere al posto di chi le leggi le fa e di chi le fa applicare; l'intento non vuole essere questo, né tanto meno quello di sindacare su come bisogna giudicare le persone. Piuttosto è quello di fare emergere un qualcosa che, perlomeno agli occhi di chi scrive, suscita una strana dissonanza interiore.

Micaela per esempio un giorno mi ha raccontato di una violenza subita quando era ancora poco più che una bambina, e scelse di non dire nulla, sotto consiglio della madre, perché “tanto daranno ragione a lui”.

Quando si parla di stupro le contraddizioni sono sempre moltissime.

Fino a pochi anni fa chi commetteva uno stupro, pur se giudicato colpevole di ciò di cui era accusato, invece di scontare una pena proporzionata alla gravità del suo comportamento, poteva passarla liscia attraverso l'istituzione del “matrimonio riparatore”.

Fino alla Legge 5 agosto 1981 n. 442 “Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore”, solo una manciata di anni or sono quindi, in Italia accadeva che un uomo potesse adocchiare una ragazzina, che anche nulla avesse fatto per provocarlo (come se questo possa comunque essere una giustificazione), e, trovandosi nel momento più congeniale per mettere in atto i suoi intenti, con questa in una condizione di non potere richiedere aiuto, potesse abusare di lei, denudarla e costringerla con la forza ad essere penetrata, stuprarla, violentarla con uno dei più vili e indegni atti che un uomo possa commettere ai danni di una donna, e poi non subirne le conseguenze legali qualora avesse scelto di ricorrere alla formula quasi magica del “matrimonio riparatore”.

Concedendo dunque alla famiglia della vittima il “buon affare” di prendere in sposa la fanciulla, la legge avrebbe condonato la pena all'aggressore, che

in cambio avrebbe dato l'onore alla povera vittima di avere lui come sposo e futuro padre dei suoi figli. E guai se la figlia vittima avesse rifiutato questo “onore”, perché era l'unico modo per salvaguardare l'onore della famiglia. La famiglia dunque disonorata, e non vittima, se un uomo, o meglio una bestia, avesse costretto la povera figlia a subire una tortura.

Prima della legge del 1981 era ancora in vigore la legge 544 del codice Rocco. Il codice penale recitava così:

“Il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo”.

Questa pratica a dire il vero ha origini antiche. Molto antiche. Si legge anche tra i testi Biblici la pratica culturale di prendere in sposa una fanciulla dopo averla “disonorata”:

“Se un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata, l'afferra e pecca con lei e sono colti in flagrante, l'uomo che ha peccato con lei darà al padre della fanciulla cinquanta sicli d'argento; essa sarà sua moglie, per il fatto che egli l'ha disonorata, e non potrà ripudiarla per tutto il tempo della sua vita”.
Deuteronomio 22, 28-29

È anche però necessario sottolineare come spesso si sia fatta molta confusione tra stupro inteso come violenza sessuale e stupro inteso come pratica di rapporto “illegale”, nel senso di fuori dalle regole imposte dalla legge o dalla cultura di appartenenza.

La stessa parola stupro deriva dal latino stūpru(m) (onta, disonore), e dunque non stava nella sua etimologia a indicare tanto la mancanza del consenso quanto piuttosto l'illegittimità, in senso lato.

Risale del resto all'antichità una distinzione, in uso peraltro fino a tempi recenti, tra stupro semplice e stupro violento.

Fino al Codice Penale Sardo promulgato nel 1959 ed esteso a tutto il Regno di Sardegna, si specificava cosa fosse uno stupro violento, perché per stupro semplice si continuava a considerare quel rapporto illegale, che “disonora” gli “artefici” da entrambi i lati.

Così recitava il Codice:

“Commette stupro violento colui che togliendo i mezzi di difesa, od ispirando gravi timori a persona di altro sesso, abusa della medesima. Questo reato è punito colla relegazione estensibile ad anni dieci secondo la minore o

maggior gravità delle circostanze.”

Lo stupro semplice potrebbe essere dunque equiparato a quello che tutt'oggi in certe regioni di Italia è ancora considerato una sorta di escamotage messo in atto dalle coppie di fidanzati che, vuoi per una questione di età, vuoi per altre ragioni, non ricevono dalle rispettive famiglie il consenso al matrimonio. Attraverso la nota “fuitina” (fuga) in Sicilia, in tempi remoti e anche oggi in certe zone, le coppie “fuggono” insieme per mettere poi le rispettive famiglie di fronte al fatto compiuto (avere giaciuto insieme) e quindi renderle “obbligate”, per salvaguardare il proprio onore, ad acconsentire all'unione.

La definizione che oggi il vocabolario Treccani dà di stupro è quella che corrisponde allo “stupro violento”:

“Atto di congiungimento carnale imposto con la violenza”

e specifica che corrisponde al termine giuridico “violenza carnale”.

Lo stupro violento è un qualcosa che esiste in natura da sempre.

Anche tra le bestie si assiste a femmine di animali che rifiutano visibilmente un accoppiamento e maschi che letteralmente esercitano “violenza”, per poi assistere a femmine “traumatizzate”.

L'uomo tuttavia non è una bestia appunto, per quanto a volte faccia emergere il suo lato più animalesco, seppellendo la sua coscienza sotto cumuli di istintività e – questa volta reale – disonore.

“Fatti non foste a viver come bruti” eppure le testimonianze di secoli di civiltà ci dimostrano che *“virtute e canoscenza”* non sempre furono seguite dall'uomo.

Da tempi immemori e fino ai nostri giorni lo stupro si consuma, così come avviene che, per una sorta di etica deviata, questo venga anche in qualche modo giustificato.

Questo avviene quando si giustifica all'interno del matrimonio appellandosi al concetto di “dovere coniugale”.

Avviene quando si fa appello al fatto che i propri istinti sono stati scatenati dalla donna che “ha provocato”, denegando che una donna può anche essere bella, stimolante, “provocante” o fare credere fino all'ultimo di essere complice nel soddisfare reciprocamente i propri desideri carnali, ma nel momento in cui sceglie di non andare avanti, esercitare contro di lei violenza fisica e sessuale resta un atto ignobile.

Avviene quando, mascherando lo stupro con l'etichetta di “pornografia”, con la scusa della finzio-

ne scenica, si strappa a una donna un consenso per iscritto con un fine raggiro e poi si fa di lei quello che si vuole su un set (reato non ancora attenzionato come si deve da Magistratura e Forze dell'Ordine, con l'auspicio di chi scrive che questo possa realizzarsi al più presto).

È avvenuto quando si è fatto uso massiccio dello stupro contro il nemico come strategia per insinuare terrore e abbassare il morale, per sfruttare le vittime come “donne di conforto”, le famose ianfu (慰安婦) giapponesi, o semplicemente perché messe alla stregua di un “bottino di guerra”; e purtroppo, nonostante sia ormai classificato come crimine di guerra e contro l'umanità, tutto ciò avviene ancora oggi.

E avviene quando, nonostante a tutti gli effetti si riconosca che lo stupro violento esista, su di questo ombreggia una sorta di oscurantismo, come a volere difendere a priori la posizione dell'uomo che può permettersi un certo tipo di azione contro una donna spesso vista più come abile seduttrice e menzognera piuttosto che come vittima.

Da più parti si è arrivati spesso a sostenere che una violenza sessuale di un solo uomo a discapito di una donna è meccanicamente impossibile se la donna vuole davvero evitarlo, e questa asserzione è rimasta tutt'oggi sotto forma di stereotipo (secondo dati Istat a seguito di una ricerca del 2018 sugli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale, il 39,3% della popolazione ritiene che una donna sia in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole).

Fino a poco tempo fa, avvocati nelle aule di tribunali, a difesa dello stupratore, citavano addirittura l'Ars amatoria di Ovidio, *“vis grata puellae”* (la violenza è gradita alla fanciulla), decontestualizzando totalmente il significato di gioco di seduzione tra un uomo e una donna e lasciando intendere con una orribile generalizzazione che una donna provoca e giova di una violenza sessuale subita.

È questa grave e primitiva tendenza a non osservare con sguardo lucido la complessità delle cose, la tendenza a utilizzare un codice binario generale per analizzare i fenomeni, individuando poi soltanto due attori cui attribuire caratteristiche uniche e indiscutibili, e colpevolizzando in modo fine, e spesso velato, soltanto uno di questi attori, in questo caso specifico la donna, a essere definita cultura dello stupro.

Per capire come questa cultura è stata radicata fino ai nostri giorni anche a livello legislativo, appare utile ritornare alla già citata Legge 5 agosto 1981 n. 442 con la quale era stata abolita l'istituzione del matrimonio riparatore.

Questa legge arrivò dopo ben oltre un decennio quella che fu la vicenda che innescò una prima presa

di coscienza generale.

Ci riferiamo alla vicenda di Franca Viola, all'epoca giovane ragazza siciliana che, ancora minorenne, era stata promessa in sposa a un giovane del paese, Filippo Melodia. Quando i genitori di lei si resero conto che il giovane era un mafioso decisero di rompere il fidanzamento. Per ritorsione e strategia Melodia, nel 1965, con l'aiuto di ben 12 complici, rapì, violentò e tenne segregata la ragazza, per poi mettere i genitori di lei davanti a "fatto compiuto", in modo da essere questi "costretti" a dargli in sposa la figlia. Ma a quel punto avvenne qualcosa di impensabile per cultura del luogo e del tempo: Franca, che non era stata complice di una "fuitina" (come molte altre ragazze), ma vittima di uno stupro (come molte altre ragazze), decise di ribellarsi. Con l'aiuto delle forze dell'ordine e tanto coraggio Franca Viola riuscì a fare arrestare Filippo Melodia e i suoi complici e divenne un simbolo dell'emancipazione femminile in Italia.

Bisognerà attendere però anni, come già detto, prima che questo innesco di cambiamento culturale dia i suoi frutti a livello legislativo.

Eppure, anche dopo la legge del 1981, continuava a essere presente un qualcosa di assurdo: il reato di stupro era classificato ancora come delitto contro la moralità pubblica e il buon costume.

Bisognerà attendere il 1996, davvero solo pochissimi anni fa, per potere finalmente leggere nel codice penale che il reato di stupro è un reato contro la persona (e la sua autonomia sessuale).

Sarà infine soltanto con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, la famosa "Convenzione di Istanbul", approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2011, che molti paesi (purtroppo non ancora tutti) si sono impegnati a considerare la violenza sessuale come una grave violazione dei diritti umani.

Così recita l'articolo 36, quello sulla Violenza sessuale, compreso lo stupro:

1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso; il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.
2. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

3. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Le conseguenze psicologiche di uno stupro

Da uno stupro una donna non esce mai illesa.

Diverse variabili possono influenzare l'esordio, il decorso e la gravità delle problematiche della vittima: l'età, le esperienze precedenti, le modalità di coping più o meno sviluppate ed efficaci, la capacità di resilienza, fattori culturali e sociali, modalità, luoghi, tempi, numero delle violenze subite, le caratteristiche del o dei carnefici, ecc.

Nelle linee guida sul maltrattamento e l'abuso al minore si legge: "Il danno cagionato è tanto maggiore quanto più:

- il maltrattamento resta sommerso e non viene individuato;
- è ripetuto nel tempo;
- la risposta di protezione alla vittima nel suo contesto familiare o sociale ritarda;
- il vissuto traumatico resta non espresso o non elaborato;
- la dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale tra la vittima e il soggetto maltrattante è forte;
- il legame tra la vittima e il soggetto maltrattante è di tipo familiare;
- lo stadio di sviluppo ed i fattori di rischio presenti nella vittima favoriscono una evoluzione negativa."

Sembrirebbe ovvio applicare tali criteri anche al trauma da stupro, a prescindere dalla minore età o meno.

Il trauma conseguente al subire una violenza sessuale, anche qualora rilevato, diagnosticato e curato, lascerà sempre una cicatrice nella vittima.

Quando rilevazione, diagnosi e cura non avvengono, avvengono troppo tardi oppure la vittima subisce perfino ulteriori danni attraverso quello che viene definito vittimizzazione secondaria, allora l'evento condurrà sicuramente ad un esito psicopatologico.

La sofferenza emotiva e psicologica è comunque sempre presente.

Tra i vari sintomi psicologici troviamo spesso tendenza all'isolamento, quasi una chiusura autistica, sensi di colpa, confusione mentale, vergogna. L'autostima è indebitamente intaccata. Il senso di rabbia misto a stupore si alterna a un senso di vuoto derivante dall'essersi sentite violate nella propria

intima sacralità, costrette, usate, umiliate, considerate “carne”, oggetti o addirittura non essersi sentite considerate alcunché, non meritevoli di rispetto, non meritevoli di essere considerate esseri umani con una anima.

L'intimità violata, l'essersi sentite minate nella propria sicurezza e nella propria capacità di scelta e di autodeterminazione, produce un vero e proprio lutto, lutto certamente di non facile elaborazione.

Tra i possibili esiti infausti diagnosticabili attraverso un manuale di psichiatria (DSM5 in questo caso) troviamo quelli del capitolo sui Disturbi derivanti da eventi Traumatici e Stressanti.

Per quanto concerne il **Disturbo dell'Adattamento**, possibile esito psicopatologico del subire uno stupro, non si parla espressamente di “trauma” bensì di evento stressante, in questo caso fortemente stressante.

Tale disturbo prevede che, in risposta a uno o più eventi stressanti identificabili, vi sia lo sviluppo di sintomi emotivi e/o comportamentali che si manifestano entro 3 mesi dall'insorgenza dell'evento/i stressante/i.

Tali sintomi sono clinicamente significativi come evidenziato da una marcata sofferenza spropositata rispetto alla gravità dell'evento stressante e/o compromissione significativa del funzionamento sociale/lavorativo/altro.

Una volta che l'evento stressante o le sue conseguenze sono superati, i sintomi non persistono per più di altri 6 mesi, tranne che lo “stress” di cui prima non si verifichi nuovamente o non sia addirittura continuativo.

Tra gli specificatori di questo disturbo troviamo la tipologia con umore depresso (predominano umore basso, disperazione, facilità al pianto), con ansia (predominano nervosismo, inquietudine, agitazione o ansia da separazione), con ansia e umore depresso misti, con alterazione della condotta e infine con alterazione mista dell'emotività (ansia e umore depresso) e della condotta.

Uno dei criteri per porre questa diagnosi afferma che non devono essere soddisfatti i criteri per un altro disturbo mentale e che i sintomi non devono rappresentare un semplice aggravamento di un disturbo mentale preesistente.

Questo ci porta a una riflessione: i sintomi emotivi e comportamentali che possono derivare da uno stupro e che potrebbero essere visti come sintomi di un disturbo dell'adattamento, spesso sono così gravi e pervasivi che assumono di per sé un valore diagnostico a parte, e infatti non di rado tra le vittime di stupro si registrano veri e propri **disturbi depressivi, disturbi d'ansia, disturbi del sonno, disturbi so-**

matici, disturbi psicotici, disturbi inerenti l'**autolesionismo non suicidario** o veri e propri tentativi di **suicidio** o suicidi completi, **disturbi alimentari, disturbi ossessivo-compulsivi, problematiche relazionali**, uso e **abuso di sostanze**, ecc.

Si parla invece espressamente di trauma, e non di evento stressante, nel **Disturbo da Stress Post-Traumatico** e nel **Disturbo da Stress Acuto**.

Questi condividono lo stesso criterio A, che è quello che poi definisce un trauma, e che stabilisce che debba esserci stata una esposizione a morte reale o minaccia di morte, o grave lesione, o violenza sessuale, in uno o più tra i seguenti modi: esperienza diretta sulla propria persona oppure esperienza diretta di osservazione su altri, o anche esperienza indiretta ma comunque accaduta a persone intime, conosciute e/o significative; oppure ripetuta esposizione a fatti cruenti.

Per quanto concerne il Disturbo da Stress Post-Traumatico, la cui durata delle alterazioni deve essere di almeno un mese, e che si può presentare anche con esordio tardivo (qualora i criteri non sono soddisfatti appieno entro i 6 mesi dall'evento traumatico), i criteri sintomatologici specifici da soddisfare per la diagnosi sono quattro:

- Uno o più sintomi intrusivi – ricorrenti e involontari – associati all'evento, tra cui ricordi, sogni, reazioni dissociative quali ad esempio flashback, marcata sofferenza psicologica intensa e prolungata e/o marcate reazioni fisiologiche quando avviene l'esposizione a stimoli interni o esterni che simboleggiano o assomigliano all'evento.
- Evitamento o tentativo di evitamento dei ricordi spiacevoli (e pensieri e sentimenti associati) e/o evitamento o tentativo di evitamento degli stimoli che possono ricordare l'evento.
- Almeno due alterazioni negative di pensieri ed emozioni associate all'evento quali per esempio l'incapacità di ricordare qualche particolare importante dell'evento, esagerate convinzioni relative a se stessi, agli altri o al mondo (esempi: “sono cattivo”, “non ci si può fidare di nessuno”, “il mondo è pericoloso”), pensieri distorti rispetto alle cause e/o alle conseguenze dell'evento, persistente stato emotivo negativo, marcata riduzione di interesse o partecipazione ad attività significative, sentimenti di distacco/estraneità, incapacità di provare emozioni positive.
- Marcate alterazioni dell'arousal come evidenziato da due o più tra i seguenti criteri: persistente irritabilità e/o esplosioni rabbia;

comportamento spericolato e/o autodistruttivo; iper-vigilanza; esagerate risposte di allarme; problemi di concentrazione; difficoltà relative al sonno (addormentarsi, rimanere addormentati, avere un sonno ristoratore).

Per quanto concerne invece il Disturbo da Stress Acuto, la cui durata varia invece da tre giorni a un mese, i sintomi descritti per il Disturbo da Stress Post-Traumatico e suddivisi in quattro categorie (criterio B, C, D ed E) vengono invece racchiusi tutti in un unico grande criterio B che prevede la presenza di almeno 9 sintomi (iniziati o peggiorati dopo l'evento/i traumatico/i) di 14 tra sintomi di intrusione, umore negativo, sintomi dissociativi, sintomi di evitamento e sintomi di alterazione dell'arousal.

Per entrambi i disturbi, sia il Disturbo da Stress Post-Traumatico che il Disturbo da Stress Acuto, si specifica che i sintomi causano un disagio e una sofferenza clinicamente significativi e una compromissione del funzionamento sociale, lavorativo, relazionale, ecc. Non presente all'interno del DSM5 ma, di recente, inserito tra le diagnosi del ICD-11, è il **Disturbo da Stress Post-Traumatico Complesso**, precedentemente annoverato in vari studi e più conosciuto come Desnos (Disturbo da Stress Estremo non Altrimenti Specificato).

Negli anni infatti diversi autori avevano constatato che molte tra le persone che avevano subito traumi ripetuti, precoci e carichi di vissuto di impotenza, e tra questi l'abuso sessuale, sviluppavano un quadro sintomatologico che non rientrava pienamente in quello di un Disturbo da Stress Post-Traumatico tradizionale, ma presentavano dei sintomi più complessi e multifaccettati. Studi hanno così permesso di identificare questa sindrome che mostra analogie con le diagnosi classiche ma se ne discosta anche in parte per la sua natura più complessa e pervasiva, quasi a somigliare a dei disturbi di personalità.

L'ICD-11, l'undicesima revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie, non è attualmente disponibile in lingua italiana.

Una traduzione non ufficiale ma comunque accurata da parte di chi scrive permette di descrivere il Disturbo da Stress Post-Traumatico Complesso come segue:

Il criterio base prevede una esposizione a un evento o una serie di eventi di natura – questa volta – estremamente minacciosa o orribile, più comunemente eventi che – si sottolinea – devono essere prolungati o ripetitivi e dai quali la fuga è difficile o impossibile. Tra i molteplici esempi riportati quali tortura, campi di concentramento, schiavitù, campagne di genocidio e altre forme di violenza organizzata, vengono annoverate anche la prolungata violenza domestica e

ripetuti abusi sessuali.

In seguito a tale/i evento/i si sviluppano tutti e tre gli elementi cardine del Disturbo da Stress Post-Traumatico, ovvero:

1. La ri-sperimentazione, laddove l'evento traumatico non viene semplicemente ricordato ma vissuto come se si verificasse nuovamente nel qui e ora, tipicamente sotto forma di ricordi o immagini vividi e intrusivi, di flashback (da lievi, dove c'è una sensazione transitoria che l'evento si ripeta nel presente, a gravi, dove avviene una completa perdita di consapevolezza dell'ambiente presente), o sogni o incubi ripetitivi che sono tematicamente correlati all'evento traumatico; non si parla semplicemente di riflettere o rimuginare sull'evento/i e ricordare i sentimenti provati in quel momento, ma di rivivere in qualche modo l'esperienza, e questa tipicamente accompagnata da emozioni forti o travolgenti, come paura o orrore, e forti sensazioni fisiche; ciò può anche comportare la sensazione di essere sopraffatto o immerso nelle stesse intense emozioni vissute durante l'evento traumatico, senza un aspetto cognitivo prominente, e può verificarsi in risposta a dei ricordi dell'evento;
2. L'evitamento deliberato di ricordi che potrebbero produrre una risperimentazione dell'evento/i traumatico/i, ma anche un attivo evitamento interno di pensieri e ricordi legati all'evento/i, o di un evitamento esterno di persone, conversazioni, attività o situazioni che ricordano l'evento/i; in casi estremi la persona può anche cambiare il proprio ambiente (ad esempio, cambiare casa o cambiare lavoro) per evitare tutti stimoli che potrebbero essere associati in qualche modo all'evento/i.
3. Percezioni persistenti di una maggiore minaccia attuale, che si traduce in iper-vigilanza e/o iper-reattività a stimoli esterni come per esempio rumori inaspettati: le persone iper-vigilanti si proteggono costantemente dal pericolo e sentono se stessi, o gli altri a loro vicini, come minacciati costantemente sia in situazioni specifiche che più in generale; e potrebbero adottare nuovi comportamenti volti a garantire la sicurezza (per esempio non sedersi con le spalle alla porta, controllare ripetutamente nello specchietto retrovisore del veicolo, ecc).

Ma, in aggiunta a questa triade, nel disturbo da stress post-traumatico complesso si manifestano anche:

- Problemi gravi e pervasivi nella regolazione

degli affetti, come per esempio una maggiore reattività emotiva a fattori di stress minori, esplosioni violente, comportamenti sconsiderati o autodistruttivi, sintomi dissociativi quando si è sotto stress e intorpidimento emotivo, in particolare l'incapacità di provare piacere o emozioni positive.

- Persistenti convinzioni su sé stessi come esseri sminuiti, sconfitti o inutili, accompagnate da sentimenti profondi e pervasivi di vergogna, senso di colpa o fallimento legati al fattore stressante; i soggetti per esempio possono sentirsi in colpa per non essere riusciti a sfuggire.
- Difficoltà persistenti nel sostenere le relazioni intime e nel sentirsi vicini agli altri per cui i soggetti possono costantemente evitare oppure avere scarso interesse per le relazioni e l'impegno sociale più in generale; qualora si riescano a iniziare, occasionalmente, delle relazioni, queste potrebbero essere anche intense ma di difficile mantenimento.

Sono infine spesso anche presenti ideazione e comportamento suicidario, abuso di sostanze, sintomi depressivi, sintomi psicotici e disturbi somatici.

Questa ampia costellazione sintomatologica ci porta ad associare, come già detto, questo disturbo a un disturbo di personalità, nello specifico sembra da un lato ricalcare la sintomatologia di un disturbo post traumatico semplice, ma dall'altro sembra anche configurare un tipico disturbo borderline di personalità. È necessario pertanto effettuare una corretta e minuziosa diagnosi differenziale perché sono disturbi diversi, e una comorbidità, pur se possibile, non si verifica necessariamente.

Riprendendo quanto detto all'inizio, ovvero che ogni stupro subito porta con sé una sofferenza psicologica considerevole, ma anche che non necessariamente avrà come esito una psicopatologia conclamata, è utile annoverare anche quella che è stata definita **Sindrome da Trauma da Stupro** (Rape Trauma Syndrome), descritta nel 1974 dalla psichiatra A.W. Burgess e dalla sociologa L.L. Holmstrom.

Più che un disturbo mentale propriamente detto, si sottolinea da più parti come questa sindrome sia la risposta naturale di una persona psicologicamente sana al trauma dello stupro.

Le autrici, dopo un'analisi di un campione di 92 donne adulte vittime di stupro, sono arrivate ad affermare l'esistenza di questa sindrome che si presenta con costanza a seguito di uno stupro completo o di un tentativo di violenza, e a delinearne la sua sintomatologia così come le fasi del suo decorso.

Le autrici inizialmente avevano individuato due fasi: una acuta e immediata di disorganizzazione e

successivamente una più lenta e graduale, dove avveniva un processo di riorganizzazione a lungo termine. Presto hanno però individuato anche una fase intermedia detta "sotterranea".

- La fase acuta, che dura solitamente da pochi giorni a qualche settimana, è in genere caratterizzata da un'ampia gamma di reazioni emotive che passano dallo shock all'incredulità; successivamente queste cominciano a dissiparsi e il sentimento primario diventa la paura, mentre parallelamente emergono altri vissuti quali l'umiliazione, il degrado, il senso di colpa e il colpevolizzarsi, la vergogna e l'imbarazzo, la rabbia e il desiderio di vendetta; questo ventaglio di emozioni e sensazioni provoca chiaramente ampi sbalzi d'umore. A seconda delle diverse personalità delle vittime, si presenteranno diverse modalità di esprimere questi vissuti, per cui troveremo stili più "espressivi", dove irrequietezza, pianto e tensione prendono il sopravvento, e stili più "controllati", dove i sentimenti della vittima possono essere mascherati o nascosti e questa si mostra paradossalmente calma e composta. Durante questa fase sono spesso presenti anche diverse problematiche fisiche e la capacità di assorbire nuove informazioni è notevolmente compromessa.
- La fase sotterranea è caratterizzata dal fatto che le vittime tentano di tornare alle loro vite come se nulla fosse accaduto e fanno di tutto per non pensarci, cercando in tutti i modi di dimenticarsene. Questa fase che, ahimè, potrebbe durare anche anni qualora non inizi un processo di elaborazione, è spesso caratterizzata da difficoltà di concentrazione e da variabili quote di depressione.
- La fase del processo di riorganizzazione a lungo termine inizia spesso con un ritorno al tumulto emotivo, in genere innescato da un evento che può essere per esempio il rivedere l'aggressore, la richiesta di comparire davanti alle autorità, un incubo o anche uno stimolo olfattivo. In questa fase riemerge prepotentemente tutto il dolore emotivo e questo può essere estremamente spaventoso; possono svilupparsi paure e fobie, spesso generalizzate, disturbi dell'alimentazione, disturbi del sonno e spesso emergono anche violente fantasie di vendetta. Tutto ciò però costituisce una parte normale del processo in cui avviene l'integrazione dell'esperienza e la riorganizzazione del proprio mondo interiore.

Detto ciò è anche importante sottolineare nuova-

mente come ci sono diversi fattori che influenzano l'evoluzione di quanto detto fino ad ora, e che l'elaborazione (o la non elaborazione) varia sicuramente anche in funzione dell'età, del contesto sociale e dell'aggressore.

Mentre un bambino piccolo, per esempio, può dare poca attenzione al significato sessuale della "aggressione" subita, quanto piuttosto darà enfasi all'aggressione in sé e all'essersi sentito tradito nel suo bisogno di protezione, per un adolescente o un adulto i problemi legati alla sessualità possono rappresentare la parte più difficile da accettare e integrare nella propria storia.

Analogamente, quando l'aggressione viene commessa da uno sconosciuto, quella che sembra essere l'emozione più difficile da gestire è la paura, perché la casualità dell'aggressione subita genera un violento senso di vulnerabilità, mentre le aggressioni subite da qualcuno che si conosce e di cui ci si fida generano di sovente sensazioni travolgenti inerenti la colpa e la vergogna.

Anche il background culturale influisce laddove, per esempio, la vittima sia inserita in un contesto che ruota attorno a un sistema valoriale condiviso in cui molta enfasi viene data al concetto di verginità prematrimoniale: in questo caso ne sarà intaccata certamente in modo massiccio l'area della autostima e della progettualità.

Come pure il contesto familiare e sociale: se la reazione della famiglia, degli amici e delle istituzioni nei confronti della vittima è protettiva e solidale, il processo di recupero ne sarà sicuramente agevolato, qualora invece una vittima non viene creduta, viene ignorata o peggio ancora giudicata e colpevolizzata (o teme che tutto ciò possa accadere e per tale motivo non confida a nessuno quanto accaduto, o viene consigliata di non farlo), il processo di guarigione non solo potrebbe essere gravemente ostacolato, ma la vittima subirà anche un ulteriore trauma, quello che viene definito "vittimizzazione secondaria".

E del resto, uno tra gli ostacoli alla denuncia, riguarda proprio quanto detto: la paura di non essere creduta, non tanto – spesso – rispetto al reale episodio, ma a tutto ciò che ci sta dietro: la società, colma di stereotipi e pregiudizi di cui la vittima è consapevole, potrebbe essere portata a giudicare, biasimare, commentare, stigmatizzare; la vittima pertanto teme spesso che questa sorta di processo – più o meno diretto – fatto alla vittima piuttosto che all'aggressore possa essere messo in atto dalla famiglia, dai conoscenti, dalla società e perfino dalle istituzioni, per le quali non di rado la vittima potrebbe non nutrire piena fiducia, o non nutrire affatto.

Ma gli ostacoli non finiscono qua.

La vittima stessa potrebbe essere non scevra da un certo pregiudizio e considerarsi in parte colpevole anche lei, alimentando il proprio senso di colpa e di vergogna da un lato, e rendendo dall'altro più difficile una presa di coscienza che la porti a decidere di denunciare.

A volte i disturbi psicologici conseguenti allo stupro e la mancata elaborazione dell'avvenuto trauma influiscono sulla capacità di "agire" nell'immediato e poi, con il passare del tempo, prendere la decisione diventa un qualcosa di difficile se non aiutati da qualcuno.

Non di rado interviene anche la paura di essere messa a nudo su qualcosa che già di per sé ha minato il proprio pudore, procurando quindi un senso di vergogna ancora più invasivo.

Spesso influisce anche la paura di ripercussioni da parte dell'aggressore, o degli amici/ familiari di quest'ultimo. Non di rado l'aggressore può minacciare diverse azioni e tra queste, una delle più terribili per la vittima, riguarda la pubblicazione online del video dello stupro, in cui la persona, sicuramente vittima e non colpevole, è comunque messa pubblicamente alla mercé di tutti nella sua intima sofferenza e nudità, concreta e/o metaforica (questo è il cosiddetto fenomeno del "revenge porn", anche se invero questo riguarda anche i casi di rapporti consensuali).

Altri ostacoli possono riguardare i casi in cui l'aggressore coincida con qualcuno da cui la vittima è economicamente e legalmente dipendente, per cui a essere temute sono le ricadute pratiche di una denuncia.

Infine a volte anche una totale ignoranza sugli strumenti sociali e giuridici a propria disposizione può rendere una vittima incapace di comprendere e di denunciare quanto avvenuto.

Tornando – per concludere – alle possibili conseguenze psicologiche, una ulteriore danno spesso sottovalutato del subire uno stupro riguarda anche la ricaduta che questo trauma ha sulla sfera sessuale della donna. La correlazione tra trauma da stupro e disturbi sessuali è così alta che due ricercatori che hanno dedicato gran parte dei loro studi a questo argomento (Calhoun e Atkison), avendo appurato nella loro esperienza clinica tale correlazione, spingono i loro colleghi che si occupano di sessuologia e disturbi sessuali nella donna a valutare sempre la possibilità che i disturbi manifestati dalle loro pazienti siano diretta conseguenza di passate esperienze di violenza sessuale.

Tra le **Disfunzioni Sessuali** di cui può soffrire una donna troviamo:

- Il disturbo dell'orgasmo femminile, nel quale la donna ha difficoltà a raggiungere l'orgasmo

e ad avere rapporti soddisfacenti.

- Il disturbo del desiderio sessuale e dell'eccitazione sessuale femminile, in cui sono ridotti o totalmente assenti l'interesse per l'attività sessuale e/o i pensieri sessuali o erotici e/o l'iniziativa nel rapporto sessuale e/o l'assecondamento delle iniziative del partner e/o l'eccitazione/piacere durante l'attività sessuale e/o il desiderio/eccitazione sessuale in risposta a possibili stimoli sessuali/erotici interni o esterni.
- Il disturbo del dolore genito-pelvico e della penetrazione, in cui la penetrazione vaginale risulta impossibile, dolorosa o fonte di ansia per via di marcato dolore vulvo-vaginale o pelvico, o per una marcata tensione o contrazione dei muscoli del pavimento pelvico durante il tentativo di penetrazione.

Da notare che è lo stesso DSM5 a specificare che quando si deve fare diagnosi di una disfunzione sessuale vanno esplorati tantissimi fattori, tra cui quelli relazionali, quelli culturali e religiosi e quelli di una possibile vulnerabilità individuale; ed è proprio qua che vengono annoverati anche una possibile storia di abuso sessuale o emotivo; ed è importante notare inoltre come il DSM5 suggerisca di valutare bene se porre una diagnosi di disfunzione sessuale se la sintomatologia appare diretta conseguenza di tali situazioni particolari, come a volere porre l'accento sulla causa scatenante piuttosto che sulla sua "ovvia" conseguenza.

Si legge:

"Se le difficoltà sessuali sono meglio spiegate da un grave disagio relazionale, dalla violenza del partner o da significativi fattori stressanti, allora non viene posta una diagnosi di disfunzione sessuale, ma può essere elencato un appropriato codice [...] per il problema relazionale o il fattore stressante".

Quale aiuto psicologico fornire alle vittime?

Pur se non è facile affrontare il processo di elaborazione di quanto accaduto, questo è possibile. Nel momento in cui avviene la rilevazione del trauma subito e questo non rimane sommerso, esistono diversi interventi psicologici mirati e validati, differenti in base ai diversi soggetti, al tipo di trauma e alla diagnosi.

La psicoterapia cognitivo-comportamentale offre diversi strumenti mirati all'elaborazione del trauma, anche in funzione dell'età del soggetto.

La Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (Cohen, Mannarino, Deblinger) per esem-

pio è tra i trattamenti del trauma per bambini e adolescenti più studiati, utilizzati e validati. Anche se allargato a tutti i tipi di trauma, nasce inizialmente proprio per i bambini vittime di abusi sessuali, ambito di applicazione dove ha dimostrato di riuscire a ridurre i sintomi post-traumatici, i sintomi depressivi e le difficoltà comportamentali, oltre che di produrre un mantenimento di questi risultati a lungo termine, agevolando quindi una migliore evoluzione psicologica e comportamentale delle piccole vittime.

Interviene su 8 diverse aree, le cui iniziali del nome (dall'inglese) vanno a comporre l'acronimo PRACTICE: psico-educazione, rilassamento, espressione e modulazione degli affetti, coping cognitivo, narrazione ed elaborazione del trauma, esposizione in vivo che permette di ridurre i comportamenti di evitamento, sessioni congiunte con i caregiver e sicurezza futura.

Troviamo poi diverse tecniche "immaginative".

Una tra le più famose è l'Imagery Rescripting, dove il terapeuta aiuta a ricordare al paziente l'episodio, durante il quale egli era come un bambino vulnerabile, per poi aiutarlo a "riscriverlo" con un diverso finale, dove il paziente dapprima non è più solo ma accompagnato da una figura realmente protettiva, il terapeuta, per poi diventare egli stesso adulto sano, consapevole e assertivo ad aiutare e a proteggere il bambino vulnerabile che è in lui. Chiaramente l'episodio reale del passato è successo e non può essere cambiato, ma questa tecnica evidence-based ha ampiamente dimostrato grande efficacia nel permettere alle vittime di traumi di portare avanti un processo di elaborazione e di aggiungere una nuova prospettiva al proprio futuro, dopo avere "sbrogliato la matassa" – come molti terapeuti sogliamo dire – di associazioni confuse di pensieri, immagini ed emozioni contrastanti.

Ancora più noto tra le tecniche immaginative è forse l'Emdr, che punta ad attivare un "riprocessamento" non disfunzionale attraverso l'aiuto di una desensibilizzazione effettuata attraverso l'alternanza di movimenti oculari destra-sinistra durante la fase di immaginazione, per poi ristrutturare il nodo cognitivo/emotivo con una prospettiva più adattiva, rendendo alla fine il ricordo doloroso semplicemente quello che è, ossia un ricordo, elaborato e guardato con un sano distacco.

Quando invece abbiamo a che fare con disturbi da trauma complessi, gli interventi necessari sono spesso multipli, più lunghi e procedono per fasi.

A tal proposito non si può non fare riferimento al più famoso modello per i trattamenti di situazioni traumatiche complesse, il modello trifasico, rimasto pressoché inalterato (anche se ripreso e riformulato

più volte da autori quali Brown, Fromm, Van der Hart, Nijenhuis, Steele, Herman, Howell e altri) dalla sua prima formulazione ad opera di Pierre Janet, padre della psico-traumatologia e ispiratore della futura psicoanalisi.

Il modello trifasico prevedeva che il lavoro terapeutico sui soggetti traumatizzati (che ai tempi erano trattati nella “veste diagnostica” di dissociati e isterici) avveniva attraverso tre fasi successive:

1. La riduzione e la stabilizzazione dei sintomi; questa permetteva ai soggetti di non proteggersi più dai ricordi dissociandosi e quindi permetteva il passaggio alla seconda fase, che poteva a quel punto essere “tollerata”, in virtù della maggiore capacità di integrazione acquisita.
2. Il trattamento delle memorie traumatiche.
3. Il lavoro di integrazione dell'intera personalità.

Oggi questa sequenza continua a essere considerata valida e varie tecniche sono messe a disposizione della pratica psicoterapeutica per le diverse fasi.

Durante la prima fase per esempio i soggetti traumatizzati possono essere trattati con trattamenti basati sulla mindfulness, come per esempio la Mindfulness-Based Stress Reduction, la Mindfulness-Based Cognitive Therapy o la Dialectical Behavior Therapy, nata inizialmente (e tuttora elettiva) per il trattamento del disturbo borderline di personalità.

Durante la seconda fase il lavoro può essere effettuato con le moderne tecniche cui si faceva riferimento prima, per esempio l'Emdr.

Durante la terza fase infine si effettua un lavoro di psicoterapia più generale, che porrà l'accento su aspetti diversi, concentrandosi sull'assertività, la relazionalità sana, la sfera sessuale, la progettualità, ecc.

Ma chi sono questi bruti?

Se è vero che sfogliando un manuale di psichiatria ci si aspetterebbe che gli autori di stupro siano necessariamente dei soggetti con diagnosi quale disturbi della condotta, disturbi antisociali di personalità o disturbi parafilici, per i quali è espressamente annoverato tra i possibili criteri quello dell'esercitare violenza sessuale contro persone non consenzienti, in realtà lo stupratore può essere praticamente chiunque.

È certamente ovvio che persone che hanno una intimità sessuale forte e aggressiva e che non sanno domare i propri impulsi, così come soggetti deficitari di una sana e naturale empatia o propensi a fare del male, siano tutti soggetti con una certa predisposizione a commettere il reato in questione; ma il fatto di trovare tra gli stupratori praticamente ogni tipologia

di persona, dal ragazzino che agisce in branco all'inospettabile nonno di famiglia, ai soldati che in guerra si lasciano andare alle azioni più abiette e deplorable, ci accompagna inevitabilmente verso una riflessione più ampia.

Chiunque voglia approcciarsi al problema non può limitarsi ad accettare per vera soltanto quella o quell'altra teoria (e di teorie ne sono state formulate a bizzeffe).

Come in ogni campo di indagine, chi non guarda i fenomeni con lo sguardo della complessità sta clamorosamente cadendo in un imperdonabile errore intellettuale.

Certi stupratori seriali, caratterizzati da una totale incuranza per le norme sociali e per le conseguenze delle loro azioni, hanno sicuramente un grave problema psicologico e – probabilmente ancor di più – biologico. Chi scrive ritiene che è innegabile che in questi casi dare la colpa alla cultura dello stupro o al “patriarcato” è la banalità strumentale della solita figlia del “cattivo femminismo”.

Rifiutare che esistano variabili sociali, antropologiche e culturali è però altrettanto (forse di più) riduttivo; le poche righe di riflessioni che seguono cercheranno di dimostrarlo.

Come tutti sappiamo, il fenomeno dello scarico di responsabilità quando l'individuo “diventa” gruppo è ampiamente dimostrato. Ma in un gruppo non scatterebbe facilmente quella scintilla che poi trasforma il gruppo stesso in un branco, se all'interno del gruppo non ci fosse una sorta di coscienza condivisa, una cultura subdola e sommersa che permette al gruppo stesso di giustificare l'azione e poi di portarla avanti, attraverso il meccanismo già citato dello scarico di responsabilità.

Anche rispetto al già più volte menzionato stupro di guerra, è stato rilevato che, se pur presente sempre ad opera di soldati, le storiche e note “macchie” morali dell'umanità, quelle in cui gli stupri di guerra sono stati massicci e sistematici, sono state quelli in cui la azione è stata, per così dire, comandata dall'alto, scaricando quindi i soldati dall'obbligo morale di porre domande lecite alla parte più intima della propria coscienza, lasciandoli senza freni (vedasi lo stupro di Nanchino).

Se dunque esistono soggetti che per problematiche individuali – dunque non culturali – sono portati a commettere certi reati, è anche vero che circostanze, luoghi, valori, educazione influiscono fortemente.

L'analisi fatta a inizio contributo sulla legislazione in vigore fino a poco tempo fa avalla sicuramente le tesi circa l'esistenza di una “cultura dello stupro”, portata solo oggi alla luce dalla riflessione del – que-

sta volta non più “cattivo” ma “intelligente” – femminismo, ma probabilmente presente dalla notte dei tempi.

Oggi forse, se da un lato, a differenza del passato, il fenomeno non è più sommerso, e questa è una cosa certamente positiva, è anche vero che tramite internet chiunque possa fare (e dati statistici confermano che questo è ciò che avviene) un uso massiccio e inconsapevole di pornografia spazzatura. In questo modo, sicuramente, ci saranno ragazzi che cresceranno credendo che un certo tipo di violenza sia una cosa bella e da imitare, cresceranno intrisi di tutti gli stereotipi della cultura dello stupro; e se abolire la pornografia non è cosa certamente possibile (e sicuramente non è neanche la strada da percorrere), è chiaro anche che una solida educazione psicologica sul rispetto sia cosa da perseguire già da quando i bambini sono piccoli, in famiglia, a scuola, a livello di tutta la società, società all’interno della quale è auspicabile un vero e duraturo cambiamento culturale, in parte già in atto, per capovolgere la cultura dello stupro e innescare una cultura del rispetto e della educazione.

Si è accennato alla possibilità di non guardare al problema delle cause soltanto da un punto di vista

delle caratteristiche individuali o delle caratteristiche sociali e culturali. Soltanto così infatti può essere meglio compreso quel complesso e continuo intrecciarsi di diverse numerose variabili. Abbiamo infatti asserito che delle componenti individuali esistono sicuramente: forti impulsi e difficoltà nella loro gestione, difficoltà nella capacità di provare empatia, desiderio incontrollato o deliberato di esercitare controllo sull’altro, tendenze sadiche, cognizioni deviate, meccanismi difensivi di minimizzazione e negazione, spesso – ahimè – anche scelte consapevoli (e criminali) di anime viscide in menti psicologicamente sane. Tutto ciò va però sicuramente a inserirsi all’interno di una matrice comune più grande a fare da sfondo, e questa matrice è sicuramente una cultura – che andrebbe certamente rivisitata – in cui l’aggressività sessuale maschile è considerata scontata, inevitabile e, addirittura, auspicabile; auspicabile, secondo gli stereotipi della cosiddetta “mascolinità tossica”, tanto per gli uomini, che nella loro capacità di dominare con l’arma-pene dovrebbero acquisire un maggior “valore”, quanto per le donne che, con grande eccitamento, non aspettano altro che essere sottomesse dal virile.



IL NEGAZIONISMO E IL TERRENO FERTILE DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

Prof. Avv. Roberto De Vita

Direttore del Dipartimento Giustizia e Presidente dell'Osservatorio Cybersecurity dell'Eurispes

Avv. Marco Della Bruna

Docente aggiunto per la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, Componente dell'Osservatorio Cyber Security Eurispes

Il negazionismo rappresenta un fenomeno culturale e sociale in crescita preoccupante nel corso degli ultimi anni. Il rifiuto e la contestazione della verità storica, scientifica o di altro genere, nonostante le evidenze e il consenso consolidato degli esperti nel campo, si stanno inserendo con maggiore forza nel pensiero di un numero crescente di persone, favoriti dal contesto sociale e relazionale del mondo contemporaneo.

Nel tempo, il negazionismo si è manifestato in ogni ambito, dalla storia (in particolare, il negazionismo della Shoah) fino alla scienza (come il negazionismo dei cambiamenti climatici, della pandemia o di conquiste dell'esplorazione terrestre o spaziale).

Il meccanismo su cui si basa sfrutta tecniche di disinformazione, manipolazione dei fatti e teorie del complotto, e può avere conseguenze gravi sulla società, sulla salute pubblica e sulla democrazia.

In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo (guerre, pandemie, gravi tensioni culturali e geopolitiche), il ricorso all'arma del negazionismo rappresenta uno strumento sottile, ma non meno pericoloso, per sopprimere gli anticorpi culturali della democrazia.

Il negazionismo ha radici storiche che possono essere rintracciate in vari momenti chiave del passato, quando le verità consolidate venivano messe in discussione per interessi politici, religiosi o personali. Uno dei primi e più noti esempi è la persecuzione di Galileo Galilei, accusato di eresia per aver sostenuto il modello eliocentrico del sistema solare, contrapponendosi al consenso geocentrico sostenuto all'epoca.

Nel XX e XXI secolo, il negazionismo ha assunto nuove forme, spesso legate ai progressi scientifici e tecnologici, così come agli eventi storici di grande

impatto. L'Olocausto, ad esempio, nonostante l'abbondanza di prove documentali, testimonianze dirette e la sistematica ricerca storica condotta da studiosi di molti Paesi, è stato oggetto di negazione da parte di alcuni individui e movimenti, che ne hanno messo in discussione l'esistenza o l'entità per fini ideologici o antisemiti, palesi o – ancor più pericoloso – mascherati.

Ed infatti, il negazionismo si caratterizza per l'utilizzo di diverse tecniche retoriche e argomentative volte a seminare il dubbio, distorcere i fatti e manipolare l'opinione pubblica: selezione selettiva delle fonti, uso di esperti autoproclamati, falsificazione di documenti o dati, semplificazione eccessiva di questioni complesse, fino all'appello alle emozioni piuttosto che alla razionalità. Un elemento chiave del negazionismo è la creazione di una narrativa alternativa – apparentemente logica – che si pone in contrapposizione alla realtà documentata, spesso sostenuta da teorie del complotto che accusano le autorità scientifiche, storiche o politiche di nascondere la “vera” realtà, per presunti interessi partigiani.

Gli effetti sulla società possono essere (e sono) profondi e duraturi. Nel campo della salute pubblica, per esempio, il negazionismo sanitario o vaccinale ha portato a focolai di malattie prevenibili, mettendo a rischio le popolazioni più vulnerabili. Nel contesto dei cambiamenti climatici, il rifiuto di riconoscere le evidenze scientifiche ha rallentato l'adozione di politiche ambientali necessarie per mitigare gli impatti più devastanti. Sul piano storico e culturale, il negazionismo può erodere il consenso su eventi passati fondamentali, minando la memoria collettiva e la capacità di apprendere dalle lezioni della storia.

Il negazionismo della Shoah

Il negazionismo della Shoah, in particolare, è una delle forme più pericolose e persistenti del fenomeno dal secondo dopoguerra ad oggi.

Coloro che lo promuovono negano o minimizzano l'entità delle persecuzioni e del genocidio degli ebrei da parte della Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, con l'obiettivo da un lato di suggerire che le vittime dell'epoca siano i veri oppressori (promuovendo una suggestiva teoria del complotto), dall'altro di porre le basi per giustificare presenti e future persecuzioni nei confronti del popolo ebraico.

Nonostante l'abbondanza di prove documentali, le testimonianze dei sopravvissuti, i processi di Norimberga e la vasta ricerca storica che confermano l'esistenza e la portata della Shoah, numerosi gruppi e individui persistono nel negarne l'esistenza o nel ridimensionarne deliberatamente la gravità.

La minimizzazione, infatti, passa anche attraverso comportamenti e affermazioni sottili, come quelli che paragonano eventi contemporanei alla gravità della eliminazione di massa degli anni '40 del secolo scorso.

Nel 2013, l'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), ha provato a raccogliere una classificazione di manifestazioni tipiche del negazionismo¹, volta a contrastare l'esponentiale diffusione del fenomeno online:

1. Sforzi per giustificare o minimizzare la Shoah o i suoi elementi principali, compreso il ruolo svolto da collaboratori e alleati della Germania nazista;
2. Minimizzazione grossolana del numero delle vittime dell'Olocausto in contraddizione con fonti affidabili;
3. Tentativi di incolpare gli ebrei per aver causato il proprio genocidio;
4. Dichiarazioni che rappresentano l'Olocausto come un evento storico positivo. Queste affermazioni non rappresentano una negazione in sé, ma sono strettamente connesse ad essa come una forma radicale di antisemitismo: possono arrivare a suggerire che l'Olocausto non sia andato abbastanza lontano nel realizzare il suo obiettivo di "soluzione finale della questione ebraica";
5. Tentativi di offuscare la responsabilità per la

¹ IHRA, Working Definition of Holocaust Denial and Distortion, <https://holocaustremembrance.com/resources/working-definition-holocaust-denial-distortion>

creazione di campi di concentramento e di morte ideati e gestiti dalla Germania nazista, dando la colpa ad altre nazioni o gruppi etnici.

Alla luce dei comportamenti sulla rete e offline, si rinvengono molteplici ulteriori modalità, tra cui l'accusa rivolta agli ebrei di utilizzare la Shoah come mezzo di guadagno personale; così come la minimizzazione del ruolo o addirittura l'esaltazione dell'eredità storica di persone e organizzazioni complici del massacro. È molto diffuso, purtroppo anche tra i giovanissimi, l'uso di immagini e linguaggio associati con la Shoah per scopi politici, ideologici, o commerciali estranei alla storia dell'Olocausto all'interno di chat e forum online².

Le strategie più sofisticate per promuovere le tesi negazioniste prevedono spesso il ricorso a "ricerche" pseudo-scientifiche e l'uso di retorica ingannevole. Tuttora, si ricorre all'organizzazione di convegni a tema con presunti esperti, una modalità che è tornata in auge con particolare forza dopo il periodo pandemico, utilizzata dagli esponenti dei movimenti "No-vax"³.

Non mancano esempi di atenei illustri e istituzioni che si sono confrontati con ideologi del negazionismo, accettando che questi potessero confrontarsi su un piano paritario con autorevoli studiosi di contrario "parere"; ma, come si dirà, tale approccio è inutile e potenzialmente dannoso.

Altrettanto diffusa è la difesa delle tesi negazioniste e del sottostante pensiero antisemita con l'apparente difesa della libertà di espressione, volta a proteggere la legittimità delle proprie affermazioni.

Tuttavia, il negazionismo della Shoah – lungi dall'essere una semplice e libera opinione – non è solo un insulto alla memoria delle vittime e una distorsione della storia, ma rappresenta anche un pericolo per le società contemporanee. Contribuisce a fomentare l'odio, l'antisemitismo e l'intolleranza, mina i fondamenti della conoscenza storica e della consapevolezza etica, e può ispirare movimenti estremisti. Nel tentativo di contrastare questo fenomeno, numerosi Paesi hanno adottato leggi che sanzionano penalmente il negazionismo dell'Olocausto, riconoscendo il suo potenziale pericoloso e la sua funzione di incitamento all'odio⁴.

² What is Holocaust Distortion?, <https://www.againstholaustdistortion.org/what-is-distortion>

³ Presidenza del Consiglio, Dipartimento per gli Affari Europei, No-vax <https://www.affarieuropei.gov.it/it/comunicazione/europarole/no-vax/>

⁴ P. Bąkowski, *Holocaust denial in criminal law. Legal*

In Italia, in particolare, l'art. 604 bis, comma 3 c.p. punisce la propaganda, l'istigazione o l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale. E non sono certo mancate le pronunce che hanno condannato fatti di negazionismo della Shoah⁵.

La CEDU, peraltro, è intervenuta più volte contro il negazionismo. Ad esempio, nella sentenza *Garudy*, i giudici di Strasburgo hanno contrapposto una categoria di "fatti storici chiaramente stabiliti" – tra cui rientra l'Olocausto – e una categoria di fatti rispetto ai quali "è tuttora in corso un dibattito tra gli storici circa come sono avvenuti e come possono essere interpretati". In quel caso, lo scopo della pubblicazione di un libro negazionista, dunque, non sarebbe stato la ricerca della verità, ma al contrario quello di riabilitare il regime nazionalsocialista, accusando al tempo stesso di falsificazione storica le stesse vittime della Shoah⁶.

Il dialogo con i negazionisti: una strada senza uscita?

Nonostante la repressione e l'educazione dei più giovani sembrino essere le strade principali per contrastare il fenomeno, in molti nel tempo hanno tentato la via del dialogo e del confronto, nel tentativo di operare una demistificazione e una confutazione attraverso il confronto. La fiducia nella bontà delle proprie argomentazioni, supportate da dati e fonti affidabili, tuttavia, non può che crollare di fronte agli intenti malevoli di chi propaga idee negazioniste.

La via del dialogo – o anche quella del confronto conflittuale – passa necessariamente per la condivisione di un linguaggio comune, di un piano condiviso di scontro. E quale condivisione vi può essere con chi nega – coscientemente – anche l'evidenza?

frameworks in selected EU Member States, European Parliament, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698043/EPRS_BRI\(2021\)698043_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698043/EPRS_BRI(2021)698043_EN.pdf)

⁵ Cfr., da ultimo, Cass. Sez. I pen., n. 3808 del 03.02.2022.

⁶ <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-23829%22%5D%7D>. Cfr. anche CEDU, *Peta Deutschland c. Germania* dell'8 novembre 2012; CEDU, *Perincek c. Svizzera* del 17 dicembre 2013.

L'obiettivo dei negazionisti, nel cercare il confronto, non è altro che di ottenere legittimazione delle proprie affermazioni per il tramite di un meccanismo perverso: rappresentare sé stessi e l'autorevole parte contrapposta come due espressioni di pensiero differenti, due correnti di pari valore.

Il solo affiancarsi e confrontarsi a storici, studiosi e ricercatori comporta la loro elevazione a ideologi di rango, "revisionisti" che vogliono correggere un'inesattezza storica, facendo passare una tragedia per un refuso capitato per caso sui libri di storia⁷.

E quindi non possono che moltiplicarsi i presunti documenti e le false perizie che dovrebbero smentire la menzogna partorita dal grande complotto evocato dai negazionisti; nuovi "Protocolli di Sion", sotto altra forma, volti a screditare, mistificare, generare altro odio⁸.

Il negazionismo e l'uso dei social media: le *echo chamber*

Innegabile è la rilevanza assunta dai social media nella diffusione e misurazione del fenomeno. Infatti, questi favoriscono la diffusione virale dei contenuti, permettendo ai post negazionisti di raggiungere un pubblico molto più ampio attraverso condivisioni, "like" e commenti; e la velocità con cui le idee possono propagarsi rende difficile arginarle e moderarle, anche con interventi automatizzati⁹.

Infatti, il meccanismo cardine degli algoritmi che governano i social network tende a mostrare agli utenti contenuti simili a quelli con cui hanno già interagito. Questo crea bolle informative (*filter bubble*) e camere dell'eco (*echo chamber*), in cui ogni individuo viene esposto ripetutamente alle stesse idee e ai contenuti che ne incoraggiano la permanenza sulla piattaforma, rafforzando così le convinzioni preesistenti.

Molti negazionisti, inoltre, sfruttano le maggiori possibilità di anonimato offerto dai social network per evitare le conseguenze legali o sociali delle loro affermazioni, facendoli sentire liberi di propagare

⁷ D. Di Cesare, "*Se Auschwitz è nulla. Contro il negazionismo*", Il Melangolo, Genova, 2012.

⁸ Un noto caso fu quello del plurismentito Rapporto Leuchter, cfr. G. Fubini, *Il revisionismo smentito*, La Rassegna Mensile di Israel, terza serie, Vol. 55, No. 2/3, Scritti in memoria di Primo Levi (Maggio-Dicembre 1989).

⁹ A. De Strel et al., *Online Platforms' Moderation of Illegal Content Online*, European Parliament, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652718/IPOL_STU\(2020\)652718_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652718/IPOL_STU(2020)652718_EN.pdf)

l'odio senza timore di ripercussioni.

I sistemi di controllo, inoltre, possono spesso essere ingannati camuffando le idee negazioniste all'interno di contenuti storici apparentemente neutrali o pseudoscientifici¹⁰.

Le piattaforme social hanno iniziato a riconoscere la necessità di affrontare il negazionismo della Shoah, implementando politiche specifiche per limitarne la diffusione. Facebook, ad esempio, ha annunciato nel 2020 una politica che vieta i contenuti negazionisti e distorsivi sull'Olocausto¹¹. Allo stesso modo, YouTube ha eliminato canali che promuovono il negazionismo¹².

All'interno di Alphabet¹³, anche Google ha mostrato una sensibilità per la segnalazione di notizie a rischio; ha apportato adeguamenti al suo sistema di *autocomplete* delle query di ricerca e algoritmi di posizionamento dopo che, nel 2017, era emerso come i siti di negazione dell'olocausto fossero tra i primi risultati di ricerca a fronte di consultazioni quali "*Was the Holocaust real?*"¹⁴.

Ed infatti, se oggi si provano a replicare le ricerche che all'epoca destavano scalpore per i risultati proposti, appaiono invece risultati informativi di fonti autorevoli, anche di sensibilizzazione sul tema del negazionismo.

La polarizzazione del pensiero politico: un terreno fertile per idee estreme?

Nonostante gli interventi – di efficacia variabile

¹⁰ K. Papadamou, S. Zannettou, J. Blackburn, E. De Cristofaro, G. Stringhini, M. Sirivianos, *Pseudoscientific Content on YouTube: Assessing the Effects of Watch History on the Recommendation Algorithm*, ArXiv, 2020, <https://www.semanticscholar.org/paper/Pseudoscientific-Content-on-YouTube%3A-Assessing-the-Papadamou-Zannettou/a0e2c8129fa439a5e-e36736b10fec6f59003fb4f>

¹¹ M. Bickert (VP of Content Policy), *Removing Holocaust Denial Content*, Meta, <https://about.fb.com/news/2020/10/removing-holocaust-denial-content/>

¹² J. Waterson, *YouTube blocks history teachers uploading archive videos of Hitler*, The Guardian, 2019, <https://www.theguardian.com/technology/2019/jun/06/youtube-blocks-history-teachers-uploading-archive-videos-of-hitler>

¹³ La holding in cui sono confluite Google e le sue controllate nel 2015.

¹⁴ F. Pasquale, *From Holocaust Denial To Hitler Admiration, Google's Algorithm Is Dangerous*, Huffpost, 2017, https://www.huffpost.com/entry/holocaust-google-algorithm_b_587e-8628e4b0c147f0bb9893

– dei giganti della tecnologia, per contrastare la diffusione in rete dell'odio e della propaganda discriminatoria in ogni sua forma, la società contemporanea si sta lentamente trasformando in una grande *echo chamber*, in cui il dialogo tra posizioni contrapposte risulta più difficile. Opinioni e idee politiche si polarizzano sempre di più, spingendo le persone verso posture gradualmente più radicali.

In questo contesto, è più semplice che teorie estreme e complottismi vengano utilizzati per attaccare i propri avversari, rendendo le idee di stampo negazionista e antisemita più seducenti per fasce di popolazione in precedenza moderate e meno inclini ad assecondare voci aggressive e discriminatorie verso determinati gruppi e appartenenze.

Sotto questo aspetto, è di capitale importanza l'esperienza statunitense che, come sovente accade, anticipa i fenomeni che si palesano successivamente in Europa e negli altri continenti.

I dati 2023 del Vanderbilt Unity Index, che misura la polarizzazione dell'elettorato negli Stati Uniti, mostrano un costante aumento della polarizzazione e una diminuzione del valore di "unità" del Paese (solo 46,48 su 100). Si consideri che il valore peggiore è stato raggiunto nel corso del drammatico 2020 (40,16), mentre il migliore si era registrato nel 1991 con le dimissioni di Gorbačëv e la fine della Guerra Fredda (72,33)¹⁵.

Eppure, nemmeno l'esposizione a idee politiche diverse dalle proprie sembra poter scardinare il meccanismo. Infatti, uno studio del 2018 ha coinvolto 1.652 utenti di Twitter, divisi tra 901 Democratici e 751 Repubblicani, a cui è stato fatto seguire per un mese un bot su Twitter che retwittava opinioni politiche opposte rispetto alle loro.

Dopo l'esposizione a opinioni liberali, i Repubblicani hanno mostrato un significativo spostamento verso posizioni più conservatrici, mentre l'esposizione a opinioni conservatrici ha portato i Democratici a lievi spostamenti verso posizioni più liberali, ma l'effetto non è stato statisticamente significativo.

Da questo studio è emersa, dunque, la possibilità che l'esposizione a opinioni politiche opposte possa

¹⁵ Vanderbilt University, *Latest Vanderbilt Unity Index shows the U.S. continuing its trend toward increased political polarization*, 2024, <https://news.vanderbilt.edu/2024/02/14/latest-vanderbilt-unity-index-shows-the-u-s-continuing-its-trend-toward-increased-political-polarization/>

aumentare la polarizzazione politica anziché ridurla (in questo caso soprattutto tra i Repubblicani), un fenomeno definito come *backfire effect*.

In ogni caso, l'esperienza ha portata e significato relativamente limitati, poiché ha riguardato principalmente utenti di Twitter politicamente attivi e non può essere generalizzato a tutta la popolazione. Tuttavia, costituisce un interessante punto di partenza per comprendere le tendenze radicalizzanti degli ultimi anni.

Il contrasto al negazionismo e il ruolo della memoria

Contrastare il negazionismo richiede un intervento multidisciplinare che includa l'educazione critica, il *fact-checking*, la promozione di fonti affidabili, e l'*engagement* diretto con le comunità. Sarebbe fondamentale promuovere efficacemente il pensiero critico fin dalla giovane età, insegnando a distinguere tra fonti credibili e teorie infondate – impresa ad oggi sempre più utopistica.

Le istituzioni scientifiche e accademiche hanno il compito di comunicare in modo chiaro e accessibile i risultati delle ricerche, promuovendo un approccio neo-illuminista capace di raggiungere il pensiero e la comprensione di tutti, mentre i media e le piattaforme sociali dovrebbero adottare politiche più efficaci per limitare la diffusione di informazioni false o ingannevoli, anche abbandonando la continua ricerca dell'*engagement* tramite il sensazionalismo per titoli accattivanti.

Allo stesso tempo, non vanno sottovalutate le cause sottostanti che alimentano il negazionismo, come la sfiducia nelle autorità e il senso di alienazione di determinate fasce della popolazione, nonché il conflitto sociale, e che richiederebbero una maggiore attenzione alle politiche inclusive e partecipative, con una visione a lungo termine svincolata dalle logiche dei sondaggi di opinione.

Il prodotto di questo disagio si riversa nell'evoluzione della società, offline e online, esacerbando il terreno del dialogo pubblico e privato, che non potrà essere risollevato (solo) con piccoli aggiustamenti di algoritmo¹⁶.

La costruzione (o il mantenimento) di un patrimonio culturale comune e di solidi anticorpi contro il negazionismo, passa soprattutto dalla continua coltivazione della memoria storica degli avvenimenti, minacciata da chi ha interesse a riscrivere il passato per conquistare il futuro. Due dati, su tutti, ci possono far riflettere. In un sondaggio condotto nel 2021 in sei Paesi (Stati Uniti, Paesi Bassi, Regno Unito, Francia, Austria e Canada), solo il 48% degli intervistati era a conoscenza del fatto che nel corso dell'Olocausto fossero stati uccisi 6 milioni di ebrei. Nel Regno Unito, in particolare, il 67% era convinto che il governo all'epoca avesse accolto l'immigrazione degli ebrei dal continente, laddove invece venne preclusa tale possibilità sin dallo scoppio della guerra¹⁷.

Senza almeno conoscere gli errori (e gli orrori) del passato, non è possibile pensare di contrastare chi cerca di risvegliare incubi premonitori di un futuro mostruoso.

¹⁶ C. Avin, H. Daltrophe, Z. Lotker, *On the impossibility of breaking the echo chamber effect in social media using regulation*, 2024, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38212365/>

¹⁷ Claims Conference, *New Study Reveals U.K. Respondents Believe Two Million or Fewer Jews Were Killed in the Holocaust*, 2021, <https://www.claimscon.org/uk-study/>



**Pontificia Academia
Mariana Internationalis**
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

**Dipartimento di analisi studio e
monitoraggio dei fenomeni
criminali e mafiosi**

**Dipartimento di analisi, studi e
monitoraggio dei delitti ambientali,
dell'ecomafia, della tratta degli esseri
umani, del caporalato e di ogni altra forma
di schiavitù**

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

2024